



**VERBALE DELL'ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 26 LUGLIO 2023**

L'anno duemilaventitre, addì 26 del mese di luglio, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato alle ore 9,00 con nota prot. n. 161392 pos. II/8 del 20 luglio 2023 inviata per e-mail, si è riunito presso la sala delle adunanze del Rettorato, per trattare il seguente ordine del giorno integrato con nota prot. n. 163532 del 24 luglio 2023.

- 1) Approvazione dei verbali del 31 marzo e del 27 aprile 2023
- 2) Comunicazioni
- 3) Ratifica decreti
- 4) Presentazione Progetto Riforma Servizi Studenti e stato di attuazione dello stesso
- 5) Sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi di Accordo per la ripartizione delle risorse del Fondo Risorse Decentrate per le categorie B, C e D e del Fondo Retribuzione di Posizione e di Risultato per la categoria EP – anno 2023
- 6) Sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi di Accordo stralcio sui criteri performance 2023 a parziale rettifica dell'art. 15 - Premi correlati alle performance del CCI 13 maggio 2021
- 7) Sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi di accordo sul fondo per l'erogazione dei sussidi al personale tecnico – amministrativo – Anno 2023 - in sostituzione dell'art. 7 – Misure di welfare integrativo dirette al personale - CCI 13 maggio 2021
- 8) Atti e determinazioni in merito al personale contrattualizzato
- 9) Modifiche nell'assetto dell'amministrazione centrale negli ambiti ricerca e terza missione
- 10) Modifica del "Regolamento per l'erogazione di benefici economici al personale tecnico-amministrativo" (Decreto Rettorale del 25 maggio 2017, n. 356)"
- 11) Abrogazione del "Regolamento per la disciplina della progressione verticale del personale tecnico-amministrativo" (Decreto Rettorale, 29 ottobre 2003 n. 687)
- 12) Approvazione Addendum alle Convenzioni tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Università di Pisa ex art. 6, comma 11, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
- 13) Protocollo d'intesa con Regione Toscana per la programmazione delle attività presso il Memoriale delle Deportazioni
- 14) Modello unico per le dotazioni a Dipartimenti e Scuole. Assegnazione 2024
- 15) Programmazione del personale docente e ricercatore anno 2023 – attivazione procedure valutative per professore Associato ex art. 24 comma 6 legge 240/2010 riservate a ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale
- 16) Proposte per chiamate dirette ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230
- 17) Attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, su progetto PNRR, CN4 Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione
- 18) Attivazione di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia c) (RTT) ex art. 24 comma 3, legge 240/2010, SC 14/D1 (Sociologia dei Processi Economici, del Lavoro, dell'Ambiente e del Territorio), SSD SPS/09 (Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro), presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

- 19) Rinnovo convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Università degli Studi di Enna "Kore", ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240
- 20) Convenzione del corso di laurea in "Scienze giuridiche della sicurezza" per gli allievi marescialli dell'Arma dei Carabinieri – Determinazioni
- 21) Proposta di chiamata di Professori
- 22) Proposta di chiamata di Ricercatori a tempo determinato
- 22 bis) Proposta di deroga ai termini previsti per l'opzione relativa al regime di impegno di professori e ricercatori, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della L. 240/2010
- 23) Nuovo deposito in Italia della domanda di brevetto relativo al trovato denominato "Method for the in-situ synthesis and patterning of conductive Laser Induced Graphene (LIG) from commercial dyes and inks"
- 24) Nuova registrazione del marchio denominativo dell'Unione Europea "Enlighting Mind" e del marchio figurativo dell'Unione Europea "EM"
- 25) Abbandono della famiglia brevettuale "Utilizzo della oleorupeina aglicone e suoi derivati nel trattamento del diabete mellito di tipo II e di altre patologie associate a fenomeni di aggregazione di proteine", da priorità n. 102008901612330 del 27/03/2008
- 26) Revisione del Regolamento del Sistema Archivistico di Ateneo
- 27) Indizione gara europea a procedura telematica aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del servizio di cassa e servizi ad esso connessi dell'Università degli Studi di Firenze, mediante stipula di contratto "a corpo" e "a misura" della durata di anni quattro, aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023".
- 28) Azienda Agricola Montepaldi: approvazione piano di risanamento e determinazioni conseguenti
- 29) Centro interuniversitario di Ricerca e Servizi sulla statistica Avanzata per lo Sviluppo Equo e Sostenibile – Camilo Dagum on Advanced Statistics for the Equitable and Sustainable Development – ASES. Rinnovo convenzione istitutiva
- 30) Centro interuniversitario Corpus and Language Variation in English Research (Clavier). Approvazione atto aggiuntivo
- 31) Centro di Cristallografia Strutturale- CRIST. Convenzioni per conferma partecipazione Consorzi INSTM e CIRMMP
- 32) Accordo per l'istituzione di una Rete di soggetti pubblici e privati denominata "Gruppo di ricerca interdisciplinare di Teoria della Gestalt e Fenomenologia sperimentale"
- 33) Adesione dell'Università degli Studi di Firenze all'associazione Toscana Costitutori Vitecolli – TOS.CO.VIT.
- 34) Partecipazione al Progetto Hydracam del Centro per la Protezione Civile
- 35) Approvazione Accordo con il Commissario Straordinario alla ricostruzione sul territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche
- 36) Accordo tra e-Geos s.p.s e Università degli Studi di Firenze – Centro di Protezione Civile, avente ad oggetto la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione e la consegna di tutte le componenti dell'Area Servizi di IRIDE SERVICE SEGMENT, Lotto 2 nell'ambito del PNRR Investimento 1.1, Missione 2, Componente 4 - M2C4
- 37) Approvazione modifiche allo statuto del Consorzio Italiano per la Copernicus Academy
- 38) Modifica del Regolamento di Funzionamento del Presidio Qualità di Ateneo
- 39) Nomina del rappresentante dell'Università degli Studi di Firenze nel Consiglio Direttivo della Fondazione Bargellini
- 40) Nomina rappresentante dell'Università degli Studi di Firenze nel Comitato d'Indirizzo del Centro di competenza regionale in materia di Big Data & Artificial Intelligence (CBDAI)
- 40 bis) Centro di Servizi Centro di Studi "Aldo Palazzeschi": nomina membri Consiglio Direttivo
- 41) Accordo Quadro tra l'Istituto Geografico Militare e l'Università degli Studi di Firenze
- 42) Convenzione per il master di I livello in Specialista della Formazione fisico-atletica nel settore giovanile del calcio tra l'Università degli Studi di Firenze e la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), a.a. 2023/24
- 43) Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio presso Istituzioni Scolastiche Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico

- agli alunni con disabilità. Ciclo VIII°
- 44) Convenzione tra l'Università degli studi di Firenze e il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RACIS)-Rinnovo
 - 45) Convenzioni tra l'Università di Pisa, di Firenze, di Siena e la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna (SSSA) per l'attivazione del master di I livello in Scalability: Digital Technologies and Company Growth e del master di I livello in Industry 5.0 Design: people, sustainability and digital technologies con rilascio di titolo congiunto
 - 46) Accordo con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per lo sviluppo di percorsi di inclusione per studentesse e studenti universitari in situazioni di fragilità e svantaggio sociale. Rinnovo
 - 47) Convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana per l'accesso ai servizi del diritto allo studio, la disciplina della riscossione della tassa regionale, la collaborazione nella legalità tributaria. Rinnovo
 - 48) Convenzione tra l'Università degli studi di Firenze e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer per l'attivazione di tirocini di formazione e orientamento curricolari
 - 49) Orientamento attivo nella transizione Scuola-Università. DM n. 934/2022 e DD 1452/2022. Prime determinazioni
 - 50) Iniziative studentesche culturali e sociali a favore degli studenti dell'Università degli Studi di Firenze. Nomina membri della Commissione
 - 51) Corsi di perfezionamento post laurea A.A. 2023-2024 – Nuove proposte
 - 52) Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione in Beni storico artistici – Modifica
 - 53) Linee di indirizzo di Ateneo sul blended learning - revisione
 - 54) Linee guida per la determinazione del numero dei posti e valutazione delle domande di ammissione ad anni successivi al primo ai corsi di laurea a programmazione nazionale e locale. Revisione
 - 55) Programma ERASMUS + - Settore Istruzione Superiore - Key Action 1 (Azione Chiave 1) - Mobilità degli studenti per studio e per traineeship - assegnazione borse per l'a.a.2023/2024

Sono presenti:

- prof.ssa Alessandra Petrucci, Rettrice
- prof. Marco Biffi, membro interno
- prof.ssa Elisabetta Cerbai, membro interno
- prof. Giovanni Ferrara, membro interno
- prof. Andrea Lippi, membro interno
- dott.ssa Marta Billo, membro interno
- dott.ssa Gloria Manghetti, membro esterno
- prof. Marco Moretti, membro esterno
- sig. Simone Zetti, rappresentante degli studenti

È assente giustificato:

- sig. Giacomo Boschi, rappresentante degli studenti

Partecipa, altresì, alla seduta il dott. Marco Degli Esposti, Direttore Generale, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Partecipa, inoltre, ai sensi del comma 8, dell'art. 14 dello Statuto, il Prorettore Vicario, prof. Giovanni Tarli Barbieri.

Partecipa inoltre, il dott. Gianluigi Cicolani, componente del Collegio dei Revisori dei Conti, in collegamento da remoto tramite piattaforma Webex.

Ai sensi dell'art. 4, c. 7 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, assistono alla seduta Cristiano Burgio, Annalisa Cecchini e Claudia Conti del Supporto agli Organi Accademici, per l'approntamento della documentazione inerente all'ordine del giorno e per l'attività sussidiaria ai lavori del Consiglio di Amministrazione.

La Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

La prof.ssa Elisabetta Cerbai, esce alle ore 9,56 sul punto 8 dell'O.D.G. e rientra alle ore 10,54 sul punto 11 dell'O.D.G.;

La prof.ssa Alessandra Petrucci, esce alle ore 13,22 sul punto 29 dell'O.D.G. e rientra alle ore 13,24 sul punto 30 dell'O.D.G., presiede in sua vece il Prorettore vicario, prof. Giovanni Tarli Barbieri;

Prof. Marco Biffi, esce alle ore 13,53 sul punto 40 bis dell'O.D.G., rientra alle ore 13,55 sul punto 41 dell'O.D.G..

Nel corso della seduta il punto 14 dell'O.D.G. viene discusso dopo il punto 12.

La **Rettrice** informa che si rende necessario ritirare i seguenti punti all'ordine del giorno, poiché necessitano di ulteriore istruttoria:

punto 1 dell'ODG "*Approvazione del verbale del 27 aprile 2023*" in quanto non si è ancora concluso l'iter di revisione;

punto 32 dell'ODG "*Accordo per l'istituzione di una Rete di soggetti pubblici e privati denominata "Gruppo di ricerca interdisciplinare di Teoria della Gestalt e Fenomenologia sperimentale"* - contrassegnato con la sigla D/82, poiché necessita di ulteriore istruttoria;

Sul punto 1 dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 31 MARZO 2023**»

Il Consiglio di Amministrazione approva il verbale del 31 marzo 2023.

Sul punto 2 dell'O.D.G. «**COMUNICAZIONI**»

O M I S S I S

Sul punto 3 dell'O.D.G. «**RATIFICA DECRETI**»

Il Consiglio di Amministrazione ratifica i seguenti Decreti Rettorali, emanati dalla Rettrice per motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 11 comma 3, del vigente Statuto:

Decreto n. 593 (141930) del 27 giugno 2023 riguardante la riduzione del numero minimo di iscritti al Corso di Perfezionamento in "*Questioni di etica clinica pediatrica*".

Decreto n. 643 (152933) del 11 luglio 2023 riguardante l'*Approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione CHANGE, partecipata dall'Università degli Studi di Firenze denominata "Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society". sottoposte all'approvazione dell'assemblea del 12 luglio 2023 della Fondazione.*

Sul punto 4 dell'O.D.G. «**PRESENTAZIONE PROGETTO RIFORMA SERVIZI STUDENTI E STATO DI ATTUAZIONE DELLO STESSO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione

- visto il Piano Strategico di Ateneo 2022-2024;
- visti gli obiettivi per l'anno 2023 indicati nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025;
- visto il progetto e le iniziative *spin off* attivate;
- letto l'istruttoria;
- udita la relazione;
- preso atto di quanto espresso dal Senato Accademico nell'adunanza del 18 luglio 2023,

prende atto

dei contenuti e dello stato di attuazione del progetto di riforma dei servizi agli studenti, come illustrati nel riferimento.

Sul punto 5 dell'O.D.G. «**SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'IPOTESI DI ACCORDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LE CATEGORIE B, C E D E DEL FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER LA CATEGORIA EP – ANNO 2023**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001;
- visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al quadriennio giuridico 2006 – 2009 (e al biennio economico 2006 – 2007) del personale del Comparto Università, sottoscritto in data 16.10.2008 ed il successivo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al biennio economico 2008-2009 del personale del comparto università siglato il 12 marzo 2009;
- visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al triennio 2016 – 2018 del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018;
- visto il CCI di Ateneo siglato il 13 maggio 2021;
- vista la nota prot. n. 152637 del 11 luglio 2023 inviata al Collegio dei Revisori dei Conti;
- acquisito nella propria seduta odierna il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti della riunione del 21 luglio 2023 in ordine al parere positivo in relazione all' *Ipotesi di Accordo per la ripartizione*

delle risorse del Fondo Risorse Decentrate per le categorie B, C e D e del Fondo Retribuzione di Posizione e di Risultato per la categoria EP – anno 2023;

- vista l’istruzione di pratica predisposta dall’Area Persone e Organizzazione;
- visto il Bilancio Unico di Ateneo di previsione per l’esercizio finanziario 2023;
- visto lo Statuto,

DELIBERA

di autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell’Ipotesi di accordo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 1).

Sul punto 6 dell’O.D.G. «**SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL’IPOTESI DI ACCORDO STRALCIO SUI CRITERI PERFORMANCE 2023 A PARZIALE RETTIFICA DELL’ART. 15 - PREMI CORRELATI ALLE PERFORMANCE DEL CCI 13 MAGGIO 2021**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l’art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001;
- visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al quadriennio giuridico 2006 – 2009 (e al biennio economico 2006 – 2007) del personale del Comparto Università, sottoscritto in data 16.10.2008 ed il successivo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al biennio economico 2008-2009 del personale del comparto università siglato il 12 marzo 2009;
- visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al triennio 2016/ 2018 del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018;
- visto il CCI di Ateneo siglato il 13 maggio 2021;
- vista la nota prot. n. 152602 del 11 luglio 2023 inviata al Collegio dei Revisori dei Conti;
- visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti della riunione del 21 luglio 2023 in ordine al parere positivo in relazione all’*”Ipotesi di Accordo stralcio sui criteri performance 2023 a parziale rettifica dell’art. 15 - Premi correlati alle performance del CCI 13 maggio 2021”*;
- vista l’istruzione di pratica predisposta dall’Area Persone e Organizzazione”;
- visto il Bilancio Unico di Ateneo di previsione per l’esercizio finanziario 2023;
- visto lo Statuto,

delibera

di autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell’Ipotesi di accordo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 2).

Sul punto 7 dell’O.D.G. «**SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL’IPOTESI DI ACCORDO SUL FONDO PER L’EROGAZIONE DEI SUSSIDI AL PERSONALE TECNICO – AMMINISTRATIVO – ANNO 2023 - IN SOSTITUZIONE DELL’ART. 7 – MISURE DI WELFARE INTEGRATIVO DIRETTE AL PERSONALE - CCI 13 MAGGIO 2021**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l’art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001;
- visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al quadriennio giuridico 2006 – 2009 (e al biennio economico 2006 – 2007) del personale del Comparto Università, sottoscritto in data 16.10.2008 ed il successivo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al biennio economico 2008-2009 del personale del comparto università siglato il 12 marzo 2009;
- visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al triennio 2016 – 2018 del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018;
- visto il CCI di Ateneo siglato il 13 maggio 2021;
- vista la nota prot. n. 139859 del 26 giugno 2023 inviata al Collegio dei Revisori dei Conti;
- visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti della riunione del 21 luglio 2023 in ordine al parere positivo in relazione all’*”Ipotesi di accordo sul fondo per l’erogazione dei sussidi al personale tecnico – amministrativo – Anno 2023 - in sostituzione dell’art. 7 – Misure di welfare integrativo dirette al personale - CCI 13 maggio 2021”*;
- vista l’istruzione di pratica predisposta dall’Area Persone e Organizzazione”;
- visto il Bilancio Unico di Ateneo di previsione per l’esercizio finanziario 2023;
- visto lo Statuto,

delibera

di autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi di accordo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 3).

Sul punto 8 dell'O.D.G. «**ATTI E DETERMINAZIONI IN MERITO AL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss. mm. ii.;
- richiamate le proprie precedenti delibere in materia di programmazione del personale tecnico amministrativo e CEL;
- tenuto conto delle istanze rappresentate dalle Strutture interessate;
- vista l'istruttoria presentata dagli Uffici e i relativi allegati,
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, e le successive modifiche e integrazioni;
- preso atto della disponibilità dei Punti Organico necessari per le esigenze proposte e preso atto delle risorse finanziarie disponibili per la programmazione delle assunzioni del personale contrattualizzato,

delibera

- di autorizzare le seguenti operazioni di reclutamento e l'impegno delle relative risorse (punti organico):

<i>Categoria e area</i>	<i>Esigenze</i>	<i>Posti</i>	<i>PuOr aggiuntivi</i>
EP, tecnica	Ce.S.A.L.	1	0,40
C, tecnica	Area per l'Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi	3	0,75
C, tecnica	LENS	2	0,50
D, tecnico	Sistema Museale di Ateneo	1	0,30
D, tecnici	Ricerca dipartimentale	27	8,10
DIRIGENTE	Area Gestione Progetti Strategici e Comunicazione	1	0,65
DIRIGENTE	Area Servizi Economici e Finanziari	1	0,65
Totale		36	11,35

- di dare mandato agli uffici per l'adozione degli atti conseguenti e per l'avvio delle procedure.

Sul punto 9 dell'O.D.G. «**MODIFICHE NELL'ASSETTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE NEGLI AMBITI RICERCA E TERZA MISSIONE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss. mm. ii.;
- vista l'istruttoria presentata dagli Uffici,

delibera

- di autorizzare:
 - a) l'integrazione delle competenze in materia di terza missione nell'ambito dell'Area Gestione Progetti strategici e comunicazione nei termini descritti nel corpo del riferimento e il cambio di denominazione in "Area Gestione progetti strategici, terza missione e comunicazione",
 - b) l'integrazione delle competenze in materia di infrastrutture di ricerca, rapporti con gli enti e i consorzi di ricerca nell'ambito dell'Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento tecnologico – CSAVRI nei termini descritti nel corpo del riferimento e il cambio di denominazione in "Area Infrastrutture e Servizi per la ricerca";
 - c) il passaggio della competenza in materia di valutazione della ricerca all'Unità Supporto alla pianificazione, Assicurazione della qualità e valutazione;
- di dare mandato al Direttore Generale per l'adozione degli atti conseguenti.

Sul punto 10 dell'O.D.G. «**MODIFICA DEL “REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO” (DECRETO RETTORALE DEL 25 MAGGIO 2017, N. 356)»**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione

- visto lo Statuto dell'Università di Firenze;
- visto il Decreto Rettorale del 25 maggio 2017, n. 356, con il quale è stato emanato il “Regolamento per l'erogazione di benefici economici al personale tecnico-amministrativo”;
- letta l'istruttoria predisposta dagli uffici;
- ritenuto opportuno, per le motivazioni esposte, procedere alla modifica del citato Regolamento, per la parte relativa agli aspetti di carattere specifico, soggette a variazioni annuali concordate dalle parti;
- visto altresì il parere favorevole reso dal Comitato Tecnico Amministrativo in data 10 luglio 2023 alle suddette modifiche e recepite le modifiche formali dallo stesso proposte;
- visto infine il parere favorevole del Senato Accademico u.s.,
delibera
- di autorizzare la proposta di modifica del “Regolamento per l'erogazione di Benefici Economici al personale tecnico-amministrativo”, emanato con Decreto Rettorale del 25 maggio 2017, n. 356, nella formulazione più sotto riportata;
- di dare mandato agli uffici per l'adozione degli atti conseguenti.

Regolamento per l'erogazione di Benefici Economici al personale tecnico-amministrativo

Art. 1

Principi generali e campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a tutto il personale tecnico amministrativo non dirigente dell'Università degli Studi di Firenze con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato.
2. Per il personale assunto o cessato in corso d'anno, il sussidio verrà corrisposto solo su spese sostenute durante il periodo di servizio. Analogamente si procede per il personale in aspettativa a qualsiasi titolo o in comando presso altre amministrazioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, in sede di bilancio di previsione, determina annualmente l'importo da destinare al fondo per i sussidi al personale tecnico-amministrativo.

Art. 2

**Modalità e termini per la presentazione delle domande
articolo abrogato**

Art. 3

Composizione della Commissione

1. Le domande sono valutate da una Commissione tecnica appositamente nominata con disposizione del Direttore Generale.
2. La Commissione è composta da tre membri tra i quali il Presidente, e da un segretario con funzioni verbalizzanti.
3. La Commissione resta in carica per un triennio e può essere rinnovata per un ulteriore periodo di pari durata.
4. In caso di dimissioni, di impedimento grave o di decadenza dal servizio di uno o più componenti della Commissione, si provvede alla sostituzione fino alla scadenza dell'incarico

Art. 4

Compiti della Commissione

1. La Commissione accerta, in via preliminare, la sussistenza dei requisiti di carattere generale e di quelli richiesti per ogni singola fattispecie **definiti in accordo con le RSU e le OO.SS. di Ateneo e richiamati interamente nel bando**. Ove necessario provvederà a richiedere un'integrazione della documentazione prodotta. Le istanze ritenute inammissibili saranno rigettate con deliberazione motivata.
2. Dopo la conclusione della fase preliminare, la Commissione in base ai criteri **richiamati nel bando**, valuta nel merito le istanze dichiarate ammissibili, e redige elenco degli aventi diritto, tenuto conto dell'ISEE presentato e degli importi massimi erogabili previsti per ogni fattispecie.

4. Qualora, nell'applicazione dei criteri sopra indicati, i fondi risultino insufficienti, si procederà ad applicare una riduzione per tutte le istanze dichiarate ammissibili, a prescindere dalla causale del rimborso richiesto, e sulla base delle percentuali **richiamate nel bando**.

5. L'erogazione dei sussidi avviene di norma entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese per le quali si chiede il rimborso, sulla base delle graduatorie approvate dalla Commissione.

6. L'importo erogato, suddiviso per tipologia, viene comunicato alle RSU e alle OO.SS. per informazione successiva ai sensi dell'art. 6, comma 4, del C.C.N.L. 2006-2009 e viene pubblicato sul sito web di Ateneo nel rispetto dei principi dettati dalle norme in materia di riservatezza dei dati personali.

Art. 5

Fattispecie e soggetti beneficiari articolo abrogato

Art. 6

Ripartizione dello stanziamento ed erogazione dei sussidi articolo abrogato

Art. 7

Contributo massimo erogabile articolo abrogato

Art. 8

Reclami e controlli

1. La Commissione, in caso di rigetto delle istanze, dovrà darne formale comunicazione agli interessati. 2. Ferma restando l'immediata ricorribilità in sede giurisdizionale, avverso qualsiasi provvedimento di un organo dell'Università, nonché avverso il silenzio, è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 49 dello Statuto.

3. L'Amministrazione ha facoltà di disporre verifiche sulle autocertificazioni; in caso di dichiarazioni mendaci al dipendente non sarà riconosciuto il sussidio ovvero, nel caso sia già stato erogato, l'importo dello stesso sarà recuperato attraverso addebito stipendiale sulle retribuzioni successive alla comunicazione di esito negativo dell'accertamento; inoltre il dipendente sarà precluso da ogni sussidio per i successivi 2 anni con decorrenza dalla data dell'accertamento.

Art. 9

Norme comuni e transitorie relative ai sussidi

1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dall'erogazione dei benefici a valere sul fondo **di ciascun anno, sulla base di quanto in esso destinato, previo accordo tra le parti, rinviando al Bando annuale la disciplina delle fattispecie che danno titolo all'erogazione del sussidio, le modalità e i termini di presentazione della domanda, la ripartizione dello stanziamento, il contributo massimo erogabile e i criteri di riduzione in caso di incapienza del fondo.**

Sul punto 11 dell'O.D.G. «**ABROGAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO" (DECRETO RETTORALE, 29 OTTOBRE 2003 N. 687)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione

- visto lo Statuto dell'Università di Firenze;
- visto il Decreto Rettoriale del 29 ottobre 2003, n. 687, con il quale è stato emanato il "*Regolamento per la disciplina della progressione verticale del personale tecnico-amministrativo*";
- letta l'istruttoria predisposta dagli uffici;
- ritenuto opportuno, per le motivazioni esposte, procedere alla abrogazione del "*Regolamento per la disciplina della progressione verticale del personale tecnico-amministrativo*";
- visto il parere favorevole all'abrogazione espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo in data 10 luglio 2023;
- visto altresì il parere favorevole all'abrogazione espresso anche dalla Commissione Affari Generali e Normativi in data 13 luglio 2023,

delibera

- di autorizzare la proposta di abrogazione del "*Regolamento per la disciplina della progressione verticale del personale tecnico-amministrativo*" (Decreto Rettoriale, 29 ottobre 2003 n. 687);
- di dare mandato agli uffici per l'adozione degli atti conseguenti.

Sul punto 12 dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE ADDENDUM ALLE CONVENZIONI TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L'UNIVERSITÀ DI PISA EX ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto l'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 "*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema-universitario*";
- visto il Decreto ministeriale 26 aprile 2011, con il quale sono stati dettati i criteri per la stipula delle convenzioni di cui alla norma sopra richiamata, aggiornati con il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2014 "Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, in applicazione dell'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- considerata l'esigenza di modificare l'art. 4 della convenzione per regolare la modalità di ripartizione degli oneri stipendiali in relazione all'impegno reso dai docenti nell'ambito delle attività di ricerca in cui sono coinvolti,

delibera

l'approvazione della sottoscrizione degli Addendum nei testi allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante alle seguenti Convenzioni tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Università di Pisa ex art.6, comma 11, della Legge 30 dicembre 2010, n.240

Convenzione Prof. Carlo Carcasci (All. 4)

Convenzione Prof. Giampaolo Manfreda (All. 5)

Convenzione Prof. Luca Rosi (All. 6)

Convenzione Prof.ri Marco Luise e Enzo Mingozzi (All. 7).

O M I S S I S

INVERSIONE ORDINE DEL GIORNO

Sul punto 14 dell'O.D.G. «**MODELLO UNICO PER LE DOTAZIONI A DIPARTIMENTI E SCUOLE. ASSEGNAZIONE 2024**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria predisposta dagli Uffici
- considerato che, ai sensi del decreto interministeriale n. 925 del 10 dicembre 2015, adottato a norma dell'articolo 3, comma 6 del decreto interministeriale 14 gennaio 2014 n. 19, gli atenei devono adottare specifici schemi di budget economico e degli investimenti
- visto lo schema di Manuale tecnico operativo per la contabilità economico-patrimoniale predisposto dall'apposita Commissione nominata con D.M. 578/2014
- preso atto delle linee guida per la gestione tecnico-operativa del budget unico predisposte dal gruppo di lavoro nominato dal Direttore Generale con nota prot. 20850 del 10/2/2017
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2018 su "Modello unico di attribuzione risorse a Dipartimenti e Scuole: trasferibilità degli importi tra Ricerca e Cofinanziamento degli assegni di ricerca"
- visto il DM 89/2019 dell'11 marzo 2019 denominato "Disciplina del fabbisogno finanziario delle università statali per il periodo 2019/2025"
- vista la Legge 27 dicembre 2019, n.190 (Legge di Bilancio 2020)
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2020 su "Linee guida operative per la predisposizione e la gestione del budget unico di Dipartimento"
- vista la Legge 29 giugno 2022, n. 79 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". (22G00091) (GU Serie Generale n.150 del 29-06-2022),
- considerato il bilancio di previsione di Ateneo per il triennio 2023/2025

- visto il parere del Senato Accademico espresso nella seduta del 18 luglio 2023 sul medesimo punto all’OdG
- visto il documento denominato “Linee di indirizzo per l’aggiornamento del modello unico di dotazione e la relativa nota tecnica

approva

- la destinazione dei seguenti budget per l’applicazione del modello unico di attribuzione di risorse ai Dipartimenti per l’esercizio 2024:
 - € 2.550.000 Ricerca
 - € 500.000 Internazionalizzazione
 - € 1.150.000 Dotazione funzionamento Dipartimenti
 - € 400.000 Laboratori didattici ed esercitazioni (Didattica Dipartimenti)
 - € 580.000 Dotazione funzionamento Scuole
- l’adeguamento del modello unico per l’attribuzione di risorse ai Dipartimenti e Scuole così come risulta dal documento di indirizzo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All.8) e dalle ulteriori specifiche contenute nel documento tecnico allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 9)
- l’impiego di una perequazione sull’assegnazione provvisoria determinata su ciascun sotto-modello in maniera tale che l’assegnazione definitiva per il 2024 non possa risultare inferiore al -5% di quella dell’anno precedente attualizzata al budget dell’anno corrente. Allo scopo si individua un limite percentuale superiore che garantisce la copertura degli squilibri negativi per ciascun sotto-modello. Le Strutture rientranti nell’intervallo -5% e estremo superiore positivo (di norma +5%) non sono interessate dalla perequazione e portano a definitiva l’assegnazione provvisoria. Le Strutture con assegnazione provvisoria superiore al limite superiore avranno decurtata in maniera proporzionale la relativa quota fino a copertura degli sbilanci negativi.
- la riduzione del budget per la ricerca rispetto all’assegnazione dell’esercizio precedente (3,2 milioni di euro) mediante una ripartizione da operarsi in parti uguali tra:
 - una quota determinata secondo i parametri del sotto-modello ricerca
 - una quota determinata proporzionalmente al valore dei progetti di ricerca finanziata
- l’applicazione alle dotazioni perequate di ciascun sotto-modello di un intervallo di impiego che consenta a ciascun Dipartimento di articolare il preventivo di spesa di ciascun sotto-modello all’interno degli estremi previsti. I budget di ciascun sotto-modello sommati fra loro sono sottoposti al vincolo del budget complessivamente assegnato al Dipartimento, come sommatoria delle dotazioni perequate. Tali intervalli sono definiti, come indicato nel documento di indirizzo, nel modo seguente:
 - Dotazione ricerca (+/-30%)
 - Dotazione funzionamento (+/-40%)*
 - Internazionalizzazione (+50%, -25%)
 - Dotazione didattica (+40%, -20%)

* La delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2018 dà facoltà di spostare la dotazione di funzionamento dei Dipartimenti sulla dotazione per la didattica anche per quote superiori.
- l’esito applicativo di quanto disposto in precedenza e alle assegnazioni di cui ai quadri A (Scuole) e B (Dipartimenti)

Quadro A. Scuole: Assegnazione del budget

Scuole	Ripartizione perequata
Agraria	28.059
Architettura	47.150
Economia e management	76.668
Giurisprudenza	59.976
Ingegneria	51.354
Psicologia	28.810
Scienze della salute umana	91.810
Scienze matematiche, fisiche e naturali	49.619
Scienze politiche	41.584
Studi umanistici e della formazione	104.969
Totale	579.999

Quadro B. Dipartimenti: Assegnazione del budget perequato e intervalli di impiego del budget

Dipartimento		Assegnazioni perequate per origine e forbice di impiego												Totale
		Dotazione funzionamento*			Dotazione didattica			Ricerca			Internazionalizzazione			
Cod	Desc	-40%	Valore perequato	40%	-20%	Valore perequato	40%	-30%	Valore perequato	30%	-25%	Valore perequato	50%	
058501	Dipartimento di Architettura (DIDA)	38.720	64.534	90.348	30.249	37.811	52.935	91.485	130.693	169.901	28.436	37.915	56.873	270.953
058502	Dipartimento di Biologia (BIO)	16.597	27.661	38.725	24.998	31.247	43.746	53.900	77.000	100.099	11.430	15.240	22.860	151.148
058503	Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff"	33.905	56.509	79.113	18.778	23.473	32.862	91.024	130.034	169.044	16.958	22.610	33.915	232.626
058504	Dipartimento di Fisica e Astronomia	26.736	44.560	62.384	13.675	17.094	23.932	74.388	106.268	138.148	9.439	12.585	18.878	180.507
058506	Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA)	15.526	25.876	36.226	11.990	14.988	20.983	50.084	71.549	93.014	11.409	15.212	22.818	127.625
058507	Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione (DINFO)	24.175	40.291	56.407	16.570	20.713	28.998	73.676	105.251	136.826	14.930	19.906	29.859	186.161
058508	Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF)	26.332	43.886	61.440	19.358	24.198	33.877	70.155	100.222	130.288	16.760	22.347	33.521	190.653
058509	Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF)	20.449	34.082	47.715	8.403	10.504	14.706	79.760	113.944	148.127	14.177	18.903	28.355	177.433
058511	Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini" (DINAI)	21.431	35.718	50.005	9.900	12.375	17.325	72.641	103.774	134.906	13.811	18.414	27.621	170.281
058513	Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica	106.945	178.241	249.537	13.440	16.800	23.520	138.054	197.221	256.387	25.520	34.027	51.041	426.289
058514	Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA)	43.256	72.093	100.930	22.150	27.687	38.762	98.979	141.398	183.817	14.819	19.758	29.637	260.936
058515	Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche	55.885	93.142	130.399	9.144	11.430	16.002	106.548	152.211	197.874	15.937	21.249	31.874	278.032
058516	Dipartimento di Scienze della Salute (DSS)	61.113	101.855	142.597	10.646	13.307	18.630	78.838	112.626	146.414	14.878	19.837	29.756	247.625
058517	Dipartimento di Scienze della Terra (DST)	17.380	28.966	40.552	13.665	17.081	23.913	72.868	104.097	135.325	16.226	21.635	32.453	171.779
058519	Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG)	28.033	46.722	65.411	9.993	12.491	17.487	95.569	136.527	177.484	17.450	23.267	34.901	219.007
058520	Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI)	25.645	42.741	59.837	13.373	16.716	23.402	103.956	148.509	193.062	24.208	32.277	48.416	240.243
058521	Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DPS)	14.173	23.622	33.071	6.550	8.188	11.463	68.791	98.273	127.755	18.281	24.374	36.561	154.457
058523	Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" (DISIA)	12.880	21.467	30.054	6.326	7.908	11.071	65.722	93.889	122.055	9.356	12.475	18.713	135.739
058524	Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS)	33.890	56.484	79.078	12.973	16.216	22.702	84.812	121.161	157.509	18.076	24.101	36.152	217.962
101519	Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSP)	27.395	45.658	63.921	17.997	22.496	31.494	98.103	140.148	182.192	27.928	37.237	55.856	245.539
101520	Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI)	39.535	65.892	92.249	29.821	37.276	52.186	115.646	165.208	214.770	34.976	46.635	69.953	315.011
Totale		690.001	1.150.000	1.609.999	319.999	399.999	559.996	1.784.999	2.549.998	3.314.997	375.005	500.004	750.013	4.600.001

* È possibile spostare secondo maggiori quote la dotazione di funzionamento sulla dotazione didattica (vedi delibera del Consiglio di Amministrazione, 26 luglio 2018)

Sul punto 13 dell'O.D.G. «**PROTOCOLLO D'INTESA CON REGIONE TOSCANA PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRESSO IL MEMORIALE DELLE DEPORTAZIONI**»

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- preso atto dell'istruttoria di cui sopra;
- considerato il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 18 luglio u.s., delibera

di approvare

- la sottoscrizione del protocollo d'intesa con Regione Toscana per la programmazione delle attività presso il Memoriale delle Deportazioni come da allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 10);
- la delega alla Rettrice a identificare i membri del Comitato di Coordinamento in pari numero rispetto a quelli proposti dalla Regione, dandone alla stessa comunicazione scritta.

Sul punto 15 dell'O.D.G. «**PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE ANNO 2023 – ATTIVAZIONE PROCEDURE VALUTATIVE PER PROFESSORE ASSOCIATO EX ART. 24 COMMA 6 LEGGE 240/2010 RISERVATE A**

RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO DELL'ATENEO IN POSSESSO DI ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto, ed in particolare gli articoli 13 e 14;
- visto l'art. 1-ter della legge 31 marzo 2005, n. 43;
- visto il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni in legge 9 gennaio 2009, n. 1;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in particolare l'art. 1, comma 347;
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti che all'art. 13, comma 3, lettera d) dispone che il Consiglio di Dipartimento “elabora e presenta al Consiglio di amministrazione la programmazione del personale”;
- visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati;
- visto il Decreto Ministeriale n. 1015 del 4 agosto 2021 “Costo standard per studente in corso 2021-2023”;
- visto il Decreto Ministeriale 581 del 24 giugno 2022 “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2022”;
- visto il Decreto Ministeriale 1106 del 24 settembre 2022 “criteri per il riparto e l'attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l'anno 2022”;
- vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;
- considerato che l'articolo 6, comma 8- quinquies del D.L. 29 dicembre 2022, n.198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n.14, ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 l'attivazione delle procedure valutative previste dall'art. 24 comma 6 della Legge 240/2010;
- richiamate le precedenti deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 25 e 26 luglio 2018, in merito all'utilizzo della modalità di reclutamento prevista dall'articolo 24, comma 6, legge 240/2010 esclusivamente per le procedure di professore Associato riservate a ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo in possesso di ASN;
- verificata la presenza in Ateneo di ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale;
- dato atto che con nota della Rettrice prot. 66860 del 24 marzo 2023 è stato trasmesso per le valutazioni di competenza dei Dipartimenti interessati l'elenco dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale alla data del 23 marzo 2023, potenzialmente destinatari delle procedure valutative ex art. 24 comma 6 legge 240/2010;
- preso atto che i Dipartimenti di Ingegneria dell'Informazione (DINFO), Scienze Politiche e Sociali (DSPS), Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) hanno manifestato l'interesse all'attivazione delle suddette procedure;
- dato atto che, con nota della Rettrice prot. 120349 del 1° giugno 2023, i Dipartimenti sono stati invitati a deliberare l'attivazione delle richiamate procedure valutative ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 entro il 5 luglio 2023;
- dato atto che l'attivazione delle suddette posizioni è cofinanziata con l'attribuzione di 0,150 *PUOR*, dalla dotazione di *PUOR* finalizzati-strategici, e che, di conseguenza, è a carico del Dipartimento la restante quota di 0,050 che sarà imputata contestualmente alle assegnazioni di *PUOR* del 2024;
- considerato che i Dipartimenti sono stati invitati a deliberare anche fuori dalla programmazione triennale 2023-25;
- precisato che gli stessi dovevano indicare la volontà di mantenere o meno la posizione nella programmazione, in caso il SSD di interesse risultasse compreso nella programmazione triennale

2023-25;

- preso atto delle richieste di attivazione di procedure valutative per professore Associato ex art. 24 comma 6 legge 240/2010 pervenute dai Dipartimenti di Ingegneria dell'Informazione (DINFO), Scienze Politiche e Sociali (DSPS), Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI);
- preso atto che i *PUOR* finalizzati-strategici destinati a questa operazione sono di competenza dell'anno 2022 e risultano accantonati nel bilancio dal 1° settembre 2023, pertanto la presa di servizio può essere ipotizzata per il 1° marzo 2024, in conformità a quanto previsto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 gennaio 2019 che ha individuato nel 1° di marzo e nel 1° di settembre le date relative alle prese di servizio "ordinarie";
- preso atto che il Senato Accademico è chiamato ad esprimere il parere di competenza nella seduta del 18 luglio 2023,

delibera

1. l'attivazione delle procedure valutative per professore Associato ex art. 24 comma 6 legge 240/2010 riservate a ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale di cui alla Tabella "*Richieste di attivazione procedure valutative professore Associato art. 24 comma 6 legge 240/2010*" allegata al presente verbale, della quale costituisce parte integrante (All.11);

2. di finanziare ciascuna posizione di cui alla sopracitata tabella con 0,150 *PUOR* dalla dotazione di *PUOR* finalizzati-strategici, e disporre la conseguente imputazione ai Dipartimenti della quota residua di 0,050 contestualmente alle assegnazioni di *PUOR* del 2024.

Sul punto 16 dell'O.D.G. «**PROPOSTE PER CHIAMATE DIRETTE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 9, DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria;

- visto lo Statuto, ed in particolare gli articoli 13 e 14;

- visto l'art. 1-ter della Legge 31 marzo 2005, n. 43;

- vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230, ed in particolare l'articolo 1, comma 9;

- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- vista la nota MIUR prot. 230 del 20 aprile 2011 (nostro prot. 27018/2011) ad oggetto "*Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - applicazione artt. 18, 22, 24 e 29*" che precisa che le proposte di nomina per chiamata diretta o per chiara fama continuano ad essere disciplinate dall'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n.230, e successive modificazioni, e si applicano alle posizioni accademiche previste dalla legge 240 del 2010: professori ordinari ed associati nonché ricercatori di cui all'art. 24, comma 3 lett. a) e b). Ciò in quanto le disposizioni di cui all'art. 1, comma 9, della legge 230 del 2005, devono essere lette in combinato disposto con l'art. 29 della legge di riforma, ai sensi del quale a decorrere dall'entrata in vigore della stessa possono essere avviate esclusivamente le procedure, previste dal Titolo III della legge, per la copertura di posti di professore ordinario e associato e ricercatore a tempo determinato;

- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- visto il Decreto Ministeriale n. 662 del 1° settembre 2016 "*Definizione della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*", abrogato dal Decreto Ministeriale n. 456 del 10 maggio 2023;

- visto il Decreto Ministeriale n. 456 del 10 maggio 2023 – "*Definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*", Registrazione Corte dei conti il 28/06/2023 n. 1985, Pubblicato il 19 luglio 2023;

- visto il Decreto Ministeriale n. 919 del 22 luglio 2022 "*Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MUR di cui all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni*";

- visto il Decreto Ministeriale n. 581 del 24 giugno 2022 "*Criteri di ripartizione del Fondo di*

Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2022", Registrazione Corte dei conti. n. 1968 del 25 luglio 2022, che all'art. 5 "Incentivi per chiamate dirette ai sensi della Legge 230/2005", dispone:

"[...] l'inquadramento da parte dell'università potrà essere effettuato tenendo conto della eventuale anzianità di servizio e di valutazione del merito. Per i ricercatori di tipo b) il relativo cofinanziamento sarà reso consolidabile esclusivamente all'atto dell'eventuale chiamata nel ruolo di professore di II fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. [...] Nei casi di cessazione dei professori nell'arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio, per passaggio ad altra Università, anche a seguito di stipula di convenzione ai sensi dell'articolo 6, comma 11, della legge n. 240 del 2010 o per altra causa, che hanno usufruito degli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata".;

- tenuto conto che il suddetto decreto prevede per gli interventi di cofinanziamento delle chiamate dirette:

- il termine ultimo per le assunzioni in servizio nonché quello per la presentazione delle proposte formulate per via telematica. Solitamente le proposte possono essere trasmesse nell'arco dell'anno;
- il cofinanziamento ministeriale, compreso tra il 50% e il 60% del valore medio nazionale della qualifica corrispondente. Sono escluse dagli interventi le chiamate per "chiara fama" nonché le assunzioni già finanziate a valere sui Piani straordinari ministeriali e a valere sul Progetto Dipartimenti di Eccellenza;
- la riserva del cofinanziamento alle istituzioni universitarie che nel triennio precedente abbiano impiegato almeno il 20% dei Punti Organico destinati all'assunzione di Professori per soggetti esterni all'Ateneo ai sensi dell'articolo 18, comma 4, e dell'art. 23 comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- tenuto conto che il Ministero effettua la comunicazione ufficiale dell'entità del cofinanziamento a seguito della verifica del superamento della percentuale del 20% delle assunzioni ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dell'Ateneo e della distribuzione delle risorse ad hoc del FFO fra gli Atenei proponenti e che di norma questo avviene nella primavera dell'anno successivo alla presa di servizio degli studiosi;

- considerato che le proposte di chiamata diretta troveranno totale copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione di Ateneo, salvo successivo recupero delle risorse sia finanziarie che in termini di Punto Organico;

- precisato che le chiamate dirette approvate nel corso degli ultimi anni sono state tutte cofinanziate al 50% del Punto Organico ed almeno al 50% delle risorse finanziarie;

- tenuto conto che la percentuale dei *Punti Organico* destinati alle assunzioni di professori esterni relativa al triennio 2020-2022 ha superato il 20% richiesto, attestandosi al 36%, e che in tale percentuale non sono incluse le assunzioni effettuate nell'ambito del Progetto dei Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022;

- considerato che il D.M. relativo ai criteri di ripartizione dei Fondi di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2023 è in corso di emanazione;

- richiamato il D.L. n. 36/2022 del 30 aprile 2022, convertito con Legge n. 79 del 29 giugno 2022, "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" che all'art. 14 comma 6-terdecies prevede la possibilità di indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022, soltanto per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione;

- considerato che per analogia con quanto sopra riportato, le proposte di chiamata diretta nel ruolo di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) potevano essere presentate al MUR entro il 29 giugno 2023 e che pertanto, successivamente a tale data, gli Atenei possono proporre al MUR chiamate dirette soltanto nel nuovo ruolo di ricercatore a tempo determinato in tenure track;

- ritenuto possibile procedere a deliberare in merito alle proposte di chiamate dirette di professori e ricercatori a tempo determinato;

- visto il Titolo III "Procedura di copertura dei posti per chiamata diretta, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230", del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati", emanato con D.R. n. 343 del 7 aprile 2023 e in particolare l'art. 28 e 29;

- visto il Capo III *“Chiamata diretta”* del *“Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”* emanato con D.R. n. 217 del 27 febbraio 2023 e in particolare l’art. 22;
- richiamato quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2019, in merito all’individuazione di un criterio oggettivo per la definizione dell’inquadramento più idoneo da applicare ai professori assunti per chiamate dirette;
- ritenuto opportuno rinviare alla successiva definizione dell’inquadramento economico delle chiamate dirette in approvazione alla presente seduta, a seguito di prossima deliberazione in materia degli Organi di Ateneo;
- ricordato che in merito al costo in termini di *Punti Organico* della chiamata diretta, presumendo che il 50% sia a carico del MUR, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2022 ha previsto tra gli interventi finalizzati in collaborazione con i Dipartimenti il *“cofinanziamento al 50% di procedure di reclutamento mediante chiamata diretta, relativamente alla quota parte spettante all’Ateneo; per le chiamate dirette nel ruolo dei professori di vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, come nel caso di progetti ERC, nessuna quota viene computata a carico del Dipartimento”*;
- ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24 febbraio 2023, nell’ambito della determinazione *“Destinazione PuOr finalizzati e strategici e integrazione delle modalità di utilizzo dei PuOr 2023”*, ha previsto in continuità con quanto operato negli anni precedenti, di finanziare, fra l’altro, le procedure di reclutamento mediante chiamata diretta;
- considerato che, ad integrazione della propria precedente delibera del 29 marzo 2022; il Consiglio di Amministrazione nella seduta dello scorso 31 marzo 2023, ha deliberato di:
 - *“ampliare la previsione che nessuna quota di Punti Organico venga imputata a carico del Dipartimento alle procedure di chiamata diretta nel ruolo di ricercatore a tempo determinato sia per i vincitori di ERC che dei vincitori dei programmi di durata triennale Marie Sklodowska Curie Actions “Individual Fellowships”, limitatamente al tipo “Global Fellowships”, nell’ambito del Programma Horizon 2020, e “Global Postdoctoral Fellowships”; pertanto la disciplina diviene la seguente:*
 - *per le chiamate dirette di vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del Decreto Ministeriale n. 919 del 22 luglio 2022, nessuna quota viene computata a carico del Dipartimento”*;
 - L’applicazione di tale disposizione è applicata a decorrere dalle procedure di chiamata effettuate su FFO 2022”*;
 - *disciplinare la corresponsione di eventuali compensi accessori ai vincitori di programmi competitivi che prevedono nel budget una retribuzione specifica per lo studioso, come nel caso del Marie Sklodowska Curie Actions, e tale ammontare risulta più alto rispetto al trattamento economico spettante in forza delle tabelle stipendiali di cui al DPR 232/11, come segue:*
 - *il Dipartimento garantisce il trasferimento all’Ateneo dell’intera quota da corrispondere mensilmente al Ricercatore, che sarà composta dal trattamento stipendiale spettante in forza delle tabelle stipendiali di cui al DPR 232/11, e della differenza a completamento della retribuzione prevista dal programma quale compenso accessorio”*;
- tenuto conto, pertanto, che per la copertura dei posti in questione, i costi in termini di *PuOr*, sono i seguenti:
 - Professore Ordinario
 - 0,50 a carico del MUR;
 - 0,25 coperti dai *PuOr* destinati ad interventi finalizzati dell’Ateneo;
 - 0,25 a carico del Dipartimento.
 - Professore Associato
 - 0,35 a carico del MUR;
 - 0,175 coperti dai *PuOr* destinati ad interventi finalizzati dell’Ateneo;
 - 0,175 a carico del Dipartimento.
 - Ricercatore a tempo determinato vincitore di programma di alta qualificazione
 - 0,25 a carico del MUR;
 - 0,25 coperti dai *PuOr* destinati ad interventi finalizzati dell’Ateneo.

- valutato che l'Amministrazione, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse ed evitare che i *PuOr* a disposizione subiscano lunghi differimenti prima del reale utilizzo, possa imputarli solo al momento della presa di servizio;
- preso atto che per l'anno 2023, con circolare rettorale n. 12/2023 (prot. n. 54630) del 10 marzo 2023 ad oggetto *"manifestazione di interesse per il reclutamento di professori e ricercatori a tempo determinato tramite chiamata diretta nell'anno 2023"*, i Dipartimenti sono stati invitati a deliberare una manifestazione d'interesse formale entro il 30 aprile 2023;
- considerato che, con circolare rettorale n. 25/2023 (prot. n. 146300) del 3 luglio 2023, i Dipartimenti che avevano già manifestato il proprio interesse per una proposta di chiamata diretta sono stati invitati a deliberare l'approvazione, entro il 13 luglio 2023, in tempo utile per la deliberazione degli organi dello stesso mese.
- considerato che entro la medesima data, inoltre, i Dipartimenti interessati potevano deliberare ulteriori proposte di chiamata diretta che, verificata la rispondenza ai requisiti previsti, sarebbero state portate in approvazione agli organi del mese di luglio;
- tenuto conto che le proposte sono state assunte dai Consigli di Dipartimento nel rispetto di quanto disposto dall'art 28 *"Procedura di attivazione"*, del Titolo III *"Procedura di copertura dei posti per chiamata diretta, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230"*, del *"Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati"*, emanato con D.R. n. 343 del 7 aprile 2023;
- tenuto conto che le delibere assunte dai Consigli di Dipartimento sono precedenti alla pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 456 del 10 maggio 2023 – *"Definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240"*, Registrazione Corte dei conti il 28/06/2023 n. 1985, pubblicato il 19 luglio 2023;
- tenuto conto che il Consiglio di Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, nella seduta dello scorso 12 luglio, ha deliberato la proposta di chiamata diretta in qualità di professore Associato, ex art. 1, comma 9, della legge 230/2005, del prof. Antonio Donato Sciacovelli per il settore concorsuale 10/G1 (Glottologia e linguistica), settore scientifico-disciplinare SSD L-LIN/19 (Filologia Ugro-Finnica), individuando, altresì, le esigenze scientifiche e didattiche;
- preso atto del curriculum vitae del prof. Antonio Donato Sciacovelli;
- preso atto il prof. Antonio Donato Sciacovelli è in servizio in qualità di Yliopistonlehtori dal 1° agosto 2016 e di Dosentti dal 1° settembre 2017 presso l'Università di Turku (Finlandia);
- preso atto che, rispetto alla corrispondenza della posizione prevista ai sensi del Decreto Ministeriale n. 662 del 1° settembre 2016, il Consiglio del Dipartimento ha precisato che *"sebbene non sia possibile rinvenire nelle tabelle di conversione ministeriale un'equivalenza esatta tra l'attuale inquadramento contrattuale del prof. Sciacovelli e il ruolo di PA nell'Università italiana, l'inquadramento contrattuale di Yliopistonlehtori ricoperto dal 2016 presso l'Università di Turku e posteriormente dal 2017 con funzione di Dosentti (funzione attribuita in base a nomina rettorale e riservata ai titolari di abilitazione scientifica) si debba considerare pienamente corrispondente a quello di PA"*;
- tenuto conto che anche nel DM 456/2023 non compare la qualifica di Dosentti, pertanto, si applica l'art. 2 del DM che prevede che *"gli Atenei acquisiscono il parere del Ministero dell'università e della ricerca qualora le corrispondenze riportate in allegato risultino di dubbia applicazione in relazione a casi specifici, ovvero siano intervenute modifiche ordinamentali in Paesi esteri, ovvero si renda necessario stabilire corrispondenze non incluse nelle tabelle allegate"*;
- tenuto conto che il Consiglio di Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini" nella seduta dello scorso 11 luglio, ha deliberato la proposta di chiamata diretta in qualità di professore Ordinario, ex art. 1, comma 9, della legge 230/2005, del prof. Francesco Flammini per il settore concorsuale 01/B1 (Informatica), settore scientifico disciplinare INF/01 (Informatica), individuando, altresì, le esigenze scientifiche e didattiche;
- preso atto del curriculum vitae del prof. Francesco Flammini;
- preso atto che il prof. Francesco Flammini è in servizio in qualità Professor, corrispondente alla posizione di professore Ordinario ai sensi del DM 662/2016 nonché del DM 456/2023, presso la *Mälardalens Universitet* (Svezia), dal 1° gennaio 2020;

- tenuto conto che il Direttore del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti”, coreferente del SSD INF/01, ha espresso parere favorevole con nota prot. 152186 del 10 luglio 2023, da ratificare nel primo Consiglio utile;
- tenuto conto che il Consiglio di Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, nella seduta dello scorso 12 luglio, ha deliberato la proposta di chiamata diretta in qualità di professore Associato, ex art. 1, comma 9, della legge 230/2005, del prof. Massimiliano Landi per il settore concorsuale 13/D4 (Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie), settore scientifico disciplinare SECS-S/06 (Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie), individuando, altresì, le esigenze scientifiche e didattiche;
- preso atto del curriculum vitae del prof. Massimiliano Landi;
- preso atto che il prof. Massimiliano Landi è in servizio in qualità di Associate Professor presso la *Singapore Management University* (Singapore) dal 1° luglio 2013;
- preso atto che la qualifica ricoperta risulta corrispondente a quella di professore Associato nelle tabelle di corrispondenza di cui al DM 456/2023;
- tenuto conto che il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, nella seduta dello scorso 12 luglio, ha deliberato la proposta di chiamata diretta in qualità di professore Associato ex art. 1, comma 9, della legge 230/2005 della prof.ssa Elisabetta Zontini per il settore concorsuale 14/C1 (Sociologia Generale), settore scientifico disciplinare SPS/07 (Sociologia Generale), individuando, altresì, le esigenze scientifiche e didattiche;
- preso atto del curriculum vitae della prof.ssa Elisabetta Zontini;
- tenuto conto che la prof.ssa Elisabetta Zontini è in servizio in qualità di Associate Professor, corrispondente alla posizione di professore Associato ai sensi del DM 662/2016 nonché del DM 456/2023, presso la School of Sociology and Social Policy, University of Nottingham (Regno Unito) dal 1° agosto 2012;
- tenuto conto che il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, nella medesima seduta ha altresì deliberato la proposta di chiamata diretta in qualità di professore Associato ex art. 1, comma 9, della legge 230/2005 della prof.ssa Jessica Di Salvatore per il settore concorsuale 14/A2 (Scienza Politica), settore scientifico disciplinare SPS/04 (Scienza Politica), individuando, altresì, le esigenze scientifiche e didattiche;
- preso atto del curriculum vitae della prof.ssa Jessica Di Salvatore;
- tenuto conto che la prof.ssa Jessica Di Salvatore è in servizio in qualità di Associate Professor, corrispondente alla posizione di professore Associato ai sensi del DM 662/2016 nonché del DM 456/2023, presso la University of Warwick, Department of Politics and International Studies (Regno Unito) dal 23 marzo 2020;
- tenuto conto che il Consiglio di Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo, nella seduta dello scorso 12 luglio, ha deliberato la proposta di chiamata diretta in qualità di professore Associato ex art. 1, comma 9, della legge 230/2005, del prof. Diego Pirillo per il settore concorsuale 11/A2 (Storia Moderna), settore scientifico disciplinare M-STO/02 (Storia Moderna), individuando, altresì, le esigenze scientifiche e didattiche;
- preso atto del curriculum vitae del prof. Diego Pirillo;
- tenuto conto che il prof. Diego Pirillo è in servizio in qualità di Associate Professor, corrispondente alla posizione di professore Associato, ai sensi del DM 662/2016 nonché del DM 456/2023, presso la University of California, Berkeley (USA), dal 1° luglio 2017;
- tenuto conto che successivamente alla seduta del Senato Accademico del 18 luglio 2023 è pervenuta un'ulteriore proposta di chiamata diretta ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 4 novembre 2005, n. 230 e del DM 919/2022 da parte del Dipartimento di Ingegneria Industriale assunta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 “*Procedura di chiamata diretta per vincitori di programmi di alta qualificazione nazionali o europei*”, del Capo III “*Chiamata diretta*” del “*Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*” emanato con D.R. n. 217 del 27 febbraio 2023;
- tenuto conto che il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale, nella seduta dello scorso 21 luglio, ha deliberato la proposta di chiamata diretta in qualità di Ricercatore a tempo determinato ex art. 1, comma 9, della legge 230/2005, quale vincitore di programma di alta qualificazione previsto dal Decreto Ministeriale n. 919 del 22 luglio 2022, del dott. Alberto Privitera settore concorsuale 03/B2

(Fondamenti chimici delle tecnologie), settore scientifico-disciplinare CHIM/07 (Fondamenti chimici delle tecnologie);

- considerato che il dott. Privitera è risultato vincitore del Programma di ricerca di alta qualificazione Marie Sklodowska Curie Actions - Postdoctoral Fellowships - Global Fellowships del Programma HORIZON-EUROPE con il progetto dal titolo "Photodriven spin selectivity in chiral organic molecules and devices" acronimo PHOTOCODE, Grant Agreement n. 101104276, Grant Agreement n. 101104276, che inizierà il 1° ottobre 2023;
- preso atto del curriculum vitae del dott. Alberto Privitera;
- preso atto del Grant Agreement n. 10104276, sottoscritto per lo svolgimento del progetto;
- tenuto conto che il progetto MSCA individuale del Dott. Privitera (PHOTOCODE) ha come attuale struttura di riferimento il Dipartimento di Chimica, coerentemente con le indicazioni fornite in sede di presentazione della proposta per questo tipo di progetti che richiede un supervisor per il ricercatore con competenze idonee per guidarlo nel percorso di crescita professionale tipico delle Azioni Marie Curie. Al momento questo ruolo è assegnato alla Prof.ssa Sessoli del DICUS, ma per completare il passaggio del progetto la delibera del DIF ha individuato un nuovo supervisor, assegnatario dei fondi, nel prof. Andrea Caneschi, afferente al Dipartimento di Ingegneria Industriale.
- precisato che il progetto durerà 36 mesi con i primi 24 mesi trascorsi dal Dott. Privitera presso l'ente ospitante statunitense e i restanti 12 a Firenze;
- acquisito il consenso degli interessati alla chiamata diretta;
- acquisito per ciascuno docente l'attestato/contratto che riporta la qualifica ricoperta in lingua originale e il periodo di servizio svolto;
- preso atto che per ciascuno di loro non sussiste un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- preso atto che il Senato Accademico ha espresso il proprio parere in merito nella seduta del 18 luglio 2023;
- ritenuto opportuno, considerata l'urgenza, sottoporre in approvazione al Consiglio di Amministrazione della seduta odierna l'ulteriore proposta di chiamata diretta deliberata dal Dipartimento di Ingegneria Industriale e sottoporla al parere del Senato Accademico nella prima seduta utile a ratifica;

DELIBERA

- l'approvazione della proposta di chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 230/2005, dei seguenti studiosi stabilmente impegnati all'estero:
 - o **prof.ssa Jessica Di Salvatore**, in qualità di professore Associato per il settore concorsuale 14/A2 (Scienza Politica), settore scientifico disciplinare SPS/04 (Scienza Politica), presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;
 - o **prof. Francesco Flammini**, in qualità di professore Ordinario per il settore concorsuale 01/B1 (Informatica), settore scientifico disciplinare INF/01 (Informatica), presso il Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini";
 - o **prof. Massimiliano Landi**, in qualità di professore Associato per il settore concorsuale 13/D4 (Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie), settore scientifico disciplinare SECS-S/06 (Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie), presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa;
 - o **prof. Diego Pirillo**, in qualità di professore Associato per il settore concorsuale 11/A2 (Storia Moderna), settore scientifico disciplinare M-STO/02 (Storia Moderna), presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo;
 - o **prof. Antonio Donato Sciacovelli**, in qualità di professore Associato, per il settore concorsuale 10/G1 (Glottologia e linguistica), settore scientifico-disciplinare SSD L-LIN/19 (Filologia Ugro-Finnica), presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia;
 - o **prof.ssa Elisabetta Zontini**, in qualità di professore Associato per il settore concorsuale 14/C1 (Sociologia Generale), settore scientifico disciplinare SPS/07 (Sociologia Generale), presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;
- l'approvazione della proposta di chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 230/2005 e del DM 919 del 22 luglio 2022, del seguente vincitore di programma di ricerca di alta qualificazione:

- **dott. Alberto Privitera**, in qualità di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 03/B2 (Fondamenti chimici delle tecnologie), settore scientifico-disciplinare CHIM/07 (Fondamenti chimici delle tecnologie), presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale;
- alla determinazione del costo in termini di *Punti Organico* per la copertura dei posti, come segue:
 - Professore Ordinario
 - 0,50 a carico del MUR;
 - 0,25 coperti dai *PuOr* destinati ad interventi finalizzati dell'Ateneo;
 - 0,25 a carico del Dipartimento.
 - Professore Associato
 - 0,35 a carico del MUR;
 - 0,175 coperti dai *PuOr* destinati ad interventi finalizzati dell'Ateneo;
 - 0,175 a carico del Dipartimento
 - Ricercatore a tempo determinato vincitore di programma di alta qualificazione
 - 0,25 a carico del MUR;
 - 0,25 coperti dai *PuOr* destinati ad interventi finalizzati dell'Ateneo.
- all'imputazione dei relativi *Punti Organico* al Dipartimento al momento della presa di servizio dei docenti;
- alla successiva definizione dell'inquadramento economico delle chiamate dirette in approvazione alla presente seduta, a seguito di prossima deliberazione in materia, da parte degli Organi di Ateneo.

PRENDE ATTO

- che le proposte di chiamata diretta troveranno totale copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione di Ateneo, salvo successivo recupero delle risorse finanziarie;
- che il Dipartimento di Ingegneria Industriale garantisce il trasferimento all'Ateneo dell'intera quota da corrispondere mensilmente al Ricercatore, che sarà composta dal trattamento stipendiale spettante in forza delle tabelle stipendiali di cui al DPR 232/11, e della differenza a completamento della retribuzione prevista dal programma quale compenso accessorio.

Sul punto 17 dell'O.D.G. «**ATTIVAZIONE DI UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A), AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, NELLA FORMULAZIONE ANTECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 79/2022, DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 36/2022, SU PROGETTO PNRR, CN4 CENTRO NAZIONALE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 “*Ricercatori a tempo determinato*”;
- visto il D.lgs. 49 del 29 marzo 2012 “*Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5*”;
- preso atto che l'art. 5 del D.LGS. 49/2012 al comma 8 prevede che “nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6”;
- tenuto conto che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito della “*Programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 ai sensi del D.LGS. 49/12 e della Legge 135/2012*”, con nota n. 8312 del 5 aprile 2013, ha comunicato gli adempimenti da seguire per le assunzioni di Ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere su fondi esterni, precisando che saranno autorizzati esclusivamente i contratti a gravare su finanziamenti che rispettino una delle seguenti condizioni:
 1. convenzione stipulata tra l'ateneo e il soggetto finanziatore esterno (in caso di più finanziatori nella convenzione devono essere riportati tutti i soggetti finanziatori), attestante la tipologia di contratto finanziato, l'eventuale settore concorsuale, l'importo e la durata del finanziamento, i

- termini di versamento nonché, in caso di versamento pluriennale, la relativa garanzia fideiussoria a copertura del finanziamento;
2. contratti attivati in relazione a specifiche disposizioni normative (es. leggi regionali) da cui risulti chiara la destinazione del finanziamento per la copertura di tale tipologia di contratti;
3. progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti per Ricercatore a tempo determinato;
- tenuto conto che il Ministero chiede che le convenzioni, i contratti o i progetti siano approvati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, con delibera attestante il rispetto di quanto sopra indicato;
 - visto il D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 convertito con Legge n. 79 del 29 giugno 2022 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ha innovato la figura del Ricercatore a tempo determinato e previsto all’art. 14, comma 6-quinquiesdecies, che “[...] a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027”;
 - vista la nota ministeriale n. 8998 del 8 luglio 2022 la quale precisa che: “Sulla base delle disposizioni di tale comma si rende possibile, dunque, per i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022 (id est: luglio 2025): [...] indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo a) in attuazione di misure previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, e comunque in coerenza con le tematiche ad esso riferibili, con possibilità di utilizzare l’intero novero delle fonti di finanziamento rientranti nella cornice di tale Programma, inclusive delle risorse interne ai bilanci di ateneo o comunque provenienti da soggetti esterni, ovvero dei fondi di diretta competenza MUR, nonché dei fondi strutturali e di investimento europei, dei fondi nazionali destinati alla politica di coesione, dei programmi europei a gestione diretta (inclusi i programmi Horizon Europe, Erasmus+, etc.) e dei fondi per il finanziamento degli investimenti e per lo sviluppo infrastrutturale del Paese – settore ricerca”;
 - tenuto conto del “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” D.R. 217/2023 del 27 febbraio 2023, e in particolare degli artt. 5 – Programmazione e 33 – Procedure d’urgenza;
 - preso atto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 27/5/2022 in merito a “Definizione criteri di ripartizione delle economie di gestione e del rimborso dei costi del personale impiegato nei progetti di ricerca finanziati dal PNRR” e del 28/10/2022 in merito a “Modello di gestione e responsabilità dei progetti finanziati dal PNRR, precisazione sui criteri di ripartizione delle economie deliberati il 27/05/2022 e deroga per il Campione Nazionale I”;
 - tenuto conto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, nella seduta del 26 giugno 2023, ha deliberato la richiesta di attivazione della procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia a) a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all’entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, per il settore concorsuale 09/H1 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni), settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni);
 - preso atto che la copertura finanziaria del contratto è individuata nel progetto PNRR CN4 Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile– CNMS – CUP B13C22001000001. Il budget del progetto CN4 mostra la specifica destinazione delle spese di personale per il reclutamento di una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipologia a);
 - considerato che il Consiglio del Dipartimento ha previsto che il costo non direttamente eleggibile sui costi diretti di progetto (ore di didattica (350) e costo eccedente la valorizzazione delle ore lavorate a costo standard) troverà copertura sulle risorse derivanti dalla rendicontazione dei mesi persona del personale strutturato che sarà impegnato nello svolgimento della ricerca;
 - rilevato che il Consiglio ha disposto una variazione di euro 51.084,55 a favore dell’Area Gestione

- progetti strategici e Comunicazione* al fine di assicurare l'opportuna garanzia per eventuali rischi rendicontuali a valere sul progetto finanziato, nel pieno rispetto di quanto previsto dalle delibere del CDA del 27 maggio 2022 e 28 ottobre 2022, e al fine di garantirne la piena applicazione;
- preso atto che il Direttore di Dipartimento con nota del 3 luglio 2023, considerata la scadenza del progetto PNRR CN4 prevista per il 31 agosto 2025 e presumendo la presa di servizio del Ricercatore al 1° novembre 2023, ha comunicato che il valore dell'importo a cofinanziamento è pari a € 59.598,64 e non a € 51.084,55, in quanto nel budget figurativo sono considerati 14 mesi di cofinanziamento anziché 12 (periodo dal 1° settembre 2025 al 31 ottobre 2026);
 - considerato che il ricercatore dovrà svolgere le proprie attività di ricerca esclusivamente a favore del progetto CN4 Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CNMS – CUP B13C22001000001, e che quindi, lo stesso non potrà essere inserito e rendicontato in ulteriori gruppi di ricerca né conseguentemente effettuare missioni in altri progetti per la durata dell'intero progetto;
 - considerato che per le esigenze di rendicontazione sul progetto *CN4 - Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile*, nell'ambito Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Dipartimento ha richiesto l'applicazione della procedura d'urgenza, come definita dall' art. 33 del *Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240* D.R. 217/2023 del 27 febbraio 2023, in modo tale da consentire la presa di servizio del ricercatore in data 1° novembre 2023;
 - preso atto che la copertura finanziaria dell'eventuale proroga biennale del contratto dovrà essere oggetto di nuova deliberazione del Dipartimento interessato, ai sensi del Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato;
 - ritenuto di poter sottoporre all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, subordinatamente ai pareri del Senato Accademico e del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022;
 - preso che il Senato Accademico è chiamato ad esprimere il parere di competenza nella seduta del 18 luglio 2023,
 - preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti è invitato ad esprimere il parere di competenza nella seduta del 21 luglio 2023,

delibera

subordinatamente ai pareri favorevoli del Senato Accademico e del Collegio dei Revisori dei Conti:

1) l'attivazione della procedura selettiva per il posto di Ricercatore a tempo determinato, tipologia a) a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, per il settore concorsuale 09/H1 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni), settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni), presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, sui fondi del progetto *PNRR CN4 Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CUP B13C22001000001*;

2) l'adozione della *Procedure d'urgenza* prevista all'art 33 del vigente Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato,

prende atto

che l'eventuale proroga del contratto in questione è subordinata all'acquisizione delle risorse finanziarie e al rispetto delle determinazioni degli Organi in materia di proroghe gravanti su fondi esterni.

Sul punto 18 dell'O.D.G. «**ATTIVAZIONE DI UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA C) (RTT) EX ART. 24 COMMA 3, LEGGE 240/2010, SC 14/D1 (SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI, DEL LAVORO, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO), SSD SPS/09 (SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO), PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto, ed in particolare gli articoli 13 e 14;
- visto l'art. 1-ter della legge 31 marzo 2005, n. 43;
- visto il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni in legge 9 gennaio

- 2009, n. 1;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti che all'art. 13, comma 3, lettera d) dispone che il Consiglio di Dipartimento “elabora e presenta al Consiglio di amministrazione la programmazione del personale”;
 - richiamate le determinazioni adottate dal Senato Accademico nelle sedute del 22 dicembre 2021 e 16 febbraio 2022 e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 23 dicembre 2021 e 25 febbraio 2022, in ordine all'assegnazione dei punti organico dell'anno 2022 e alla programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2022-2024, tra le quali quella del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;
 - richiamate le determinazioni adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 23 e 29 marzo 2022 in ordine all'attivazione delle procedure di reclutamento nell'ambito della programmazione del personale docente e ricercatore per l'anno 2022, tra cui quella relativa a un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 14/D1 (Sociologia dei Processi Economici, del Lavoro, dell'Ambiente e del Territorio), settore scientifico disciplinare SPS/09 (Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro), presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;
 - visto il Decreto della Rettrice n. 682 del 15 giugno 2022, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 47 del 14 giugno 2022, con il quale è stata indetta la selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 14/D1 (Sociologia dei Processi Economici, del Lavoro, dell'Ambiente e del Territorio), settore scientifico disciplinare SPS/09 (Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro), presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;
 - visto il Decreto della Rettrice n. 1524 del 14 dicembre 2022 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione;
 - considerato che dott.ssa Daniela Bellani, risultata idonea nella suddetta procedura ha preso servizio il 1° marzo 2023 in qualità di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ed è cessata per dimissioni in data 1° luglio 2023;
 - considerato altresì che, a seguito di entrata in vigore della legge n. 79 del 29 giugno 2022, di conversione del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, che ha riformato la figura del Ricercatore a tempo determinato di cui all'art.24 della L.240/2010, non è ulteriormente consentito bandire posizioni di RTD a) nell'ambito della programmazione ordinaria, né posizioni di RTD b), se non entro il termine del 28 giugno;
 - dato atto, pertanto, che la proposta di attivazione del nuovo bando può riguardare soltanto una posizione di ricercatore a tempo determinato di tipologia c) (RTT), ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge n. 79/2022 di conversione del decreto legge n. 36/2022;
 - dato atto che gli Organi di Governo nelle sedute del mese di gennaio 2023 hanno stabilito che la prima, la quarta e la settima posizione di RTT attivate dai Dipartimenti siano bandite mediante una procedura riservata a candidati che si trovino nella condizione richiesta dal comma 1bis dell'art. 24 della L.240/2010;
 - preso atto che il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, nella seduta del 18 luglio 2023, ha deliberato la richiesta di attivazione di una posizione di Ricercatore a tempo determinato di tipologia c) (RTT) ex art. 24 comma 3, legge 240/2010 con la riserva di cui all'art. 24, comma 1 bis, legge 240/2010 per il settore concorsuale 14/D1 (Sociologia dei Processi Economici, del Lavoro, dell'Ambiente e del Territorio), settore scientifico disciplinare SPS/09 (Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro);
 - dato atto che per la suddetta posizione sarà imputata al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali la quota di 0,1 *PUOR* all'atto della distribuzione di *PUOR* del 2024;

- ritenuto opportuno procedere all’approvazione nella seduta odierna con successiva comunicazione al Senato Accademico del 19 settembre 2023, in considerazione dell’urgenza di emanare il nuovo bando nel più breve tempo possibile per far fronte alle esigenze didattiche,
delibera

1. l’attivazione della procedura di reclutamento per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia c) (RTT) ex art. 24 comma 3, legge 240/2010 con la riserva di cui all’art. 24, comma 1 bis, legge 240/2010 per il settore concorsuale 14/D1 (Sociologia dei Processi Economici, del Lavoro, dell’Ambiente e del Territorio), settore scientifico disciplinare SPS/09 (Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro), presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;

2. l’imputazione al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali della quota di 0,1 *PUOR* all’atto della distribuzione di *PUOR* del 2024.

Sul punto 19 dell’O.D.G. «**RINNOVO CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA “KORE”, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l’articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Decreto Ministeriale 26 aprile 2011, n. 167 e, in particolare, l’articolo 6 è precisato che l’articolo 6 comma 11 soprarichiamato si applica anche alle Università non statali legalmente riconosciute;
- visto il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47;
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
- vista la convenzione stipulata fra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università degli Studi di Enna “Kore” che riguarda la prof.ssa Giovanna Acampa, Associato per il settore scientifico disciplinare ICAR/22 (Estimo) presso l’Università di Enna “Kore” per l’anno accademico 2021/2022 (Allegato 1 – rep. 1353/2021);
- visto il rinnovo di suddetta convenzione per l’anno accademico 2022/2023 deliberata dagli Organi di Ateneo nelle sedute del mese di luglio 2022;
- vista la delibera del Dipartimento di Architettura di questo Ateneo che nell’adunanza del 14 giugno 2023 ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione per l’anno accademico 2023/2024;
- preso atto che la prof.ssa Giovanna Acampa ha rinnovato il consenso a svolgere parte delle proprie attività di didattica e di ricerca presso l’Università di Firenze con l’impegno previsto nella convenzione;
- considerato che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi di Enna “Kore” delibereranno in merito al rinnovo nelle prime sedute utili;
- preso atto del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2023,
delibera

l’approvazione del rinnovo della convenzione ai sensi dell’articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 con l’Università degli Studi di Enna “Kore” per l’anno accademico 2023/2024, per lo svolgimento da parte della prof.ssa Giovanna Acampa delle proprie attività di didattica e di ricerca presso l’Università di Firenze con l’impegno previsto dalla convenzione, subordinatamente al parere favorevole degli Organi di Ateneo dell’Università degli Studi di Enna “Kore”.

Sul punto 20 dell’O.D.G. «**CONVENZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN “SCIENZE GIURIDICHE DELLA SICUREZZA” PER GLI ALLIEVI MARESCIALLI DELL’ARMA DEI CARABINIERI – DETERMINAZIONI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto, ed in particolare gli articoli 13 e 14;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- vista la Convenzione tra l’Università di Firenze e la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze prot. n.44239 del 23 marzo 2017 (rep. 868/2017) con la quale è stato istituito, attivato e

organizzato il corso di laurea in “Scienze giuridiche della sicurezza” (classe L-14 – Scienze dei servizi giuridici) per gli allievi marescialli dell’Arma dei Carabinieri a partire dall’anno accademico 2017/2018;

- dato atto del rinnovo, con modificazioni, prot. 92313 del 27 aprile 2023 (rep. 1440/2023) della suddetta Convenzione con durata triennale a decorrere dall’anno accademico 2023-2024;
- considerato, secondo quanto previsto dall’art. 8 *Oneri finanziari* della suddetta Convenzione che “*Per ogni allievo iscritto al corso di laurea sono dovuti all’Università Euro 667 per ogni anno accademico. Le modalità di pagamento della quota d’iscrizione vengono fissate annualmente. L’importo di cui al comma 1 comprende la tassa di iscrizione, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l’imposta di bollo come stabilite nel Manifesto degli Studi dell’anno accademico di riferimento, nonché i contributi universitari e la quota CUS di ciascun allievo*” e che tale cifra è versata dall’Arma dei Carabinieri all’Amministrazione Centrale;
- preso atto che, in relazione al costo di iscrizione, il Manifesto degli Studi dell’anno accademico 2023/2024 riporta un importo della tassa regionale pari a 140 euro e un importo per l’imposta di bollo pari a 16 euro e che pertanto il contributo universitario risulta pari a 511 euro per ogni studente iscritto;
- considerato che negli anni il numero degli studenti iscritti al corso di laurea in “Scienze giuridiche della sicurezza” risulta in costante crescita ed è passato dai 1175 iscritti dell’anno accademico 2018/2019 ai 1985 iscritti dell’anno accademico 2022/2023, con un incremento pari al 69%;
- preso atto, inoltre che, secondo quanto previsto dal citato articolo 8 della convenzione, “*Gli oneri relativi agli affidamenti e alle supplenze del personale docente a vario titolo coordinati nel triennio dal Consiglio della Scuola di Giurisprudenza [...], vengono versati dal servizio amministrativo individuato dal Comando Generale all’Università degli Studi di Firenze, sul Conto di Tesoreria 36739 presso la Banca d’Italia, che li destinerà al personale docente, sulla base dell’effettivo impegno dispiegato. L’Università degli studi di Firenze individua le azioni più opportune per garantire ai corsi impartiti presso la Scuola Marescialli e Brigadieri una didattica di qualità, stanziando le relative risorse. Gli importi di cui al comma precedente vengono corrisposti nella misura di Euro 1.000,00 (mille) per ogni CFU attribuito alle materie oggetto di insegnamento e per ogni "modulo didattico" in cui il corso verrà svolto. Il valore della spesa, derivante dall’esecuzione della convenzione, sarà stabilito annualmente mediante accordo formalizzato ed approvato dai competenti organi universitari e la Scuola Marescialli e Brigadieri, che - ove previsto - verrà inviato alla registrazione degli organi di controllo*”;
- considerate per il Dipartimento di Scienze Giuridiche le incrementate esigenze didattiche, nonché di ricerca, legate al corso di laurea in “Scienze giuridiche della sicurezza”, emerse anche dal lavoro svolto dalla Commissione congiunta di cui all’articolo 8 della Convenzione;
- ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra indicate, attribuire al Dipartimento di Scienze Giuridiche 1 *PUOR* aggiuntivo all’atto della distribuzione dei *PUOR* del 2024, da utilizzare preferibilmente per le esigenze del suddetto corso di laurea,

delibera

1. di attribuire al Dipartimento di Scienze Giuridiche 1 *PUOR* aggiuntivo all’atto della distribuzione dei *PUOR* 2024, da utilizzare preferibilmente per le esigenze del corso di laurea in “Scienze giuridiche della sicurezza”;
2. di stabilire che, a partire dall’anno accademico 2023/2024, il contributo a carico dell’Arma dei Carabinieri, fissato nella misura di 1000 euro per CFU, entrerà nella disponibilità dell’Amministrazione centrale, che garantirà la copertura dei costi relativi ai contratti e agli affidamenti delle docenze attivate dalla Scuola di Giurisprudenza per il corso di laurea in “Scienze giuridiche della sicurezza” (classe L-14 – Scienze dei servizi giuridici).

Sul punto 21 dell’O.D.G. «**PROPOSTA DI CHIAMATA DI PROFESSORI**»

- 1) **Proposta di chiamata di idoneo nella procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il settore concorsuale 08/C1 (Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura), settore scientifico disciplinare ICAR/11 (Produzione Edilizia), presso il Dipartimento di Architettura**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'art.24 comma 5 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della Legge n. 79 del 29 giugno 2022;
- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia”, emanato con Decreto del Rettore n. 466 del 16 aprile 2019, in particolare l'art.15;
- vista la delibera del 15 febbraio 2023 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Architettura di questo Ateneo ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il settore concorsuale 08/C1 (Design e Progettazione Tecnologica dell'Architettura), settore scientifico disciplinare ICAR/11 (Produzione Edilizia), presso il Dipartimento di Architettura riservata al dott. Matteo Zambelli, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2023 e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nell'anno 2018, e contestualmente fornito le indicazioni in merito alla composizione della commissione giudicatrice;
- visto il D.R. n. 423 del 5 maggio 2023 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 541 del 15 giugno 2023 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali il dott. Matteo Zambelli risulta idoneo a ricoprire il ruolo di professore associato;
- vista la delibera del 12 luglio 2023 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Architettura ha proposto di chiamare il dott. Matteo Zambelli a ricoprire il posto di professore associato anzidetto con presa di servizio alla scadenza del contratto attualmente in essere e precisamente in data 1° settembre 2023;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- considerato che secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010 “*il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati*”,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Matteo Zambelli a ricoprire posto di professore associato per il settore concorsuale 08/C1 (Design e Progettazione Tecnologica dell'Architettura), settore scientifico disciplinare ICAR/11 (Produzione Edilizia) con decorrenza della nomina dal 1° settembre 2023.

2) Proposta di chiamata di idoneo nella procedura selettiva per la copertura di un posto di professore associato per il settore concorsuale 06/M1 (Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica), settore scientifico disciplinare MED/01 (Statistica Medica) presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti”

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 18 “Chiamata dei professori”;
- visto Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati;
- visto il Decreto della Rettore n. 72 del 31 gennaio 2023, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 8 del 31 gennaio 2022, con il quale è stata indetta la procedura selettiva ex art. 18, comma 4, Legge 240/10, per la copertura di un posto di Professore Associato per il settore concorsuale 06/M1 (Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica), settore scientifico disciplinare MED/01 (Statistica Medica) presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G.Parenti”;
- visto il D.R. n. 379 del 18 aprile 2023 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 641 dell'11 luglio 2023 con il quale sono stati approvati gli atti della commissione, dai quali risulta idonea la prof.ssa Ersilia LUCENTEFORTE;
- vista la delibera del 19 luglio 2023 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G.Parenti” ha proposto di chiamare la prof.ssa LUCENTEFORTE a ricoprire il posto di professore associato anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 dicembre 2021, in occasione dell'approvazione del bilancio unico di previsione autorizzatorio anno 2022, nella quale è stata

individuata la data del 1° di settembre 2023 per le prese di servizio “ordinarie”, relative alla programmazione dell’anno 2022;

- considerato che il posto in questione è stato assegnato nella programmazione 2022 e pertanto la presa di servizio è prevista per il 1° settembre 2023 in conformità al bilancio unico di previsione autorizzatorio anno 2023,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della prof.ssa Ersilia LUCENTEFORTE a ricoprire il posto di professore associato per il settore concorsuale 06/M1 (Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica), settore scientifico disciplinare MED/01 (Statistica Medica) presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G.Parenti” a decorrere dal 1° settembre 2023.

- 3) **Proposta di chiamata di idoneo nella procedura selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore concorsuale 10/D2 (Letteratura Italiana Contemporanea), settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11 (Letteratura Italiana Contemporanea) presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 18 “Chiamata dei professori”;
- visto Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati;
- visto il D.R. n. 1520 del 15 dicembre 2022, con il quale è stata indetta la procedura selettiva ex art. 18, comma 1, Legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore concorsuale 10/D2 (Letteratura Italiana Contemporanea), settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11 (Letteratura Italiana Contemporanea) presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia;
- visto il D.R. n.263 del 6 marzo 2023 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 573 del 27 giugno 2023 con il quale sono stati approvati gli atti della commissione, dai quali risulta idonea la prof.ssa Teresa Spignoli;
- vista la delibera del 12 luglio 2023 con la quale il consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare la prof.ssa Spignoli a ricoprire il posto di professore ordinario anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 dicembre 2021, in occasione dell’approvazione del bilancio unico di previsione autorizzatorio anno 2022, nella quale è stata individuata la data del 1° di settembre 2023 per le prese di servizio “ordinarie”, relative alla programmazione dell’anno 2022;
- considerato che il posto in questione è stato assegnato nella programmazione 2022 e pertanto la presa di servizio è prevista per il 1° settembre 2023 in conformità al bilancio unico di previsione autorizzatorio anno 2023,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della prof.ssa Teresa Spignoli a ricoprire il posto di professore ordinario per il settore concorsuale 10/D2 (Letteratura Italiana Contemporanea), settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11 (Letteratura Italiana Contemporanea) presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia a decorrere dal 1° settembre 2023.

- 4) **Proposta di chiamata di idoneo nella procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il settore concorsuale 10/N3 (Culture dell’Asia Centrale e Orientale), settore scientifico disciplinare L-OR/18 (Indologia e Tibetologia), presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, ed in particolare l’art.24 comma 5 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della Legge n. 79 del 29 giugno 2022;
- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia”,

- emanato con Decreto del Rettore n. 466 del 16 aprile 2019, in particolare l'art.15;
- vista la delibera del 1 marzo 2023 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia di questo Ateneo ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura un posto di professore associato per il settore concorsuale 10/N3 (Culture dell'Asia Centrale e Orientale), settore scientifico disciplinare L-OR/18 (Indologia e Tibetologia), presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia riservata alla dott.ssa Aleksandra Bozena Wenta, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2023 e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nell'anno 2020, e contestualmente fornito le indicazioni in merito alla composizione della commissione giudicatrice;
 - visto il D.R. n. 428 dell'8 maggio 2023 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
 - visto il D.R. n. 608 del 3 luglio 2023 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali la dott.ssa Aleksandra Bozena Wenta risulta idonea a ricoprire il ruolo di professore associato;
 - vista la delibera del 12 luglio 2023 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia ha proposto di chiamare la dott.ssa Wenta a ricoprire il posto di professore associato anzidetto con presa di servizio alla scadenza del contratto attualmente in essere e precisamente in data 1° settembre 2023;
 - verificato il quorum della predetta delibera;
 - considerato che secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010 *“il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati”*,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Aleksandra Bozena Wenta a ricoprire posto di professore associato settore concorsuale 10/N3 (Culture dell'Asia Centrale e Orientale), settore scientifico disciplinare L-OR/18 (Indologia e Tibetologia), presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia con decorrenza della nomina dal 1° settembre 2023.

- 5) Proposta di chiamata di idoneo nella procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il settore concorsuale 03/D2 (Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali), settore scientifico disciplinare CHIM/09 (Farmaceutico Tecnologico Applicativo), presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'art.24 comma 5 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della Legge n. 79 del 29 giugno 2022;
- visto il *“Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia”*, emanato con Decreto del Rettore n. 466 del 16 aprile 2019, in particolare l'art.15;
- vista la delibera del 10 marzo 2023 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” di questo Ateneo ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore associato per il settore concorsuale 03/D2 (Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali), settore scientifico disciplinare CHIM/09 (Farmaceutico Tecnologico Applicativo), presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” riservata al dott.ssa Natascia MENNINI, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2023 e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nell'anno 2018, e contestualmente fornito le indicazioni in merito alla composizione della commissione giudicatrice;
- visto il D.R. n. 422 del 5 maggio 2023 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 609 del 3 luglio 2023 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali il dott.ssa Natascia MENNINI risulta idoneo a ricoprire il ruolo di professore associato;
- vista la delibera del 7 luglio 2023 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” ha proposto di chiamare la dott.ssa Natascia MENNINI a ricoprire il posto di professore associato

anzidetto con presa di servizio alla scadenza del contratto attualmente in essere e precisamente in data 1° settembre 2023;

- verificato il quorum della predetta delibera;
- considerato che secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010 *“il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati”*,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Natascia MENNINI a ricoprire posto di professore associato per il settore concorsuale 03/D2 (Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali), settore scientifico disciplinare CHIM/09 (Farmaceutico Tecnologico Applicativo), presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” con decorrenza della nomina dal 1° settembre 2023.

Sul punto 22 dell'O.D.G. **«PROPOSTA DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO»**

1) Proposta di chiamata di un ricercatore a tempo determinato di tipologia a), per il settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici), settore scientifico disciplinare CHIM/03 (Chimica Generale ed Inorganica), presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 “Ricercatori a tempo determinato”;
- vista la legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, in particolare la previsione di cui all'art. 14 comma 6-sexiesdecies “Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;
- visto il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- visto il D.R. n. 682 del 15 giugno 2022 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per la copertura di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici), settore scientifico disciplinare CHIM/03 (Chimica Generale ed Inorganica), presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”;
- visto il Decreto della Rettrice n. 1405 del 17 novembre 2022, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il Decreto della Rettrice n. 568 del 26 giugno 2023, di approvazioni degli atti dal quale risulta idoneo la dott.ssa Lara MASSAI;
- vista la delibera del 7 luglio 2023 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare la dott.ssa Lara MASSAI a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2021 che ha individuato il 1° di settembre 2023 come data per le prese di servizio “ordinarie”, relative alla programmazione dell'anno 2022;
- considerato che il posto in questione è stato assegnato nella programmazione 2022, è possibile la presa di servizio al 1° settembre 2023,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Lara MASSAI a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici), settore scientifico disciplinare CHIM/03 (Chimica Generale ed Inorganica), presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” con decorrenza del contratto dal 1° settembre 2023.

2) Proposta di chiamata di un ricercatore a tempo determinato di tipologia a), per il settore concorsuale Settore concorsuale 11/A3 (Storia Contemporanea) Settore scientifico disciplinare

M-STO/04 (Storia contemporanea), presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 24 “Ricercatori a tempo determinato”;
- vista la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione del Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ha innovato la figura del Ricercatore a tempo determinato e previsto all’art. 14, comma 6-quinquiesdecies, che “[...] a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027”;
- tenuto conto che all’entrata in vigore della suddetta legge ha fatto seguito la nota ministeriale n. 8998 del 8 luglio 2022 che precisa che “Sulla base delle disposizioni di tale comma si rende possibile, dunque, per i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022 (id est: luglio 2025): [...] indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo a) in attuazione di misure previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, e comunque in coerenza con le tematiche ad esso riferibili, con possibilità di utilizzare l’intero novero delle fonti di finanziamento rientranti nella cornice di tale Programma, inclusive delle risorse interne ai bilanci di ateneo o comunque provenienti da soggetti esterni, ovvero dei fondi di diretta competenza MUR, nonché dei fondi strutturali e di investimento europei, dei fondi nazionali destinati alla politica di coesione, dei programmi europei a gestione diretta (inclusi i programmi Horizon Europe, Erasmus+, etc.) e dei fondi per il finanziamento degli investimenti e per lo sviluppo infrastrutturale del Paese – settore ricerca”;
- tenuto conto che la copertura finanziaria del contratto è individuata nel progetto ERC, titolo “Umanitarismo ed Europa mediterranea: una storia transnazionale e comparativa (1945-1990)”; ACRONIMO HumanEuroMed - Horizon 2020, codice CUP B15F21004450006, di cui è Principal Investigator la prof.ssa Silvia Salvatici;
- preso atto che, in merito alla presenza delle condizioni per l’attivazione della procedura di reclutamento del posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), il Consiglio di Dipartimento all’atto della richiesta di attivazione del posto, nella seduta del 23 novembre 2022 ha precisato che “il progetto nell’ambito del quale viene attivata la procedura di reclutamento per il ricercatore a tempo determinato di tipo a) è in attuazione di misure previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, e comunque in coerenza con le tematiche ad esso riferibili”, con riferimento al punto b), pagina 4, della nota ministeriale n. 8998 del 8 luglio 2022;
- preso atto, inoltre, che la fonte di finanziamento rientra nei “programmi europei a gestione diretta (inclusi i programmi Horizon Europe, Erasmus+, etc.)”;
- visto il Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 467 del 16 aprile 2019;
- visto il Decreto della Rettore n. 71 del 31 gennaio 2023, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 8 del 31 gennaio 2023, con il quale è stata indetta la selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale Settore concorsuale 11/A3 (Storia Contemporanea) Settore scientifico disciplinare M-STO/04 (Storia contemporanea), presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;
- visto il Decreto della Rettore n. 377 dell’18 aprile 2023 e la successiva rettifica con Decreto della Rettore n. 330 del 14 marzo 2022, pubblicati all’Albo Ufficiale di Ateneo, con i quali è stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione sopracitata;
- visto il Decreto della Rettore n. 644 dell’11 luglio 2023, di approvazioni degli atti dal quale risulta idonea la dott.ssa Francesca ROLANDI;
- vista la nota (prot. 0154621 del 13/07/2023) con la quale la dott.ssa Francesca ROLANDI, ha chiesto

il differimento della sua presa di servizio al 1° novembre 2023 per portare a termine un progetto di ricerca nel quale è attualmente impegnata;

- vista la delibera del 18 luglio 2023 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha deliberato la proposta di chiamare la dott.ssa Francesca ROLANDI a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto e ha contestualmente accolto positivamente la richiesta di differimento della presa di servizio della stessa, proponendo la decorrenza dal 1° novembre 2023 anziché dal 1° settembre 2023;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutato pertanto di posticipare la decorrenza del contratto al 1° novembre 2023;

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Francesca ROLANDI a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale Settore concorsuale 11/A3 (Storia Contemporanea) Settore scientifico disciplinare M-STO/04 (Storia contemporanea), presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali con decorrenza del contratto dal 1° novembre 2023.

3) Proposta di chiamata di un ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 06/A2 (Patologia Generale e Patologia Clinica) Settore scientifico disciplinare MED/04 (Patologia Generale), presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato" nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data di entrata in vigore della L. n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022;
- vista la legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", in particolare la previsione di cui all'art. 14 comma 6-terdecies relativamente al termine entro cui le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022;
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- visto il D.R. 247 del 1 marzo 2023, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 16 del 28 febbraio 2023, con il quale è stata indetta la selezione per la copertura di 10 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), con regime di impegno a tempo pieno, di cui uno per il settore concorsuale 06/A2 (Patologia Generale e Patologia Clinica) Settore scientifico disciplinare MED/04 (Patologia Generale), presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica;
- visto il Decreto della Rettore n. n. 464 del 22 maggio 2023, pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione sopracitata;
- visto il Decreto della Rettore n. 675 del 20 luglio 2023 dal quale risulta idonea la dott.ssa Elena Lastraioli;
- vista la delibera del 24 luglio 2023 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare la dott.ssa Elena Lastraioli a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2021 con la quale è stata individuata la data del 1° di settembre 2023 come data per le prese di servizio "ordinarie", relative alla programmazione dell'anno 2022;
- considerato che il posto in questione è stato assegnato alla programmazione ordinaria relativa all'anno 2022 e che la presa di servizio è prevista per il 1° settembre 2023, coerentemente a quanto previsto dal bilancio di previsione 2022,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Elena Lastraioli a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/A2 (Patologia Generale e Patologia Clinica) Settore scientifico disciplinare

MED/04 (Patologia Generale), presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica con decorrenza del contratto dal 1° settembre 2023.

Sul punto 22 bis dell'O.D.G. «**PROPOSTA DI DEROGA AI TERMINI PREVISTI PER L'OPZIONE RELATIVA AL REGIME DI IMPEGNO DI PROFESSORI E RICERCATORI, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 6, DELLA L. 240/2010**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'articolo 6 comma 6;
- visto lo Statuto;
- vista la Circolare n. 18 del 4 agosto 2022, con la quale è stato chiarito il carattere perentorio del termine per l'esercizio dell'opzione, ai sensi dell'articolo 6 comma 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- vista la Circolare rettorale n. 14 del 23 marzo 2023, con cui si comunica nel 30 aprile 2023 il termine perentorio per la presentazione dell'opzione per il regime d'impegno a tempo pieno o definito per l'anno accademico 2023/2024;
- vista la nota del 21 luglio 2023 (prot. n. 162098 del 21 luglio 2023) con la quale il prof. Felice Maurizio D'Ettore, ordinario presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI) ha presentato richiesta di opzione per il regime d'impegno a tempo definito decorrenza immediata;
- considerato altresì che il prof. D'Ettore nella sopracitata nota del 21 luglio 2023 ha motivato la tempistica della richiesta di opzione in ragione dell'avvio della procedura di nomina dello stesso a Presidente del Garante nazionale dei diritti e delle persone detenute o private della libertà personale, che già nella prossima settimana dovrebbe vedere perfezionati i relativi atti di competenza del Consiglio dei Ministri e, successivamente, delle Commissioni parlamentari competenti, ai fini della nomina da parte del Presidente della Repubblica;
- preso atto pertanto che, qualora nominato, il prof. D'Ettore, dovrà presentare, preliminarmente, e con urgenza, anche presso gli Uffici della presidenza del Consiglio dei ministri, le relative dichiarazioni ai fini del completamento della procedura avviata;
- considerato che la domanda del prof. D'Ettore di opzione per il tempo definito è stata presentata oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 6, comma 6, della L.240/2010;
- valutata altresì la tempistica di avvio e perfezionamento della nomina del prof. D'Ettore a Presidente del Garante nazionale dei diritti e delle persone detenute o private della libertà personale, rispetto al termine per la presentazione dell'opzione di regime e preso atto del dell'interesse pubblico sotteso all'incarico proposto,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, il passaggio al regime di impegno a tempo definito del prof. Felice Maurizio D'Ettore, ordinario presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa a decorrere dal 1° novembre 2023, subordinatamente alla effettiva nomina quale Presidente del Garante nazionale dei diritti e delle persone detenute o private della libertà personale.

Sul punto 23 dell'O.D.G. «**NUOVO DEPOSITO IN ITALIA DELLA DOMANDA DI BREVETTO RELATIVO AL TROVATO DENOMINATO "METHOD FOR THE IN-SITU SYNTHESIS AND PATTERNING OF CONDUCTIVE LASER INDUCED GRAPHENE (LIG) FROM COMMERCIAL DYES AND INKS"**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 1 comma 9 dello Statuto dove si prevede che l'Università degli Studi di Firenze "*assicura l'elaborazione, l'innovazione, la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze a vantaggio dei singoli e delle società*";
- visto il "*Regolamento di Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario*" emanato con D.R. 82735 (526) dell'8 maggio 2019;
- vista la richiesta trasmessa alla Rettrice, in data 13 luglio 2023, per il deposito di una domanda di brevetto in Italia a titolarità congiunta Università degli Studi di Firenze, della Scuola Superiore Sant'Anna e della Technische Universität di Graz per tutelare l'Invenzione denominata "*Method for the in-situ synthesis and patterning of conductive Laser Induced Graphene (LIG) from commercial*

dyes and inks”, da parte del professor Rodorico Giorgi, afferente al Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” (DICUS), del professor Francesco Greco, afferente alla Scuola Superiore Sant’Anna (SSSA), del professor Alexander Dallinger, afferente alla Technische Universität di Graz (TUGRAZ), e della dott.ssa Rachel Camerini, afferente al Consorzio “Center for Colloid and Surface Science” (CSGI);

- considerato che l’inventrice Camerini ha espresso l’intenzione di cedere la propria quota di contributo inventivo a SSSA;
- avuto riguardo del parere favorevole espresso dalla Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale nella seduta telematica asincrona del 13 luglio 2023 per il deposito della domanda di brevetto in Italia a nome dell’Università degli Studi di Firenze, della Scuola Superiore Sant’Anna e della Technische Universität di Graz;
- avuto riguardo altresì dell’interesse dimostrato dalla Scuola Superiore Sant’Anna e dalla Technische Universität di Graz, che hanno pertanto avviato il proprio iter decisionale interno per il deposito della domanda di brevetto per tutelare l’invenzione congiunta;
- tenuto conto che SSSA, in quanto contitolare di maggioranza, si è fatta carico della gestione amministrativa del deposito del brevetto, avviando la procedura per la selezione del consulente brevettuale, tuttora in corso;
- ritenuto che detta Invenzione riveste un particolare interesse scientifico per l’Università e possa altresì avere sviluppi applicativi tali da motivare l’avvio della procedura di deposito del brevetto;
- visto l’art. 5 co.2 del “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario”, in cui si stabilisce che *“la Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale assume decisioni in merito a: 1. estensione di Diritti di Proprietà Industriale; 2. mantenimento in vita dei Diritti di Proprietà Industriale; 3. finanziamento delle procedure di cui ai punti precedenti; 4. gestione e valorizzazione delle invenzioni tutelate dall’Ateneo, ivi compresa la negoziazione delle condizioni di licenza dei Diritti di Proprietà Industriale dell’Ateneo”*;

delibera

- a) di autorizzare il deposito della domanda di brevetto in Italia a nome dell’Università degli Studi di Firenze, per il 10%, della Scuola Superiore Sant’Anna, per il 50%, e della Technische Universität di Graz, per il 40%, della domanda di brevetto in Italia relativa all’Invenzione denominata *“Method for the in-situ synthesis and patterning of conductive Laser Induced Graphene (LIG) from commercial dyes and inks”* con indicazione degli inventori: Rodorico Giorgi, afferente al Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” (DICUS), Francesco Greco, afferente alla Scuola Superiore Sant’Anna (SSSA), Alexander Dallinger, afferente alla Technische Universität di Graz (TUGRAZ), e Rachel Camerini, afferente al Consorzio “Center for Colloid and Surface Science” (CSGI), subordinatamente all’autorizzazione al deposito concesse dalle contitolari;
- b) di autorizzare l’espletamento delle procedure di brevettazione a cura del consulente brevettuale che il contitolare SSSA individuerà, facendo gravare il pagamento per le procedure di deposito per la quota parte di competenza dell’Università di Firenze sullo stanziamento di Ateneo per la registrazione dei brevetti di cui CSAVRI dispone sul budget 2023 (“Costi generali brevetti”);
- c) di autorizzare la successiva sottoscrizione di un accordo di condivisione del titolo con le contitolari Scuola Superiore Sant’Anna e Technische Universität di Graz.

Sul punto 24 dell’O.D.G. «**NUOVA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO DENOMINATIVO DELL’UNIONE EUROPEA “ENLIGHTENING MIND” E DEL MARCHIO FIGURATIVO DELL’UNIONE EUROPEA “EM”**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l’art. 1 comma 9 dello Statuto dove si prevede che l’Università degli Studi di Firenze “assicura l’elaborazione, l’innovazione, la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze a vantaggio dei singoli e delle società”;
- visto il “Regolamento di Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario” emanato con D.R. 82735 (526) dell’8 maggio 2019;
- vista la richiesta trasmessa al Rettore, in data 3 luglio 2023, per la registrazione del marchio

- denominativo dell'Unione Europea "ENLIGHTING MIND", e del marchio figurativo dell'Unione Europea "EM", a titolarità dell'Università degli Studi di Firenze, per la quota del 60%, e dell'Istituto Nazionale di Ottica – CNR, per la quota del 40%, da parte del prof. Massimo Gurioli, afferente al Dipartimento di Fisica ed Astronomia, e della dott.ssa Elisabetta Baldanzi, afferente a INO-CNR;
- avuto riguardo del parere favorevole espresso dalla Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale nella seduta del 7 luglio 2023 per la registrazione del marchio denominativo dell'Unione Europea "ENLIGHTING MIND", e del marchio figurativo dell'Unione Europea "EM", a titolarità congiunta dell'Università degli Studi di Firenze e di INO-CNR;
 - ritenuto che detti marchi rivestono un particolare interesse scientifico per l'Università e possano altresì avere un'utilizzo tale da motivare l'avvio della procedura di registrazione;
 - avuto altresì riguardo del parere favorevole espresso dalla Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale per la registrazione dei suddetti marchi direttamente da parte dell'Unità Funzionale KTO-Proprietà intellettuale/industriale e laboratori congiunti tramite procedura on-line;
 - considerato che la registrazione dei marchi direttamente da parte dell'Unità Funzionale KTO-Proprietà intellettuale/industriale e laboratori congiunti tramite procedura on-line comporta l'anticipo dell'intero ammontare dei costi relativi a tale registrazione;
 - tenuto conto pertanto che l'Università degli Studi di Firenze provvederà al sostenimento totale dei costi necessari per la registrazione dei marchi, per un ammontare di € 1.700,00 (IVA non dovuta), e che CNR si è impegnato alla restituzione della propria quota di competenza, per un totale pari a € 680,00 (IVA non dovuta), secondo le modalità decise da Unifi;
 - tenuto altresì conto che la spesa per il deposito dei marchi europei denominativo e figurativo per la classe di prodotti 41, sottoclassi 410002, 410017, 410030, 410044, 410045, 410046, 410051, 410102, 410206 per la quota parte dell'Ateneo, pari a € 1.020,00 (IVA non dovuta), graverà sullo stanziamento di Ateneo per la registrazione dei Brevetti di cui CsaVRI dispone;
 - visto l'art.5 co.2 del "Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario", in cui si stabilisce che *"la Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale assume decisioni in merito a: 1. estensione di Diritti di Proprietà Industriale; 2. mantenimento in vita dei Diritti di Proprietà Industriale; 3. finanziamento delle procedure di cui ai punti precedenti; 4. gestione e valorizzazione delle invenzioni tutelate dall'Ateneo, ivi compresa la negoziazione delle condizioni di licenza dei Diritti di Proprietà Industriale dell'Ateneo"*,

Delibera

- a) di autorizzare la registrazione del marchio denominativo dell'Unione Europea "ENLIGHTING MIND", e del marchio figurativo dell'Unione Europea "EM", a titolarità dell'Università degli Studi di Firenze, per la quota del 60%, e dell'Istituto Nazionale di Ottica – CNR, per la quota del 40%, con indicazione degli autori Massimo Gurioli ed Elisabetta Baldanzi;
- b) di autorizzare l'espletamento delle procedure di registrazione del marchio, per un ammontare di € 1.700,00 (IVA non dovuta, di cui € 1.020,00 (IVA non dovuta) per la quota parte dell'Ateneo, a cura dell'Unità Funzionale KTO-Proprietà intellettuale/industriale e laboratori congiunti tramite procedura on-line, facendo gravare il pagamento in favore dell'EUIPO-European Union Intellectual Property Office, sullo stanziamento di Ateneo per la registrazione dei Brevetti di cui CsaVRI dispone, a fronte dell'impegno del contitolare CNR alla restituzione della propria quota di competenza, pari a € 680,00 (IVA non dovuta), secondo le modalità decise da Unifi;
- c) di autorizzare la successiva sottoscrizione di un accordo di condivisione del titolo con la contitolare INO-CNR.

Sul punto 25 dell'O.D.G. «**ABBANDONO DELLA FAMIGLIA BREVETTUALE "UTILIZZO DELLA OLEORUPEINA AGLICONE E SUOI DERIVATI NEL TRATTAMENTO DEL DIABETE MELLITO DI TIPO II E DI ALTRE PATOLOGIE ASSOCIATE A FENOMENI DI AGGREGAZIONE DI PROTEINE"**, DA PRIORITÀ N. 102008901612330 DEL 27/03/2008»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il "Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario" dell'Università degli Studi di Firenze, in particolare l'art.6 co.3.;

- preso atto della comunicazione ricevuta da parte della società AVG Srl circa la volontà di recedere dal contratto di licenza stipulato in data 17/02/2015 (rep. 45/2015 prot. 20629), avente ad oggetto la famiglia brevettuale "Utilizzo della oleorupeina aglicone e suoi derivati nel trattamento del diabete mellito di tipo II e di altre patologie associate a fenomeni di aggregazione di proteine", di titolarità UNIFI, depositato in Italia, tramite il consulente Notarbartolo e Gervasi SpA, in data 27/03/2008 con il n. 102008901612330, concesso in Italia in data 06/04/2011 con il n. 1387195 ed esteso in Europa in data 26/10/2010 con il n. 09726179.6 e concesso in data 14/03/2014 con il n. 2285388 e convalidato in Francia, Germania, Regno Unito, Irlanda e Spagna;
- preso atto del parere favorevole espresso in data 13 giugno 2023 dalla Commissione di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà Intellettuale a far decadere i diritti di proprietà industriale correlati al brevetto "Utilizzo della oleorupeina aglicone e suoi derivati nel trattamento del diabete mellito di tipo II e di altre patologie associate a fenomeni di aggregazione di proteine", di titolarità UNIFI, depositato in Italia, tramite il consulente Notarbartolo e Gervasi SpA, in data 27/03/2008 con il n. 102008901612330, concesso in Italia in data 06/04/2011 con il n. 1387195 ed esteso in Europa in data 26/10/2010 con il n. 09726179.6 e concesso in data 14/03/2014 con il n. 2285388 e convalidato in Francia, Germania, Regno Unito, Irlanda e Spagna;
- tenuto conto che gli inventori della suddetta famiglia brevettuale "Utilizzo della oleorupeina aglicone e suoi derivati nel trattamento del diabete mellito di tipo II e di altre patologie associate a fenomeni di aggregazione di proteine" hanno comunicato la volontà di non mantenere in vita tale famiglia brevettuale e di non voler acquisire a titolo gratuito la famiglia brevettuale, ai sensi dell'art. 6 c.3 del *Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario*,
delibera

di far decadere i diritti di proprietà industriale correlati alla famiglia brevettuale "Utilizzo della oleorupeina aglicone e suoi derivati nel trattamento del diabete mellito di tipo II e di altre patologie associate a fenomeni di aggregazione di proteine", di titolarità UNIFI, depositato in Italia, tramite il consulente Notarbartolo e Gervasi SpA, in data 27/03/2008 con il n. 102008901612330, concesso in Italia in data 06/04/2011 con il n. 1387195 ed esteso in Europa in data 26/10/2010 con il n. 09726179.6 e concesso in data 14/03/2014 con il n. 2285388 e convalidato in Francia, Germania, Regno Unito, Irlanda e Spagna.

Sul punto 26 dell'O.D.G. «**REVISIONE DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA ARCHIVISTICO DI ATENEIO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione,

- letto quanto riportato in narrativa;
- visto il Regolamento del Sistema Archivistico di Ateneo dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettoriale n. 123 del 16 febbraio 2016;
- visto il decreto dirigenziale del 10 febbraio 2022, rep. n. 158, con il quale è stato adottato il Manuale di Gestione Documentale dell'Ateneo;
- visto il Decreto Rettoriale n. 1037 del 24 agosto 2022 con il quale è stata istituita la Commissione Archivi del Sistema Archivistico di Ateneo;
- vista la proposta di revisione del Regolamento del Sistema Archivistico di Ateneo deliberata dalla Commissione Archivi in data 21/06/2023;
- tenuto conto del parere del Comitato Tecnico Amministrativo del 10 luglio 2023;
- tenuto conto del parere della Commissione Affari Generali espresso nella seduta del 13/07/2023;
- acquisito il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2023;
- visto il vigente Statuto d'Ateneo; approva il nuovo Regolamento del Sistema Archivistico d'Ateneo nel testo di seguito riportato:

Regolamento del Sistema Archivistico di Ateneo:

Art.1 - Ambito di applicazione:

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione funzionale, le competenze, le strutture di supporto tecniche e di indirizzo e gli strumenti normativi interni per i servizi del Sistema Archivistico di Ateneo (di seguito "SAA") dell'Università degli Studi di Firenze (di seguito "Ateneo").

Art. 2 - Organizzazione del SAA:

1. Il SAA è funzionalmente e gestionalmente integrato nell'Area per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale.

2. Le risorse necessarie al funzionamento del SAA sono allocate sulla base della programmazione di Ateneo.

Art. 3 - Competenze del SAA:

1. Attraverso il SAA, l'Ateneo tutela la propria memoria storica, assicurando la conservazione dei documenti e garantendone affidabilità e fruizione; promuove, anche in collaborazione con altre istituzioni, iniziative finalizzate a valorizzare il patrimonio storico-documentario. Promuove, sviluppa e valorizza in forme integrate e coordinate la produzione, la gestione, la conservazione e la tutela dei documenti prodotti e conservati dall'Ateneo.

2. Il SAA svolge funzioni di servizio per tutte le Unità amministrative attraverso:

- a. il coordinamento della gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali in collaborazione con l'ufficio del Responsabile per la Transizione al Digitale e con il Responsabile alla Conservazione;
- b. la cura e la verifica della correttezza delle operazioni di registrazione, segnatura, gestione dei documenti e dei flussi documentali in collaborazione con l'ufficio del Responsabile per la Transizione al Digitale e con il Responsabile alla Conservazione;
- c. l'aggiornamento degli strumenti archivistici e normativi interni;
- d. il monitoraggio e il controllo sulla formazione e sulla tenuta di tutte le fasi dell'archivio, insieme alla selezione e allo scarto delle pratiche concluse;
- e. la pianificazione e il controllo del versamento delle pratiche concluse di ogni Unità amministrativa;
- f. l'attuazione delle corrette politiche di conservazione e di accesso alla documentazione in collaborazione con l'ufficio del Responsabile per la Transizione al Digitale e il Responsabile alla Conservazione.

Art. 4 - Strumenti interni di supporto al funzionamento del SAA:

1. Le modalità di funzionamento del SAA nella gestione del flusso documentale e del patrimonio documentale dell'Ateneo sono descritte nel Manuale di gestione documentale.

2. Il Manuale di gestione documentale, predisposto dal Responsabile della gestione documentale in collaborazione con l'ufficio del Responsabile per la Transizione al Digitale, è sottoposto al parere obbligatorio dalla Commissione Archivi del SAA e adottato con decreto del Direttore Generale, previa comunicazione del contenuto al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

3. Le modifiche al Manuale, ovvero ai suoi allegati, anche su proposta della Commissione Archivi, vengono adottate ai sensi del c. 2.

Art. 5 - Strutture di supporto tecnico e logistico al SAA:

1. I servizi informatici dell'Ateneo sovrintendono al sistema di gestione informatica documentale, curando:

- a. l'assistenza tecnica per tutti i problemi di funzionamento del gestionale in uso presso l'Ateneo;
- b. la notifica di eventuali indisponibilità tecniche del gestionale;
- b. l'attivazione o la disattivazione delle funzionalità applicative offerte dal protocollo informatico a corredo delle attività tipiche del protocollo, considerando le esigenze emerse in Ateneo e concordandole con il fornitore del servizio;
- c. la gestione degli aggiornamenti del protocollo informatico concordandoli con il fornitore del servizio.

2. I servizi informatici dell'Ateneo, come incaricati dei gestionali informatici dell'amministrazione dell'Ateneo, collaborano con il SAA per la tutela dei dati archivistici e di tutti quelli memorizzati utili per il conseguimento degli obiettivi funzionali del SAA.

3. I servizi che si occupano della logistica dell'Ateneo concorrono al funzionamento del SAA per quanto riguarda i traslochi e lo smaltimento della documentazione sottoposta a scarto.

Art. 6 - Soggetti coinvolti nella gestione documentale:

1. I soggetti che concorrono secondo le loro specifiche competenze al funzionamento del SAA sono:

- a. il Responsabile della Gestione Documentale;
- b. il Responsabile della Conservazione;

- c. il Responsabile della Transizione al Digitale;
 - d. il Responsabile dell'Archivio Storico.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono nominati dal Direttore Generale, a eccezione del Responsabile della Transizione al Digitale che è nominato dal Rettore.
3. I compiti dei soggetti di cui alle lettere a, b e c del precedente comma sono elencati nel manuale di gestione documentale.
4. Il Responsabile dell'Archivio Storico:
- a. sovrintende alle attività di censimento, selezione, scarto e inventariazione della documentazione;
 - b. monitora lo stato di conservazione della documentazione presso i depositi di competenza del SAA;
 - c. attua le politiche di valorizzazione del patrimonio documentale storico decise dall'Ateneo;
 - d. comunica al Dirigente e alla Commissione Archivi le necessità logistiche e strumentali e i risultati conseguiti, con cadenza annuale.

Art. 7 - Commissione Archivi del SAA:

1. La Commissione Archivi del SAA è nominata dal Rettore e resta in carica quattro anni. La Commissione è composta da 7 componenti permanenti e 8 aggiunti convocati quando sono affrontati argomenti di loro specifica competenza.
2. I componenti permanenti sono:
- 1. il Presidente, nominato dal Rettore tra i professori dell'Ateneo delle materie di cui al comma 3, numeri 1) e 2);
 - 1. un docente di archivistica dell'Ateneo;
 - 2. il Direttore Generale o suo delegato;
 - 3. il dirigente responsabile del SAA;
 - 4. il Responsabile della Gestione Documentale;
 - 5. il Responsabile della Transizione al Digitale
 - 6. il Responsabile della Conservazione.
3. I componenti aggiunti sono:
- 1) un docente dell'Ateneo scelto tra le discipline di carattere storico-giuridico;
 - 2) un docente dell'Ateneo scelto tra le discipline di storia contemporanea;
 - 3) il Presidente del Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino (SIAF) o un suo delegato;
 - 4) il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ateneo;
 - 5) il Responsabile della Protezione dei dati dell'Ateneo;
 - 6) il Responsabile dell'Archivio Storico;
 - 7) il Direttore Tecnico del Sistema Bibliotecario di Ateneo o un suo delegato;
 - 8) il Soprintendente Archivistico e Bibliografico della Toscana o un suo delegato.
4. Le funzioni di segretario sono svolte dal Responsabile della Gestione Documentale.
5. La commissione è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno o su richiesta di almeno due componenti.
6. Le riunioni sono valide se è presente almeno la metà dei componenti convocati.

Art. 8 - Compiti della Commissione Archivi del SAA:

1. La Commissione, attraverso le informazioni prodotte annualmente dal Responsabile della Gestione Documentale, dal Responsabile della Conservazione, dal Responsabile della Transizione al Digitale e dal Responsabile dell'Archivio Storico, formula pareri su:
- b. lo stato della gestione del flusso documentale e degli archivi dell'Ateneo;
 - c. la necessità di apportare correttivi necessari per il migliore funzionamento della gestione documentale nell'Ateneo;
 - d. l'attuazione delle normative nazionali.
2. La Commissione esprime un parere obbligatorio:
- a. sulla relazione annuale sullo stato di funzionamento della gestione documentale dell'Ateneo e sulla condizione operativa del SAA, predisposta dal Responsabile della Gestione Documentale, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, da inviare successivamente agli organi di governo dell'Ateneo unitamente al suddetto parere;
 - b. sulle eventuali modifiche ai regolamenti interni inerenti al funzionamento della gestione

documentale; c. sul manuale di gestione documentale.

3. La Commissione predispone il Regolamento del SAA e le sue eventuali modifiche.
4. La Commissione propone o valuta progetti che abbiano a oggetto il patrimonio archivistico analogico e digitale dell'Ateneo per la sua valorizzazione e conservazione.

Art. 9 – Entrata in vigore del Regolamento:

1. Il presente regolamento è pubblicato nell'albo ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento del SAA dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 123 del 16 febbraio 2016. Sul punto 27 dell'O.D.G. «**INDIZIONE GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA E SERVIZI AD ESSO CONNESSI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO “A CORPO” E “A MISURA” DELLA DURATA DI ANNI QUATTRO, AGGIUDICATO IN BASE AL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 108 CO. 3 DEL D.LGS. N. 36/2023”**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'articolo 6, comma 1, “Autonomia delle università”;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università di Firenze e, in particolare, l'art. 27 co.2 secondo cui “*il servizio di cassa dell'Università è affidato, con convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ad un unico Istituto di credito il quale amministra altresì i titoli di proprietà dell'Ateneo*”;
- dato atto che il contratto relativo al servizio di cassa attualmente in vigore è in scadenza al 31 dicembre 2023;
- ritenuto necessario assicurare la continuità del servizio di cassa e dei servizi ad esso connessi, per il periodo 2024-2027, mediante l'indizione di una procedura di gara aperta ex art. 71 del D.LGS. 36/2023, da affidarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 co.3;
- considerato che l'evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni, così come le modifiche strutturali del sistema bancario, rendono necessario configurare la modalità di affidamento del servizio di cassa non più come concessione bensì come appalto di servizi, con dazione di un corrispettivo all'Istituto Cassiere;
- visto il D.LGS. n. 36/2023 – “Codice dei contratti pubblici” con particolare riguardo all'articolo 177, commi 1, 2 e 3 per effetto dei quali “*L'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi [...] 2. Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere preso in considerazione il valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario. 3. Il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione, è quello che deriva da fattori eccezionali non prevedibili e non imputabili alle parti. Non rilevano rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a cause di forza maggiore*” e che, per quanto attiene al presente provvedimento autorizzatorio non è configurabile, *de jure condito*, la fattispecie del “rischio operativo”, da cui discende che la procedura deve naturalmente virare verso un affidamento di servizi, cui consegnerà un contratto sinallagmatico di natura civilistica atto a regolare i rapporti tra

le parti con particolare riguardo all'onerosità dello stesso in capo all'Università, a fronte dei servizi richiesti;

- ritenuto pertanto di procedere, in considerazione del superamento della soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del D.LGS. n. 36/2023, con l'esperimento di una procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
 - ritenuto altresì, di individuare quale RUP della presente procedura il Dott. Francesco Oriolo, Responsabile della U.P. Servizi di Ragioneria e Contabilità,
delibera
- a) di autorizzare l'Area Affari Generali e Legali - Centrale Acquisti, per l'istruttoria della procedura di gara aperta ex art. 71 del D.LGS. n. 36/2023 per l'affidamento del servizio di cassa e servizi ad esso connessi dell'Università degli Studi di Firenze per la durata di anni quattro, ed eventuale rinnovo quadriennale per il seguente valore stimato, da porre a base di gara:

VALORE APPALTO (4 ANNI)	IMPORTO MAX RINNOVO (EVENTUALE)	VALORE APPALTO TOTALE (A BASE DI GARA)
€ 560.000,00	€ 560.000,00	€ 1.120.000 + IVA

- b) di nominare il dott. Francesco Oriolo, Responsabile della U.P. Servizi di Ragioneria e Contabilità di questa Università, quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura aperta per l'affidamento del servizio che trattasi;
- c) di autorizzare l'Area dei Servizi Economici e Finanziari a provvedere all'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2025, con l'inserimento del servizio *de quo*;
- d) la spesa graverà sugli esercizi di competenza compresi nel periodo 2024-2027; pertanto i relativi stanziamenti e i correlati impegni, saranno assicurati sui bilanci preventivi di tali esercizi. Si procederà analogamente in caso di ricorso alla proroga e all'opzione di rinnovo.

Sul punto 28 dell'O.D.G. «AZIENDA AGRICOLA MONTEPALDI: APPROVAZIONE PIANO DI RISANAMENTO E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il D.Lgs 175/16 e s.m.i. (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP), ed in particolare l'art. 14;
- visto lo Statuto dell'Azienda agricola Montepaldi S.r.l.;
- visto l'Atto costitutivo dell'Azienda, da cui risulta l'Università degli Studi di Firenze in qualità di Socio Unico;
- vista la delibera del Consiglio del 23 dicembre 2022 di aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate;
- visto il Bilancio di esercizio 2022 dell'Azienda agricola di Montepaldi S.r.l., la nota integrativa e la relazione sulla gestione;
- vista la relazione del Sindaco unico;
- vista la nota dell'8 marzo 2023 del Sindaco unico circa lo stato di crisi aziendale in cui verte l'Azienda agricola di Montepaldi S.r.l.;
- vista la delibera del Consiglio del 5 maggio 2023 con la quale sono stati approvati i contenuti essenziali del piano di ristrutturazione aziendale di Montepaldi S.r.l., tradotti nella presente delibera;
- vista la relazione dell'Amministratore Unico 2023/2024;
- vista la quantificazione del finanziamento per assicurare la continuità aziendale effettuata dall'Amministratore Unico e dell'inquadramento di tale istanza presentato dagli Uffici unitamente ai contenuti essenziali del nuovo piano di risanamento illustrati nel corpo del riferimento, attuativo della strategia deliberata dal Consiglio con delibera del 26 aprile 2022;

- visto il Piano di risanamento illustrato nel corpo del riferimento, predisposto con il supporto dell'Amministratore Unico e della società Agriconsulting S.r.l., dal quale si prevede l'uscita dallo stato di crisi a partire dall'anno 2024;
- richiamato l'art. 39 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- ritenuto opportuno, sulla base di quanto emerso nel corso della discussione in seduta, di integrare con l'aggiunta evidenziata il seguente criterio qualitativo "Idoneità del piano degli investimenti rispetto al raggiungimento della piena produttività delle coltivazioni e alla valorizzazione degli immobili e congruità dello stesso rispetto agli obiettivi di progetto",

DELIBERA

- l'approvazione del piano di risanamento e ristrutturazione aziendale, centrato sull'individuazione di un operatore economico, in forma singola o associata, profit o non profit, per lo sviluppo di un progetto di innovazione e rigenerazione sociale, da svilupparsi mediante la conduzione di un ramo d'azienda comprendente parte dei beni di Montepaldi S.r.l., nei termini e contenuti indicati nel corpo del riferimento;
- di concedere all'Azienda agricola di Montepaldi S.r.l. la somma massima di Euro 700.000,00 a titolo di prestito ponte, finalizzato prioritariamente ad assicurare l'abbattimento del debito nei confronti dell'Erario e dei creditori e al contempo garantire la continuità aziendale, come da evidenze della gestione indicate nel corpo del riferimento;
- di corrispondere entro il mese di luglio 2023 la prima tranche di Euro 300.000,00, specificando che, al netto della prima erogazione di 300.000,00, il prestito sarà erogato in più tranche, in base all'effettivo andamento della gestione e potenzialmente sarà riducibile nell'entità in base ai tempi e alle risultanze della stessa e delle procedure di individuazione del/degli operatori economici che assumeranno l'affitto di ramo d'azienda;
- di conferire mandato al Direttore Generale di disporre le singole tranche e di darne comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
- di stabilire le seguenti condizioni per il rimborso del prestito ponte:
 - tasso di interesse legale ai sensi dell'art. 1284 c.c., e comunque non superiore all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) calcolato a partire dall'anno 2025 e pagamento del primo rateo di aggiornamento in data 1° gennaio 2026;
 - durata del prestito: di 15 anni, rimodulabile sulla base dell'andamento della gestione dell'Azienda;
 - facoltà di rimborso anticipato, anche parziale, da parte dell'Azienda agricola di Montepaldi S.r.l., senza addebito di alcuna penale;
- di integrare con l'aggiunta evidenziata il seguente criterio qualitativo "Idoneità del piano degli investimenti rispetto al raggiungimento della piena produttività delle coltivazioni e alla valorizzazione degli immobili e congruità dello stesso rispetto agli obiettivi di progetto".
- Il Consiglio, inoltre,
- conferisce mandato al Direttore Generale di raccordarsi con l'Amministratore Unico di Montepaldi S.r.l. per il perfezionamento e la pubblicazione dell'avviso di sollecitazione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in forma singola o associata, profit o non profit, per lo sviluppo di un progetto di innovazione e rigenerazione sociale, da svilupparsi mediante la conduzione di un ramo d'azienda comprendente parte dei beni di Montepaldi S.r.l., nei termini e contenuti indicati nel corpo del riferimento. La Commissione di selezione degli operatori economici sarà nominata dalla Rettrice e l'Ateneo assicurerà all'Azienda agricola di Montepaldi S.r.l. la funzione di Responsabile del procedimento;
- conferisce altresì mandato al Direttore Generale di stipulare il contratto di mutuo per l'erogazione del suddetto prestito, secondo i contenuti indicati nello schema allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 11 bis).

Sul punto 29 dell'O.D.G. «**CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA E SERVIZI SULLA STATISTICA AVANZATA PER LO SVILUPPO EQUO E SOSTENIBILE – CAMILO DAGUM ON ADVANCED STATISTICS FOR THE EQUITABLE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT – ASES.D. RINNOVO CONVENZIONE ISTITUTIVA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, ed in particolare l'art. 35;
- vista la convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di Ricerca e Servizi sulla statistica

Avanzata per lo Sviluppo Equo e Sostenibile – *Camilo Dagum* on Advanced Statistics for the Equitable and Sustainable Development – ASED, stipulata nel 2015 fra gli Atenei di Pisa – sede amministrativa -, Siena e Firenze;

- preso atto la durata dell'accordo è di 4 anni e che pertanto nel 2019 è stato deliberato il rinnovo dell'atto costitutivo del Centro per ulteriori quattro anni;
- considerato che l'accordo è scaduto a giugno del 2023;
- considerato il sollecito, a rinnovare la convenzione, pervenuto dall'Ateneo di Pisa con mail del 19 giugno 2023;
- preso atto della delibera del 20 giugno 2023 del Consiglio di Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni *G. Parenti* con cui la struttura ha confermato l'interesse al rinnovo della convenzione istitutiva del Centro ASED approvando contestualmente: la relazione sull'attività scientifica svolta dalla struttura nel quadriennio 2019-2023, il testo della convenzione, e indicando i docenti che andranno a far parte del Consiglio scientifico e del Comitato di Gestione;
- vista la bozza di atto di rinnovo e le relazioni relative all'attività svolta negli anni 2019-2023;
- visto il parere espresso dalla Commissione ricerca nella seduta del 4 luglio 2023;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 18 luglio 2023,
delibera
- il rinnovo della convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di Ricerca e Servizi sulla statistica Avanzata per lo Sviluppo Equo e Sostenibile – *Camilo Dagum* on Advanced Statistics for the Equitable and Sustainable Development – ASED, nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 12);
esprime parere favorevole
- alla nomina dei professori Daniele Vignoli, Alessandra Petrucci, Alessandra Mattei e Laura Grassini, nel Comitato scientifico e dei professori: Daniele Vignoli e Laura Grassini nel Comitato di gestione. Sul punto 30 dell'O.D.G. «**CENTRO INTERUNIVERSITARIO CORPUS AND LANGUAGE VARIATION IN ENGLISH RESEARCH (CLAVIER). APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, ed in particolare l'art. 35;
- vista la convenzione istitutiva del Centro CLAVIER stipulata nel 2008 fra gli Atenei di Bergamo, Firenze, Siena, Roma La Sapienza e con sede presso l'Università di Modena e Reggio Emilia;
- preso atto che nel 2020 ha chiesto di entrare a far parte del Centro l'Università di Roma Tre e nel 2022 l'Ateneo di Verona e che in base all'art. 3 della convenzione istitutiva l'accordo si è rinnovato nel 2013 e nel 2018, con validità fino al 2023;
- preso atto della delibera del Consiglio Direttivo del Centro riunito il 9 marzo 2023 con cui si è deliberato il rinnovo della convenzione per il successivo quinquennio 2023-2028;
- vista la nota prot. n. 96617 del 4 maggio 2023 dell'Università di Modena e Reggio Emilia con cui l'Ateneo ha trasmesso l'atto di rinnovo e aggiuntivo a tutti gli Atenei aderenti al Centro interuniversitario Corpus and Language Variation in English Research (Clavier);
- preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento del 28 giugno 2023 con cui il Dipartimento Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) ha deliberato a favore del rinnovo dell'atto, dell'inclusione degli Atenei di Roma Tre e Verona e ha provveduto a nominare la prof.ssa Christina Samson quale rappresentante dell'Università di Firenze nel Consiglio direttivo;
- vista la bozza di atto di rinnovo e aggiuntivo e le relazioni sulle attività svolte dal Centro negli anni 2020, 2021 e 2022;
- visto il parere espresso dalla Commissione ricerca nella seduta del 4 luglio 2023;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 18 luglio 2023,
delibera

l'approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del *Centro interuniversitario Corpus and Language Variation in English Research (Clavier)* contenente il rinnovo dell'atto istitutivo per il quinquennio 2023-2028 e l'adesione al Centro degli Atenei di Verona e Roma Tre, nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 13);

esprime parere favorevole

alla nomina della prof.ssa Christina Samson quale rappresentante dell'Università di Firenze nel Consiglio direttivo del Centro.

Sul punto 31 dell'O.D.G. «**CENTRO DI CRISTALLOGRAFIA STRUTTURALE- CRIST. CONVENZIONI PER CONFERMA PARTECIPAZIONE CONSORZI INSTM E CIRMMP**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, in particolare l'art. 36;
- visto il vigente Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio;
- visto il D.R. n. 1684 del 1988 di costituzione del CRIST e il successivo D.R. n. 1679 prot. n. 298676 del 11 novembre 2021 di emanazione del regolamento interno del Centro di Cristallografia Strutturale;
- considerato che ai sensi dell'art. 4 del suddetto regolamento interno del CRIST fra i soggetti afferenti alla struttura possono esserci enti esterni all'Università di Firenze e che fra questi vi sono anche i consorzi CIRMMP e INSTM i cui rapporti con il CRIST sono regolati tramite convenzioni;
- posto che i citati consorzi hanno interesse a usufruire dei servizi realizzati dal CRIST;
- visti gli atti convenzionali di istituzione dei consorzi CIRMMP e INSTM e i loro Statuti;
- preso atto del verbale della seduta del Consiglio Direttivo del CIRMMP dell'11 luglio 2023 di approvazione della convenzione e che la medesima procedura di approvazione è in fase di espletamento da parte dell'INSTM;
- viste le bozze di convenzione da sottoscrivere fra il Centro CRIST e i consorzi CIRMMP e INSTM;
- vista la delibera del Senato accademico del 18 luglio 2023,

delibera

la stipula delle convenzioni tra Università di Firenze, per il CRIST e i consorzi CIRMMP e INSTM, come da testi allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante (All. 14 e 15);

esprime parere favorevole

all'indicazione da parte del CIRMMP del prof. Vito Calderone quale rappresentante nel Consiglio Direttivo del CRIST.

Sul punto 33 dell'O.D.G. «**ADESIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE ALL'ASSOCIAZIONE TOSCANA COSTITUTORI VITICOLI – TOS.CO.VIT.**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto vigente dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità;
- visto il nuovo Statuto dell'associazione TOS.CO.VIT;
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali - DAGRI del 14 giugno 2023;
- visto il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2023;
- preso atto della natura giuridica, dei soggetti coinvolti e degli obiettivi dell'ente, come risultano nello Statuto sociale;
- ritenuto che le attività svolte dalla TOS.CO.VIT siano funzionali con le attività istituzionali svolte dal suddetto Dipartimento e che potrebbero interessare anche altri componenti scientifici dell'Ateneo,

delibera

- l'adesione dell'Università degli Studi di Firenze all'associazione Toscana Costitutori Viticoli – TOS.CO.VIT;
- l'approvazione dello Statuto dell'Associazione, come risulta nella bozza di testo allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 16);

prende atto

- che di tutti gli oneri associativi si farà carico il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali – DAGRI.

Sul punto 34 dell'O.D.G. «**PARTECIPAZIONE AL PROGETTO HYDRACAM DEL CENTRO**

PER LA PROTEZIONE CIVILE»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”;
- visto il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
- visto il Decreto Rettorale del 22 marzo 2018 n. 349 di istituzione del Centro per la Protezione Civile dell’Università di Firenze;
- visto il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 2616 del 19 giugno 2018 “Rettifica e Integrazione dei Centri di competenza individuati con i decreti del Capo del Dipartimento del 24 luglio 2013 Rep. n. 3152, del 15 aprile 2014 Rep. n. 1349 e del 26 maggio 2016 Rep. n. 1692”;
- visto l’avviso per la presentazione di proposte progettuali emesso con Decreto Direttoriale n.1405 del 13 settembre 2022;
- tenuto conto dell’interesse culturale e scientifico del Progetto HYDRACAM con il quale il Centro per la Protezione Civile dell’Università degli Studi di Firenze è stato ammesso alla fase di negoziazione,

delibera

di autorizzare la prosecuzione della fase negoziale relativa al progetto “HYDRACAM”: HYPERSPECTRAL Drone Advanced CAMERA, autorizzando il Presidente del Centro per la Protezione Civile dell’Università degli Studi di Firenze, Prof. Nicola Casagli, alla sottoscrizione dei relativi atti.

Sul punto 35 dell’O.D.G. «**APPROVAZIONE ACCORDO CON IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE SUL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;
- vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
- vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;
- visto il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante “Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatesi a far data dal 1° maggio 2023”;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2023, con il quale il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione, registrato alla Corte dei Conti in data 14 luglio 2023, foglio n. 2026;
- vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” prevede all’art. 15 che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- preso atto che il citato D.L. n.88/2023 prevede che il Commissario Straordinario sia chiamato a predisporre e approvare una serie di piani speciali relativi alle opere pubbliche, ai beni culturali, ai dissesti idrogeologici, alle infrastrutture ambientali danneggiate con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare danneggiate dagli eventi

- calamitosi comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione, e alle infrastrutture stradali;
- considerato che l’Ateneo fiorentino è attore istituzionale con elevate competenze nel campo della comprensione dei rischi, del rafforzamento della resilienza delle comunità e nel miglioramento delle pratiche di recupero, ripristino e ricostruzione, svolgendo in tale ambito attività istituzionale in grado di:
 - promuovere, sviluppare, perfezionare e diffondere, in un’ottica di integrazione disciplinare, ambiti di ricerca teorica e operativa particolarmente finalizzati al superamento dell'emergenza ovvero nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli;
 - favorire, promuovere e realizzare attività di studio e ricerca interdisciplinari nel campo della gestione del processo di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio e di miglioramento della resilienza nello spazio urbano ed extraurbano;
 - diffondere studi, ricerche e metodologie volti a favorire lo sviluppo dell’innovazione tecnologica e digitale nell’ambito della resilienza delle comunità e dell’ambiente costruito;
 - collaborare con le altre strutture universitarie e di ricerca scientifica e con gli organi istituzionali, nazionali ed esteri, centrali e locali, per lo sviluppo di iniziative di ricerca teorica e applicata e di pianificazione e di progettazione di elevato contenuto scientifico;
 - offrire, in Italia e all’estero, assistenza scientifica a corsi di specializzazione, di alta qualificazione e di aggiornamento, di elevato valore scientifico, in tutti i campi sopra menzionati;
 - fornire supporto alla predisposizione di concept e documenti di indirizzo per lo sviluppo di pianificazioni e di progettazioni altamente innovative con forte integrazione con l’attività di ricerca;
- considerato che è interesse comune delle Parti sviluppare forme di collaborazione orizzontale che favoriscano l’individuazione delle opportune, necessarie e urgenti azioni finalizzate alla tutela e alla conservazione del patrimonio pubblico, attraverso le risultanze delle attività di studio e ricerca e l’elaborazione di modelli tecnici e scientifici per supportare le Pubbliche Amministrazioni nella pianificazione, programmazione, progettazione e attuazione degli interventi, utilizzando strumenti tecnologicamente avanzati per la valutazione e la riduzione dei rischi;
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze,

delibera

1. di approvare la stipula dell’Accordo con il Commissario Straordinario alla ricostruzione sul territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ex art. 15 L. n. 241/1990, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 17);
2. di indicare quale referente ai sensi dell’art. 7 del suddetto accordo il Prof. Riccardo Fanti, Professore Associato SSD: GEO/05 - Geologia applicata afferente al Dipartimento di Scienze della Terra.

Sul punto 36 dell’O.D.G. «**ACCORDO TRA E-GEOS S.P.S E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE – CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE, AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE, LO SVILUPPO, L’INTEGRAZIONE E LA CONSEGNA DI TUTTE LE COMPONENTI DELL’AREA SERVIZI DI IRIDE SERVICE SEGMENT, LOTTO 2 NELL’AMBITO DEL PNRR INVESTIMENTO 1.1, MISSIONE 2, COMPONENTE 4 - M2C4**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;
- visto il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
- visto il Decreto Rettoriale del 22 marzo 2018 n. 349 di istituzione del Centro per la Protezione Civile dell’Università di Firenze;
- visto il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 2616 del 19 giugno 2018 “Rettifica e Integrazione dei Centri di competenza individuati con i decreti del Capo del Dipartimento del 24 luglio 2013 Rep. n. 3152, del 15 aprile 2014 Rep. n. 1349 e del 26 maggio 2016 Rep. n. 1692”;

- visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità,
delibera

l'autorizzazione al Presidente del Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze alla sottoscrizione dell'accordo con e-Geos s.p.s per la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione e la consegna di tutte le componenti dell'Area Servizi di IRIDE SERVICE SEGMENT, Lotto 2 nell'ambito del PNRR Investimento 1.1, Missione 2, Componente 4 - M2C4.

Sul punto 37 dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO ITALIANO PER LA COPERNICUS ACADEMY**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- visto il vigente Statuto del Consorzio Italiano per la Copernicus Academy;
- preso atto delle necessità sottostanti alle proposte di modifica dello Statuto consortile;
- vista la bozza di Statuto con le proposte di modifica,
delibera

di approvare le modifiche proposte allo Statuto del Consorzio Italiano per la Copernicus Academy, come da bozza allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 18).

Sul punto 38 dell'O.D.G. «**MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO QUALITÀ DI ATENEO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Decreto rettorale n. 58 prot. n. 13032 del 23 gennaio 2020 con cui è stato emanato il *Regolamento di Funzionamento del Presidio Qualità di Ateneo*;
- visto il Decreto rettorale n. 267 prot. n. 50399 del 6 marzo 2023 con il quale è stata introdotta una norma transitoria, art. 12, che prolungava il mandato del Coordinatore e dei membri del Presidio fino all'approvazione di un nuovo regolamento;
- preso atto che è intenzione dell'Ateneo procedere ad una revisione complessiva del regolamento in questione;
- preso atto che nelle more della revisione del regolamento si rende anzitutto necessario semplificare la composizione attuale del Presidio Qualità di Ateneo (PQA), per rendere più efficace l'azione dell'organo;
- vista la proposta della Rettrice di modifica dell'art. 3, comma 1 del *Regolamento di Funzionamento del Presidio Qualità di Ateneo*;
- acquisito il parere del Comitato tecnico amministrativo espresso nella seduta del 14/06/'23;
- vista l'integrazione della proposta della Rettrice di non includere quale membro del PQA il Responsabile dell'Ufficio di supporto al presidio, di cui all'art. comma 1, lett. d) del citato regolamento,

delibera

è approvata la modifica all'art. 3, comma 1 del *Regolamento di Funzionamento del Presidio Qualità di Ateneo* nella seguente formulazione:

Art.3: Composizione e durata: 1. *Il PQA è costituito da:*

- a) un professore coordinatore;*
- b) quattro professori o ricercatori con adeguate competenze in materia di valutazione e assicurazione della qualità della didattica dei corsi di studio, dei dottorati e delle scuole di specializzazione, oltre che in materia di ricerca e terza missione, anche in ambito biomedico;*
- c) due rappresentanti degli studenti.*

Sul punto 39 dell'O.D.G. «**NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA FONDAZIONE BARGELLINI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo;
- preso atto dello Statuto della Fondazione "PIERO BARGELLINI" Ente del Terzo Settore;
- visto il curriculum del Prof. Simone Magherini;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 18 luglio 2023,

delibera

la nomina del Prof. Simone Magherini quale rappresentante dell'Università degli Studi di Firenze nel Consiglio Direttivo della Fondazione "PIERO BARGELLINI" Ente del Terzo Settore. La nomina ha la durata massima di cinque esercizi, così come previsto dallo Statuto della Fondazione e non è soggetta a limitazioni nel rinnovo.

Sul punto 40 dell'O.D.G. «**NOMINA RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE NEL COMITATO D'INDIRIZZO DEL CENTRO DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI BIG DATA & ARTIFICIAL INTELLIGENCE (CBDAI)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'Università di Firenze;
- visto lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze;
- visto il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 30.07.2020;
- visto l'accordo attuativo di collaborazione tra gli istituti di ricerca firmatari del predetto Protocollo d'intesa sottoscritto in data 18.11.2021;
- vista la nota prot. 154629 del 13 luglio 2023 con la quale il Prof. Vicario ha manifestato la volontà di dimettersi quale rappresentante di Ateneo nel comitato di Indirizzo del Centro;
- preso atto della necessità di procedere alla nomina di un nuovo rappresentante dell'Ateneo nel Centro;
- visto il Curriculum Vitae e la disponibilità manifestata dal Prof. Pietro Pala;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 18/07/2023,

delibera

la nomina del Prof. Pietro Pala, afferente al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, quale rappresentante dell'Università degli Studi di Firenze nel Comitato di Indirizzo del Centro regionale per la ricerca, la formazione e il trasferimento tecnologico su Big Data & Artificial Intelligence.

Sul punto 40 bis dell'O.D.G. «**CENTRO DI SERVIZI CENTRO DI STUDI "ALDO PALAZZESCHI": NOMINA MEMBRI CONSIGLIO DIRETTIVO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Decreto rettorale n. 261 prot. n. 49924 del 6 marzo 2023 con cui è stato emanato il nuovo regolamento del Centro di Servizi Centro di Studi "Aldo Palazzeschi";
- visto il Decreto rettorale n. 842 prot. n. 136197 del 30 luglio 2019 di nomina dell'allora Comitato di gestione, oggi Consiglio direttivo;
- visto il Decreto rettorale n. 334 prot. n. 75086 del 4 aprile 2023 con il quale le professoresse Francesca Pia Castellano e Irene Gambacorti sono state nominate, in sostituzione delle professoresse Anna Nozzoli ed Ernestina Pellegrini, quali membri del Consiglio direttivo del Centro, per la durata di quattro anni;
- preso atto che le nomine dei professori Marco Biffi e Massimo Fanfani quali membri del Consiglio direttivo del Centro sono prossime alla scadenza, fissata in data 29 luglio 2023, rendendosi pertanto necessario provvedere alla nomina dei nuovi membri all'interno dell'organo;
- vista la proposta della Rettrice,

delibera

i professori Marco Biffi e Neri Binazzi sono nominati quali membri del Consiglio direttivo del Centro di Servizi Centro di Studi "Aldo Palazzeschi" per la durata di quattro anni, con decorrenza dalla data del decreto di nomina.

Sul punto 41 dell'O.D.G. «**ACCORDO QUADRO TRA L'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione

- richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze”;
- visto il testo dell'Accordo Quadro tra l'Istituto Geografico Militare e l'Università degli Studi di Firenze;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento (SAGAS) del 19/6/2023, inerente all'Accordo in parola;
- tenuto conto che non vi sono oneri a carico dell'Ateneo derivanti dalla stipula degli atti in parola, salvo il versamento dell'imposta di bollo;
- preso atto del parere espresso dalla Commissione Didattica nella seduta dell'11 luglio 2023;
- preso atto del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2023;
- letto quanto riportato in narrativa;
- udita la relazione,

approva

la sottoscrizione dell'«Accordo Quadro tra l'Istituto Geografico Militare e l'Università degli Studi di Firenze», nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 19). L'Accordo ha una durata di tre anni accademici, con decorrenza dalla data di stipula, e non comporta alcun onere sul bilancio di Ateneo.

In merito all'articolo 4 comma 1 (punto 2) dell'accordo, si nomina come referente/responsabile scientifico dell'accordo la Prof.ssa Margherita Azzari.

Il Consiglio di Amministrazione dà mandato alla Rettrice di apportare le eventuali modifiche tecniche al testo dell'accordo che dovessero rendersi necessarie.

Sul punto 42 dell'O.D.G. «**CONVENZIONE PER IL MASTER DI I LIVELLO IN SPECIALISTA DELLA FORMAZIONE FISICO-ATLETICA NEL SETTORE GIOVANILE DEL CALCIO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E LA FIGC (FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO), A.A. 2023/24**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze”;
- visto il testo della Convenzione per il master di I livello in "Specialista della Formazione fisico-atletica nel settore giovanile del calcio" tra l'Università degli Studi di Firenze e la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), a.a. 2023/24;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) del 21/6/2023, inerente alla Convenzione in parola (Prot. n. 143034 del 28/6/2023, estratto n. 5/2023);
- tenuto conto che non vi sono oneri a carico dell'Ateneo derivanti dalla stipula degli atti in parola, salvo il versamento dell'imposta di bollo;
- preso atto del parere espresso dalla Commissione Didattica nella seduta dell'11 luglio 2023;
- preso atto del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2023;
- letto quanto riportato in narrativa;
- udita la relazione,

approva

la sottoscrizione della Convenzione per il master di I livello in "Specialista della Formazione fisico-atletica nel settore giovanile del calcio" tra l'Università degli Studi di Firenze e la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), a.a. 2023/24 nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 20). La stipula della convenzione non comporta alcun onere sul bilancio di Ateneo.

Dà mandato alla Rettrice di apportare le eventuali modifiche tecniche al testo della convenzione che dovessero rendersi necessarie.

Sul punto 43 dell'O.D.G. «**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ. CICLO VIII**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- richiamati:
 - lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
 - il Regolamento Didattico di Ateneo;
- visto il D.M. 30 settembre 2011 che definisce i “Criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno”, ai sensi degli articoli 5 e 13 del Decreto 10 settembre 2010, n. 249;
- visto il Decreto Interministeriale n. 691 del 29 maggio 2023 (Prot. n. 120011/2023);
- visto il Decreto Ministeriale n. 694 del 30 maggio 2023 (Prot. n. 120011/2023);
- vista la Nota della Direttrice del Dipartimento (FORLILPSI) Prof.ssa Vanna Boffo (Prot. n. 5860 del 12/1/2023);
- vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento (FORLILPSI) del 18/1/2023 (Prot. n. 11076 del 19/1/2023);
- vista la Delibera del Consiglio della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione del 16/1/2023 (Prot. n. 12160 del 20/1/2023);
- vista la Delibera del Senato Accademico in data 21/3/2023 (Delibera Prot. n. 472 del 22/3/2023) e del Consiglio di Amministrazione in data 31/3/2023 (Delibera Prot. n. 73730 del 3/4/2023) in merito allo svolgimento delle prove di ammissione al corso di “Specializzazione Sostegno VIII ciclo”;
- visto il Decreto Rettorale n. 513/2023 per “l’ammissione ai Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno” per l’a.a. 2022/2023 (Prot. n. 126261 del 09/06/23);
- vista la Delibera del Consiglio straordinario di Dipartimento del FORLILPSI (Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia) del 28/6/2023, con cui si approva il testo della convenzione;
- visto lo schema di convenzione;
- letto quanto riportato in narrativa;
- preso atto del parere espresso dalla Commissione Didattica nella seduta dell’11 luglio 2023;
- preso atto del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2023,

approva

- lo schema di convenzione triennale allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 21), inerente ai “Corsi di Specializzazione per le attività di Sostegno” attivati per l’a.a. 2022/2023 (VIII ciclo) e, ove istituiti, per l’a.a. 2023/2024 (IX ciclo) e per l’a.a. 2024/2025 (X ciclo);
- il conferimento alla Rettrice del mandato per le necessarie modifiche ed integrazioni al testo della convenzione.

Sul punto 44 dell’O.D.G. «**CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E IL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE (RACIS)-RINNOVO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- richiamati:
 - lo *Statuto*, ed in particolare l’art. 13 comma 1 lettera l) che dispone che il Senato Accademico “esprime parere obbligatorio sulle convenzioni e sui contratti attinenti la costituzione di organismi associativi per l’organizzazione dei servizi didattici e di ricerca, nonché sui successivi, eventuali atti di rinnovo”;
 - Il Regolamento didattico di Ateneo;
- visto il testo della Convenzione tra l’Università degli studi di Firenze e il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RACIS);
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Biologia del 16 giugno 2023;
- preso atto del parere espresso dalla Commissione Didattica nella seduta dell’11 luglio 2023;
- preso atto del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2023;
- letto quanto riportato in narrativa;
- udita la relazione,

approva

- la sottoscrizione della Convenzione tra l’Università degli studi di Firenze e il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RACIS) nel testo allegato al presente verbale del quale costituisce parte integrante (All. 22);
- dà mandato alla Rettrice di apportare le eventuali modifiche tecniche al testo della convenzione che dovessero rendersi necessarie.

Sul punto 45 dell’O.D.G. «**CONVENZIONI TRA L’UNIVERSITÀ DI PISA, DI FIRENZE, DI SIENA E LA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT’ANNA (SSSA) PER L’ATTIVAZIONE DEL MASTER DI I LIVELLO IN SCALABILITY: DIGITAL TECHNOLOGIES AND COMPANY GROWTH E DEL MASTER DI I LIVELLO IN INDUSTRY 5.0 DESIGN: PEOPLE, SUSTAINABILITY AND DIGITAL TECHNOLOGIES CON RILASCIO DI TITOLO CONGIUNTO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione

- richiamati:
 - lo *Statuto*, ed in particolare l’art. 13 comma 1 lettera l) che dispone che il Senato Accademico “esprime parere obbligatorio sulle convenzioni e sui contratti attinenti la costituzione di organismi associativi per l’organizzazione dei servizi didattici e di ricerca, nonché sui successivi, eventuali atti di rinnovo”;
 - Il Regolamento didattico di Ateneo;
 - Il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari;
- visto il testo della Convenzione per la realizzazione del master di I livello in *Scalability: Digital Technologies and Company Growth* (allegato 1);
- visto il testo della Convenzione per la realizzazione del master di I livello in *Industry 5.0 Design: people, sustainability technologies* (allegato 2);
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale del 22 giugno 2023;
- preso atto del parere espresso dalla Commissione Didattica nella seduta dell’11 luglio 2023;
- preso atto del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2023;
- richiamata la propria delibera del 16 maggio 2023 relativa all’offerta formativa post laurea 2023/24;
- letto quanto riportato in narrativa;
- udita la relazione,

approva

l’istituzione dei seguenti master:

- “INDUSTRY 5.0 DESIGN: PEOPLE, SUSTAINABILITY AND DIGITAL TECHNOLOGIES”, I livello, sede amministrativa presso l’Università di Pisa, (minimo iscritti 13, massimo 35, quota di iscrizione 4.700 euro);
- “SCALABILITY: DIGITAL TECHNOLOGIES AND COMPANY GROWTH”, I livello, sede amministrativa presso l’Università di Pisa (minimo iscritti 15, massimo 40, quota di iscrizione 5.400 euro).

la sottoscrizione delle Convenzioni:

- per il master di I livello in *Scalability: Digital Technologies and Company Growth* nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 23);
- per il master di I livello in *Industry 5.0 Design: people, sustainability technologies* nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 24).

Dà mandato alla Rettrice di apportare le eventuali modifiche tecniche ai testi di convenzione che dovessero rendersi necessarie.

Sul punto 46 dell’O.D.G. «**ACCORDO CON L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI PER LO SVILUPPO DI PERCORSI DI INCLUSIONE PER STUDENTESSE E STUDENTI UNIVERSITARI IN SITUAZIONI DI FRAGILITÀ E SVANTAGGIO SOCIALE. RINNOVO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- udita la relazione;
- richiamati:

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, ed in particolare l'art. 13 comma 1 lettera l) che dispone che il Senato Accademico "esprime parere obbligatorio sulle convenzioni e sui contratti attinenti alla costituzione di organismi associativi per l'organizzazione dei servizi didattici e di ricerca, nonché sui successivi, eventuali atti di rinnovo";
- il Regolamento Didattico di Ateneo;
- il Piano Strategico di Ateneo, in particolare l'Obiettivo 4 "Promozione di politiche di inclusione e diversità";
- visto il D. Lgs. N.517/1999 "Disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario e Università";
- vista la L. 120/2007 "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria";
- visti gli esiti dell'Avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo da affidarsi a titolo gratuito al personale dipendente dell'Ateneo o, in subordine, a titolo retribuito a soggetti esterni titolari di partita Iva, per la realizzazione di azioni di intervento nell'ambito di percorsi di inclusione rivolti a studenti universitari in situazioni di fragilità e svantaggio sociale, di cui al D.D. 934/2023 Prot. 0135877 del 21/06/2023;
- preso atto del testo dell'Accordo sottoscritto con AOUC il 14 settembre 2022 e richiamato in descrittiva, finalizzato alla realizzazione di percorsi di inclusione per studentesse e studenti universitari in situazioni di fragilità e svantaggio sociale;
- evidenziato l'interesse al rinnovo dell'Accordo;
- preso atto del parere espresso dalla Commissione Didattica e dal Senato Accademico rispettivamente nelle sedute dell'11 e del 18 luglio 2023;
- letto quanto riportato in narrativa,

DELIBERA

il rinnovo dell'Accordo tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e l'Università degli Studi di Firenze per lo sviluppo di percorsi di inclusione per studentesse e studenti universitari in situazioni di fragilità e svantaggio sociale, come riportato nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 25).

Sul punto 47 dell'O.D.G. «**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA PER L'ACCESSO AI SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO, LA DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE DELLA TASSA REGIONALE, LA COLLABORAZIONE NELLA LEGALITÀ TRIBUTARIA. RINNOVO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione:

- ritenuto di proseguire la proficua esperienza di collaborazione e condivisione finora intercorsa con l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana;
- letto quanto riportato in narrativa;
- udita la Relazione;
- preso atto del parere espresso dalla Commissione Didattica nella seduta dell'11 luglio;
- preso atto del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 18 luglio;
- ritenuto di proseguire la proficua esperienza di collaborazione e condivisione finora intercorsa con l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana;
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo,

APPROVA

il rinnovo della Convenzione tra l'Università degli studi di Firenze e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana per l'accesso ai servizi del diritto allo studio, la disciplina della riscossione della tassa regionale, la collaborazione nella legalità tributaria" nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 26).

Sul punto 48 dell'O.D.G. «**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICOLARI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- richiamati:
 - lo *Statuto*, ed in particolare l'art. 13 comma 1 lettera l) che dispone che il Senato Accademico “esprime parere obbligatorio sulle convenzioni e sui contratti attinenti la costituzione di organismi associativi per l'organizzazione dei servizi didattici e di ricerca, nonché sui successivi, eventuali atti di rinnovo”;
 - il Regolamento generale d'ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari e non curriculari;
 - il Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- visto il testo della Convenzione tra l'Università degli studi di Firenze e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer per l'attivazione di tirocini di formazione e orientamento curricolari
- tenuto conto che non vi sono oneri a carico dell'Ateneo derivanti dalla stipula dell'atto in parola, salvo il versamento dell'imposta di bollo;
- valutata l'urgenza di procedere alla sottoscrizione della Convenzione in esame;
- nelle more della sottoscrizione di un accordo quadro con il Meyer,

approva

la sottoscrizione della Convenzione tra l'Università degli studi di Firenze e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer per l'attivazione di tirocini di formazione e orientamento curricolari nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 27).

Dà mandato alla Rettrice di apportare le eventuali modifiche tecniche che dovessero rendersi necessarie. Sul punto 49 dell'O.D.G. «**ORIENTAMENTO ATTIVO NELLA TRANSIZIONE SCUOLA-UNIVERSITÀ. DM N. 934/2022 E DD 1452/2022. PRIME DETERMINAZIONI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Decreto ministeriale del 3 agosto 2022 n. 934 relativo all'attuazione dell'investimento 1.6 – M4C1-24 “Orientamento attivo scuola-università”
- visto il decreto direttoriale del 22 settembre 2022 n. 1452, adottato in attuazione dell'art. 6, comma 1, del succitato d.m. 934/2022 con cui sono state ripartite le risorse e attribuiti i target
- visto il decreto direttoriale del 28 giugno 2023, n. 954 che integra il decreto direttoriale n. 1452 del 22 settembre 2022 di attuazione del decreto ministeriale prot. n. 934/2022
- visto il decreto direttoriale del 19 luglio 2023 n. 1078 con cui sono assegnate le risorse per l'a.s. 2023/2024;
- preso atto dell'istruttoria illustrata in seduta,

Delibera

- di autorizzare l'acquisto della licenza annuale per un portale di gestione delle attività di orientamento;
- di autorizzare il compenso di 60 euro/ora per il docente senior e 30 euro/ora per il docente junior quali esperte ed esperti di orientamento nelle attività del programma di orientamento “*Orienta-Menti: un percorso attivo per una scelta consapevole*”;
- di autorizzare la Rettrice a effettuare le eventuali modifiche che si ritengono necessarie in corso d'opera.

Sul punto 50 dell'O.D.G. «**INIZIATIVE STUDENTESCHE CULTURALI E SOCIALI A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE. NOMINA MEMBRI DELLA COMMISSIONE**»

Il Consiglio di Amministrazione,

- considerato che risulta necessario procedere alla nomina della Commissione istruttoria Iniziative studentesche per la valutazione delle proposte e la definizione degli importi da attribuire alle singole iniziative;
- visto il Regolamento per l'attribuzione di fondi per le iniziative studentesche culturali e sociali a favore degli studenti dell'Università degli Studi di Firenze emanato con DR 635/2023 protocollo 151872 del 10 luglio 2023;
- tenuto conto dei componenti individuati dal Senato Accademico nella seduta del 18 luglio 2023;
- letta l'istruttoria;
- udita la relazione;
- tenuto conto delle proposte di nominative emerse nel corso della discussione,

NOMINA

La Commissione istruttoria Iniziative studentesche per la valutazione delle proposte e la definizione degli importi da attribuire alle singole iniziative:

- Prof.ssa Ersilia Menesini delegata della Rettrice
- Prof. Claudio Lubello, componente del Senato Accademico
- Dott.ssa Alessandra Adessi, componente del Senato Accademico
- Prof. Marco Biffi, componente del Consiglio di Amministrazione
- Prof.ssa Elisabetta Cerbai, componente del Consiglio di Amministrazione
- Sig. Riccardo Pisoni, Rappresentante degli studenti in Senato Accademico
- Sig. Carlo Spadoni, Rappresentante degli studenti in Senato Accademico
- Sig. Giacomo Boschi, Rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione
- Sig. Simone Zetti, Rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione
- Dott. Luca Pettini, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Sul punto 51 dell'O.D.G. «**CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA A.A. 2023-2024 – NUOVE PROPOSTE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la nota della Rettrice del 24 marzo 2023, prot. n. 66467 con la quale i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte di Master, Corsi di Perfezionamento post laurea, Corsi di Aggiornamento professionale e Corsi di formazione continua per l'anno accademico 2023/2024;
- letto quanto illustrato in descrittiva;
- viste le proposte per due corsi di perfezionamento post laurea approvate dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC);
- nelle more e a condizione dei pareri favorevoli pervenuti dai Dipartimenti co-referenti o referenti dei settori richiamati nei progetti;
- preso atto del parere espresso dalla Commissione Didattica, nella seduta dell'11 luglio 2023;
- preso atto del parere espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 16 luglio 2023;
- letto quanto riportato in narrativa, con particolare riferimento all'elenco dei Corsi di Perfezionamento post laurea;
- richiamati:
 - il *Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale*, emanato con D.R. 22 febbraio 2011, n. 166 (prot. 12872);
 - il *Regolamento Didattico di Ateneo*;
 - lo *Statuto dell'Università degli Studi di Firenze*;

approva

per l'anno accademico 2023/2024:

i **Corsi di Perfezionamento post laurea** proposti dai Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) - come riportati nell'elenco allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 28) - esprimendo parere favorevole alla determinazione delle quote di iscrizione, come indicate nell'allegato medesimo, comprensive della quota per la copertura assicurativa.

Sul punto 52 dell'O.D.G. «**REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI STORICO ARTISTICI – MODIFICA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letto quanto riportato in narrativa;
- udita la relazione;
- visto il Decreto Rettorale prot.n. 52681 (777) del 29.8.2011 con il quale è stato emanato il Regolamento didattico della Scuola di specializzazione di "Beni Storico-Artistici", e successive modifiche;
- viste le delibere della Scuola di Studi Umanistici n. 1058 prot. 142839 del 28 giugno 2023 e del Dipartimento SAGAS, prot. 142606 del 28 giugno 2023;
- preso atto del parere espresso della Commissione Didattica, nella seduta del 11 giugno 2023;
- vista la delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2023;
- richiamati lo *Statuto e il Regolamento Didattico di Ateneo*,

ESPRIME

parere favorevole alle modifiche al regolamento didattico della Scuola di Specializzazione in “Beni storico artistici” nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 29).

Sul punto 53 dell’O.D.G. «**LINEE DI INDIRIZZO DI ATENEO SUL BLENDED LEARNING - REVISIONE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- richiamati
 - lo *Statuto*, e in particolare l’art. 13;
 - Il Regolamento didattico di Ateneo;
- richiamata la propria delibera del 23 marzo 2022 con la quale sono state approvate le Linee guida per la didattica blended;
- preso atto di quanto espresso dal Senato Accademico nell’adunanza del 18 luglio 2023,
- valutato di aggiornare le Linee guida in parola, dopo un anno di sperimentazione;
- viste le Linee di indirizzo di Ateneo sul blended learning, come riformulate dal Gruppo di lavoro per l’Innovazione digitale della didattica coordinato dalla Prof.ssa Ranieri;
- letto quanto riportato in narrativa;
- udita la relazione,

approva

le *Linee di indirizzo di Ateneo sul blended learning* nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 30).

Sul punto 54 dell’O.D.G. «**LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSTI E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO AI CORSI DI LAUREA A PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E LOCALE. REVISIONE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione:

- viste le Linee guida per la determinazione del numero dei posti e valutazione delle domande di ammissione ad anni successivi al primo *ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria e ai Corsi di laurea triennali e magistrali delle Professioni Sanitarie* nonché determinazione dei posti in deroga approvate con DR n.688 (prot. n. 91272/2020);
- valutata positivamente la proposta di revisione delle Linee guida citate, al fine di promuovere la più ampia partecipazione degli studenti e adeguare il testo al dettato normativo;
- letto quanto riportato in narrativa;
- udita la relazione;
- tenuto conto della delibera del Senato Accademico nell’adunanza del 18 luglio 2023 (prot. 160592 del 19 luglio 2023) e della richiesta di approfondimento in merito all’articolo 3 comma 3;
- visto il vigente Statuto;
- visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
- tenuto conto di quanto emerso nel corso della discussione in ordine all’importo del contributo,

DELIBERA

l’aumento del contributo di partecipazione al bando per l’ammissione ad anni successivi al primo ai corsi di laurea a programmazione nazionale e locale da 30€ a 50€ da riversare sul progetto prove selettive.

Sul punto 55 dell’O.D.G. «**PROGRAMMA ERASMUS + - SETTORE ISTRUZIONE SUPERIORE - KEY ACTION 1 (AZIONE CHIAVE 1) - MOBILITÀ DEGLI STUDENTI PER STUDIO E PER TRAINEESHIP - ASSEGNAZIONE BORSE PER L’A.A.2023/2024**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione:

- visto il nuovo Programma ERASMUS + 2021-2027 pubblicato dalla Commissione europea in data 25 marzo 2021, in particolare l’Azione chiave 1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento;

- visto il DM 289/2021 per la gestione del Fondo Giovani, che ha assegnato all’Ateneo per l’anno 2021 € 183.625,00, per l’anno 2022 € 743.020,00, finalizzati all’erogazione di un contributo integrativo delle borse comunitarie;
- nelle more dell’assegnazione del Fondo Giovani per l’anno 2023, il cui importo sarà presumibilmente superiore rispetto alle precedenti assegnazioni 2021 e 2022, come indicato nel DM 289/2021 “Linee generali di indirizzo per la programmazione delle Università 2021-2023 e Indicatori per la valutazione periodica dei risultati”;
- vista la Lettera di assegnazione inviata all’Ateneo fiorentino in data 7 luglio 2023 dall’Agenzia Nazionale INDIRE con indicazione del Grant assegnato;
- vista la Convenzione di Sovvenzione 2023-1-IT02-KA131-HED-000129521;
- considerata l’assegnazione di € 2.070.450,00 da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE a favore della mobilità Erasmus+ per studio;
- considerata altresì l’assegnazione di € 496.100,00 da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE a favore della mobilità Erasmus+ traineeship;
- tenuto conto che è possibile utilizzare le risorse della Call 2022 per finanziare parte delle mobilità 2023/2024, nello specifico quelle che prevedono una data di chiusura nei limiti di durata del Progetto Call 2022 (luglio 2024);
- tenuto conto che sono consentiti, nell’ambito delle risorse assegnate dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, trasferimenti di fondi tra le varie voci di budget;
- visto il Bando di selezione per la formazione di graduatorie per la mobilità internazionale Erasmus + per studio a.a. 2023/2024 pubblicato con 1/2023 prot.788 in data 09/01/2023;
- visto il Bando di selezione per la formazione di graduatorie per la mobilità internazionale Erasmus + per traineeship 2023/2024 pubblicato con Decreto Rettorale 201/2023 prot.41123 in data 23/02/2023;
- visti i DR 450/2023 (Prot. 110305 del 19 maggio 2023) e DR 473/2023 (prot.114753 del 25 maggio 2023) con i quali sono stati pubblicati gli elenchi definitivi degli studenti idonei assegnatari di sede, rispettivamente, per la mobilità per studio e traineeship;
- visti gli esiti delle selezioni interne alle Scuole per i doppi titoli/titoli congiunti, inoltrati dalle Scuole agli uffici centrali, e i desiderata delle Scuole che non hanno ancora ultimato le selezioni;
- preso atto che per gli studenti idonei alla mobilità per studio con assegnazione di sede risulta complessivamente una richiesta di mensilità pari a 7.161 (1.141 studenti), che comprendono anche le mensilità assegnate agli studenti selezionati dalle Scuole per Mobilità Double/Joint Degree;
- preso atto altresì che per gli studenti idonei alla mobilità per traineeship risulta complessivamente una richiesta di mensilità pari a 1.578 (333 studenti);
- considerato che per corrispondere a tutti gli studenti per la mobilità studio il contributo comunitario previsto (€ 350/300/250 a seconda della destinazione) per l’intero periodo di mobilità concordata sarebbero necessari € 2.141.850,00;
- considerato che per corrispondere a tutti gli studenti per il traineeship il contributo comunitario previsto (€ 500/450/400 a seconda della destinazione) per l’intero periodo di mobilità concordata sarebbero necessari € 710.400,00;
- tenuto conto che il fabbisogno totale per mobilità studio (compresi doppi titoli e titoli congiunti) e traineeship ammonterebbe quindi a € 2.852.250;
- considerato che, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli studenti al Programma Erasmus, si intende assicurare a tutti gli studenti la copertura della borsa comunitaria per il periodo di mobilità finanziabile secondo le disposizioni dell’Agenzia Nazionale INDIRE;
- verificata l’esistenza di un importo pari a circa € 900.000,00 sull’assegnazione comunitaria per la Call 2022 (Convenzione nr. 2022-1-IT02-KA131-HED-000057320), che si è reso disponibile dalle rinunce parziali o totali alla mobilità 2022/2023, e la possibilità di utilizzare i fondi della Convenzione 2022 per parte delle mobilità selezionate con il Bando 2023/2024;
- tenuto conto dell’integrazione con fondi ministeriali (Fondo Giovani) per il pagamento di tutte le mensilità per mobilità studio per l’intero periodo previsto, indicato negli appositi decreti rettorali;
- considerate le Disposizioni Nazionali allegate alla Guida al Programma 2023, che prevedono l’assegnazione di un contributo integrativo comunitario pari a € 250,00 mensili per gli studenti con minori opportunità;

- letto quanto riportato in narrativa;
- tenuto conto del quadro normativo di riferimento come illustrato nella pratica;
- richiamato lo Statuto dell'Ateneo fiorentino;
- visto il vigente Regolamento Didattico;
- vista la delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2023,

delibera

di approvare la proposta dei criteri di assegnazione delle borse come descritta nell'istruttoria, che prevede:

- la formulazione del budget dedicato alla mobilità Erasmus+ per studio come segue:

1. Finanziamento UE assegnato dall' Agenzia Nazionale INDIRE per mobilità Erasmus studio Call 2023	€ 2.070.450,00
2. Utilizzo quota parte dell'assegnazione Call 2022 che si è resa disponibile a seguito di rinunce alla mobilità	€ 71.400,00
TOTALE (fabbisogno per le mobilità Erasmus studio a.a. 23/24)	€ 2.141.850,00

- la formulazione del budget dedicato alla mobilità Erasmus+ per traineeship come segue:

1. Finanziamento UE assegnato dall' Agenzia Nazionale INDIRE per mobilità Erasmus+ <i>traineeship</i> Call 2023	€ 496.100,00
2. Utilizzo quota parte dell'assegnazione Call 2022 che si è resa disponibile a seguito di rinunce alla mobilità	€ 214.300,00
TOTALE (fabbisogno per le mobilità Erasmus+ <i>traineeship</i> a.a. 23/24)	€ 710.400,00

- l'assegnazione di un numero di mensilità con contributo comunitario (c.d. Borsa Erasmus), corrispondente al numero di mesi di mobilità concordato, a tutti gli studenti per mobilità studio e traineeship idonei con sede assegnata, e a tutti gli studenti selezionati per una mobilità double degree/joint degree per mobilità 2023/2024;
- l'assegnazione del contributo integrativo ministeriale Fondo Giovani per tutte le mobilità Erasmus+ studio a.a. 2023/2024 (compreso doppio titolo e titolo congiunto) nel rispetto delle regole per la gestione del Fondo giovani per garantire a tutti gli aventi diritto ai sensi del DM 289/2021 l'importo mensile come segue:

ISEE	IMPORTO MENSILE CONTRIBUTO INTEGRATIVO MUR a integrazione del finanziamento EU per studio
ISEE \leq 13.000 oppure studenti rientranti nelle categorie previste dal Manifesto agli Studi a.a.2022/2023 Sezione 13.5 comma A e comma B	€ 400
13.000 < ISEE \leq 21.000	€ 350
21.000 < ISEE \leq 26.000	€ 300
26.000 < ISEE \leq 30.000	€ 250
30.000 < ISEE \leq 40.000	€ 200

40.000 < ISEE ≤ 50.000	€ 150
ISEE > 50.000 o ISEE non comunicato	€ 50

Ciò nelle more dell'imminente assegnazione del Fondo Giovani E.F. 2023 che, stante le precedenti assegnazioni e la previsione indicata nel DM 289/2021 "Linee generali di indirizzo per la programmazione delle Università 2021-2023 e Indicatori per la valutazione periodica dei risultati" (all.3), sarà previsionalmente non inferiore a € 1.000.000 e quindi ampiamente sufficiente per la copertura della quota mancante, pari a € 600.000;

- l'assegnazione del contributo comunitario aggiuntivo per tutte le mobilità Erasmus+ traineeship a.a. 2023/2024 come segue:

ISEE	IMPORTO MENSILE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO COMUNITARIO a integrazione del finanziamento EU per <i>traineeship</i>
per studenti con ISEE ≤ 26.306,25 oppure studenti rientranti nelle categorie previste dal Manifesto agli Studi a.a.2022/2023 Sezione 13.5 comma A e comma B	€ 250

Alle ore 14,28 la Rettrice dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Marco Degli Esposti

LA PRESIDENTE
F.to Alessandra Petrucci
F.to Giovanni Tarli Barbieri



**Ipotesi di Accordo per la ripartizione delle risorse del Fondo Risorse Decentrate per le categorie B, C e D e del Fondo Retribuzione di Posizione e di Risultato per la categoria EP
– anno 2023 –**

Il giorno 22 giugno 2023, presso la sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Firenze si sono riunite le parti negoziali così composte:

L'Università degli Studi di Firenze rappresentata dal Delegato alle Relazioni Sindacali Prof. Luigi Burroni e dal Direttore Generale Dott. Marco Degli Esposti

e

le Rappresentanze Sindacali Unitarie nella persona del Coordinatore Dott. Samuele Ciattini

e

le Organizzazioni Sindacali di Ateneo:

FLC CGIL nella persona del Segretario Dott.ssa Silvia Sorri

CISL SCUOLA nella persona della Reggente Dott.ssa Caterina Palazzo

Federazione GILDA UNAMS nella persona del Segretario Sig. Emiliano Chiezzi

Federazione UIL SCUOLA RUA nella persona del Delegato sig. Carmine Lettieri

SNALS CONFISAL, nella persona del Segretario Dott.ssa Francesca Giannini

Le parti

VISTI

- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al quadriennio giuridico 2006 – 2009 (e al biennio economico 2006 – 2007) del personale del Comparto Università, sottoscritto in data 16.10.2008 e il successivo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto università per il biennio economico 2008-2009 del 12 marzo 2009;

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al triennio 2016 – 2018 del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018 ed in particolare gli artt. 7, 64 e 66;

- il *Contratto Collettivo Integrativo*, siglato in data 13 maggio 2021, di seguito denominato CCI;

Leu - Carmine
WJ
J.W.J.



PRESO ATTO

- che la costituzione dei Fondi ex art. 63 (per le categorie B, C e D) e ex art. 65 (per la categoria EP) del CCNL 2016-18 per l'anno 2023 è stata certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 22 maggio 2023

I Fondi sono riepilogati negli schemi di seguito riportati (valori lordo dipendente):

Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D - art. 63 CCNL 2016-2018			
1.1 Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità	2023	2022	Diff.
1.1a Risorse storiche	4.205.286	4.205.286	0
Fondo 2004 certificato parte fissa	4.205.286	4.205.286	0
1.1 b Incrementi contrattuali	387.168	387.168	0
Art. 5 comma 1 CCNL 28.03.2006 biennio economico 2004/2005 Incremento 0,50% MS 03	178.031	178.031	0
Art. 87 comma 1 lett. c) CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 Incremento 0,5% MS 2005	172.992	172.992	0
Art. 63 comma 2 lett. f) CCNL 19.04.2018 triennio 2016-2018 0,1% MS 2015 relativo al personale BCD	36.145	36.145	0
1.1 c Altri Incrementi	4.643.119	4.162.492	480.627
Art. 63 comma 2 lett. c) CCNL 19.04.2018 triennio 2016-2018 (ex art. 2 comma 3 D.Lgs. 165/2001) - Risparmi	0	0	0
Art. 63 comma 2 lett. a) CCNL 19.04.2018 triennio 2016-2018 Ria personale cessato B-C-D misura intera	1.071.103	1.036.447	34.656
Art. 63 comma 2 lett. e) CCNL 19.04.2018 triennio 2016-2018 Differenziale cessati o passati di categoria B-C-D misura intera	3.496.658	3.050.687	445.971
Art. 63 comma 2 lett. d) CCNL 19.04.2018 triennio 2016-2018 (ex art. 87 comma 2 CCNL 16.10.2008) - Incrementi dotazione organica e relativa copertura posti	0	0	0
Art. 88 comma 2 lett. a) 2° periodo CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 Incrementi finanziamenti PEO da risorse stabili destinate a produttività	0	0	0
Art. 63 comma 2 lett. b) CCNL 19.04.2018 triennio 2016-2018 Riduzione stabile dello straordinario (ex art. 86 comma 4 CCNL 16.10.2008)	75.358	75.358	0
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	0	0	0
1.1d Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1a + 1.1b + 1.1c)	9.235.573	8.754.946	480.627
1.2 Risorse Variabili (*)			
1.2a Incrementi variabili sottoposti ai limiti di cui all'art. 23 comma 2 della D.Lgs. 75/2017	0	0	0
Art. 63 comma 3 lett. a) CCNL 19.04.2018 triennio 2016-2018 (ex art. 43 L. 449/1997) - Risparmi di gestione	0	0	0
Art. 63 comma 3 lett. f) CCNL 19.04.2018 triennio 2016-2018 (ex art. 87 comma 2 CCNL 16.10.2008) - Attivazione nuovi servizi o riorganizzazione - variabile	0	0	0
Art. 67 comma 1 lett. f) CCNL 9.8.2000 quadriennio 1998/2001	0	0	0

Leone
2



1.2b Incrementi variabili NON sottoposti ai limiti di cui all'art. 23 comma 2 della D.Lgs. 75/2017	650.273	525.535	124.738
Quote per la progettazione Art. 63 c. 3 lett. c CCNL 19.04.2018 triennio 2016-2018- Art. 92 commi 5-6 D.Lgs. 163/2006	0	0	0
Liquidazione sentenze favorevoli all'Ente RD 1578/1933	0	0	0
Art. 42 comma 3 lett. b) CCNL 19.04.2018 Quota riservata al fondo per attività c/terzi o programmi comunitari	214.411	226.217	-11.806
Art. 63 comma 3 lett. e) CCNL 19.04.2018 triennio 2016-2018 Risparmi da straordinario	152.966	95.671	57.295
Art. 63 comma 3 lett. d) CCNL 19.04.2018 triennio 2016-2018 Ria personale cessato anno precedente accantonato B-C-D mensilità residue	20.644	17.106	3.538
Art. 63 comma 3 lett. d) CCNL 19.04.2018 triennio 2016-2018 Differenziale cessati o passati di categoria B-C-D mensilità residue	262.252	132.294	129.958
Altre risorse variabili	0	0	0
Somme non utilizzate Fondo anno precedente	0	54.247	-54.247
Risorse Legge di Bilancio (art. 1 comma 870 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178)	0	0	0
1.2c Totale risorse variabili (1.2a+1.2b)	650.273	525.535	124.738

1.3 Decurtazioni del Fondo			
1.3a Decurtazioni rilevanti ai fini della verifica del limite	5.761.817	5.493.710	268.107
Art. 88 comma 4 CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 Decurtazione fondo per progressioni orizzontali B-C-D (ed EP fino al 2017)	5.641.980	5.373.873	268.107
Art. 88 comma 2 lett. a) 2° periodo CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 Decurtazione risorse stabili produttività per finanziamento PEO	0	0	0
Altre decurtazioni del Fondo alla stregua dei rinnovi contrattuali (per verifica limite art. 1 c. 189 L. 266/2005)	99.996	99.996	0
Altre decurtazioni del Fondo	19.841	19.841	0
1.3b Decurtazione per applicazione di Legge	28.061	28.061	0
Decurtazione Fondo per rispetto art. 1 comma 189 L. 266/2005 (da versare al MEF)	28.061	28.061	0
1.3c Decurtazioni Fondo per applicazione art. 1 comma 456 L. 147/2013 (decurtazioni art. 9 comma 2 bis L. 122/2010 operate nel 2014) - rilevanti ai fini della verifica del limite	580.547	580.547	0
Decurtazioni Fondo per rispetto limite 2010 (art. 9 comma 2 bis L. 122/2010)	203.731	203.731	0
Decurtazioni Fondo per riduzione proporzionale personale (art. 9 comma 2 bis L. 122/2010)	376.816	376.816	0
1.3d Decurtazioni Fondo per rispetto art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	278.489	240.508	37.981
Decurtazione Fondo per rispetto limite 2016	278.489	240.508	37.981
1.3e Totale decurtazioni (1.3a + 1.3b + 1.3c+1.3d)	6.648.914	6.342.826	306.088

1.4 Risorse fondo sottoposto a certificazione			
1.4a Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1d)	9.235.573	8.754.946	480.627
1.4b Totale risorse variabili (1.2c)	650.273	525.535	124.738

Stefano Cecchi
25.9.20
3



1.4c Totale decurtazioni del fondo (1.3e)	6.648.914	6.342.826	306.088
1.4d Totale risorse fondo sottoposto a certificazione (1.4a + 1.4b - 1.4c)	3.236.932	2.937.655	299.277

2. POSTE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

2.1 Risorse allocate temporaneamente all'esterno del fondo			
2.1a Progressioni orizzontali a carico del bilancio	2.887.963	3.068.639	-180.676
2.1b Totale risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo (2.1a)	2.887.963	3.068.639	-180.676

Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP			
1.1 Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità	2023	2022	Diff.
1.1a Risorse storiche	708.392	708.392	0
Fondo 2004 certificato parte fissa	708.392	708.392	0
1.1b Incrementi contrattuali	56.769	56.769	0
Art. 5 comma 1 CCNL 28.03.2006 biennio economico 2004/2005 Incremento 0,50% MS 03	13.751	13.751	0
Art. 90 comma 2 CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 Incremento 0,5% MS 2005	37.743	37.743	0
Art. 65 comma 2 lettera e) 0,1% MS 2015 relativo al personale EP	5.275	5.275	0
1.1c Altri Incrementi	635.383	526.342	109.041
Art. 10 comma 1 lett. f) CCNL 2004/2005 Incremento dotazione organica e relativa copertura posti	0	0	0
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità Art. 70 comma 2 lettera a) e b) CCNL 9.8.2000 quadriennio 1998/2001 per applicazione Art. 57	117.047	117.047	0
Art. 65 comma 2 lett. a) CCNL 19.04.2018 Ria personale cessato EP misura intera	55.702	50.444	5.258
Art. 65 comma 2 lett. d) CCNL 19.04.2018 Differenziale cessati o passati di categoria EP misura intera	462.634	358.851	103.783
1.1 Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1a + 1.1b + 1.1c)	1.400.544	1.291.503	109.041

1.2 Risorse Variabili (*)			
1.2a Incrementi variabili sottoposti ai limiti di cui all'art. 23 comma 2 della D.Lgs. 75/2017	0	0	0
Art. 43 L. 449/1997 Risparmi di gestione	0	0	0
Art. 10 comma 1 lett. f) CCNL 26.03.2006 biennio economico 2004/2005 Attivazione nuovi servizi o riorganizzazione parte variabile	0	0	0
Art. 75 commi 7 e 8 CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 Finanziamento per incarichi aggiuntivi conto Amm.ne	0	0	0
1.2b Incrementi variabili NON sottoposti ai limiti di cui all'art. 23 comma 2 della D.Lgs. 75/2017	482.416	272.177	210.239
Art. 75 commi 7 e 8 CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 Finanziamento per incarichi aggiuntivi conto Terzi	0	0	0
RD 1578/1933 Liquidazione sentenze favorevoli all'Ente	0	0	0

Leone Pozzi
A. M.
4



Art. 65 comma 3 lett. d) CCNL 19.04.2018 Ria personale cessato EP mensilità residua	2.663	2.423	240
Art. 65 comma 3 lett. d) CCNL 19.04.2018 Differenziale cessati o passati di categoria EP mensilità residue	53.572	42.925	10.647
Somme non utilizzate Fondo anno precedente	426.181	226.829	199.352
Risorse Legge di Bilancio (art. 1 comma 870 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178)	0	0	0
1.2 Totale risorse variabili (1.2a+1.2b)	482.416	272.177	210.239
1.3 Decurtazioni del Fondo			
1.3a Decurtazione rilevanti ai fini della verifica del limite di cui all'art. 1 comma 236 della L. 208/2015	311.234	271.501	39.733
Art. 88 comma 4 CCNL 16.10.2008 quadriennio 2006/2009 Decurtazione fondo per progressioni orizzontali EP	311.234	271.501	39.733
Altre decurtazioni del Fondo	0	0	0
1.3b Decurtazione rilevanti ai fini della verifica del limite	70.839	70.839	0
Decurtazione Fondo per rispetto art. 1 comma 189 L. 266/2005 (da versare al MEF)	70.839	70.839	0
Altre decurtazioni del Fondo	0	0	0
1.3c Decurtazioni Fondo per applicazione art. 1 comma 456 Legge 147/2013 - rilevanti ai fini della verifica del limite	34.098	34.098	0
Decurtazioni Fondo per rispetto limite 2010 (art. 9 comma 2 bis L. 122/2010)	0	0	0
Decurtazioni Fondo per riduzione proporzionale personale (art. 9 comma 2 bis L. 122/2010)	34.098	34.098	0
1.3d Decurtazioni Fondo per rispetto art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	112.776	107.427	5.349
Decurtazione Fondo per rispetto limite 2016	112.776	107.427	5.349
1.3 Totale decurtazioni (1.3a + 1.3b+1.3c+1.3d)	528.947	483.865	45.082
1.4 Risorse fondo sottoposto a certificazione			
1.4a Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (1.1)	1.400.544	1.291.503	109.041
1.4b Totale risorse variabili (1.2)	482.416	272.177	210.239
1.4c Totale decurtazioni del fondo (1.3)	528.947	483.865	45.082
1.4 Risorse Fondo sottoposto a certificazione (1.1 + 1.2 -1.3)	1.354.013	1.079.815	274.198
2. POSTE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO			
2.1 Risorse allocate temporaneamente all'esterno del fondo			
2.1a Progressioni orizzontali a carico del bilancio	446.849	511.816	-64.967
2.1b Totale risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo (2.1a)	446.849	511.816	-64.967

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

FONDO 2023- ART. 63 CCNL 2016-2018

- 1) Alle **Progressioni economiche Orizzontali 2023** per il personale delle categorie B, C e D è destinato l'importo di € 575.080,00 (corrispondente alla Ria e al Differenziale del personale

Leo... Cozz...

F. S. J. A. A.



cessato nell'anno 2022 e quantificato nel Fondo 2023, oltre alla quota residua della PEO 2022). Le eventuali somme residue delle progressioni economiche 2023, delle quali sarà data informativa alle Organizzazioni sindacali, andranno ad incrementare le risorse finalizzate all'erogazione dei premi correlati alle *performance* per le categorie B, C e D per l'esercizio finanziario 2023 e destinate alle progressioni economiche orizzontali per l'esercizio finanziario 2024. I criteri per le PEO 2023 sono individuati nel CCI.

- 2) All'**indennità di responsabilità ex art. 91 CCNL** è destinato l'importo di **€ 200.000,00**. L'eventuale residuo di tale importo sarà destinato alla retribuzione delle *performance* 2023.
- 3) Alle indennità previste dal titolo IV del CCI sono destinati i seguenti importi:
 - **Indennità di reperibilità € 0** (ragionevole stima);
 - **Indennità di turno € 1.800,00** (ragionevole stima);
 - **Indennità di centralinista non vedente € 9.331,00** (ragionevole stima);
 - **Indennità di autista € 9.680,00** (ragionevole stima);
 - **Indennità di rischio da radiazione per un importo totale di € 620,00** (ragionevole stima);
 - **Indennità mensile accessoria € 2.100.000,00** (ragionevole stima).I criteri di corresponsione delle predette indennità sono individuati nel predetto CCI. L'eventuale residuo di tali importi sarà destinato alla retribuzione delle *performance* 2023.
- 4) In applicazione del CCI, è destinato alla **Performance organizzativa e alla performance individuale** l'importo di **€ 340.421,00** (ragionevole stima), corrispondente all'importo del fondo certificato per l'anno 2023 decurtato di quanto destinato agli altri istituti del trattamento accessorio (PEO, Indennità di reperibilità, Indennità di turno, Indennità di centralinista non vedente, Indennità di autista, Indennità di rischio da radiazione, Indennità mensile accessoria, Indennità di Responsabilità (Unità funzionali, Funzioni di Responsabilità, Funzioni Specialistiche, Direttori Tecnici).

In applicazione del predetto CCI, sono destinati alla *performance* organizzativa una quota pari al 90% del fondo delle risorse dedicate, riservando alla *performance* individuale la residua quota del 10%.

Inoltre, a valere sulla quota di ripartizione della *performance* individuale, verrà remunerato anche il "bonus delle eccellenze" per il personale di categoria B, C e D, con le modalità previste dal CCI.

Stima Quadro riepilogativo utilizzo – Fondo B-C-D 2023

Totale fondo 2023 certificato	3.236.932,00
Destinazioni regolate dal presente accordo	
Peo	575.080,00
Indennità di responsabilità	200.000,00
IMA (stima anno corrente - ai sensi del CCI)	2.100.000,00
Autisti (stima anno corrente - ai sensi del CCI)	9.680,00
Centralinisti (stima anno corrente - ai sensi del CCI)	9.331,00
Turno (stima anno corrente - ai sensi del CCI)	1.800,00

Autore: *[Signature]*
A.25.12.
6
[Signature]



Rischio Radiologico (stima anno corrente - ai sensi del CCI)	620,00
Reperibilità	0,00
Performance Organizzativa (stima anno corrente - ai sensi del CCI)	306.379,00
Performance Individuale (stima anno corrente - ai sensi del CCI) (comprensivo di Bonus delle Eccellenze)	34.042,00
Totale Ripartito	3.236.932,00
Risorse ancora da contrattare	0,00

- 5) In applicazione del comma 11 art. 58 CCNL 19 aprile 2018, l'indennità di responsabilità nonché i premi correlati alle *performance* per il personale di categoria B, C e D con rapporto di lavoro a tempo parziale sono erogati per intero, pertanto in misura non proporzionale al regime orario adottato (come previsto dall'art. 17 del CCI).

FONDO 2023- ART. 65 CCNL 2016-2018

- 6) Alle **Progressioni economiche Orizzontali 2023** per il personale della categoria EP è destinato l'importo di € 212.377,00 (corrispondente alla Ria e al Differenziale del personale cessato nell'anno 2022 e quantificato nel Fondo 2023, oltre alla quota residua della PEO 2022). Le eventuali somme residue delle progressioni economiche 2023, delle quali sarà data informativa alle Organizzazioni sindacali, andranno ad incrementare le risorse finalizzate all'erogazione della retribuzione di risultato per la categoria EP per l'esercizio finanziario 2023 e destinate alle progressioni economiche orizzontali per l'esercizio finanziario 2024. I criteri per le PEO 2023 sono individuati nel CCI.
- 7) Alla **Retribuzione di risultato** per il personale della categoria EP è stimato di destinare € 132.684,00. I criteri per la determinazione dei valori retributivi correlati ai risultati ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati sono individuati nel CCI.

In applicazione del predetto CCI, l'articolazione della retribuzione di risultato al personale di categoria EP è la seguente, da erogare a seguito di valutazione e correlata all'effettiva percentuale di valutazione conseguita, correlata al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alle altre componenti da SMVP:

Colonna A	Colonna B
Fascia	% base collegata ad obiettivi
Fascia 1	25%
Fascia 2	
Fascia 3 (con incarico)	
Fascia 3 (senza incarico)	10%

Per la remunerazione delle sopra riportate percentuali si stima un utilizzo di € 107.000,00.

Inoltre, lo stesso CCI prevede che la percentuale di risultato, come sopra determinata potrà essere integrata, al massimo di un ulteriore 5%, in caso di disponibilità di eventuali residui esistenti, ad eccezione degli importi già destinati ad altra finalità; si stima che detta quota sia pari a € 25.000,00.

Handwritten signatures and notes:
A.S.H.
25.4.
Other illegible signatures and initials.



La quota del fondo destinata alla retribuzione di risultato remunererà anche il “Bonus delle Eccellenze” per il personale di categoria EP, secondo le modalità previste dal CCI, stimata nella quota massima di € 684,00.

Stima Quadro riepilogativo utilizzo - Fondo EP 2023

Totale fondo 2023 certificato	1.354.013,00
Destinazioni regolate dal presente accordo	
PEO	212.377,00
Retribuzione di Posizione (ragionevole stima)	470.000,00
Retribuzione Risultato 10% - quota min prevista da CCNL (ragionevole stima)	47.000,00
Retribuzione di Risultato eccedente il 10% e Bonus (€ 684,00) (ragionevole stima)	85.684,00
Totale Ripartito	815.061,00
Risorse ancora da contrattare	538.952,00

- 8) In applicazione del comma 11 art. 58 CCNL 19 aprile 2018, i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi correlati alla retribuzione di risultato per il personale di categoria EP con rapporto di lavoro a tempo parziale sono erogati per intero, pertanto in misura non proporzionale al regime orario adottato (come previsto dall'art. 17 del CCI).

Gli eventuali residui degli importi destinati ai vari istituti saranno destinati alla retribuzione delle *Performance* per i BCD e alla retribuzione di risultato per gli EP per l'anno corrente.

Gli eventuali scostamenti, positivi o negativi, dovuti a successiva certificazione del fondo per evidenze a consuntivo o per altre motivazioni che interverranno, confluiranno nella quota destinata alla *Performance* organizzativa e alla *performance* individuale per il personale di categoria BCD e alla retribuzione di risultato per gli EP per l'anno corrente.

Con riferimento alle somme destinate alla *performance*, al “bonus delle eccellenze” (per il personale di categoria B, C e D) e al risultato delle indennità di responsabilità, le eventuali quote residue che non siano correlate a valutazioni non piene alimenteranno i premi delle *performance* per l'anno seguente (art 18 CCI).

Con riferimento alle somme destinate alla retribuzione di risultato e al “bonus delle eccellenze” (per il personale EP) eventuali quote residue che non siano correlate a valutazioni non piene alimenteranno la retribuzione di risultato per l'anno seguente (art.18 CCI).

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a date "f. 25.11" and a circled number "8".



La presente ipotesi di accordo sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, previa acquisizione del previsto parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001.

La delegazione di parte pubblica

Delegato alle Relazioni Sindacali
Prof. Luigi Burroni

Direttore Generale
Dott. Marco Degli Esposti

Le Rappresentanze Sindacali Unitarie dell'Ateneo,

nella persona del Coordinatore dell'RSU
Dott. Samuele Ciattini

Le Organizzazioni Sindacali di Ateneo,

FLC/CGIL
nella persona della Segretaria
Dott.ssa Silvia Sorri

ple

CISL SCUOLA
nella persona della Reggente
Dott.ssa Caterina Palazzo

Federazione GILDA UNAMS
nella persona del Segretario
Sig. Emiliano Chiezzi

Federazione UIL SCUOLA RUA
nella persona del Delegato
Dott. Carmine Lettieri



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

SNALS CONFSAL
nella persona del Segretario
Dott.ssa Francesca Giannini

Francesca Giannini

Dichiarazione a verbale

A) L'incremento dello stanziamento per le posizioni organizzative è finalizzato a

- Superare gradualmente gli attuali interim/doppi incarichi
- Consentire al personale di categoria D di accedere a responsabilità di secondo livello, in un'ottica di valorizzazione dello stesso e di crescita graduale delle persone ad assumere posizioni di responsabilità con complessità crescente (anche al fine di fare crescere le professionalità per l'accesso alla categoria EP)
- Potere istituire un limitato numero di nuove posizioni in coerenza con l'evoluzione dell'assetto organizzativo (compreso il riconoscimento di ruoli già presenti ma non riconosciuti ecc.)
- Rivedere le indennità attualmente vigenti per la categoria D (con particolare riferimento ai D con incarico di secondo livello), nel rispetto delle previsioni del CCNL

B) Per attuare le azioni indicate nel rispetto delle prerogative delle parti sindacali e delle rappresentanze dei lavoratori e per assicurare la massima informazione, a fronte dell'approvazione della ripartizione del fondo proposta, la delegazione di parte pubblica assume l'impegno:

- di attivare un tavolo di informazione e di confronto permanente sull'evoluzione dell'assetto organizzativo nel quale l'Amministrazione esporrà periodicamente gli interventi sui diversi piani indicati nel documento (formazione, assetto macro organizzativo, assetto micro organizzativo, pesatura delle posizioni, programmazione PEV, ecc.)
- di informare anticipatamente il tavolo di tutti gli interventi puntuali sulle posizioni organizzative;
- di convocare il tavolo, subito dopo la ripartizione del fondo, per un nuovo accordo sulle posizioni organizzative, nel quale siano indicate:
 - la descrizione della tipologia delle posizioni organizzative;
 - i criteri e le modalità per l'assegnazione delle stesse.


La delegazione di parte pubblica

Delegato alle Relazioni Sindacali

Prof. Luigi Burroni

Direttore Generale

Dott. Marco Degli Esposti



The image shows two handwritten signatures. The top signature is in cursive and appears to be 'Luigi Burroni'. The bottom signature is also in cursive and appears to be 'Marco Degli Esposti'. Both signatures are written over horizontal lines.



Dichiarazione a verbale tavolo sindacale del 22 giugno 2023

O.d.G.: ripartizione risorse Fondo Risorse Decentrate Categorie B-C-D ed EP

Le scriventi Organizzazioni Sindacali CISL, SNALS ed FGU GILDA, pur mantenendo le riserve espresse nel corso delle varie trattative (attribuzione delle Posizioni Organizzative, di Responsabilità e Specialistiche), hanno inizialmente manifestato disaccordo rispetto alla richiesta dell'Amministrazione di destinare, per l'anno in corso, la somma di 200 mila euro alle Indennità di Responsabilità, nonostante il fatto che il non speso sarebbe confluito nella quota destinata alla performance.

Durante la discussione, la Parte Pubblica ha presentato una nota per motivare la propria richiesta ed ha formalizzato l'impegno di istituire, immediatamente dopo l'accordo sulla ripartizione del fondo, un Tavolo permanente d'informazione e confronto sull'evoluzione dell'Assetto Organizzativo. L'obiettivo di questo Tavolo sarà la revisione di tutte le posizioni esistenti, promuovendo la rotazione delle stesse, la trasparenza e la par conditio. L'obiettivo finale è la creazione di un nuovo Accordo sulle Posizioni Organizzative, di Responsabilità e Specialistiche.

Considerando la posizione e l'impegno della Parte Pubblica, le scriventi OO.SS. hanno valutato responsabilmente di firmare l'Accordo. Questa decisione è finalizzata a costruire un sistema di Relazioni Sindacali stabile, basato sulla correttezza e la trasparenza dei comportamenti delle Parti. Tale sistema favorirà la collaborazione per promuovere la crescita professionale di tutto il personale Tecnico-Amministrativo e il loro benessere organizzativo.

Federazione CISL Università
f.to Caterina Palazzo

SNALS settore Università
f.to Francesca Giannini

FGU GILDA Università
f.to Emiliano Chiezzi

Dichiarazione a verbale conclusiva

L'Amministrazione vuole ulteriormente precisare alcuni contenuti del tavolo permanente di confronto, oggetto della precedente dichiarazione unilaterale.

I contenuti oggetto di precisazione sono i seguenti:

- ripresa tempestiva del confronto sul lavoro agile (prossimo tavolo);
- commissione sulla formazione;
- programmazione PEV (prossimo tavolo);
- verifica risorse per integrare fondo benefit prima dell'assestamento di bilancio 2023;
- in chiave prospettica semplificazione PEO;
- modalità di inserimento del personale PTA in sede di revisione del Regolamento premialità.

La delegazione di parte pubblica

Delegato alle Relazioni Sindacali

Prof. Luigi Burroni



Direttore Generale

Dott. Marco Degli Esposti



Dichiarazione a verbale della FLC CGIL dell'Università di Firenze per l'Accordo sottoscritto in data 22 giugno 2023 per la ripartizione delle risorse del Fondo Risorse Decentrate delle categorie B-C-D e del Fondo Retribuzione di Posizione e di Risultato della categoria EP.

La FLC CGIL di Ateneo allega la Nota che aveva inviato all'Amministrazione in data 21 giugno u.s. con l'illustrazione degli argomenti ritenuti prioritari per affrontare i temi dell'organizzazione del lavoro e del benessere lavorativo in Ateneo, temi strettamente legati alla discussione dell'Accordo sulla ripartizione dei Fondi del personale al tavolo del 22 giugno. La FLC CGIL prende atto con soddisfazione che i punti indicati in quella Nota sono stati ripresi negli impegni sottoscritti nella sua Dichiarazione a verbale dalla parte pubblica per un tavolo permanente di confronto per il Lavoro Agile, per la commissione sulla formazione, per la programmazione delle PEV, per la verifica di una possibile integrazione del fondo *benefit*, per la semplificazione della procedura per le PEO, per l'inserimento del PTA nel Regolamento premialità. A parere della FLC CGIL la Dichiarazione dell'Amministrazione avrebbe avuto un valore aggiunto se fosse stata sottoscritta anche dalle OO.SS. ma purtroppo, nonostante la volontà dell'Amministrazione di sottoscriverla in modo congiunto, le altre OO.SS. non erano disponibili.



FLC CGIL
TOSCANA

*federazione lavoratori
della CONOSCENZA*

Gentilissimi,

facendo seguito alla richiesta di confronto che la RSU ha avanzato prima della trattativa del 15/06/2023 in cui si chiedeva di affrontare argomenti già in precedenza segnalati come prioritari che, a nostro avviso, sono intimamente connessi al buon esito di una buona riorganizzazione e considerato che la dinamica della trattativa precedente non ha permesso di sviluppare la discussione sollecitata dalla RSU, al fine di delineare visione organizzativa ampia, complessiva e che dia garanzia di benessere lavorativo, inviamo alcuni punti che vorremmo sottoporre all'attenzione del tavolo negoziale,

Di seguito i punti:

- Riorganizzazione
 - Illustrare il piano di riorganizzazione il prima possibile in modo dettagliato inclusa la pesatura delle Aree.
 - garantire trasparenza per i criteri nell'attribuzione degli incarichi.

- Formazione
 - Istituzione commissione paritetica con finalità di vigilanza e confronto in materia di formazione del personale PTA.
 - Garantire a tutti i PTA la possibilità di iscriversi a corsi di interesse generale e strategico senza necessità di ottenere il nulla osta del rispettivo responsabile, che potrà tuttavia regolare la tempistica di fruizione dei corsi richiesti al fine di mantenere la continuità del servizio.
 - Garantire a tutti le opportunità di formazione.
 - Impegnarsi nel riallineare la formazione obbligatoria sulla sicurezza alle scadenze.
 - Estensione del budget 2023 per la formazione.

- Progressioni Economiche Orizzontali
 - Improntare il nuovo bando PEO ad una ulteriore, estrema semplificazione.
 - Attribuire il massimo valore alla formazione che sarà garantita a TUTTI, in modo da slegare la richiesta di formazione dai criteri di valutazione del bando PEO.

- Telelavoro e Lavoro Agile

- Aprire il Bando di Telelavoro anche più volte nel corso dell'anno (per problematiche che possono presentarsi e per esigenze conciliative come ad esempio durante il periodo estivo).
 - Aumentare la percentuale del personale cui consentire l'accesso al Telelavoro, in un'ottica di potenziale estensione a tutti dell'opportunità di TL.
 - Svincolare la discussione del nuovo LA da aspetti puramente conciliativi.
 - Modificare la parte relativa ai permessi previsti all'interno del contratto di Telelavoro: all'art. 2, c. 3 del contratto individuale di Telelavoro, viene specificato che gli unici permessi orari di cui si può usufruire sono quelli per allattamento, per la legge 104 e quelli sindacali. Si richiede di aggiungere tutti i permessi di legge e quelli previsti da CCNL.
- Progressioni Economiche Verticali
 - Presentare un piano di programmazione delle PEV in conseguenza della riorganizzazione prevista dal 2023 in poi.
- Mobilità interna
 - Prevedere una periodicità, almeno annuale, del bando di mobilità con le modalità del bando 2023.
 - Aprire un confronto finalizzato alla definizione di Linee Guida sulla mobilità interna.
- Fondo Benefit
 - Avviare una verifica sulle proposte per l'incremento del fondo finalizzata a uno studio di fattibilità.
 - Predisporre un piano di recupero degli arretrati del fondo ATAF che non è stato distribuito negli anni precedenti.
- Possibilità ampliamento del fondo salario accessorio con risorse non soggette al tetto 2016
 - Garantire l'impegno dell'amministrazione ad incrementare le risorse del fondo finanziamento accessorio mediante prelievo del conto terzi.
 - Prevedere un prelievo su progetti e altri fondi ordinari e straordinari per l'assegnazione di risorse aggiuntive a favore del personale PTA.
 - Modificare il regolamento e il fondo premialità con l'inclusione del personale PTA.
- Orario di lavoro.
 - Garantire 5 buoni pasto qualora lo preveda la tipologia oraria adottata ai sensi del CCNL.
 - Assicurare il ripristino, su richiesta del dipendente, della tipologia oraria standard (9-9-6-6-6) in tempi ragionevoli, senza necessità di nulla osta del responsabile.

Infine una nota sulla tempistica di invio della documentazione:

La documentazione inerente l'odg della trattativa o comunque oggetto della discussione, al fine di favorire gli esiti della discussione, dovrebbe arrivare ai membri del tavolo con congruo anticipo, di norma 7 giorni, per consentire alla RSU e alle OO.SS. di acquisire un parere in merito.

Cordiali saluti,

FLC CGIL Università di Firenze

≈=====

<http://www.flc-toscana.it/unifi> | E-mail: cgil@unifi.it

Via S. Reparata, 65 - 50129 Firenze



Ipotesi di Accordo stralcio sui criteri performance 2023 a parziale rettifica dell'art. 15 - Premi correlati alle performance del CCI 13 maggio 2021

Il giorno 22 giugno 2023, presso la sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Firenze si sono riunite le parti negoziali così composte:

L'Università degli Studi di Firenze rappresentata dal Delegato alle Relazioni Sindacali Prof. Luigi Burroni e dal Direttore Generale Dott. Marco Degli Esposti

e

le Rappresentanze Sindacali Unitarie nella persona del Coordinatore Dott. Samuele Ciattini

e

le Organizzazioni Sindacali di Ateneo:

FLC CGIL nella persona del Segretario Dott.ssa Silvia Sorri

CISL SCUOLA nella persona della Reggente Dott.ssa Caterina Palazzo

Federazione GILDA UNAMS nella persona del Segretario Sig. Emiliano Chiezzi

Federazione UIL SCUOLA RUA nella persona del Delegato sig. Carmine Lettieri

SNALS CONFSAL, nella persona del Segretario Dott.ssa Francesca Giannini

Le parti

VISTI

- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al quadriennio giuridico 2006 – 2009 (e al biennio economico 2006 – 2007) del personale del Comparto Università, sottoscritto in data 16.10.2008 e il successivo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto università per il biennio economico 2008-2009 del 12 marzo 2009;

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al triennio 2016 – 2018 del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018 ed in particolare gli artt. 7, 64 e 66;

- *il Contratto Collettivo Integrativo*, siglato in data 13 maggio 2021, di seguito denominato CCI;

Area Persone e Organizzazione

Relazioni Sindacali

Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze

055 2757337-7326 | e-mail: relazionisindacali@unifi.it

P.IVA | Cod. Fis. 01279680480



TENUTO CONTO

- delle revisioni apportate al nuovo SMVP per l'anno 2023;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Nelle more del rinnovo del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021 e alla conseguente revisione del CCI di Ateneo, le parti concordano sulle modifiche relative ai criteri di erogazione delle *performance* di cui all'art. 15 del CCI siglato il 31 maggio 2021, comma 1 lett. a) e b) e comma 6, come di seguito riportate:

art. 15 – comma 1

a) per il personale di categoria B, C e D concorrono al risultato di:

- *performance* organizzativa: la valutazione percentuale della voce “Performance organizzativa di Ateneo”;

- *performance* individuale: la valutazione percentuale della voce “comportamenti organizzativi”;

b) la corresponsione dei premi di *performance* organizzativa e individuale avverrà sulla base della valutazione positiva conseguita, come da SMVP secondo il confronto annualmente esperito ai sensi del comma 6, lettera c) dell'art.42 del CCNL, per il relativo aggiornamento; non saranno corrisposti premi in caso di valutazioni non adeguate.

art. 15 – comma 6

L'importo pro capite del premio di *performance* organizzativa da corrispondere ai dipendenti che conseguiranno una valutazione positiva, verrà determinato rapportando le risorse destinate all'istituto di *performance* organizzativa al numero dei dipendenti con valutazione positiva.

L'importo pro capite del premio di *performance* individuale, da corrispondere ai dipendenti che conseguiranno una valutazione positiva, verrà determinato rapportando le risorse destinate all'istituto di *performance* individuale al numero dei dipendenti con valutazione positiva.

Per valutazione positiva della *performance* si intendono tutte le percentuali dal “livello sufficientemente adeguato” al “livello eccellente, rilevabili dal SMVP anno 2023.

La presente ipotesi di accordo sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, previa acquisizione del previsto parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001.



La delegazione di parte pubblica

Delegato alle Relazioni Sindacali
Prof. Luigi Burroni

F.to _____

Direttore Generale
Dott. Marco Degli Esposti

F.to _____

Le Rappresentanze Sindacali Unitarie dell'Ateneo,

nella persona del Coordinatore dell'RSU
Dott. Samuele Ciattini

F.to _____

Le Organizzazioni Sindacali di Ateneo,

FLC/CGIL
nella persona della Segretaria
Dott.ssa Silvia Sorri

F.to _____

CISL SCUOLA
nella persona della Reggente
Dott.ssa Caterina Palazzo

F.to _____

Federazione GILDA UNAMS
nella persona del Segretario
Sig. Emiliano Chiezzi

F.to _____

Federazione UIL SCUOLA RUA
nella persona del Delegato
Dott. Carmine Lettieri

F.to _____

SNALS CONFISAL
nella persona del Segretario
Dott.ssa Francesca Giannini

F.to _____



**Ipotesi di accordo sul fondo per l'erogazione dei sussidi al personale tecnico – amministrativo – Anno 2023
- in sostituzione dell'art. 7 – Misure di welfare integrativo dirette al personale - CCI 13 maggio 2021 -**

Il giorno 15 giugno 2023, presso la sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Firenze, si sono riunite le parti negoziali così composte:

L'Università degli Studi di Firenze rappresentata dal Delegato alle Relazioni Sindacali Prof. Luigi Burroni e dal Direttore Generale Dott. Marco Degli Esposti

e

le Rappresentanze Sindacali Unitarie nella persona del Coordinatore Dott. Samuele Ciattini

e

le Organizzazioni Sindacali di Ateneo:

FLC CGIL nella persona della Segretaria Dott.ssa Silvia Sorri

CISL SCUOLA nella persona della Reggente Dott.ssa Caterina Palazzo

Federazione GILDA UNAMS nella persona del Segretario Sig. Emiliano Chiezzi

Federazione UIL SCUOLA RUA nella persona del Delegato Dott. Carmine Lettieri

SNALS CONFISAL, rappresentata dal Segretario Dott.ssa Francesca Giannini

Le parti

PREMESSO

- che l'art. 60, comma 5, del CCNL Comparto Università siglato il 16/10/2008 testualmente dispone: "Le Amministrazioni nell'ambito delle proprie disponibilità, possono attivare iniziative a favore dei lavoratori, anche attraverso il loro contributo, da definirsi in sede di contrattazione integrativa, come convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzioni di asilo nido e sussidi economici";

- che ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera m) del citato CCNL del 16/10/2008 le delegazioni di parte pubblica e sindacale hanno sottoscritto l'"*Accordo per la creazione di un fondo per l'erogazione di sussidi al personale tecnico – amministrativo*" siglato in data 8 luglio 2013, che prevede l'istituzione di un apposito fondo sussidi ed i relativi criteri generali per l'erogazione dei sussidi al personale;

- che successivamente con l'"*Accordo sul fondo per l'erogazione dei sussidi al personale tecnico – amministrativo – Anno 2017*" del 6 aprile 2017 le parti concordano i nuovi criteri per l'erogazione dei sussidi al personale tecnico-amministrativo;

VISTO

- il Protocollo d'intesa sottoscritto da Regione Toscana, ANCI ed Università di Firenze, Pisa e Siena in data 16.11.2011, che definisce l'ISEE come lo strumento regolamentato più valido e realistico di misurazione economica del nucleo familiare;



- il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca siglato il 19/04/2018 ed in particolare l'art. 67 - Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica - e l'art. 42, comma 3 lett. h, che prevede tra le materie oggetto di contrattazione integrativa "*i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo*";

- il Contratto Collettivo Integrativo, siglato in data 13 maggio 2021, ed in particolare l'art. 7 - Misure di welfare integrativo dirette al personale, che conferma i criteri individuati nell'"Accordo sul fondo per l'erogazione dei sussidi al personale tecnico-amministrativo" siglato in data 6 aprile 2017 (in appendice n. 2 al CCI);

- il "Regolamento per l'erogazione di benefici economici al personale tecnico- amministrativo" vigente emanato con D.R. prot. n. 67731 (356) del 5 maggio 2017;

PRESO ATTO

- dello stanziamento annuale nel Bilancio Unico di Previsione per l'erogazione di sussidi al personale tecnico amministrativo ed allocato sul conto CO.04.01.01.02.05.01.19 rubricato "Sussidi al personale tecnico amministrativo";

CONCORDANO

i nuovi criteri per l'erogazione dei sussidi al personale tecnico-amministrativo così come individuati dal seguente articolato.

Art. 1

Il presente accordo si applica a tutto il personale tecnico amministrativo non dirigente dell'Università degli Studi di Firenze con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

L'erogazione del sussidio è effettuata al verificarsi delle fattispecie previste al successivo art. 3, debitamente documentate dagli interessati e non coperte da altri sussidi o rimborsi assicurativi.

Art. 2

Le fattispecie che danno titolo alla richiesta per l'erogazione del sussidio sono:

- A) Decesso del coniuge e/o o del convivente risultante dallo stato di famiglia e/o di un familiare, fino al secondo grado di parentela, del dipendente;
- B) Malattie del dipendente e/o dei figli e del coniuge a carico del medesimo di particolare gravità, croniche o invalidanti con necessità di assistenza e cura anche non coperte o parzialmente coperte da contribuzione socio-sanitaria nazionale, la cui attestazione sullo stato di gravità è rilasciata da struttura pubblica o equiparata;
- C) Spese mediche di tipo specialistico, comprese protesi di qualsiasi genere, cure dentarie, riabilitative, sostenute dal dipendente per sé e/o per i figli a carico, prestate in qualsiasi struttura sanitaria;
- D) Spese relative ad asili nido pubblici o privati, per servizi di educazione, istruzione compresi i servizi integrativi e di mensa, centri estivi, rette scolastiche, tasse universitarie, libri scolastici, trasporto scolastico, gite didattiche, servizi di baby sitting;
- E) Spese sostenute per l'assistenza e la cura diretta di familiari entro il secondo grado di parentela attraverso l'impiego di personale a ciò addetto o il ricovero in strutture a ciò preposte;
- F) Altri eventi, motivati e documentati, non compresi nei punti precedenti che determinino situazioni di disagio economico nei dipendenti con un reddito ISEE inferiore a 20.000 euro.



Ciascun dipendente può presentare annualmente domanda di sussidio per una soltanto delle tipologie di cui alle lettere A, B, C, D ed E, anche a fronte di più fatture/ricevute fiscali esibite.

I dipendenti con una fascia di reddito ISEE inferiore a 20.000 euro possono fare richiesta di sussidio per due delle fattispecie dalla lettera A alla F.

E' ammessa una sola domanda per nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia.

Art. 3

Lo stanziamento di bilancio è ripartito tra le varie fattispecie nel modo seguente:

- A) Decesso del coniuge o del convivente risultante dallo stato di famiglia e/o di un familiare, fino al secondo grado di parentela, del dipendente: 5%;
- B) Malattie del dipendente e/o dei figli e del coniuge a carico a carico del medesimo di particolare gravità, croniche o invalidanti con necessità di assistenza e cura anche non coperte o parzialmente coperte da contribuzione socio-sanitaria nazionale, la cui attestazione sullo stato di gravità è rilasciata da struttura pubblica o equiparata 10%;
- C) Spese mediche di tipo specialistico, comprese protesi di qualsiasi genere, cure dentarie, riabilitative, sostenute dal dipendente per sé e/o per i figli a carico, prestate in qualsiasi struttura sanitaria: 60 %;
- D) Spese relative ad asili nido pubblici o privati, per servizi di educazione, istruzione compresi i servizi integrativi e di mensa, centri estivi, rette scolastiche, tasse universitarie, libri scolastici, trasporto scolastico, gite didattiche, servizi di baby sitting: 10%;
- E) Spese sostenute per l'assistenza e la cura diretta di familiari entro il secondo grado di parentela attraverso l'impiego di personale a ciò addetto o il ricovero in strutture a ciò preposte: 10%;
- F) Altri eventi, motivati e documentati, non compresi nei punti precedenti che determinino situazioni di disagio economico nei dipendenti con un reddito ISEE inferiore a 20.000 euro: 5 %.

Art. 4

L'erogazione ai dipendenti dei sussidi per le fattispecie di cui all'art 3 avverrà sulla base di appositi elenchi degli aventi diritto, redatti da una Commissione, nominata dal Direttore Generale, tenendo conto dell'ISEE presentato e degli importi massimi erogabili previsti per ogni fattispecie, secondo i criteri di cui all'articolo precedente.

L'importo erogato, suddiviso per tipologia, verrà comunicato alle RSU e alle OO.SS.

Art. 5

Le fattispecie che danno titolo all'erogazione del sussidio sono:

- A) Decesso del coniuge o del convivente risultante dallo stato di famiglia e/o di un familiare, fino al secondo grado di parentela, del dipendente. Il contributo sarà erogato nella misura massima di Euro 1100 per un valore ISEE fino a 36 mila Euro e fino ad un massimo di Euro 550 per un valore ISEE fino a 44 mila Euro, fino ad un massimo di Euro 275 per un valore ISEE superiore a 44 mila Euro ma non superiore a 55 mila;
- B) Malattie del dipendente e/o dei figli e del coniuge a carico a carico del medesimo di particolare gravità, croniche o invalidanti con necessità di assistenza e cura anche non coperte o parzialmente coperte da contribuzione socio-sanitaria nazionale, la cui attestazione sullo stato di gravità è rilasciata da struttura pubblica o equiparata.
Il contributo sarà erogato nella misura massima di Euro 1550 per un valore ISEE fino a 36 mila Euro e fino ad un massimo di Euro 775 per un valore ISEE fino a 44 mila Euro, fino ad un massimo di Euro 387 per un valore ISEE superiore a 44 mila Euro ma non superiore a 55 mila;
- C) Spese mediche di tipo specialistico, comprese protesi di qualsiasi genere, cure dentarie, riabilitative, sostenute dal dipendente per sé e/o per i figli a carico, prestate in qualsiasi struttura sanitaria.
Il contributo sarà erogato nella misura massima di Euro 1100 per un valore ISEE fino a 36 mila Euro e fino ad un massimo di Euro 550 per un valore ISEE per un valore ISEE fino a 44 mila Euro, fino ad un massimo di Euro 275



per un valore ISEE superiore a 44 mila Euro ma non superiore a 55 mila;

D) Spese relative ad asili nido pubblici o privati, per servizi di educazione, istruzione compresi i servizi integrativi e di mensa, centri estivi, rette scolastiche, tasse universitarie, libri scolastici, trasporto scolastico, gite didattiche, servizi di baby sitting.

Il contributo sarà erogato nella misura massima di Euro 800 per un valore ISEE fino a 36 mila Euro e fino ad un massimo di Euro 400 per un valore ISEE per un valore ISEE fino a 44 mila Euro, fino ad un massimo di Euro 200 per un valore ISEE superiore a 44 mila Euro ma non superiore a 55 mila.

E) Spese sostenute per l'assistenza e la cura diretta di familiari entro il secondo grado di parentela attraverso l'impiego di personale a ciò addetto o il ricovero in strutture a ciò preposte.

Il contributo sarà erogato nella misura massima di Euro 800 per un valore ISEE fino a 36 mila Euro e fino ad un massimo di Euro 400 per un valore ISEE per un valore ISEE fino a 44 mila Euro, fino ad un massimo di Euro 200 per un valore ISEE superiore a 44 mila Euro ma non superiore a 55 mila;

F) Altri eventi, motivati e documentati, non compresi nei punti precedenti che determinino situazioni di disagio economico nei dipendenti con un reddito ISEE inferiore a 20.000 euro.

Il contributo sarà erogato nella misura massima di Euro 500.

Nel caso in cui per una o più delle predette fattispecie non pervenissero richieste di sussidio o pervenissero per una somma inferiore a quella allocata, si procederà alla ripartizione proporzionale degli stanziamenti residui in base ai parametri percentuali di cui alla fattispecie previste all'art. 3.

In caso di incapienza del fondo l'erogazione dei sussidi verrà ridotta in modo proporzionale tenendo conto delle fasce ISEE.

Nel caso in cui la somma prevista annualmente in bilancio non sia sufficiente ad erogare il sussidio a tutti i richiedenti, si procederà ad applicare una riduzione, a prescindere dalla causale del rimborso richiesto, sulla base delle seguenti percentuali individuate tenuto conto delle fasce di reddito equivalente ISEE, con inizio della decurtazione dalla ultima fascia di reddito ISEE fino alla seconda:

fino a € 24.000	0%	
da € 24.000,01 a € 28.000,00	4%	
da € 28.000,01 a € 32.000,00	6%	
da € 32.000,01 a € 36.000,00	8%	
da € 36.000,01 a € 40.000,00	10%	
da € 40.000,01 a € 44.000,00	15%	
da € 44.000,01 a € 55.000,00	25%	

Qualora nonostante l'applicazione delle suddette percentuali, la somma disponibile dovesse risultare ancora insufficiente, si procederà ad applicare le medesime riduzioni fino alla concorrenza della somma da reperire.

Nel caso in cui l'applicazione delle percentuali legate alle fasce di reddito di cui sopra determini una somma residua, questa viene ridistribuita tra tutti i richiedenti a partire dalla percentuale dello 0,5 % a seguire.

Art.6

Gli eventuali importi residui comunque derivanti dall'applicazione dell'accordo saranno riportati al fondo dell'anno successivo.



Le modalità di erogazione dei sussidi saranno oggetto di un regolamento redatto dall'amministrazione di concerto con le RSU e le OO.SS. di Ateneo.

Le parti si riservano di rivedere il contenuto del presente accordo negli anni successivi.

La presente ipotesi di accordo sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, previa acquisizione del previsto parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001.

La delegazione di parte pubblica

Delegato alle Relazioni Sindacali
Prof. Luigi Burroni

_____ F.to _____

Direttore Generale
Dott. Marco Degli Esposti

_____ F.to _____

Le Rappresentanze Sindacali Unitarie dell'Ateneo,

nella persona del Coordinatore dell'RSU
Dott. Samuele Ciattini

_____ F.to _____

Le Organizzazioni Sindacali di Ateneo,

FLC/CGIL
nella persona della Segretaria
Dott.ssa Silvia Sorri

_____ F.to _____

CISL SCUOLA
nella persona della Reggente
Dott.ssa Caterina Palazzo

_____ F.to _____



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Federazione GILDA UNAMS
nella persona del Segretario
Sig. Emilano Chiezzi

_____ F.to _____

Federazione UIL SCUOLA RUA
nella persona del Delegato
Dott. Carmine Lettieri

Per Lettieri F.to Michele Scaffei

SNALS CONFISAL
nella persona del Segretario
Dott.ssa Francesca Giannini

_____ F.to _____

DICHIARAZIONE A VERBALE - ACCORDO SUL FONDO PER L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI AL PERSONALE
TECNICO – AMMINISTRATIVO ANNO 2023

Questa O.S., pur sottoscrivendo l'Accordo, chiede l'inserimento della presente nota a verbale:

- Prende atto della permanenza della fascia di reddito fino a € 55.000,00 nonostante una modifica dei massimali erogabili, per la quale non concorda;
- Rileva che l'ampliamento delle fattispecie previste all'Art.2 lettera D) non ha tenuto conto della conseguente e necessaria revisione delle percentuali di ripartizione della somma totale per singola voce. Questo di fatto potrebbe produrre un numero di domande per singola voce tale da dover riproporzionare tutte le voci per incapienza e quindi la percezione del sussidio verrebbe erogata solo in parte minima rispetto alla spesa massima a cui i dipendenti avrebbero diritto, o da parte di pochi o comunque da una platea inferiore di dipendenti;
- Rileva inoltre che l'ampliamento delle tipologie di rimborso non accompagnato da un proporzionale aumento di questo Fondo, più volte richiesto, di fatto non produce una reale ulteriore disponibilità di risorse economiche per i dipendenti per quanto riguarda i sussidi.

PER LO SNALS CONFESAL

LA COORDINATRICE PROVINCIALE FIRENZE

f.to FRANCESCA GIANNINI

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L'UNIVERSITÀ DI PISA SOTTOSCRITTA IL 9 MAGGIO 2022 EX ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Tra

L'Università degli Studi di Firenze (di seguito, "Università di appartenenza") con sede in Firenze, Piazza S. Marco n. 4, Codice Fiscale 01279680480, rappresentata dalla Rettrice e legale rappresentante *pro tempore*, Prof.ssa Alessandra Petrucci, domiciliata per la carica presso la sede dell'Università la quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Università che rappresenta;

e

l'Università di Pisa (di seguito, "Università ospitante"), con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti 43, codice fiscale 80003670504, P.IVA 00286820501, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Riccardo Zucchi, domiciliato per la carica presso l'Università di Pisa, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Università che rappresenta;

Di seguito indicate singolarmente anche come "Parte" o congiuntamente come "Atenei" o "Parti"

premesse che:

- 1) in data 09/05/2022 è stata firmata la convenzione ex art. 6 comma 11 della L. 240/2010;
- 2) le parti ritengono necessario modificare l'art. 4 e la scheda individuale del prof. Carlo Carcasci allegata con riferimento al calcolo delle ore di impegno annuo presso l'ente di appartenenza e di destinazione e alla ripartizione degli oneri stipendiali.

Tutto ciò premesso:

Art. 1

Sono modificati l'art. 4 e la scheda individuale come segue:

Art. 4

Modalità di ripartizione degli oneri stipendiali

La presente Convenzione non comporta alcun mutamento nel rapporto di lavoro del personale interessato. Pertanto, il relativo trattamento economico e previdenziale resta invariato.

La gestione del rapporto di impiego resta in capo all'Università di appartenenza di ciascun docente.

Gli oneri stipendiali relativi all'impegno del docente di cui alla scheda individuale allegata sono determinati a carico dell'Università di Pisa in relazione all'impegno prestato presso l'Ateneo di Pisa, in euro 54.000,00 complessivi.

Il versamento di tale ammontare sarà distribuito come segue:

- entro il 31/12/2023 per l'impegno reso dal 5/5/2022 fino al 4/5/2023;
- entro il 31/12/2024 per l'impegno reso dal 5/5/2023 fino al 4/5/2024;
- entro il 31/12/2025 per l'impegno reso dal 5/5/2024 fino al 4/5/2025;
- entro il 31/12/2026 per l'impegno reso dal 5/5/2025 fino al 4/5/2026.

Ai fini della determinazione del limite di cui all'art. 7, comma 1 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49, gli oneri stipendiali derivanti dalla Convenzione continuano ad essere conteggiati in capo all'Università di Appartenenza; anche a tal fine copia della presente convenzione è trasmessa al MUR.

Eventuali variazioni dell'impegno orario complessivo e della ripartizione dei relativi oneri stipendiali previsti nella scheda individuale potranno essere concordate per iscritto.

Per l'Università degli Studi di Firenze
La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Per l'Università di Pisa
Il Rettore
Prof. Riccardo Zucchi

Per espressa e formale accettazione delle previsioni di cui alla presente Convenzione.
Il Docente
Prof. Carlo Carcasci

SCHEDA INDIVIDUALE
CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E UNIVERSITÀ
DI PISA
AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA

DATI ANAGRAFICI	
NOME	CARLO
COGNOME	CARCASCI
QUALIFICA	PROFESSORE ASSOCIATO
ISTITUTO DI APPARTENENZA	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
RECAPITI	
OGGETTO	
ATENEIO DI DESTINAZIONE	Università di Pisa
ATTIVITÀ DI RICERCA- DESCRIZIONE	impiego di energie rinnovabili; soluzioni cross-settoriali, e scenari energetici con integrazione di energie rinnovabili e idrogeno (power-to-H2, H2-to-power). Trasporto di idrogeno in pipeline e in blending.
IMPEGNI DELLE PARTI	
IMPEGNO LAVORATIVO – ATTIVITÀ DI RICERCA	<p>Il docente potrà eseguire, partecipare e coordinare attività di ricerca riconducibili alle tematiche sopra descritte, volte allo sviluppo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ricerca fondamentale e applicata, anche attraverso l'utilizzo delle infrastrutture di ricerca e innovazione presenti nell'area di riferimento cui potranno accedere le imprese o i gruppi di ricerca privati, in maniera stabile e continuativa; ● trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca, incluse attività di disseminazione; ● supporto alla nascita e sviluppo di start-up e spin off da ricerca, promuovendo le attività ed i servizi di incubazione e di fondi di venture capital; ● formazione condotta in sinergia dalle Università e dalle imprese, con particolare riferimento alle PMI, per ridurre il disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese e quelle offerte dalle Università; ● dottorati di ricerca;
ENTE DI APPARTENENZA (N. ORE)	1125 ore

ENTE DI DESTINAZIONE (N. ORE)	375 ore
ONERI STIPENDIALI A CARICO DELL'ATENEO DI DESTINAZIONE	euro 54.000,00 totali

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L'UNIVERSITÀ DI PISA SOTTOSCRITTA IL 9 MAGGIO 2022 EX ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Tra

L'Università degli Studi di Firenze (di seguito, "Università di appartenenza") con sede in Firenze, Piazza S. Marco n. 4, Codice Fiscale 01279680480, rappresentata dalla Rettrice e legale rappresentante *pro tempore*, Prof.ssa Alessandra Petrucci, domiciliata per la carica presso la sede dell'Università la quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Università che rappresenta;

e

l'Università di Pisa (di seguito, "Università ospitante"), con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti 43, codice fiscale 80003670504, P.IVA 00286820501, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Riccardo Zucchi, domiciliato per la carica presso l'Università di Pisa, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Università che rappresenta;

Di seguito indicate singolarmente anche come "Parte" o congiuntamente come "Atenei" o "Parti"

premessi che:

- 1) in data 09/05/2022 è stata firmata la convenzione ex art. 6 comma 11 della L. 240/2010;
- 2) le parti ritengono necessario modificare gli artt. 4 e 10 e la scheda individuale allegata del prof. Giampaolo Manfreda con riferimento al calcolo delle ore di impegno annuo presso l'ente di appartenenza e di destinazione e alla ripartizione degli oneri stipendiali.

Tutto ciò premesso:

Art. 1

Sono modificati gli artt. 4 e 10 e la scheda individuale come segue:

Art. 4

Modalità di ripartizione degli oneri stipendiali

La presente Convenzione non comporta alcun mutamento nel rapporto di lavoro del personale interessato. Pertanto, il relativo trattamento economico e previdenziale resta invariato.

La gestione del rapporto di impiego resta in capo all'Università di appartenenza di ciascun docente.

Gli oneri stipendiali relativi all'impegno del docente di cui alla scheda individuale allegata sono determinati a carico dell'Università di Pisa in relazione all'impegno prestato presso l'Ateneo di Pisa, in euro 82.125,00 complessivi.

Il versamento di tale ammontare sarà distribuito come segue:

- entro il 31/12/2023 per l'impegno reso dal 5/5/2022 fino al 4/5/2023;
- entro il 31/12/2024 per l'impegno reso dal 5/5/2023 fino al 4/5/2024;
- entro il 31/12/2025 per l'impegno reso dal 5/5/2024 fino al 31/12/2024;

Ai fini della determinazione del limite di cui all'art. 7, comma 1 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49, gli oneri stipendiali derivanti dalla Convenzione continuano ad essere conteggiati in capo

all'Università di Appartenenza; anche a tal fine copia della presente convenzione è trasmessa al MUR.

Eventuali variazioni dell'impegno orario complessivo e della ripartizione dei relativi oneri stipendiali previsti nella scheda individuale potranno essere concordate per iscritto.

Art. 10

Durata

Il termine ultimo della convenzione è individuato nella data di quiescenza del docente. Le parti definiranno mediante scambio di corrispondenza la data di avvio delle attività di ricerca. Tali attività saranno prestate entro la data di scadenza della presente convenzione. Per il periodo di durata della presente convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo personale né avviate procedure di selezione del personale per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.

Per l'Università degli Studi di Firenze

La Rettrice

Prof.ssa Alessandra Petrucci

Per l'Università di Pisa

Il Rettore

Prof. Riccardo Zucchi

Per espressa e formale accettazione delle previsioni di cui alla presente Convenzione.

Il Docente

Prof. Giampaolo Manfrida

SCHEDA INDIVIDUALE
CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E UNIVERSITÀ
DI PISA
AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA

DATI ANAGRAFICI	
NOME	GIAMPAOLO
COGNOME	MANFRIDA
QUALIFICA	PROFESSORE ORDINARIO
ISTITUTO DI APPARTENENZA	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
RECAPITI	
OGGETTO	
ATENEIO DI DESTINAZIONE	Università di Pisa
ATTIVITÀ DI RICERCA-DESCRIZIONE	Soluzioni per il risparmio energetico e di risorse primarie (usi circolari) nel comparto industriale (recupero e rivalutazione del calore; impiego di energie rinnovabili; soluzioni cross-settoriali, power-to-X, X-to-power).
IMPEGNI DELLE PARTI	
IMPEGNO LAVORATIVO – ATTIVITÀ DI RICERCA	<p>Il docente potrà eseguire, partecipare e coordinare attività di ricerca riconducibili alle tematiche sopra descritte, volte allo sviluppo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ricerca fondamentale e applicata, anche attraverso l'utilizzo delle infrastrutture di ricerca e innovazione presenti nell'area di riferimento cui potranno accedere le imprese o i gruppi di ricerca privati, in maniera stabile e continuativa; ● trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca, incluse attività di disseminazione; ● supporto alla nascita e sviluppo di start-up e spin off da ricerca, promuovendo le attività ed i servizi di incubazione e di fondi di venture capital; ● formazione condotta in sinergia dalle Università e dalle imprese, con particolare riferimento alle PMI, per ridurre il disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese e quelle offerte dalle Università; ● dottorati di ricerca;
ENTE DI APPARTENENZA (N. ORE)	1125 ore

ENTE DI DESTINAZIONE (N. ORE)	375 ore
ONERI STIPENDIALI A CARICO DELL'ATENEO DI DESTINAZIONE	euro 82.125,00 totali

Al. 6

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L'UNIVERSITÀ DI PISA SOTTOSCRITTA IL 9 MAGGIO 2022 EX ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Tra

L'Università degli Studi di Firenze (di seguito, "Università di appartenenza") con sede in Firenze, Piazza S. Marco n. 4, Codice Fiscale 01279680480, rappresentata dalla Rettrice e legale rappresentante *pro tempore*, Prof.ssa Alessandra Petrucci, domiciliata per la carica presso la sede dell'Università la quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Università che rappresenta;

e

l'Università di Pisa (di seguito, "Università ospitante"), con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti 43, codice fiscale 80003670504, P.IVA 00286820501, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Riccardo Zucchi, domiciliato per la carica presso l'Università di Pisa, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Università che rappresenta;

Di seguito indicate singolarmente anche come "Parte" o congiuntamente come "Atenei" o "Parti"

premessato che:

- 1) in data 09/05/2022 è stata firmata la convenzione ex art. 6 comma 11 della L. 240/2010;
- 2) le parti ritengono necessario modificare l'art. 4 e la scheda individuale del prof. Luca Rosi allegata con riferimento al calcolo delle ore di impegno annuo presso l'ente di appartenenza e di destinazione e alla ripartizione degli oneri stipendiali.

Tutto ciò premesso:

Art. 1

Sono modificati l'art. 4 e la scheda individuale come segue:

Art. 4

Modalità di ripartizione degli oneri stipendiali

La presente Convenzione non comporta alcun mutamento nel rapporto di lavoro del personale interessato. Pertanto, il relativo trattamento economico e previdenziale resta invariato.

La gestione del rapporto di impiego resta in capo all'Università di appartenenza di ciascun docente.

Gli oneri stipendiali relativi all'impegno del docente di cui alla scheda individuale allegata sono determinati a carico dell'Università di Pisa in relazione all'impegno prestato presso l'Ateneo di Pisa, in euro 54.000,00 complessivi.

Il versamento di tale ammontare sarà distribuito come segue:

- entro il 31/12/2023 per l'impegno reso dal 5/5/2022 fino al 4/5/2023;
- entro il 31/12/2024 per l'impegno reso dal 5/5/2023 fino al 4/5/2024;
- entro il 31/12/2025 per l'impegno reso dal 5/5/2024 fino al 4/5/2025;
- entro il 31/12/2026 per l'impegno reso dal 5/5/2025 fino al 4/5/2026.

Ai fini della determinazione del limite di cui all'art. 7, comma 1 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49, gli oneri stipendiali derivanti dalla Convenzione continuano ad essere conteggiati in capo all'Università di Appartenenza; anche a tal fine copia della presente convenzione è trasmessa al MUR.

Eventuali variazioni dell'impegno orario complessivo e della ripartizione dei relativi oneri stipendiali previsti nella scheda individuale potranno essere concordate per iscritto.

Per l'Università degli Studi di Firenze

La Rettrice

Prof.ssa Alessandra Petrucci

Per l'Università di Pisa

Il Rettore

Prof. Riccardo Zucchi

Per espressa e formale accettazione delle previsioni di cui alla presente Convenzione.

Il Docente

Prof. Luca Rosi

SCHEDA INDIVIDUALE
CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E UNIVERSITÀ
DI PISA
AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA

DATI ANAGRAFICI	
NOME	LUCA
COGNOME	ROSI
QUALIFICA	PROFESSORE ASSOCIATO
ISTITUTO DI APPARTENENZA	DIPARTIMENTO DI CHIMICA “UGO SCHIFF”
RECAPITI	
OGGETTO	
ATENEIO DI DESTINAZIONE	Università di Pisa
ATTIVITÀ DI RICERCA- DESCRIZIONE	Valorizzazione delle biomasse lignocellulosiche residue e dei rifiuti plastici e/o composti attraverso conversioni termochimiche (tra cui la pirolisi, la pirolisi assistita da microonde (MAP), la liquefazione idroterma (HTL) e la carbonizzazione idroterma (HTC), catalitiche e biocatalitiche, per la produzione di biocarburanti e prodotti chimici ad alto valore aggiunto e/o versatilità sintetica.
IMPEGNI DELLE PARTI	
IMPEGNO LAVORATIVO – ATTIVITÀ DI RICERCA	Il docente potrà eseguire, partecipare e coordinare attività di ricerca riconducibili alle tematiche sopra descritte, volte allo sviluppo di: <ul style="list-style-type: none"> ● ricerca fondamentale e applicata, anche attraverso l'utilizzo delle infrastrutture di ricerca e innovazione presenti nell'area di riferimento cui potranno accedere le imprese o i gruppi di ricerca privati, in maniera stabile e continuativa; ● trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca, incluse attività di disseminazione; ● supporto alla nascita e sviluppo di start-up e spin off da ricerca, promuovendo le attività ed i servizi di incubazione e di fondi di venture capital; ● formazione condotta in sinergia dalle Università e dalle imprese, con particolare riferimento alle PMI, per ridurre il disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese e quelle offerte dalle Università; ● dottorati di ricerca;
ENTE DI APPARTENENZA (N.	1125 ore

ORE)	
ENTE DI DESTINAZIONE (N. ORE)	375 ore
ONERI STIPENDIALI A CARICO DELL'ATENEO DI DESTINAZIONE	euro 54.000,00 totali

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L'UNIVERSITÀ DI PISA SOTTOSCRITTA IL 9 MAGGIO 2022 EX ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Tra

L'Università degli Studi di Firenze (di seguito, "Università di appartenenza") con sede in Firenze, Piazza S. Marco n. 4, Codice Fiscale 01279680480, rappresentata dalla Rettrice e legale rappresentante *pro tempore*, Prof.ssa Alessandra Petrucci, domiciliata per la carica presso la sede dell'Università la quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Università che rappresenta;

e

l'Università di Pisa (di seguito, "Università ospitante"), con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti 43, codice fiscale 80003670504, P.IVA 00286820501, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Riccardo Zucchi, domiciliato per la carica presso l'Università di Pisa, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Università che rappresenta;

Di seguito indicate singolarmente anche come "Parte" o congiuntamente come "Atenei" o "Parti"

premessato che:

- 1) in data 09/05/2022 è stata firmata la convenzione ex art. 6 comma 11 della L. 240/2010;
- 2) le parti ritengono necessario modificare l'art. 4 e le schede individuali dei proff. Enzo Mingozzi e Marco Luise allegate con riferimento al calcolo delle ore di impegno annuo presso l'ente di appartenenza e di destinazione e alla ripartizione degli oneri stipendiali.

Tutto ciò premesso:

Art. 1

Sono modificati l'art. 4 e la scheda individuale come segue:

Art. 4

Modalità di ripartizione degli oneri stipendiali

La presente Convenzione non comporta alcun mutamento nel rapporto di lavoro del personale interessato. Pertanto, il relativo trattamento economico e previdenziale resta invariato.

La gestione del rapporto di impiego resta in capo all'Università di appartenenza di ciascun docente.

Gli oneri stipendiali relativi all'impegno dei docenti di cui alla scheda individuale allegata sono determinati a carico dell'Università degli Studi di Firenze in relazione all'impegno prestato presso l'Ateneo di Firenze, in euro 164.250,00 complessivi.

Il versamento di tale ammontare sarà distribuito come segue:

- entro il 31/12/2023 per l'impegno reso dal 5/5/2022 fino al 4/5/2023;
- entro il 31/12/2024 per l'impegno reso dal 5/5/2023 fino al 4/5/2024;
- entro il 31/12/2025 per l'impegno reso dal 5/5/2024 fino al 4/5/2025;
- entro il 31/12/2026 per l'impegno reso dal 5/5/2025 fino al 4/5/2026.

Ai fini della determinazione del limite di cui all'art. 7, comma 1 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49, gli oneri stipendiali derivanti dalla Convenzione continuano ad essere conteggiati in capo all'Università di Appartenenza; anche a tal fine copia della presente convenzione è trasmessa al MUR.

Eventuali variazioni dell'impegno orario complessivo e della ripartizione dei relativi oneri stipendiali previsti nella scheda individuale potranno essere concordate per iscritto.

Per l'Università degli Studi di Firenze
La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Per l'Università di Pisa
Il Rettore
Prof. Riccardo Zucchi

Per espressa e formale accettazione delle previsioni di cui alla presente Convenzione.

Il Docente
Prof. Enzo Mingozzi

Il Docente
Prof. Marco Luise

SCHEDA INDIVIDUALE
CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E UNIVERSITÀ
DI PISA
AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA

DATI ANAGRAFICI	
NOME	ENZO
COGNOME	MINGOZZI
QUALIFICA	PROFESSORE ORDINARIO
ISTITUTO DI APPARTENENZA	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE – UNIVERSITÀ DI PISA
RECAPITI	L.go Lazzarino 1, 56122, Pisa Tel. +39 050 2217 655 E-mail: enzo.mingozzi@unipi.it
OGGETTO	
ATENEIO DI DESTINAZIONE	Università degli Studi di Firenze
ATTIVITÀ DI RICERCA- DESCRIZIONE	Le attività di ricerca riguarderanno nuovi paradigmi, architetture e tecnologie per le reti informatiche pervasive, con particolare attenzione a: reti 5G/B5G, edge computing, e internet delle cose.
IMPEGNI DELLE PARTI	
IMPEGNO LAVORATIVO – ATTIVITÀ DI RICERCA	Il docente potrà eseguire, partecipare e coordinare attività di ricerca riconducibili alle tematiche sopra descritte, volte allo sviluppo di: <ul style="list-style-type: none"> ● ricerca fondamentale e applicata, anche attraverso l'utilizzo delle infrastrutture di ricerca e innovazione presenti nell'area di riferimento cui potranno accedere le imprese o i gruppi di ricerca privati, in maniera stabile e continuativa; ● trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca, incluse attività di disseminazione; ● supporto alla nascita e sviluppo di start-up e spin off da ricerca, promuovendo le attività ed i servizi di incubazione e di fondi di venture capital; ● formazione condotta in sinergia dalle Università e dalle imprese, con particolare riferimento alle PMI, per ridurre il disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese e quelle offerte dalle Università; ● dottorati di ricerca;
ENTE DI APPARTENENZA (N. ORE)	1125 ore

ENTE DI DESTINAZIONE (N. ORE)	375 ore
ONERI STIPENDIALI A CARICO DELL'ATENEO DI DESTINAZIONE	euro 82.125,00 totali

SCHEDA INDIVIDUALE
CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E UNIVERSITÀ
DI PISA
AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA

DATI ANAGRAFICI	
NOME	MARCO
COGNOME	LUISE
QUALIFICA	PROFESSORE ORDINARIO
ISTITUTO DI APPARTENENZA	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE – UNIVERSITÀ DI PISA
RECAPITI	marco.luise@unipi.it – 050 2217662 – 347 9301577 – Via G. Caruso 16, 56122 PISA
OGGETTO	
ATENEIO DI DESTINAZIONE	Università degli Studi di Firenze
ATTIVITÀ DI RICERCA- DESCRIZIONE	Architetture e Tecnologie per l'Integrazione di Reti e Servizi di Telecomunicazione, con particolare attenzione a segmenti Terrestri e Non-Terrestri in architetture di rete wireless 5G e 6G.
IMPEGNI DELLE PARTI	
IMPEGNO LAVORATIVO – ATTIVITÀ DI RICERCA	<p>Il docente potrà eseguire, partecipare e coordinare attività di ricerca riconducibili alle tematiche sopra descritte, volte allo sviluppo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ricerca fondamentale e applicata, anche attraverso l'utilizzo delle infrastrutture di ricerca e innovazione presenti nell'area di riferimento cui potranno accedere le imprese o i gruppi di ricerca privati, in maniera stabile e continuativa; ● trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca, incluse attività di disseminazione; ● supporto alla nascita e sviluppo di start-up e spin off da ricerca, promuovendo le attività ed i servizi di incubazione e di fondi di venture capital; ● formazione condotta in sinergia dalle Università e dalle imprese, con particolare riferimento alle PMI, per ridurre il disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese e quelle offerte dalle Università; ● dottorati di ricerca;

ENTE DI APPARTENENZA (N. ORE)	1125 ore
ENTE DI DESTINAZIONE (N. ORE)	375 ore
ONERI STIPENDIALI A CARICO DELL'ATENEO DI DESTINAZIONE	euro 82.125,00 totali

Linee di indirizzo per l'

Aggiornamento del modello unico di distribuzione delle risorse a Dipartimenti e Scuole. Anno 2024

Introduzione

Pur mantenendo l'architettura generale del modello sviluppato negli ultimi anni, in questa edizione sono stati rafforzati i legami tra l'assegnazione e il volume di budget effettivamente impiegato e introdotti nuovi indicatori sulla qualità della ricerca e del reclutamento. Di seguito le principali novità:

- introduzione nei sotto-modelli della componente di misurazione della propensione all'impiego delle forbici e di saturazione del budget
- sostituzione dell'indicatore relativo alla "quota VQR" nel sotto-modello "Ricerca" da ISPD rinormalizzato alla coppia di indicatori di premialità della ricerca dipartimentale già impiegati nel modello PuOr, basati sulla riscalatura e ponderazione degli indicatori R1 e R2
- ulteriore riduzione del peso dell'indicatore "quota storica" dal sotto-modello "Didattica" dei Dipartimenti e contestuale introduzione di indicatori dimensionali della domanda di servizi didattici
- introduzione di un indicatore del livello di cooperazione nel modello "Internazionalizzazione"
- aggiustamenti del metodo di calcolo e del peso di alcuni indicatori presenti nei vari sotto-modelli.

Ripartizione della dotazione di ricerca dei Dipartimenti

Il budget sostiene le attività di ricerca libera e di base e il cofinanziamento degli assegni di ricerca, recentemente disciplinato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79. In considerazione dell'atteso rinnovo per il prossimo triennio del finanziamento ministeriale per il sostegno agli obiettivi generali di sviluppo delle attività di ricerca libera e di base degli Atenei, e salvo variazioni dell'ultim'ora, il budget assegnato per l'anno 2024 continuerà a essere differibile sull'esercizio successivo.

La quota base è calcolata sulle dimensioni del Dipartimento (personale docente e ricercatore); mentre la quota premiale si basa sulla capacità di acquisire e impiegare fondi di ricerca e sui risultati della VQR. La quota "Impiego del budget", introdotta per la prima volta quest'anno, collega l'assegnazione alla saturazione di impiego del budget dell'ultimo esercizio concluso.

Quota base (40%, la scorsa edizione era 60%): calcolata a partire dal personale di ciascun Dipartimento. In particolare, per quanto riguarda la determinazione del personale, il valore è ottenuto sommando PO, PA, RU e RTD (sia su fondi Ateneo che su fondi esterni). Le posizioni a tempo definito sono state pesate per 2/3. Questa quota viene ridotta in maniera consistente in considerazione della sostituzione del parametro adimensionale VQR della scorsa edizione (ISPD rinormalizzato) con quello dimensionale utilizzato dall'anno 2023 per l'assegnazione dei PuOr per la programmazione dei Dipartimenti (R1 e R2 riscalati e ponderati).

Quota Premiale (50%, la scorsa edizione era 40%): La quota premiale è suddivisa in:

- 1) Progettualità (20%, invariata rispetto alla scorsa assegnazione), suddivisa in:

- a) Progetti competitivi presentati (6%, *invariata rispetto alla scorsa assegnazione*). L'indicatore si basa sui progetti dell'anagrafe della ricerca presentati nell'anno precedente. Si calcola assegnando pesi diversi in relazione alla categoria del progetto competitivo (internazionali, nazionali, regionali, altro) e alla relativa posizione (partner o coordinatore). La ripartizione viene calcolata sul numero di progetti ponderato (per tipologia di progetto, livello di responsabilità e area scientifica) standardizzato per il personale strutturale equivalente del Dipartimento. La ponderazione per la tipologia e il livello di responsabilità è riportata qui sotto in tabella; mentre la ponderazione per l'area scientifica è fatta in modo analogo a quello adottato per borse, assegnisti e RTD (vedi punti successivi).

Tavola dei pesi dei progetti competitivi

	Coordinamento	Partecipazione	Terza parte
Europei	4,00	2,50	2,50
Nazionali	2,50	1,50	1,50
Internazionali	2,00	1,00	1,00
Regionali	1,50	0,75	0,75

- b) Finanziamento dei progetti (14%, *invariato rispetto alla scorsa assegnazione*): l'acquisizione dei finanziamenti è suddivisa in quattro quote, dimensionate in ragione della loro numerosità e dei relativi costi medi:

- (i) assegnisti di ricerca (6%, *invariato rispetto alla scorsa assegnazione*)
- (ii) RTD su fondi esterni (4%, *invariato rispetto alla scorsa assegnazione*)
- (iii) borsisti di ricerca (2%, *invariato rispetto alla scorsa assegnazione*)
- (iv) numero progetti finanziati (2%, *invariato rispetto alla scorsa assegnazione*).

Per tener conto delle differenti opportunità di acquisire finanziamenti nelle 5 aree Scientifiche dell'Ateneo (Tecnologica, Biomedica, Scientifica, Scienze Sociali, Umanistica e della Formazione) e per rapportarsi con la realtà nazionale, si utilizza il seguente metodo di ponderazione, determinato in base al numero pro-capite di assegnisti, borsisti, RTD e progetti presenti nelle 5 aree:

- Area Biomedica e Tecnologica 0,8
- Area Scientifica 1,0
- Area Umanistica e della Formazione e Scienze sociali 1,3

I valori ottenuti per RTD, assegnisti, borsisti e progetti finanziati sono divisi per il personale equivalente del Dipartimento. I valori così ottenuti, sono scalati a 100, ottenendo i coefficienti di ripartizione.

Il numero di progetti finanziati (comprese le convenzioni conto terzi) viene impiegato per tener conto non solo dell'entità dei finanziamenti, ma anche della loro numerosità. In analogia con l'applicazione per borse, assegnisti e RTD, i valori vengono ponderati per tener conto delle differenti opportunità di acquisire finanziamenti nelle 5 aree Scientifiche dell'Ateneo.

- 2) VQR (30%, la scorsa edizione era 20%): in futuro sarà possibile ricollocare in questa componente anche un'eventuale quota annuale, derivante dagli sviluppi delle banche dati di Ateneo e dalle sintesi offerte dall'Osservatorio della Ricerca, finalizzata a imprimere maggiore dinamicità ai risultati.

La misurazione dei risultati in VQR viene effettuata a partire da questa edizione sulla base della medesima trasformazione del valore degli indicatori R1 e R2 di Dipartimenti già adottata nel modello di assegnazione dei PuOr per la programmazione dei Dipartimenti. Sulla base dei risultati a livello di Dipartimento nell'ultima edizione VQR del 2015-2019, i due valori vengono riscaldati alla stessa variabilità delle dimensioni dei Dipartimenti e successivamente ponderati per la dimensione strutturata dell'organico (per ulteriori informazioni si veda la documentazione del "Modello PuOr" all'indirizzo

https://www.daf.unifi.it/upload/sub/modello_puor/documentazione/2022/All_A_NotaTecnicaModelloPuOr.pdf).

Le ponderazioni dei due parametri ottenuti dalla trasformazione di R1 e R2 (t_R1 e t_R2) sono:

- a) t_R1. Qualità dei prodotti del personale che non ha cambiato ruolo nel periodo 2015-2019: 10%, *non era presente nella scorsa edizione*
- b) t_R2. Qualità dei prodotti del personale reclutato o che ha cambiato ruolo nel periodo 2015-2019: 20%, *non era presente nella scorsa edizione*

Quota impiego del budget (10%, non era presente nella scorsa edizione): la quota collega le scelte in termini di azionamento delle forbici di impiego e di saturazione del budget dell'ultimo esercizio concluso all'assegnazione della quota dello storico. Per l'illustrazione della tecnica si veda l'appendice.

Ripartizione della dotazione per il funzionamento dei Dipartimenti

La quota è calcolata quasi interamente sulle dimensioni dell'organico del Dipartimento. La quota "Impiego del budget", introdotta per la prima volta quest'anno, collega l'assegnazione attuale all'impiego dell'ultimo esercizio concluso.

Personale Efficace (90%, nella scorsa assegnazione era il 100%): considera il numero di unità di personale che partecipa alla vita del Dipartimento, ponderato in relazione all'impatto stimato sulle risorse di funzionamento. La tabella sottostante riporta le tipologie di personale e il relativo peso in termini di attrazione di costi di funzionamento.

Tavola delle ponderazioni del personale

Tipologia personale	Peso nel modello
PO, PA, RU, RTD	1
PO, PA, RU, RTD tempo definito	0,667
Personale amministrativo	0,5
Tecnici	0,5
CEL	0,5
Dottorandi	0,35
Assegnisti	0,35
Specializzandi	0,35

Quota impiego del budget (10%, non era presente nella scorsa edizione): la quota collega le scelte in termini di azionamento delle forbici di impiego e di saturazione del budget dell'ultimo esercizio concluso all'assegnazione di una quota dello storico. Per l'illustrazione della tecnica si veda l'appendice.

Ripartizione della dotazione per l'internazionalizzazione dei Dipartimenti

La quota base è calcolata sulle dimensioni del Dipartimento, mentre la quota premiale si basa sulla numerosità degli accordi attivi, sul corrispondente livello di ranking delle Università partner, sul livello di cooperazione deducibile dalla loro collocazione geografica.

Quota base (70%, invariata rispetto alla scorsa assegnazione)

La quota base è assegnata con gli stessi criteri della quota base del modello dotazione ricerca ai Dipartimenti.

Quota Premiale (30%, invariata rispetto alla scorsa assegnazione). La quota premiale è suddivisa in:

- a) Numero accordi attivi procapite (10%, *la scorsa assegnazione era 15%*): per ciascun Dipartimento è calcolato come rapporto tra il numero degli accordi attivi e il personale equivalente del Dipartimento
- b) Numero accordi ponderati sul partner procapite (10%, *la scorsa assegnazione era 15%*): per ciascun Dipartimento viene calcolato il numero di accordi ponderato per il livello di ranking dell'Ateneo partner sulla base dei ranking Times Higher Education e QS World University Rankings. Tale valore viene poi diviso per la numerosità del personale equivalente di Dipartimento. Il sistema di ponderazione dipende dal posizionamento assoluto mondiale e da quello relativo regionale, secondo l'articolazione che segue:
 - a. Primi 100 peso 1,50
 - b. 100-200 peso 1,25
 - c. 200-400 peso 1,00
 - d. 400-600 peso 0,75
 - e. Oltre 600 o non classificato peso 0,50
- c) Numero accordi di cooperazione ponderati procapite (10%, *non era presente nella scorsa assegnazione*): l'indicatore è determinato dal rapporto tra la numerosità degli accordi di cooperazione attivi del Dipartimento ponderati sulla base della collocazione geografica del partner e la numerosità del personale equivalente. Il sistema di ponderazione è così definito:
 - a. upper middle income countries: 0,3
 - b. lower middle income territories: 0,5
 - c. low income countries: 1,2
 - d. least developed countries: 1,5.

Non sono conteggiati gli accordi con le Università dei paesi ad alto reddito in base alla DAC list dei percettori di aiuti (ODA).

Quota impiego del budget (0%, non era presente nella scorsa edizione): la quota collega le scelte in termini di azionamento delle forbici di impiego e di saturazione del budget dell'ultimo esercizio concluso all'assegnazione di una quota dello storico. Per questa assegnazione la quota non viene impiegata in considerazione del protrarsi delle condizioni emergenziali che possono aver determinato formazione indesiderata di residui.

Modelli ripartizione fondi per la didattica

Gli indicatori per la determinazione della ripartizione dei fondi per la didattica sono sviluppati in considerazione dei compiti rispettivamente assegnati dallo Statuto e dai Regolamenti a Dipartimenti e Scuole in ambito didattico, oltre che dalle tipologie di spesa storicamente riscontrate:

- a) Dipartimenti: il finanziamento è principalmente orientato alle spese legate alle attività didattiche sviluppate dal personale docente (laboratori, esercitazioni, strumentazione varia, noleggio o acquisto materiale per la didattica, ...)
- a) Scuole: il finanziamento è principalmente orientato alle spese per la gestione e il coordinamento delle attività degli studenti (Orientamento, Erasmus).

Fondi ai Dipartimenti

Per la presente assegnazione viene ridotta ulteriormente la quota storica e vengono introdotte tre nuove variabili marcatrici di fabbisogno che tengono conto di:

1. esigenze minime comuni
2. domanda di servizi correlati alla formazione
3. impiego delle forbici e saturazione del budget nell'esercizio precedente

La ripartizione viene operata in relazione a quattro parametri:

- **Dotazione basale** (5%, *nella scorsa assegnazione non era presente*): in analogia all'assegnazione alle Scuole, tale quota viene ripartita in parti uguali fra i 21 Dipartimenti d'Ateneo a garanzia di copertura, almeno parziale, dei costi fissi di servizio
- **Quota storica** (65%, *nella scorsa assegnazione era 80%*): consistente nella riassegnazione di quota del budget assegnata nel precedente esercizio
- **Quota studenti regolari+1 ponderati** (10%, *nella scorsa assegnazione non era presente*): la quota è la medesima utilizzata nel modello PuOr per il dimensionamento del personale docente di Dipartimento in relazione alla domanda didattica
- **Quota impiego del budget** (20%, *nella scorsa assegnazione non era presente*): la quota riassume quella impiegata nella precedente assegnazione scorsa che operava sulla distribuzione della spesa complessiva. In appendice vengono descritte le caratteristiche di questa voce, che collega le scelte in termini di azionamento delle forbici di impiego e di saturazione del budget all'assegnazione di una quota dello storico.

Fondi alle Scuole¹

I criteri sono sostanzialmente quelli della precedente assegnazione. La ripartizione del budget è suddivisa in tre quote (base, dimensionale e per l'internazionalizzazione) e segue i seguenti criteri:

A. Quota base (20%, *nella scorsa assegnazione era il 15%*). Quota a garanzia della copertura minima per i servizi essenziali:

1. Dotazione basale (5%, *invariata rispetto alla scorsa edizione*): ripartita in parti uguali fra le 10 Scuole d'Ateneo a garanzia di copertura, almeno parziale, dei costi fissi di servizio

¹ Esclusi i fondi assegnati per le coperture degli insegnamenti esterni

2. Capacità di spesa (15%, *nella scorsa edizione era del 10%*): quota di budget speso rispetto all'assegnato nell'ultimo esercizio concluso. Nel caso tale quota sia uguale o prossima al 100% di fatto opera come la voce precedente (Dotazione base), altrimenti diverge riducendo il budget per le Scuole che hanno generato economie.

B. **Quota dimensionale** (48%, *la scorsa edizione era 50%*). Quota dimensionale dipendente dall'organizzazione della didattica e dalla numerosità degli utenti dei servizi:

1. Numero studenti in corso (38%, *invariata rispetto alla scorsa assegnazione*)
2. Corsi di Studio (10%, *la scorsa edizione era 15%*): numero di corsi di studio di cui la scuola è referente, ponderati per la durata in anni. I corsi interateneo vengono pesati al 50%

C. **Quota per l'internazionalizzazione** (32%, *invariata rispetto alla scorsa assegnazione*). Quota dimensionale a supporto dei servizi di internazionalizzazione della didattica, suddivisa in:

1. Mobilità studentesca (22%, *invariata rispetto alla scorsa assegnazione*): l'indicatore è calcolato in base ai crediti conseguiti all'estero dai nostri studenti, qualunque sia la tipologia di mobilità (Erasmus o accordi internazionali) e il motivo (studio, traineeship, ...) e in base al numero degli studenti in entrata dall'estero. Le distribuzioni delle due variabili (out e in) vengono mediate fra loro per costruire la base di ripartizione
2. Corsi internazionali (10%, *invariata rispetto alla scorsa assegnazione*): numero di corsi con titolo congiunto, doppio o multiplo titolo o in lingua di cui la scuola è referente. Sul valore osservato opera una ponderazione che considera 3 volte il valore dei titoli congiunti e 1 volta il valore degli altri corsi internazionali.

Per consentire un migliore collegamento tra le risorse assegnate e le attività da svolgere, i dati considerati per le ripartizioni sono sottoposti ai seguenti vincoli:

- i corsi a titolo congiunto o interateneo vengono considerati per metà riferibili all'Ateneo fiorentino e metà all'Ateneo partner, in considerazione della rispettiva partecipazione all'organizzazione della didattica
- i crediti conseguiti nei corsi a titolo congiunto con Atenei esteri non vengono conteggiati ai fini della determinazione della quota di competenza. Si rammenta in proposito che l'indicatore C.2 già considera al triplo il fabbisogno dei corsi a titolo congiunto.

Perequazione

La perequazione è adottata a livello di singolo sotto-modello e interessa le variazioni esterne all'intervallo $\pm 5\%$. L'intervallo è adattabile nei sotto-modelli che presentino elevati squilibri negativi, ampliando la soglia di garanzia (ad esempio spostando il valore estremo positivo da +5% a +4,5% o valori ancora inferiori secondo necessità).

La procedura opera in due fasi. Nella prima fase si calcola l'assegnazione derivante dall'applicazione del modello (assegnazione provvisoria). Nella seconda fase si confronta con la ripartizione del budget dell'anno precedente. Se il valore ottenuto per l'anno in corso rientra nei detti estremi, il valore viene definitivamente assegnato, viceversa viene riconosciuto il valore dell'estremo inferiore o superiore toccato. Lo scarto complessivo tra assegnazione provvisoria e budget viene ripartito in proporzione fra i Dipartimenti che hanno avuto assegnazioni provvisorie superiori alla soglia superiore. In questo modo la riduzione non può mai scendere al di sotto della soglia inferiore (-5%), ma viceversa l'assegnazione può salire anche oltre la soglia superiore.

Forbici di impiego

I Dipartimenti possono deliberare una diversa allocazione delle risorse su ciascuno dei 4 budget azionando le cosiddette “forbici di impiego”. La diversa allocazione sui budget deve comunque rispettare il vincolo di impiego del totale dell’assegnazione (somma delle assegnazioni dei sotto-modelli). Rispetto all’assegnazione generata dal modello sono ammesse diverse allocazioni purché contenute all’interno delle seguenti percentuali di tolleranza:

- Dotazione ricerca: $\pm 30\%$, *invariata rispetto alla scorsa assegnazione*
- Dotazione funzionamento: $\pm 40\%$, *invariata rispetto alla scorsa assegnazione*. E’ possibile spostare questa dotazione verso la dotazione per la didattica anche con percentuali più alte (delibera del Consiglio di Amministrazione, 26 luglio 2018)
- Dotazione Internazionalizzazione: $+50\%$, -25% , *invariata rispetto alla scorsa assegnazione*
- Dotazione didattica: $+40\%$, -20% , *invariata rispetto alla scorsa assegnazione*.

Ripartizione dei finanziamenti

Dotazione dei Dipartimenti:

- Ricerca: 2,55 milioni euro, *era 3,2 milioni di euro nella scorsa assegnazione*
- Funzionamento: 1,15 milioni di euro, *era 1,45 milioni di euro nella scorsa assegnazione*
- Internazionalizzazione: 500 mila euro, *era 550 mila euro nella scorsa assegnazione*
- Didattica: 400 mila euro, *invariata rispetto alla scorsa assegnazione*

Dotazione delle Scuole:

- Ordinaria: 580 mila euro

A ciascun Dipartimento, oltre alle dotazioni descritte, vengono assegnati 5.000 euro per la copertura degli oneri di sicurezza.

Considerazioni finali

L’architettura di assegnazione dei fondi è rimasta sostanzialmente invariata. Sono stati introdotti pochi correttivi con lo scopo di armonizzare i budget al fabbisogno e alla capacità di spesa dei Dipartimenti, oltre a evidenziare il collegamento con gli indirizzi di programmazione del personale docente.

Il budget complessivo è stato ridotto rispetto a quello dell’esercizio precedente in sostituzione della manovra di prelievo consuntivo sui proventi di ricerca applicato per l’esercizio 2023. Salvo tale decurtazione, la continuità nel flusso dei finanziamenti è garantita dal previsto meccanismo perequativo, che rende graduali nel tempo le variazioni strutturali prodotte dagli interventi.

Quote “Impiego del budget”. Finalità e definizioni

Sono state introdotte nella presente edizione quote che tengono conto dell'impiego di ciascun budget assegnato nell'ultimo esercizio concluso ai Dipartimenti. Il principale scopo è tenere conto delle scelte di programmazione dei Dipartimenti per il dimensionamento dei singoli budget.

In questa prima applicazione le quote sono volutamente ridotte: in generale 10%, mentre è del 20% solo nel budget della Didattica dei Dipartimenti in ragione della particolare applicazione e della contenuta entità. Superata una fase di test e verifica applicativa, l'ampiezza di tali quote potrà essere ampliata per meglio adattarsi alle necessità di programmazione.

Le quote “impiego del budget” sono a loro volta composte da due sotto-quote distinte:

1. quota “impiego delle forbici” (20%). La quota tiene conto dell'azionamento della forbice nella delibera del bilancio di previsione, assegnando in dipendenza quote dello storico. In particolare per ogni budget se la forbice viene:
 - a. azionata in senso negativo (togliendo quindi risorse a favore di altro budget), non viene riassegnata la quota dello storico
 - b. conservata o azionata per meno del 10% (nel secondo caso aggiungendo risorse da altro budget), viene assegnata una quota dello storico
 - c. azionata per più del 10% (aggiungendo quindi risorse da altro budget), vengono assegnate due quote dello storico
2. quota “Saturazione impiego del budget” (80%). La quota tiene conto dello speso rispetto alla previsione assestata al 31.12 dell'esercizio, assegnando conseguentemente la quota dello storico. In particolare per ogni budget se la quota spesa è:
 - a. inferiore al 90%, non viene riassegnata la quota dello storico
 - b. uguale o superiore al 90%, viene assegnata una quota dello storico.

In entrambe le applicazioni i valori ottenuti dalla procedura descritta vengono riproporzionati a 100% prima dell'assegnazione, per garantire la completa ripartizione del budget.

Tavole di descrizione delle variabili del modello in relazione ai rispettivi sotto-modelli. Assegnazione 2024

Sezione dotazione ai Dipartimenti

Sotto-modello o parte	Variabile	Descrizione	Quota	Riferimento
Parti comuni	Organico di riferimento (basale)	Personale docente in servizio alla data di riferimento. Il personale a tempo definito viene conteggiato per 2/3	Variabile (vedi applicazioni)	31 dicembre 2022
	Storico	Ultima assegnazione relativa al sotto-modello in questione	Variabile (vedi applicazioni)	2023
	Impiego del Budget	Vedi descrizione della procedura a fine documento	Variabile (vedi applicazioni)	2022
Funzionamento	Impiego del budget	<i>Vedi sopra</i>	10%	2022
	Personale efficace	Nel personale efficace rientra tutto l'organico di riferimento (precedentemente descritto), il personale afferente e gli studenti che gravitano in maniera significativa sui Dipartimenti: <ul style="list-style-type: none"> • Personale amministrativo, tecnico e collaboratori ed esperti linguistici (peso 0,5) • Dottorandi, Assegnisti e Specializzandi (peso 0,35). Dottorandi e specializzandi sono conteggiati nel Dipartimento di referenza del Corso.	90%	31 dicembre 2022
Didattica	Storico	<i>Vedi sopra</i>	65%	2023
	Dotazione basale	Quota ripartita in parti uguali fra i Dipartimenti	5%	-
	Quota studenti regolari+1 ponderati	Quota dipendente dal numero di studenti regolari+1 e dalle ponderazioni previste dai sistemi di accreditamento e costo standard. Per una descrizione completa si veda la documentazione all'indirizzo: https://www.daf.unifi.it/upload/sub/modello_puor/documentazione/2022/All_	10%	A.A. 2020/21

		A_NotaTecnicaModelloPuOr.pdf		
	Impiego del budget	Vedi sopra	20%	2022
Ricerca	Organico di riferimento	Vedi sopra	40%	31 dicembre 2022
	Progetti competitivi ponderati pro-capite	Progetti competitivi dell'anagrafe della ricerca presentati nell'anno ponderati sulla base delle categorie: geografiche (internazionali, nazionali, regionali, altro), della posizione di partner o coordinatore e dell'Area, secondo quanto indicato nel documento della Commissione. La ripartizione viene calcolata sul numero di progetti ponderato (per tipologia di progetto, livello di responsabilità e area scientifica) e standardizzato per il personale strutturale equivalente del Dipartimento	6%	2022
	RTDa su fondi esterni ponderati pro-capite	Rapporto tra il numero di RTDa reclutati su fondi esterni ponderato per il peso d'Area e il personale strutturale equivalente del Dipartimento	4%	31 dicembre 2022
	Assegnisti di ricerca ponderati per docente	Rapporto tra il numero di Assegnisti di ricerca ponderato per il peso d'Area e il personale strutturale equivalente del Dipartimento	6%	31 dicembre 2022
	Borsisti ponderati per docente	Rapporto tra il numero di borsisti ponderato per il peso d'Area e il personale strutturale equivalente del Dipartimento	2%	31 dicembre 2022
	Progetti di ricerca finanziati ponderati pro-capite	Rapporto tra il numero di progetti di ricerca finanziati nell'anno ponderato per il peso d'Area e il personale strutturale equivalente del Dipartimento	2%	2022
	R1 riscalato e ponderato	Qualità dei prodotti del personale che non ha cambiato ruolo nel periodo 2015-2019, riscalato alla variabilità delle dimensioni dei Dipartimenti e ponderato per le dimensioni stesse. Per una descrizione completa si veda la documentazione all'indirizzo: https://www.daf.unifi.it/upload/sub/modello_puor/documentazione/2022/All_A_NotaTecnicaModelloPuOr.pdf	10%	VQR 2015-2019 su organico al 31 dicembre 2022
	R2 riscalato e ponderato	Qualità dei prodotti del personale reclutato o che ha cambiato ruolo nel periodo 2015-2019, riscalato alla variabilità delle dimensioni dei Dipartimenti e ponderato per le dimensioni stesse. Per una descrizione completa si veda la documentazione all'indirizzo: https://www.daf.unifi.it/upload/sub/modello_puor/documentazione/2022/All_A_NotaTecnicaModelloPuOr.pdf	20%	VQR 2015-2019 su organico al 31 dicembre 2022
	Impiego del budget	Vedi sopra	10%	2022
Internazionalizzazione	Organico di riferimento	Vedi sopra	70%	31 dicembre 2022
	Numero accordi attivi pro-capite	Rapporto tra il numero degli accordi attivi e il personale strutturale equivalente del Dipartimento	10%	Luglio 2023

	Numero accordi in essere ponderati per fattori di ranking internazionale pro-capite	<p>Numero accordi in essere ponderati per il livello di ranking dell'Ateneo con cui è stato stipulato l'accordo sulla base dei ranking Times Higher Education e QS World University Rankings. Il sistema di ponderazione dipende dal posizionamento assoluto mondiale e da quello relativo regionale, secondo la classificazione che segue:</p> <p>a. Primi 100 peso 1.5 b. 100-200 peso 1.25 c. 200-400 peso 1 d. 400-600 peso 0.75 e. Oltre 600 o non classificato peso 0.5</p>	10%	Luglio 2023
	Numero accordi di cooperazione ponderati pro-capite	<p>Rapporto tra la numerosità degli accordi di cooperazione attivi del Dipartimento ponderati sulla base della collocazione geografica del partner e la numerosità del personale equivalente. Il sistema di ponderazione è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • upper middle income countries: 0,3 • lower middle income territories: 0,5 • low income countries: 1,2 • least developed countries: 1,5. <p>Non sono conteggiati gli accordi con le Università dei paesi ad alto reddito in base alla DAC list dei percettori di aiuti (ODA).</p>	10%	Luglio 2023

Quote "Impiego del budget". Finalità e definizioni

Sono state introdotte nella presente edizione quote che tengono conto dell'impiego di ciascun budget assegnato nell'ultimo esercizio concluso ai Dipartimenti. Il principale scopo è tenere conto delle scelte di programmazione dei Dipartimenti per il dimensionamento dei singoli budget.

In questa prima applicazione le quote sono volutamente ridotte: in generale 10%, mentre è del 20% solo nel budget della Didattica dei Dipartimenti in ragione della particolare applicazione e della contenuta entità. Superata una fase di test e verifica applicativa, l'ampiezza di tali quote potrà essere ampliata per meglio adattarsi alle necessità di programmazione.

Le quote "impiego del budget" sono a loro volta composte da due sotto-quote distinte:

1. quota "impiego delle forbici" (20%). La quota tiene conto dell'azionamento della forbice nella delibera del bilancio di previsione, assegnando in dipendenza quote dello storico. In particolare per ogni budget se la forbice viene:
 - a. azionata in senso negativo (togliendo quindi risorse a favore di altro budget), non viene riassegnata la quota dello storico
 - b. conservata o azionata per meno del 10% (nel secondo caso aggiungendo risorse da altro budget), viene assegnata una quota dello storico
 - c. azionata per più del 10% (aggiungendo quindi risorse da altro budget), vengono assegnate due quote dello storico

2. quota "Saturazione impiego del budget" (80%). La quota tiene conto dello speso rispetto alla previsione assestata al 31.12 dell'esercizio, assegnando conseguentemente la quota dello storico. In particolare per ogni budget se la quota spesa è:
- . inferiore al 90%, non viene riassegnata la quota dello storico
 - a. uguale o superiore al 90%, viene assegnata una quota dello storico.

In entrambe le applicazioni i valori ottenuti dalla procedura vengono riproporzionati a 100% prima dell'assegnazione, per garantire la completa ripartizione del budget.

Sezione dotazione alle Scuole

Variabile	Descrizione	Quota	Riferimento
Quota base	Ripartita in parti uguali fra le Scuole	5%	-
Capacità di spesa	Quota di budget speso rispetto all'assegnato. Nel caso tale quota sia uguale o prossima al 100% di fatto opera come la voce precedente (Dotazione base), altrimenti diverge riducendo il budget per le Scuole che hanno generato economie	15%	2022
Numero di studenti in corso	Numero di studenti con iscrizione in corso	38%	A.A. 2021/22
Corsi di studio	Numero di corsi ponderati per la loro durata (L=3, LM=2, LMCU=(5 oppure 6)). I corsi interateneo vengono pesati al 50%	10%	A.A. 2023/24
Mobilità studentesca	Calcolato come media delle due distribuzioni relative a: <ul style="list-style-type: none"> • crediti conseguiti all'estero dagli studenti in uscita per motivi di studio, tirocinio o placement • numero di studenti in entrata per mobilità dall'estero 	22%	A.A. 2021/22
Corsi internazionali	Numero di corsi con titolo congiunto, doppio titolo o in lingua di cui la scuola è referente. Viene applicata una ponderazione che considera 3 volte il valore del titolo congiunto, 1 per gli altri corsi	10%	A.A. 2023/24

Per consentire un migliore collegamento tra le risorse assegnate e le attività da svolgere, i dati considerati per le ripartizioni sono sottoposti ai seguenti vincoli:

- i corsi a titolo congiunto o interateneo vengono considerati per metà riferibili all'Ateneo fiorentino e metà all'Ateneo partner, in considerazione della rispettiva partecipazione all'organizzazione della didattica
- i crediti conseguiti nei corsi a titolo congiunto con Atenei esteri non vengono conteggiati ai fini della determinazione della quota di competenza. Si rammenta in proposito che l'ultimo indicatore considera al triplo il fabbisogno dei corsi a titolo congiunto.

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

L'**Università degli Studi di Firenze**, di seguito denominata "Università", Codice Fiscale / Partita IVA 01279680480, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci, non in proprio ma in nome e per conto del medesimo Ateneo, domiciliato per la carica in Firenze, Piazza San Marco n. 4 (di seguito indicata come "Università" o, indistintamente, come "Parte");

e

La **Regione Toscana**, CF/P.Iva 01386030488 rappresentata per la firma del presente Protocollo da....., domiciliat.. per la carica presso la sede di Regione Toscana in – 50123 Firenze (di seguito indicata come "Regione" o, indistintamente, come "Parte");

(entrambe di seguito collettivamente indicate come le "Parti");

VISTI

- la Risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa (2019/2819(RSP)), che al punto 12 "invita la Commissione a fornire un sostegno effettivo ai progetti di memoria e commemorazione storica negli Stati membri e alle attività della Piattaforma della memoria e della coscienza europee, nonché a stanziare risorse finanziarie adeguate nel quadro del programma «Europa per i cittadini» per sostenere la commemorazione e il ricordo delle vittime del totalitarismo, come indicato nella posizione del Parlamento sul programma «Diritti e valori» 2021-2027", al punto 21 "sottolinea che il tragico passato dell'Europa dovrebbe continuare a fungere da ispirazione morale e politica per far fronte alle sfide del mondo odierno, come la lotta per un mondo più equo e la creazione di società aperte e tolleranti e di comunità che accolgano le minoranze etniche, religiose e sessuali, facendo in modo che tutti possano riconoscersi nei valori europei;"

- la Legge 20 luglio 2000, n. 211 "Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti" che riconosce il valore di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati;

- lo Statuto della Regione Toscana che pone a fondamento della propria azione i valori della Costituzione Italiana ed afferma che essa opera per realizzare il "pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani" (art.3 comma 2), rifiutando "ogni forma di xenofobia e di discriminazione legata all'etnia, all'orientamento sessuale e a ogni altro aspetto della condizione umana e sociale"; inoltre, in forza delle modifiche approvate dal Consiglio regionale con prima deliberazione nella seduta del 14 giugno 2022 e con seconda deliberazione nella seduta del 4 ottobre 2022, la Regione Toscana promuove, difende e pratica la memoria della Resistenza e dell'antifascismo quale principio costitutivo del proprio ordinamento;

- la Legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 "Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della Resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace, collaborazione e integrazione tra i popoli", prevede che la Regione promuova iniziative, direttamente o in collaborazione con enti locali e con altri enti, associazioni, fondazioni e comitati, con la finalità di conservare e diffondere i valori di cui in epigrafe;

- la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2022, n. 110 che ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2023, comprensiva dei suoi allegati e, in particolare:

- il progetto regionale 12 - Obiettivo 5 "Educare alla cittadinanza" che conferma il sostegno alle attività e agli enti che promuovono la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della Resistenza, la collaborazione con organizzazioni ed enti che se ne occupano, senza soluzione di continuità, anche attraverso eventi istituzionali come il "Giorno della Memoria";
- il progetto regionale 14 – Obiettivo 6 "Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo", che prevede tra gli interventi regionali volti a "Valorizzare il patrimonio culturale materiale ed immateriale," la "partecipazione alle attività connesse alla gestione e valorizzazione del Memoriale italiano di Auschwitz";

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 584 del 29 maggio 2023 avente ad oggetto l'approvazione del Protocollo d'Intesa per la valorizzazione del "Memoriale delle Deportazioni", con l'obiettivo di definire una strategia condivisa tra Regione Toscana, Comune di Firenze, Comune di Prato, Fondazione "Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza – Luoghi della Memoria Toscana" e ANED, finalizzata alla valorizzazione e alla fruizione pubblica definitiva del Memoriale delle Deportazioni

CONSIDERATO:

- che la Regione Toscana (di seguito: "Regione") da anni promuove interventi educativi, iniziative e progetti dedicati ai temi della Shoah e delle Deportazioni ed in particolare, a partire dal 2002, il progetto «Treno della Memoria» e, a partire dal 2006, il progetto «Meeting degli studenti toscani per il Giorno della Memoria»; avendo ultimamente ribadito, con la citata deliberazione n. 584/2023, la propria volontà di valorizzare il Memoriale delle Deportazioni;

- che l'Università degli Studi di Firenze (di qui in poi anche "l'Università"), in coerenza con gli obiettivi strategici di Terza Missione, intende collaborare ad iniziative di comunicazione della ricerca, divulgazione scientifica, valorizzazione del patrimonio e della cultura accademica, co-produzione di contenuti con enti e realtà del territorio, capitalizzando così i positivi risultati di partecipazione riscontrati in occasione dello svolgimento di alcune specifiche iniziative, tra le quali si ricordano, a titolo esemplificativo: *BRIGHT-NIGHT*, Giorno della Memoria, centenario della nascita di Lorenzo Milani, centenario dell'Università di Firenze, e le iniziative legate al calendario civile su storia e memorie del Novecento;

- il reciproco interesse delle Parti a formalizzare una collaborazione di livello accademico in ordine alla valorizzazione del patrimonio storico-educativo costituito, in particolare, dall'opera Memoriale nel suo aspetto originario e documentale di testimonianza artistica multidisciplinare della deportazione razziale e politica nell'universo concentrazionario;

Art. 1 – Valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

Art. 2 – Finalità e obiettivi

1. Il presente Protocollo è finalizzato alla valorizzazione delle potenzialità formative, educative e comunicative del “Memoriale delle Deportazioni” (di seguito “Memoriale”). A tale riguardo sono obiettivi delle Parti:
 - a) favorire la crescita di conoscenze sull’attività di ricerca e sulla divulgazione scientifica;
 - b) offrire occasioni qualificate di formazione rivolte ai cittadini, con iniziative specifiche pensate per le/gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, per le studentesse e gli studenti (dalla scuola dell’infanzia fino all’università), per gli operatori e le operatrici culturali (educatori/educatrici museali e al patrimonio culturale ecc.), per gli educatori ed educatrici professionali, per associazioni, enti e stakeholders;
 - c) favorire opportunità di trasferimento delle conoscenze, in particolare la costruzione di percorsi educativi e didattici che mirino alla valorizzazione di comunità e identità collettive e della cittadinanza europea attraverso iniziative legate alle memorie pubbliche e alla ricerca storica e storico-educativa in correlazione con il territorio di riferimento;
 - d) avviare un percorso sperimentale di caratterizzazione del Memoriale come incubatore di idee e progetti, con il coordinamento dei responsabili scientifici dell’Università di Firenze indicati all’art. 7 in collaborazione con i soggetti firmatari del Protocollo d’intesa di cui alla già citata DGR n. 584/2023 e secondo gli obiettivi già individuati dal presente Protocollo, all’art. 2, in particolare l’attività di incubatore e coordinamento per percorsi di public engagement elaborati dall’Università di Firenze.

Art. 3 - Oggetto

1. Oggetto del presente Protocollo è la definizione delle modalità di collaborazione tra le Parti per lo sviluppo di attività specifiche per dare attuazione alla valorizzazione del “Memoriale” di cui alla più volte richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 584/2023 e secondo gli obiettivi già individuati dal presente Protocollo, all’art. 2, in particolare, l’attività d’incubatore e coordinamento per percorsi di Public Engagement elaborati dall’Università di Firenze.

Art. 4- Modalità

1. Le Parti firmatarie organizzano le proprie attività secondo un calendario concordato a partire dall’entrata in vigore del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo prevede lo svolgimento comune di attività in ambito istituzionale. Le attività specifiche saranno concordate per iscritto tra le Parti nonché condivise con i soggetti già firmatari del Protocollo d’intesa di cui alla citata DGR n. 584/2023. Per lo svolgimento delle attività previste ciascuna Parte sosterrà i propri costi, salvo possibilità di compensazione a titolo di rimborso, per eventuali maggiori costi sostenuti da una delle Parti, da concordarsi per iscritto previa condivisione preventiva del piano delle attività stesse.

Art. 5 - Comunicazione e promozione delle attività

1. Le Parti si impegnano a dare comunicazione della reciproca collaborazione in seno al proprio Ente ed esternamente, in occasione della realizzazione di progetti condivisi;
2. La collaborazione dovrà essere esplicitata altresì attraverso tutti i materiali di comunicazione e promozione che saranno realizzati, mediante l'uso reciproco del logo dell'Ateneo e del marchio di Regione Toscana.

Art.6 - Coordinamento

1. L'Università e la Regione Toscana si impegnano a fornirsi reciproca assistenza per ogni aspetto e necessità nel corso delle attività concordate e a determinare i perfezionamenti che risultassero più opportuni per il funzionamento della collaborazione oggetto del presente Protocollo.
2. Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Protocollo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:
 - per l'Università di Firenze: UF Iniziative di Public Engagement ed Eventi - Via G. Capponi 9 - 50121 Firenze - public.engagement@adm.unifi.it
 - per la Regione: regionetoscana@postacert.toscana.it

Art. 7 - Responsabili scientifici e Comitato di Coordinamento

1. I responsabili scientifici della progettazione condivisa, che parteciperanno a titolo gratuito per il presente Protocollo, saranno i prof.ri Stefano Oliviero e Luca Bravi, per l'Università di Firenze nonché – per la Regione Toscana – le figure responsabili rispettivamente del Settore Tutela dei Consumatori e Utenti, Politiche di Genere, Promozione della Cultura di Pace e della Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport. È compito dei responsabili scientifici assicurare la programmazione e il coordinamento delle attività. La programmazione s'intende subordinata alla durata e validità del presente Protocollo e in particolare in merito alla garanzia delle condizioni logistiche essenziali per lo svolgimento delle attività.
2. Per l'attuazione delle finalità indicate nel presente Protocollo, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento a titolo gratuito (di seguito indicato come "Comitato") con i seguenti compiti:
 - a) facilitare la comunicazione tra le Parti e permettere un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione che dovessero emergere durante il periodo di vigenza del presente Protocollo;
 - b) pianificare le attività di collaborazione, monitorare i risultati della collaborazione e redigere un breve report annuale;
 - c) concordare le eventuali forme di disseminazione e sfruttamento congiunto dei risultati da definire negli accordi attuativi;
 - d) discutere e facilitare la risoluzione di eventuali problemi o conflitti tra le Parti.

Il Comitato sarà composto da un massimo di quattro membri per ciascuna delle Parti.

Art. 8 - Durata e validità

1. Il presente Protocollo ha validità triennale dalla data di sottoscrizione

2. Il Protocollo potrà essere rinnovato per tre anni a seguito di reciproche intese formalizzate tra le Parti.

Art. 9 - Trattamento dei dati e politiche di tutela dei beneficiari

1. Nel corso dello svolgimento di tutte le attività connesse all'esecuzione del presente protocollo, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte ovvero anche a docenti, studenti e studentesse, e più in generale partecipanti alle varie iniziative ed attività. motivo per il quale ciascuna di esse s'impegna sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché tutte le norme di legge di volta in volta applicabili. Le Parti s'impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui alla presente convenzione nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Protocollo saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra.
2. Nel caso in cui tali dati costituiscano contatti professionali (da intendersi per tali tutti i contatti di professionisti e/o soggetti che agiscono nella loro qualifica professionale), potranno essere trattati sin quando ciascuna delle Parti lo ritenga utile al fine di dar corso ad una possibile prosecuzione della collaborazione professionale.
3. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a render accessibili detti dati solo ai propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattare gli stessi, per il fine di cui sopra. Le Parti dichiarano espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori.
4. Qualora, nell'ambito di svolgimento delle prestazioni di cui al presente Protocollo, ciascuna delle Parti si trovi nella condizione di affidare in parte e/o in toto attività di trattamento di dati personali di propria titolarità e/o per i quali sia stata nominata responsabile del trattamento da altro titolare, entrambe s'impegnano a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile e/o sub-responsabile del trattamento della Parte affidataria al fine di procedere ad una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali così come previsto dall'articolo 28 Regolamento Europeo EU 679/2016. La sottoscrizione di tale accordo, qualora sussistano le esigenze di cui sopra, è condizione necessaria ed imprescindibile per l'affidamento di attività di trattamento di dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Università degli Studi di Firenze

Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci

Per la Regione Toscana

Assessora Alessandra Nardini

Tabella "Richieste di attivazione procedure valutative professore Associato art. 24 comma 6 legge 240/2010"

Dipartimento	PA art. 24 c. 6	Rientra nella Programmazione triennale 2023/2025
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE (DINFO)	SC 09/F2 (Telecomunicazioni) SSD ING-INF/03 (Telecomunicazioni)	SI
SCIENZE POLITICHE E SOCIALI (DSPS)	SC 14/A2 (Scienza politica) SSD SPS/04 (Scienza politica)	SI
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI (DAGRI)	SC 07/B1 (Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli) SSD AGR/04 (Orticoltura e floricoltura)	NO
totali	3	

CONTRATTO DI MUTUO

Tra

L'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, piazza San Marco, 4, P.IVA/Cod.Fis. 01279680480, rappresentata dalla Rettrice protempore, Prof.ssa Alessandra Petrucci, nata a Milano il 10 marzo 1962 e residente per la carica presso la suddetta sede dell'Università;

di seguito Mutuante o Università

E

L'Azienda Agricola Montepaldi s.r.l. a socio unico, con sede in Via Montepaldi, 12, 50026 San Casciano in Val di Pesa (FI), P.IVA/Cod.Fis 01279680480, rappresentata dall'Amministratore unico, Dott. Niccolò Di Paola, nato a _____, il _____ e residente per la carica presso la suddetta sede della Società.

di seguito Mutuatario o Società

Premesso che:

- L'Università è socio unico dell'Azienda Agricola Montepaldi s.r.l.;
- La Società verte in uno stato di crisi che ne condiziona la continuità aziendale nel corso dell'anno 2023;
- L'Università, in qualità di socio unico della Società, con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2023 ha deliberato di concedere alla Società un prestito ponte fino ad un massimo di €700.000,00 (settecentomila euro), affinché la Società possa provvedere ad abbattere il debito maturato nei confronti dell'Erario e dei Propri fornitori;
- L'Università, con la stessa delibera del 26 luglio 2023, ha altresì approvato un piano di risanamento che prevede l'affitto della stessa Azienda Agricola, in modo che con i proventi del canone di affitto sia garantita la restituzione del presente prestito;
- Le condizioni del contratto di mutuo, come deliberate dall'Università sono oggetto del presente contratto.

tutto ciò premesso tra le Parti

Si conviene e stipula quanto segue

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e inscindibile del presente contratto.

Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto senza accordo scritto tra le parti.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

1. Il mutuante concede al mutuatario, che accetta, la somma massima di € 700.000, (settecentomila/00 euro).
2. Le parti convengono che il presente mutuo ha la sola finalità di assicurare la continuità aziendale abbattendo il debito maturato dalla Società.

3. La distrazione della somma mutuata per finalità difforme e/o diversa da quella indicata nel presente articolo comporta la immediata risoluzione del presente contratto con il diritto al risarcimento in capo al mutuante.

4. Le Parti convengono che l'erogazione del presente finanziamento sia effettuata in più soluzioni legate alla richiesta di erogazione.

5. La prima tranche del mutuo, pari ad euro _____ (_____/00 euro) viene versata contestualmente alla sottoscrizione del presente atto mediante _____.

6. Le tranche successive verranno versate su richiesta di erogazione del mutuatario che deve essere corredata dalla documentazione attestante che la tranche versata in precedenza sia stata utilizzata per le finalità di cui al presente articolo. In particolare, il mutuatario dovrà trasmettere al mutuante le ricevute quietanzate dei pagamenti effettuati ai creditori.

7. Verificato che le tranche già erogate siano state spese per le finalità concordate, il mutuante provvederà al versamento della tranche successiva mediante versamento della somma sul conto corrente _____, Banca _____. intestato alla Società Agricola Montepaldi S.r.l., codice IBAN _____.

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato

ARTICOLO 3 - RIMBORSO DEL MUTUO

1. Il mutuatario si obbliga a rimborsare il mutuo in 15 (quindici) anni, mediante il pagamento di n. 180 (centottanta) rate mensili posticipate costanti a capitale crescente con scadenza il ___ di ogni mese, a partire dal _____ e fino al _____.

2. Le suddette rate sono comprensive di una quota capitale e di una quota interessi, quest'ultima da calcolarsi al tasso indicato all'art. 4 che segue, come da piano di ammortamento allegato in originale al presente contratto (Allegato "...").

3. L'erogazione delle tranche determinerà l'obbligo per il mutuatario di rimborsare in regime di preammortamento, solo gli interessi stabiliti al successivo art. 4, mentre una volta completata l'erogazione del finanziamento, il mutuatario si obbligherà a rimborsare i ratei come indicati ai precedenti commi, comprensivi di capitale e interessi.

4. 2. L'ammortamento inizierà il _____ con pagamento della prima rata il _____.

ARTICOLO 4 - INTERESSI

1. Le Parti convengono che sull'importo erogato matureranno interessi al tasso di interesse legale ai sensi dell'art. 1284 c.c., e comunque non superiore all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

ARTICOLO 5 – PAGAMENTI

1. Tutti i pagamenti a carico del mutuatario derivanti dal presente contratto dovranno essere effettuati in euro, alle date di pagamento previste, mediante bonifico sul conto [_____] intestato a L'Università degli Studi di Firenze codice IBAN _____.
2. In nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali.

ARTICOLO 6 - INTERESSI MORATORI

1. Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle date di pagamento stabilite, matureranno sulle somme dovute e non pagate, dalla data di scadenza (inclusa) e fino alla data di effettivo pagamento (esclusa), interessi pari al tasso contrattuale aggiornato del 1,5% (unovirgolacinque per cento). I suddetti interessi di mora sono calcolati sulla base dei giorni effettivi/360, senza capitalizzazione.
2. Qualora il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle Date di Pagamento stabilite, sia dovuto a disguidi tecnici ed operativi nel trasferimento dei fondi, gli interessi matureranno decorsi tre giorni lavorativi dalla data di scadenza degli importi dovuti.
3. Gli interessi moratori decorreranno di pieno diritto senza preventiva intimazione.
4. Qualora il tasso di mora, come determinato ai sensi del presente articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e della relativa normativa di attuazione, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

ARTICOLO 7 - ESTINZIONE ANTICIPATA

1. Il mutuatario potrà estinguere il mutuo, totalmente o parzialmente, in anticipo rispetto al termine convenuto, mediante pagamento in corrispondenza di una delle scadenze previste dal contratto.

ARTICOLO 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

ARTICOLO 9 - SPESE ED IMPOSTE

Le spese di stipulazione del presente contratto, nonché tutte le spese di qualsiasi genere, inerenti e conseguenti, comprese quelle per la copia in forma esecutiva e per tutte le altre copie autentiche occorrenti, sono a carico del mutuatario.

ARTICOLO 10 - COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti

indirizzi:

Per l'Università:

[]

Per l'Azienda Agricola Montepaldi

[]

ARTICOLO 11 - DOMICILIO DELLE PARTI E FORO COMPETENTE

1. Agli effetti del presente contratto le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate in comparizione. Il presente contratto è retto dalla legge italiana. Per qualunque controversia inerente e conseguente al presente contratto, le Parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro di Firenze

Per l'Università degli Studi di Firenze

.....

Per l'Azienda Agricola Montepaldi

.....

Rinnovo della Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca e Servizi sulla Statistica Avanzata per lo Sviluppo Equo e Sostenibile - Camilo Dagum /Tuscan Interuniversity Research Centre - Camilo Dagum on Advanced Statistics for the Equitable and Sustainable Development – ASESD

tra

l'Università di Pisa, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Riccardo Zucchi, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato accademico nella seduta del e del Consiglio di amministrazione nella seduta del

l'Università degli Studi di Siena, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Roberto Di Pietra, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato accademico nella seduta del e del Consiglio di amministrazione nella seduta del

l'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Magnifica Rettore Prof.ssa Alessandra Petrucci, autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Senato accademico nella seduta dele del Consiglio di amministrazione nella seduta del

Premesso che:

- in data 20 febbraio 2015 tra le Università di Pisa, Firenze, Siena, è stata stipulata la convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di ricerca e servizi sulla statistica avanzata per lo sviluppo Equo e sostenibile – Camilo Dagum, successivamente rinnovato per il quadriennio 2019 – 2023, **previa valutazione dell'attività scientifica svolta dal Centro medesimo da parte degli organi accademici degli Atenei aderenti;**

- è stata valutata positivamente, da parte degli organi accademici dei suddetti atenei, la relazione delle attività svolte dal Centro nel quadriennio 2019–2023 presentata dal Direttore del centro, **secondo quanto previsto dall'articolo 11 della convenzione istitutiva** del medesimo al fine di procedere con il relativo rinnovo per il successivo quadriennio;

Si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 – Rinnovo

Su iniziativa delle seguenti strutture scientifiche proponenti (Dipartimento di Economia e **Management dell'Università di Pisa, Dipartimento di Economia Politica e Statistica dell'Università di Siena, Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni dell'Università di Firenze**) nel seguito, "promotori", si rinnova la Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca denominato "Centro Interuniversitario di Ricerca e Servizi sulla Statistica Avanzata per lo Sviluppo Equo e Sostenibile - Camilo Dagum /Tuscan Interuniversity Research Centre - Camilo Dagum on Advanced Statistics for the Equitable and Sustainable Development – ASESD" (nel seguito, "Centro").

Articolo 2 - Finalità del Centro

1. Il Centro si propone di:

a) promuovere e favorire la cooperazione multidisciplinare nell'ambito della ricerca e **dell'applicazione di metodi statistici avanzati per lo studio dello sviluppo equo e sostenibile;**

b) fornire una risposta specifica nell'ambito sopra indicato alla volontà espressa dalla Regione Toscana di sostenere la collaborazione fra Università, l'integrazione fra sistema della ricerca e sistema produttivo come sancito nel Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Regione Toscana approvato con Delibera GRT n. 705 del 03-08-2012;

c) promuovere ricerche applicate su temi che impegnino la sperimentazione di apporti multi - interdisciplinari;

d) acquisire incarichi di ricerca internazionali, nazionali, regionali e locali che permettano di verificare in modo incrementale gli avanzamenti scientifici della sperimentazione multi e interdisciplinare e interateneo;

e) organizzare manifestazioni scientifiche nazionali ed internazionali anche con il coinvolgimento di altri enti, istituzioni, aziende ed industrie;

f) promuovere accordi e convenzioni con Centri o Istituti di ricerca e Sviluppo e con Enti, Aziende e Industrie, pubblici o privati, sia italiani che stranieri, operanti nei settori di interesse.

2. Le finalità del Centro sono complementari e non in concorrenza con quelle dei Dipartimenti.

Articolo 3 -Sede amministrativa

Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Economia e Management **dell'Università di Pisa**.

Le attività scientifiche del Centro si svolgono presso le sedi degli Atenei aderenti, sulla base di programmi elaborati dal Comitato di Gestione di cui al successivo art. 5.

Il dirigente responsabile ai fini della sicurezza è *il Direttore del Dipartimento a cui il Centro afferisce*, e il responsabile degli obblighi ai sensi di quanto disposto nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è *il direttore del Centro*.

Articolo 4 -Organizzazione del Centro

Gli organi del Centro sono:

a) il Comitato di Gestione;

b) il Direttore;

c) il Consiglio scientifico.

Articolo 5 -Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è composto da due rappresentanti per ciascun Ateneo, eletti dal Consiglio Scientifico tra i propri membri.

2. Il Comitato di Gestione resta in carica quattro anni. I suoi membri possono essere eletti una sola volta consecutivamente.

3. Le adunanze del Comitato di Gestione sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza dei suoi componenti. Nel computo per la determinazione del quorum non sono considerati gli assenti giustificati. Le decisioni del Comitato di gestione sono assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità dei voti prevale il voto del Direttore.

4. Il Comitato di Gestione:

a) elegge a maggioranza assoluta fra i suoi componenti il Direttore del Centro, il quale deve rivestire la qualifica di professore o ricercatore di ruolo;

b) approva, su proposta del Direttore e sentito il Consiglio scientifico, prima dell'inizio di ogni esercizio annuale, il programma delle attività del Centro ed il relativo piano finanziario;

c) approva la relazione annuale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dal centro nell'esercizio precedente predisposta dal Direttore;

- d) approva le richieste di adesione di altri Dipartimenti e di docenti, ricercatori - anche esterni al sistema universitario - al Centro, previo parere del Consiglio Scientifico. Approva le richieste di *Honorary Fellowship* promosse dal Consiglio Scientifico;
 - e) propone le richieste di adesione al Centro avanzate da altri Atenei previo parere del Consiglio Scientifico;
 - f) approva i progetti di ricerca multidisciplinari proposti da membri del Consiglio scientifico e dai singoli docenti delle Università aderenti al Centro e i relativi responsabili scientifici;
 - g) **delibera, in conformità all'apposito protocollo con il Dipartimento di afferenza, sui contratti e convenzioni da stipulare con enti pubblici e/o privati e su tutte le questioni di carattere amministrativo non di pertinenza del Direttore;**
 - h) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore e/o dal Consiglio Scientifico;
 - i) delibera, a maggioranza assoluta, sentito il Consiglio scientifico, in ordine ad eventuali proposte di modifiche della Convenzione Istitutiva del Centro, da sottoporre all'approvazione degli organi accademici degli Atenei aderenti;
 - j) riceve le eventuali comunicazioni di recesso dal Centro di altri Atenei, Dipartimenti o di docenti ad esso aderenti;
 - k) propone, previo parere del Consiglio scientifico, agli organi di governo dell'**Ateneo la disattivazione del Centro.**
5. Il Comitato di Gestione è convocato per l'approvazione del piano delle attività e il relativo piano finanziario, della relazione annuale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dal centro, nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti o su richiesta motivata del Consiglio scientifico. La convocazione deve essere fatta con anticipo di almeno quindici giorni, a mezzo email o altra forma di comunicazione comprovante il ricevimento (es. posta certificata).

Articolo 6 -Il Direttore

1. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dal Comitato di Gestione fra i professori o ricercatori **di ruolo dell'Università sede amministrativa del Centro**, ed è nominato con decreto del rettore della medesima Università.
2. Il Direttore dura in carica quattro anni e non può essere rieletto più di due volte consecutivamente.
3. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) coordina e promuove le attività del Centro e lo rappresenta nei limiti delle norme vigenti;
 - b) convoca e presiede il Consiglio scientifico e il Comitato di Gestione;
 - c) propone al Consiglio scientifico e al Comitato di Gestione, prima dell'inizio dell'esercizio, il programma di attività del Centro ed il relativo piano finanziario;
 - d) predispose al termine dell'esercizio la situazione consuntiva, nonché una relazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti dal Centro, da trasmettere ai rettori degli Atenei aderenti e al Direttore del Dipartimento di afferenza, ai fini della valutazione;
 - e) tiene aggiornato l'elenco dei docenti e dei Dipartimenti delle Università aderenti al Centro.
 - f) trasmette al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione le richieste di adesioni o di recesso di altri Atenei;
 - g) adotta atti di competenza del Comitato che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Comitato per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - h) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal protocollo di intesa con il Dipartimento di afferenza.
4. Il Direttore nomina, fra i membri del Comitato di gestione, un Vice Direttore che lo coadiuva e lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento.
5. In caso di dimissioni del Direttore in corso del mandato, il mandato è completato da un membro del Comitato di Gestione, di norma, della stessa sede del Direttore dimissionario scelto secondo quanto previsto dal comma 1.

Articolo 7 -Il Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico è composto da almeno tre docenti o ricercatori nominati da ciascuna **struttura scientifica proponente di cui all'art. 1, fra gli aderenti al Centro stesso (vedi allegato 1)**, designati dai rispettivi Consigli.
2. Il Consiglio scientifico è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno due volte l'anno o quando ne fanno richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere fatta con anticipo di quindici giorni o almeno ventiquattro ore in caso di urgenza, a mezzo e-mail o altra forma di comunicazione comprovante il ricevimento (es. posta certificata).
3. Il Consiglio scientifico indica le linee generali dell'attività scientifica del Centro ed esprime parere vincolante sul programma annuale di attività del Centro proposto dal Comitato di gestione e sui progetti di ricerca multidisciplinari presentati dai membri del Consiglio scientifico stesso o dai singoli docenti delle università afferenti al Centro stesso, nonché sulle forme di collaborazione di cui al successivo art. 9.
4. Per la validità delle adunanze del Consiglio scientifico è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; nel computo per la determinazione del quorum non sono considerati gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Direttore.
5. Il Consiglio scientifico può convocare per questioni di particolare rilevanza o su richiesta della maggioranza degli aderenti, l'assemblea generale degli aderenti al Centro che può esprimere a maggioranza pareri vincolanti per lo stesso Consiglio scientifico.

Articolo 8 -Il segretario

1. Il Direttore nomina il segretario del Centro scegliendolo tra i docenti e i ricercatori aderenti al Centro. Il Segretario dura in carica quattro anni e coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 9 -Collaborazione con altri organismi

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Centro può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici e privati che abbiano per fine o comunque svolgano attività compatibili con le finalità del Centro ovvero funzionali allo sviluppo **o valorizzazione delle attività del Centro stesso. (con le modalità previste dall'art. 5).**

Articolo 10 -Finanziamenti e amministrazione

1. Il Centro opera mediante eventuali finanziamenti provenienti:
 - a) **dall'Unione Europea** o da altri organismi o istituzioni sovranazionali, nazionali o locali;
 - b) dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - c) da altri Ministeri, dalla Regione, da Fondi e istituzioni pubbliche, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - d) da eventuali contributi degli Atenei aderenti;
 - e) da privati;
 - f) da contratti e convenzioni di ricerca e di consulenza per conto terzi.
2. I fondi come sopra assegnati affluiscono al dipartimento di afferenza di afferenza del Centro, con vincolo di destinazione al Centro stesso. Per le modalità di gestione amministrativa e contabile si applicano le norme di cui al Regolamento amministrativo e contabile in vigore presso l'Università dove ha sede amministrativa il Centro stesso. Il Dipartimento presso il quale afferisce il fondo di ricerca, resta responsabile dello stesso e della sua rendicontazione.
3. I beni acquisiti con fondi del Centro sono inventariati presso la sede amministrativa del Centro **al momento dell'acquisizione e rimangono di proprietà** della stessa in caso di disattivazione.
4. Le risorse necessarie per il funzionamento del Centro, saranno comunque garantite dai Dipartimenti proponenti.

Articolo 11 -Durata e recesso

1. La convenzione del Centro è rinnovata per una durata di quattro anni ed è nuovamente rinnovabile con apposito atto previa valutazione, da parte degli organi accademici degli Atenei aderenti, dell'attività scientifica svolta dal Centro nel quadriennio decorso.
2. E' ammesso il recesso di ciascun Ateneo aderente previa formale disdetta da inviare al Centro e agli altri Atenei aderenti con preavviso di almeno sei mesi.

Articolo 12 -Adesioni ulteriori

1. Possono aderire al Centro altri atenei e altri dipartimenti, scuole, istituti e centri di ricerca degli Atenei aderenti, che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Comitato di gestione del Centro, sentito il Consiglio scientifico. Le ammissioni di altri atenei sono formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla Convenzione.
2. Possono altresì aderire al Centro, a titolo personale, anche singoli studiosi sia italiani che stranieri che ne facciano motivata richiesta, previa comunicazione alla rispettiva Struttura di appartenenza. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Comitato di gestione del Centro, sentito il Consiglio scientifico.
3. **Il Consiglio Scientifico può proporre l'adesione di singoli studiosi che presentino un elevato profilo scientifico sulle tematiche oggetto del Centro come *Honorary Fellows*, motivando la proposta. Gli *Honorary Fellows* non possono far parte del Comitato di Gestione.**

Articolo 13 – Valutazione

1. L'attività del Centro è sottoposta a valutazione da parte degli organi accademici degli Atenei aderenti sulla base delle relazioni annuali di cui all'art. 6, comma 2, lettera e) secondo quanto previsto dai regolamenti in materia degli Atenei aderenti e comunque almeno ogni quattro anni.
2. In occasione della valutazione la sede del Centro potrà essere trasferita su richiesta di una delle Università fondatrici, con il parere favorevole del Comitato di gestione.

Articolo 14 – Disattivazione

1. Il Centro può essere disattivato anche prima della scadenza su proposta del Comitato di Gestione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
2. La delibera di disattivazione è presa, previo parere del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università a cui appartiene il dipartimento di afferenza del Centro, sentiti gli altri Atenei aderenti al Centro.
3. **L'Università il cui dipartimento è sede amministrativa, può assumere motivata delibera di disattivazione anche di propria iniziativa, quando sulla base delle valutazioni di cui al precedente art. 13, ritenga che siano venute meno le necessarie condizioni di efficacia ed efficienza.**

Articolo 14 RegISTRAZIONI e spese

Il presente atto, firmato digitalmente, viene redatto in un unico originale e sarà registrato **in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4. Tariffa parte II** – atti soggetti a registrazione **solo in caso d'uso** – del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, parte I del D.P.R n. 641/1972) verrà assolta in modo virtuale sin dall'origine dall'Università di Pisa (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Pisa n. 27304 del 7 giugno 2016).

Università di Pisa

Il Rettore
Riccardo Zucchi

Università degli Studi
di Siena

Il Rettore
Roberto Di Pietra

Università degli Studi
di Firenze

Il Rettore
Alessandra Petrucci

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse

ATTO DI RINNOVO E AGGIUNTIVO**ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO****CLAVIER (Corpus and Language Variation in English Research)****PREMESSO**

- che tra l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l’Università degli Studi di Bergamo, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Siena, l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” è stata sottoscritta la convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario CLAVIER (Corpus and Language Variation in English Research) in data 17.06.2008, avente durata quinquennale rinnovabile;

- visti, da ultimo, gli atti aggiuntivi di cui al Repertorio n. 390/2021 (Prot n. 302118 del 23/12/2021) - Atto Aggiuntivo alla Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario Clavier (Corpus And Language Variation In English Research) - sottoscrizione dell’Università’ degli Studi “La Sapienza” e Repertorio n. 376/2022 (Prot. 276375 del 10/11/2022) - Atto Aggiuntivo alla Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario Clavier (Corpus And Language Variation In English Research) - sottoscrizione degli altri Atenei aderenti, in forza dei quali la suddetta Convenzione risulta rinnovata sino al 17.06.2023 tra i seguenti Atenei: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Università degli Studi “La Sapienza” e Università degli Studi della Calabria;

- vista la richiesta di rinnovo per ulteriori cinque anni del suddetto Centro, sino al 17.06.2028, deliberata dal relativo Consiglio in data 09.03.2023, approvata dal Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali (delibera del 22.03.2023), dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (delibera del 21.04.2023) ed infine formalizzata con Decreto del Rettore Rep. n. 443 del 04.05.2023;

- che l’art. 8 della Convenzione Istitutiva consente che altre Università possano entrare a far parte del Centro Interuniversitario, previa delibera del Consiglio Direttivo del Centro;

- che, nelle more dell’ultimo rinnovo, era pervenuta in data 13.3.2020 la richiesta di adesione dell’Università Roma Tre, preventivamente approvata dal Consiglio del Centro, alla quale, con Decreto del Rettore n. 1444/2022, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha espresso la propria approvazione;

- che è in corso di formalizzazione l'ulteriore richiesta di adesione dell'Università degli Studi di Verona, già accolta con delibera del Centro (15.12.2022) e del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali (delibera del 22.03.2023), approvata con il citato Decreto del Rettore Rep. n. 443 del 04.05.2023;
- che è necessario acquisire l'assenso e la sottoscrizione di ulteriore atto aggiuntivo da parte degli altri Atenei aderenti, con il quale procedere al rinnovo del Centro per ulteriori cinque anni e contestualmente all'adesione dell'Università Roma Tre e dell'Università degli Studi di Verona;

-

TRA

l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, rappresentata dal Rettore *pro tempore* Prof. Carlo Adolfo Porro, debitamente autorizzato a firmare il presente atto aggiuntivo con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 05.12.2008 e con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.04.2023;

E

- l'Università degli Studi di Bergamo, rappresentata dal Rettore *pro tempore*;
- l'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Rettore *pro tempore*;
- l'Università degli Studi di Milano, rappresentata dal Rettore *pro tempore*;
- l'Università degli Studi di Trieste, rappresentata dal Rettore *pro tempore*;
- l'Università degli Studi di Pisa, rappresentata dal Rettore *pro tempore*;
- l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", rappresentata dal Rettore *pro tempore*;
- l'Università degli Studi "La Sapienza", rappresentata dal Rettore *pro tempore*;
- l'Università degli Studi della Calabria, rappresentata dal Rettore *pro tempore*;
- l'Università di Roma Tre, rappresentata dal Rettore *pro tempore*;
- l'Università degli Studi di Verona, rappresentata dal Rettore *pro tempore*;

debitamente autorizzati a sottoscrivere con firma digitale il presente atto;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Verificata la persistenza dell'interesse alla partecipazione al Centro in parola ed alla continuazione della sua attività, il Centro Interuniversitario CLAVIER (Corpus and Language Variation in English Research) è rinnovato per il quinquennio 18.06.2023/17.06.2028, alle condizioni di cui alla Convenzione istitutiva;

Art. 2

l'Università Roma Tre rappresentata dal Rettore *pro tempore* entra a far parte del Centro Interuniversitario CLAVIER (Corpus and Language Variation in English Research), alle medesime condizioni di cui alla convenzione istitutiva.

Art. 3

l'Università degli Studi di Verona rappresentata dal Rettore *pro tempore*, entra a far parte del Centro Interuniversitario CLAVIER (Corpus and Language Variation in English Research), alle medesime condizioni di cui alla convenzione istitutiva.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale dalle Università sopraelencate.

Si allegano i relativi certificati di firma digitale.

Convenzione tra**il Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metallo Proteine****e l'Università degli Studi di Firenze****Premesso che:**

- È volontà congiunta dell'Università degli Studi di Firenze e dell'Ente Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metallo Proteine regolare la reciproca partecipazione al Centro di Servizi di Cristallografia Strutturale (CRIST) per attuare la mission del Centro;

- la *mission* del Centro è quella di gestire e utilizzare "... apparecchiature complesse per analisi chimiche e strutturali, rendendone disponibile l'utilizzazione alle Unità Partecipanti e ad altre istituzioni universitarie, enti pubblici e privati con il fine di supportare e promuovere soluzioni di problematiche di ricerca di base ed applicata, attività didattiche e formative e trasferimento tecnologico..." (cfr art. 1 comma 2 regolamento CRIST);

- con il D.R. n. 1684/1988 è stato istituito il Centro di Servizi di Cristallografia Strutturale (CRIST) e con D.R. n. 1679 prot. n. 298676 del 11 novembre 2021 è stato emanato il nuovo regolamento interno che all'art. 4 prevede che *afferiscono* al CRIST, oltre ai Dipartimenti di Chimica Ugo Schiff, Biologia, Ingegneria Industriale, Scienze della Terra e Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali, *anche* il Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche e di Metallo Proteine – CIRMMMP, oltre ad altri Enti;

- con atto convenzionale del 30 giugno 1994 - e successiva modifica con atto trascritto rep. 13214/8154 del 15/03/2011 – è stato istituito il consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metallo Proteine Paramagnetiche - CIRMMMP fra le Università di Bologna e di Firenze;

- l'art 36 dello Statuto dell'Università di Firenze e gli artt. 1 comma 2 e 16 del Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio, prevedono che possono costituirsi Centri di servizio fra l'Ateneo fiorentino e altri Enti pubblici o privati, ricorrendo a convenzioni per disciplinare i rapporti fra i diversi soggetti;

si conviene

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante dell'accordo.

Sono parti della convenzione l'Università degli Studi di Firenze, di seguito denominata Università, e l'Ente Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metallo Proteine, di seguito denominato C.I.R.M.M.P., rappresentate, rispettivamente, dalla Rettore, Prof.ssa Alessandra Petrucci, e dal Presidente Prof. Claudio Luchinat.

Le parti aderiscono al Centro di servizi di Ateneo CRIST di seguito denominato "Centro", ai sensi dell'art. 36 del vigente Statuto dell'Università di Firenze e del Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio dell'Università degli Studi di Firenze, impegnandosi a porre in essere, ciascuno per le attività di competenza, tutti gli atti preliminari e necessari alla continuazione del rapporto di partecipazione al Centro.

Art. 2

La sede amministrativa del Centro è presso la Piattaforma amministrativa per la gestione dei Centri, sita in Via G. Capponi, 7; le sedi operative si trovano presso Via della Lastruccia, 13 - 50019 Sesto Fiorentino (FI). L'amministrazione del CRIST avviene secondo le norme vigenti nell'Università degli Studi di Firenze.

Art. 3

L'Università di Firenze, immediatamente dopo la stipula della presente convenzione, si obbliga a compiere tutte le attività finalizzate alla prosecuzione del rapporto.

L'ente C.I.R.M.M.P. si impegna a rispettare la sopra richiamata disciplina normativa dell'Università degli Studi di Firenze e a dare attuazione a tutte le disposizioni contenute nell'atto costitutivo e nel Regolamento interno del Centro nonché a indicare i propri rappresentanti da nominare nel Consiglio Direttivo del Centro e, eventualmente, negli altri organi che dovessero essere istituiti.

Art. 4

Le parti si impegnano a mettere a disposizione tutte le risorse umane, strumentali ed i locali, previsti nel regolamento interno del centro e negli altri atti precedenti, ai fini del migliore svolgimento delle attività del Centro.

Le risorse strutturali, strumentali e di personale potranno essere incrementate a fronte della richiesta di attività del Centro in favore di terzi, quali altre Università, Istituzioni o Enti pubblici o privati e sulla base di adeguati finanziamenti ricevuti per programmi di ricerca o formazione realizzati dal Centro.

Il proprietario ne garantisce la conformità delle apparecchiature di uso comune alle norme di sicurezza sia all'atto dell'installazione sia per l'intero periodo di utilizzo.

La sorveglianza sanitaria del personale dei due Enti è di competenza dei rispettivi datori di lavoro che definiranno le modalità per il necessario scambio di informazioni.

Art. 5

Ciascuna parte resta responsabile, nei confronti del proprio personale dipendente e di quello legittimato a frequentare i locali del Centro, per quanto riguarda gli obblighi previdenziali e assicurativi, compresi quelli relativi alla copertura di ogni rischio connesso alle o derivante dalle attività specifiche, tenuto conto delle norme relative

allo stato giuridico di ciascun soggetto.

In materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro l'Ente C.I.R.M.M.P. e l'Università provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per la parte di loro competenza ed in ragione della titolarità degli spazi utilizzati.

Ai sensi del D.L.gs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni sono individuati quali "datore di lavoro" del rispettivo personale dipendente per l'Università il Direttore Generale, per l'Ente C.I.R.M.M.P. il Presidente Prof. Claudio Luchinat.

Il Dirigente ai fini della sicurezza per l'Ente è il Prof. Claudio Luchinat, per l'Università è il Presidente del Centro.

Le Parti si esonerano reciprocamente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causatisi nell'espletamento delle attività, al proprio personale e/o ai propri beni, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Art. 6

Le parti tratteranno i dati personali di terzi, raccolti in ragione della Convenzione e delle attività del Centro, in qualità di autonomi titolari del trattamento secondo la definizione di cui al Regolamento n. 679/2016 (il GDPR).

Ciascuna delle Parti si impegna a trattare i dati in modo leale e corretto, per finalità strettamente connesse all'esecuzione della Convenzione ed alle attività del Centro, nonché a tutelare la loro riservatezza, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento n. 679/2016 (il GDPR) e successive modificazioni e integrazioni, anche con riguardo ai profili della sicurezza del trattamento.

Art. 7

Le conoscenze pregresse di una parte sono e restano in titolarità e proprietà della medesima.

Eventuali risultati dell'attività svolta dal Centro saranno di proprietà esclusiva del centro stesso, fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale e sulle invenzioni brevettabili, che rimangono disciplinati dalle leggi vigenti in materia.

Il Centro potrà pubblicare i risultati per scopi di ricerca scientifica, su riviste nazionali o internazionali, convegni, seminari o simili e i Responsabili scientifici potranno liberamente utilizzare i risultati della ricerca allo scopo di ricavarne presentazioni o pubblicazioni di carattere scientifico, fatti salvi i vincoli di riservatezza necessari al fine di procedere alla tutela di eventuali diritti di proprietà industriale.

Qualsiasi documento o prodotto scientifico riconducibile alle attività disciplinate dal presente atto dovrà fare menzione esplicita del Centro, nel cui ambito è stato realizzato.

Art. 8

Le parti convengono che, ove si manifestino esigenze non previste nel presente accordo per la cui soddisfazione si renda necessaria la collaborazione fra le due parti, le relative soluzioni potranno essere raggiunte attraverso accordi aggiuntivi alla presente convenzione.

Art. 9

La presente convenzione ha vigore dalla data di stipula e ha la durata massima di anni 8, rinnovabili espressamente per un egual periodo, e, comunque, fino alla scadenza del Centro di servizi di cui costituisce atto preliminare. Entrambe le parti possono recedere dall'accordo tramite disdetta da parte di un contraente da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. La disdetta deve essere comunicata entro il 30 giugno dell'anno finanziario in corso, ed opera a partire dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo.

La cessazione del presente accordo da parte dell'Ente C.I.R.M.M.P. comporta la

cessazione della partecipazione al Centro di Servizi di Cristallografia Strutturale e la revisione dell'atto costitutivo del Centro da parte dell'Università, che deciderà se proseguire o meno senza la partecipazione dell'Ente C.I.R.M.M.P.

La cessazione da parte dell'Università comporta la cessazione del Centro.

Art. 10

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i contraenti della presente convenzione in ordine all'applicazione della stessa, e alla esatta determinazione dei rispettivi obblighi e pretese, sarà devoluta alla cognizione e alla decisione, impugnabile nei limiti previsti dalla legislazione vigente, di un collegio arbitrale formato da tre componenti, uno dei quali scelto dall'Università, uno dall'Ente C.I.R.M.M.P. e uno scelto, di comune accordo, fra gli avvocati della Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con funzioni di Presidente.

La predetta decisione avrà natura di arbitrato libero.

Art. 11

La presente convenzione viene stipulata in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/90. Le spese di bollo sono assolte in modo virtuale dall'Università sede amministrativa del CRIST che pagherà e tratterrà l'originale. No bollo virtuale

Essa verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte che avrà interesse a farlo.

La Rettrice _____ **Firenze,**

Il Presidente _____ **Sesto Fiorentino,**

Convenzione tra Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e

Tecnologia dei Materiali - INSTM.

e

l'Università degli Studi di Firenze

Premesso che:

- È volontà congiunta dell'Università degli Studi di Firenze e del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali - INSTM regolare la reciproca partecipazione al Centro di Servizi di Cristallografia Strutturale (CRIST) per attuare la mission del Centro;

- la *mission* del Centro è quella di gestire e utilizzare "... apparecchiature complesse per analisi chimiche e strutturali, rendendone disponibile l'utilizzazione alle Unità Partecipanti e ad altre istituzioni universitarie, enti pubblici e privati con il fine di supportare e promuovere soluzioni di problematiche di ricerca di base ed applicata, attività didattiche e formative e trasferimento tecnologico..." (cfr art. 1 comma 2 regolamento CRIST);

- con il D.R. n. 1684/1988 è stato istituito il Centro di Servizi di Cristallografia Strutturale (CRIST) e con D.R. n. 1679 prot. n. 298676 del 11 novembre 2021 è stato emanato il nuovo regolamento interno che all'art. 4 prevede che *afferiscono* al CRIST, oltre ai Dipartimenti di Chimica Ugo Schiff, Biologia, Ingegneria Industriale, Scienze della Terra e Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali, *anche* il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali - INSTM;

- con atto convenzionale sottoscritto in data 7 settembre 1992 è stato istituito il consorzio INSTM e con il D.M. 31 gennaio 1994 è stato istituito quale organismo di

diritto pubblico con personalità giuridica di diritto privato;

- le parti hanno individuato, quale migliore soluzione dal punto di vista giuridico e organizzativo, la prosecuzione del rapporto in essere all'interno del Centro di servizio dell'Ateneo fiorentino CRIST con la sottoscrizione del presente atto;

Eliminato:

- visto l'art. 36 del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze e gli articoli 1 comma 2 e 16 del Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio, prevedono che possono costituirsi Centri di servizio fra l'Ateneo fiorentino e altri Enti pubblici o privati, ricorrendo a convenzioni per disciplinare i rapporti fra i diversi soggetti;

si conviene

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante dell'accordo.

Sono parti della convenzione l'Università degli Studi di Firenze, di seguito denominata Università, e l'Ente Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali - INSTM, di seguito denominato INSTM, rappresentate, rispettivamente, dalla Rettrice, Prof.ssa Alessandra Petrucci, e dal Presidente del consorzio.

Le parti aderiscono al Centro di servizi di Ateneo CRIST di seguito denominato "Centro", ai sensi dell'art. 36 del vigente Statuto dell'Università di Firenze e del Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio dell'Università degli Studi di Firenze, impegnandosi a porre in essere, ciascuno per le attività di competenza, tutti gli atti preliminari e necessari alla continuazione del rapporto di partecipazione al Centro.

Art. 2

La sede amministrativa del Centro è presso la Piattaforma amministrativa per la

gestione dei Centri, sita in Via G. Capponi, 7; le sedi operative si trovano presso Via della Lastruccia, 13 - 50019 Sesto Fiorentino (FI). L'amministrazione del CRIST avviene secondo le norme vigenti nell'Università degli Studi di Firenze.

Art. 3

L'Università di Firenze, con la stipula della presente convenzione, si obbliga a compiere tutte le attività finalizzate alla prosecuzione del rapporto.

L'ente Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali - INSTM si impegna a rispettare la sopra richiamata disciplina normativa dell'Università degli Studi di Firenze e a dare attuazione a tutte le disposizioni contenute nell'atto costitutivo e nel Regolamento interno del Centro nonché a indicare i propri rappresentanti da nominare nel Consiglio Direttivo del Centro ed, eventualmente, negli altri organi che dovessero essere istituiti.

Art. 4

Le parti si impegnano a mettere a disposizione tutte le risorse umane, strumentali ed i locali, previsti nel regolamento interno del centro e negli altri atti precedenti, ai fini del migliore svolgimento delle attività del Centro.

Le risorse strutturali, strumentali e di personale potranno essere incrementate a fronte della richiesta di attività del Centro in favore di terzi, quali altre Università, Istituzioni o Enti pubblici o privati e sulla base di adeguati finanziamenti ricevuti per programmi di ricerca o formazione realizzati dal Centro.

Il proprietario ne garantisce la conformità delle apparecchiature di uso comune alle norme di sicurezza sia all'atto dell'installazione sia per l'intero periodo di utilizzo.

La sorveglianza sanitaria del personale dei due Enti è di competenza dei rispettivi datori di lavoro che definiranno le modalità per il necessario scambio di informazioni.

Art. 5

Commentato [CB1]: Il CRIST in quanto Centro Servizi dovrà assumere l'impegno qui richiamato verso gli utenti, anche con la possibilità di offrire l'accesso al personale degli utenti per l'utilizzo in autonomia delle risorse strumentali del Centro nei locali messi a disposizione dal Centro. Non è chiara la richiesta di assunzione di analogo impegno da parte degli utenti...

Commentato [U2R1]: Il personale degli utenti non può accedere al centro

Commentato [U3R1]: In questo caso INSTM non è utenete, ma afferente

Commentato [U4R1]:

Le parti si impegnano ciascuno per il proprio personale a far sì che nella fruizione degli spazi siano rispettati i protocolli di sicurezza adottati dall'Università e dall'Ente Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali - INSTM validi per tutti i frequentanti gli spazi.

Eliminato: .

Le parti si impegnano, inoltre, a fornire al proprio personale i dispositivi previsti dai documenti di cui al comma precedente.

Le parti si impegnano altresì al rispetto di quanto previsto da specifici Accordi supplementari in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, già in essere ed in vigore tra le parti alla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Commentato [CB5]: INSTM ad es. ha già un accordo specifico in materia sicurezza che regola i rapporti con UNIFI, i suoi Dipartimenti e Centri

Art. 6

Commentato [U6R5]: Lo lasciamo, è solo per eventualità

Commentato [U7R5]:

Commentato [U8R5]:

Commentato [U9R5]:

Ciascuna parte resta responsabile, nei confronti del proprio personale dipendente, quello legittimato a frequentare i locali del Centro, per quanto riguarda gli obblighi previdenziali e assicurativi, compresi quelli relativi alla copertura di ogni rischio connesso alle o derivante dalle attività specifiche, tenuto conto delle norme relative allo stato giuridico di ciascun soggetto.

Commentato [U10R5]:

Commentato [U11R5]:

In materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro l'Ente Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali - INSTM. e l'Università provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per la parte di loro competenza ed in ragione della titolarità degli spazi utilizzati.

Ai sensi del D.L.gs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni sono individuati quali "datore di lavoro" del rispettivo personale dipendente per l'Università, il Direttore Generale, per l'Ente Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali - INSTM il

Commentato [U12]: Chi è per INSTM?

Il Dirigente ai fini della sicurezza per l'Ente INSTM è, per l'Università è il Presidente

del Centro, i quali organizzeranno l'attività tenendo conto della salute e sicurezza sul lavoro e, se necessario, forniranno tutte le informazioni necessarie al Servizio Prevenzione e Protezione per la redazione del DVR.

Le Parti si esonerano reciprocamente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causatisi nell'espletamento delle attività, al proprio personale e/o ai propri beni, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Art. 7

Le parti tratteranno i dati personali di terzi, raccolti in ragione della Convenzione e delle attività del Centro, in qualità di autonomi titolari del trattamento secondo la definizione di cui al Regolamento n. 679/2016 (il GDPR).

Ciascuna delle Parti si impegna a trattare i dati in modo leale e corretto, per finalità strettamente connesse all'esecuzione della convenzione ed alle attività del centro, nonché a tutelare la loro riservatezza, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento n. 679/2016 (il GDPR) e successive modificazioni e integrazioni, anche con riguardo ai profili della sicurezza del trattamento.

Qualsiasi documento o prodotto scientifico riconducibile alle attività disciplinate dal presente atto dovrà fare menzione esplicita del Centro, nel cui ambito è stato realizzato.

Art. 9

Le parti convengono che, ove si manifestino esigenze non previste nel presente accordo per la cui soddisfazione si renda necessaria la collaborazione fra le due parti, le relative soluzioni potranno essere raggiunte attraverso accordi aggiuntivi alla presente convenzione.

Art. 10

La presente convenzione ha vigore dalla data di stipula e ha la durata massima di anni

Eliminato: Art. 8¶

Le conoscenze pregresse di una parte sono e restano in titolarità e proprietà della medesima. ¶
Eventuali risultati dell'attività svolta dal Centro saranno di proprietà esclusiva del centro stesso, fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale e sulle invenzioni brevettabili, che rimangono disciplinati dalle leggi vigenti in materia. ¶
Il Centro potrà pubblicare i risultati per scopi di ricerca scientifica, su riviste nazionali o internazionali, convegni, seminari o simili e i Responsabili scientifici potranno liberamente utilizzare i risultati della ricerca allo scopo di ricavarne presentazioni o pubblicazioni di carattere scientifico, fatti salvi i vincoli di riservatezza necessari al fine di procedere alla tutela di eventuali diritti di proprietà industriale. ¶

8, rinnovabili espressamente per un egual periodo, e, comunque, fino alla scadenza del Centro di servizi di cui costituisce atto preliminare. Entrambe le parti possono recedere dall'accordo tramite disdetta da parte di un contraente da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. La disdetta deve essere comunicata entro il 30 giugno dell'anno finanziario in corso, ed opera a partire dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo.

La cessazione del presente accordo da parte dell'Ente INSTM comporta la cessazione della partecipazione al Centro CRIST e la revisione dell'atto costitutivo del Centro da parte dell'Università, che deciderà se proseguire o meno senza la partecipazione dell'Ente INSTM.

La cessazione da parte dell'Università comporta la cessazione del Centro.

Art. 11

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i contraenti della presente convenzione in ordine all'applicazione della stessa, e alla esatta determinazione dei rispettivi obblighi e pretese, sarà devoluta alla cognizione e alla decisione, impugnabile nei limiti previsti dalla legislazione vigente, di un collegio arbitrale formato da tre componenti, uno dei quali scelto dall'Università, uno dall'Ente INSTM e uno scelto, di comune accordo, fra gli avvocati della Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con funzioni di Presidente.

La predetta decisione avrà natura di arbitrato libero.

Art. 12

La presente convenzione viene stipulata in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/90. Le spese di bollo sono assolte

in modo virtuale dall'Università sede amministrativa del CRIST che pagherà e tratterrà l'originale. Essa verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte che avrà interesse a farlo.

La Rettrice dell'Università degli Studi di Firenze _____ **Firenze,**

Prof. Direttore/Presidente del Consorzio INSTM

Il/la _____ **Luogo,**

**ASSOCIAZIONE
TOSCANA COSTITUTORI VINICOLI
(TOS.CO.VIT.)**

STATUTO

ART.1) COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

E'costituita **in forma di Ente del Terzo Settore** l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE TOSCANA COSTITUTORI VITICOLI" **in forma abbreviata** "TOS.CO.VIT.".

A seguito dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione integra la propria denominazione con "Ente del Terzo Settore" o "ETS".

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs n.117/2017.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede presso il Centro Interdipartimentale di ricerche Agro-ambientali "E.Avanzi" dell'Università di Pisa, via Vecchia di Marina 6, S. Piero a Grado (Pisa).

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato, ed in ogni caso, finchè non sarà decretato lo scioglimento da parte dell'Assemblea o finchè non ricorreranno gli estremi per lo scioglimento *ex lege*.

ART.2) SCOPI E ATTIVITÀ

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ed in particolare di quelle indicate dalle lettere e), f) ed h) del primo comma dell'articolo 5 del D.Lgs n.117/2017.

In particolare L'Associazione si prefigge di:

- organizzare la premoltiplicazione e la distribuzione del materiale di moltiplicazione della vite della categoria "base" selezionato in Toscana; queste attività sono gestite dal Nucleo di Premoltiplicazione viticola della Toscana realizzato presso il Centro Interdipartimentale di Ricerche Agroambientali "E. Avanzi" dell'Università di Pisa;
- promuovere le attività che favoriscano la conoscenza delle caratteristiche dei materiali moltiplicati e la diffusione di materiale di impianto migliorativo per la viticoltura toscana;
- assicurare l'osservanza degli obblighi di legge previsti in merito alla conservazione dei materiali conferiti.

ART.3) ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'articolo 2 purchè assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del D.Lgs n.117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e

strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART.4) ASSOCIATI

Possono aderire all'Associazione i costitutori o i co-costitutori di cloni di vite la cui selezione sia stata operata in Toscana e che conferiscano detto materiale a "TOS.CO.VIT.", che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Sono soci fondatori dell'Associazione:

- l'Università di Pisa - Dipartimento Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose "G.Scaramuzzi";
- l'Università di Firenze;
- l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel settore Agricolo-forestale (ARSIA} - Regione Toscana;
- il Consorzio Vino Chianti;
- il Consorzio Vino Chianti Classico;
- il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano;
- il Centro Interdipartimentale di Ricerche Agroambientali "E.Avanzi" dell'Università di Pisa sui terreni del quale è operativo il Nucleo di Premoltiplicazione.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio direttivo dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati entro _____ giorni dalla presentazione della domanda.

In caso di rigetto, il Consiglio direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

ART.5) ENTRATE, PATRIMONIO E RISULTATI DI GESTIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dai contributi e dalle quote versate degli associati, ivi compresi eventuali contributi integrativi, determinati e approvati dall'Assemblea;
- da eventuali erogazioni da parte di Enti pubblici e privati;
- da donazioni o lasciti di associati o di terzi;
- dal ricavo dell'esercizio delle eventuali attività commerciali sussidiariamente svolte a favore del comparto vivaistico-viticolo nei limiti previsti dal precedente articolo 3;
- dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le quote associative vengono stabilite di anno in anno dall'Assemblea ordinaria dei soci; dette quote non sono

restituibili e non possono essere cedute a terzi.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.6) ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Direttore tecnico-scientifico;
- il Consiglio direttivo;
- la Segreteria esecutiva;
- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge o quando l'Assemblea ritenga opportuna la sua nomina;
- il Revisore legale, nei casi previsti dalla legge;

Tutte le cariche elettive dell'Associazione sono a titolo gratuito.

ART.7) ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo assembleare che riunisce i Costitutori e/o i rappresentanti di Costitutori o co-costitutori di cloni selezionati in Toscana e conferiti in esclusiva al Nucleo di Premoltiplicazione viticola della Toscana.

L'Assemblea ha le seguenti attribuzioni:

- stabilisce le direttive generali di azione dell'Associazione;
- svolge ogni opportuna azione per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- valuta l'attività svolta dal Nucleo di premoltiplicazione e può, su proposta del Consiglio Direttivo, deliberare sulla sospensione della distribuzione del materiale;
- nomina e revoca il Presidente ed il Vice-presidente dell'Associazione che, al fine di garantire la massima partecipazione, non devono essere rappresentanti dello stesso costituutore o co-costituutore e inoltre devono essere uno rappresentante di un costituutore o co-costituutore pubblico/istituzionale e uno rappresentante di un costituutore o co-costituutore privato;
- delibera sul numero, nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno, i componenti dell'Organo di Controllo e provvede alla loro revoca;
- quando previsto, nomina e revoca il soggetto incaricato della

revisione legale dei conti;

- delibera in merito all'applicazione di royalties sui materiali premoltiplicati;

- approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;

- delibera sulle quote associative o contributive ordinarie e straordinarie annuali;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera su tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle convocazioni;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta esplicita richiesta da parte di almeno un terzo degli Associati.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione dell'Assemblea stessa, precisando sede, giorno ed ora della convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea si ritiene valida e atta a deliberare, quando viene raggiunta la maggioranza semplice dei suoi componenti; le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati.

Ciascun componente dell'Assemblea potrà essere portatore di non più di una delega.

Non può essere conferita delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale o ad un dipendente.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente nell'ambito dell'Assemblea relaziona sull'attività svolta, presenta il bilancio consuntivo, propone il programma di attività per l'anno successivo, presenta il bilancio preventivo.

Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente, salvo che l'Assemblea deliberi l'adozione di un metodo diverso. **Ciascun associato ha diritto ad esprimere un voto. Si applica l'articolo 2373 c.c., in quanto compatibile.**

In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

ART.8) RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi anche in giudizio spetta al Presidente nell'ambito dei poteri conferiti dal presente Statuto.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.8) IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra gli associati, rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca, presiede e coordina l'Assemblea ed il Consiglio direttivo; partecipa personalmente o attraverso un proprio delegato ai lavori della Segreteria esecutiva.

Propone al Consiglio Direttivo l'elezione di un Direttore tecnico-scientifico dell' Associazione.

ART.9) IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea tra gli associati e coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e può sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Il Vice-Presidente rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile.

ART.10) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

E' l'organo di coordinamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione.

Esso è formato dal Presidente, che lo presiede, dal Vicepresidente e da un numero variabile da cinque a sette Membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che rimangono in carica per tre anni e che possono essere rieletti.

Per deliberare validamente il Consiglio direttivo dovrà riunire almeno la maggioranza semplice dei suoi Membri.

Le deliberazioni verranno prese a maggioranza semplice dei presenti. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente salvo che il Consiglio deliberi l'adozione di un metodo diverso.

Il Consiglio direttivo:

- attua i deliberati dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale di cui all'articolo 14 D.Lgs n.117/2017, da sottoporre alla definitiva approvazione dell'Assemblea, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- nomina, su proposta del Presidente, il Direttore tecnico-scientifico dell'Associazione;
- nomina eventuali commissioni per lo studio di particolari problemi o per la realizzazione di determinate iniziative

ricorrendo, anche, se necessario, a consulenti esterni al Consiglio direttivo;

- stabilisce il valore dei materiali destinati ai vivaisti stabilito in base alla convenzione tra Ministero competente, Nuclei ed Associazioni vivaistiche;

- fornisce, a supporto della Segreteria esecutiva, le direttive tecnico-scientifiche per l'ottimizzazione della funzionalità del Nucleo di Premoltiplicazione viticola della Toscana, nonché coordina tutte le iniziative istituzionali dell'Associazione;

- programma e verifica l'espletamento dei controlli genetico-sanitari da effettuarsi sui materiali presenti presso il Nucleo di Premoltiplicazione viticola della Toscana sulla base delle disposizioni normative vigenti;

- istruisce per l'Assemblea proposte in merito all'istituzione di royalties sui materiali premoltiplicati;

- delibera in merito all'ammissione dei nuovi Associati. L'ammissione stessa è vincolata alla espressa volontà dell'aspirante Associato di conferire in esclusiva al Nucleo di Premoltiplicazione viticola della Toscana uno o più cloni che abbiano ottenuto l'omologazione da non più di 36 (trentasei) mesi. Il Consiglio direttivo può derogare a questo limite temporale, se i materiali afferenti siano dotati di un adeguato certificato sanitario rilasciato non prima di 6 (sei) mesi dal conferimento;
- delibera sul recesso degli associati in caso di dimissioni;
- propone all'Assemblea l'esclusione degli Associati nei casi previsti dallo Statuto;

ART.11) IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO

Il Direttore tecnico-scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Il Direttore tecnico scientifico è individuato preferibilmente nell'ambito delle strutture degli Associati TOS.CO.VIT..

Coordina l'attività della Segreteria Esecutiva e informa periodicamente il Presidente sull'attività svolta.

Esplica, senza diritto di voto, le funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Svolge le funzioni assegnate a titolo gratuito: sono riconosciuti eventuali rimborsi spese per le attività previste dal presente Statuto.

ART.12) LA SEGRETERIA ESECUTIVA

E' l'Organo che sovrintende alla gestione tecnica del Nucleo di Premoltiplicazione viticola in coerenza con le indicazioni del Consiglio Direttivo.

Essa è costituita da un rappresentante del Centro Interdipartimentale "E. Avanzi" dell'Università di Pisa, da un rappresentante dei vivaisti del Consorzio Vivaisti Toscani, dal Presidente dell'Associazione o dal vice-Presidente quale suo delegato e dal Direttore tecnico-scientifico che ne coordina l'attività.

I rappresentanti del Centro "E.Avanzi" e del Consorzio Vivaisti Toscani durano in carica 3 (tre) anni e possono essere

riconfermati previo parere favorevole del Consiglio Direttivo. La Segreteria esecutiva ha le seguenti attribuzioni:

- ha la responsabilità della gestione degli impianti destinati alla premoltiplicazione e il coordinamento di tutte le fasi della premoltiplicazione dei materiali conferiti al Nucleo, anche avvalendosi di indicazioni tecnico-scientifiche del Consiglio direttivo;

- può instaurare, per quanto necessario al funzionamento ed al potenziamento del Nucleo di Premoltiplicazione viticola, rapporti di collaborazione tecnica con realtà produttive operanti nel settore del vivaismo viticolo. Tale collaborazione sarà individuata, preferibilmente, in ambito regionale previo accertamento della disponibilità da parte del Consorzio Vivaisti Toscani;

- raccoglie le richieste di materiale premoltiplicato avanzate dai vivaisti o da altri Nuclei di Premoltiplicazione;

- procede alla assegnazione ed alla distribuzione del materiale di base secondo le indicazioni fornite dal Consiglio direttivo;

- attua il diritto di assegnazione temporanea in esclusiva del materiale ai suoi Costitutori o co-costitutori che ne abbiano fatto formale richiesta;

- effettua le denunce di produzione al servizio controllo vivai;

- rilascia per ogni cessione di materiale, a qualsiasi titolo questo avvenga, una dichiarazione di autenticità utilizzabile anche ai fini della richiesta di controllo e certificazione di cui al DPR n.1164/69 e successive modificazioni e integrazioni.

ART.13) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo composto da _____ membri, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al secondo comma dell'art.2397 c.c..

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c..

I componenti dell'Organo di controllo restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n.231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti e del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi

momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART.14) RECESSO

Ciascun Associato potrà recedere dall'Associazione ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 24 c.c., in tal caso il Recedente non può chiedere in restituzione gli eventuali contributi versati, né avrà alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata nella lettera quale termine per l'esercizio del diritto di recesso.

In detta raccomandata devono essere inoltre elencati:

- le generalità del socio recedente;
- il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- il materiale clonale di cui si intende privare TOS.CO.VIT. della disponibilità.

In conseguenza ad una delibera di recessione del costituente di un clone o dei diversi co-constitutori il materiale conferito a TOC.CO.VIT. rimane nella disponibilità esclusiva dell'Associazione per una campagna vivaistica (campagna vivaistica 1° novembre - 31 ottobre). Le royalties spettanti al socio che recede dall'Associazione affluiscono, per la campagna vivaistica successiva al recesso, in uno specifico fondo finalizzato a coprire le spese di conservazione sostenute dall'Associazione per detto materiale.

ART.15) ESCLUSIONE

Un Associato viene escluso con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, quando si verifichi che tutto il suo materiale clonale:

- sia cancellato dal Registro Nazionale delle varietà di Vite;
- venga conferito ad altro Nucleo.

Inoltre l'esclusione potrà aver luogo qualora l'Associato non si attenga al presente Statuto o compia attività lesive del buon nome e dell'immagine dell'Associazione.

In conseguenza della delibera di esclusione del socio le royalties non ancora corrisposte alla data della delibera rimangono nella disponibilità esclusiva dell'Associazione.

ART.16) ADESIONE AD ALTRI NUCLEI

Ciascun Associato potrà aderire ad altri Nuclei di premoltiplicazione materiale viticolo operanti sul territorio

nazionale esclusivamente con materiali diversi da quelli messi a disposizione del Nucleo di premoltiplicazione viticola della Toscana.

ART.17) MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO

Lo Statuto potrà essere modificato ogni qualvolta se ne ravveda la necessità allo scopo di perfezionare lo strumento statutario per meglio corrispondere alle finalità associative e ai mutamenti delle condizioni oggettive che si dovessero verificare nel corso della vita associativa.

Per le modifiche statutarie deve essere ottenuto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea; per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea stessa.

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori in ordine alla devoluzione del patrimonio.

ART.18) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art.45, comma 1 del d.Lgs. n.117/2017 qualora attivato e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9 comma 1 del D.Lgs. n.117/2017.

ART.18 BILANCIO SOCIALE E DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Entro il _____ di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il _____ per la definitiva approvazione.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il _____ per la definitiva approvazione.

ART.19) LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di

controllo e di eventuali altri organi sociali, se istituiti.
I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; i libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con preavviso di _____ giorni.

ART.19 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario alla ricostruzione sul
territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e
Marche

Accordo

Tra

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA
RICOSTRUZIONE SUL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

e

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

*ex art. 15 L. n. 241/1990 per una collaborazione
istituzionale di ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e
di supporto per la definizione dei piani di lavoro di cui
all'art. 7, comma 2 del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88*

la Struttura di supporto al **Commissario Straordinario alla ricostruzione sul territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche** (C.F. n. 96571050580), con sede in Roma, Via Di Centocelle n. 301 B, rappresentata dal Commissario Straordinario, Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, di seguito **“Struttura Commissariale”**;

e

l'**Università degli Studi di Firenze** (C.F. e P.IVA 01279680480), con sede legale in Firenze, Piazza S. Marco n. 4, rappresentato dal Rettore pro-tempore, Professoressa Alessandra Petrucci, di seguito **“Università”**;

(di seguito congiuntamente denominate le “Parti” e singolarmente la “Parte”)

PREMESSO CHE

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* prevede all'art. 15 che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- l'art. 2, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE dispone quanto segue: *“La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni”*;
- l'art. 7, comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), il quale prevede che: *“La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”*, e che il principio è confermato da univoca e consolidata giurisprudenza (Corte di giustizia dell'Unione europea C-480/06, Commissione/Germania, sentenza del 9 giugno 2009; Consiglio di Stato sez. III, 16.11.2020 n. 7082);
- la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 concernente *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal

giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

- la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
- il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante “*Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023*”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2023, con il quale il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione, registrato alla Corte dei Conti in data 14 luglio 2023, foglio n. 2026;
- l'Università favorisce lo sviluppo delle conoscenze, la diffusione del *know how* scientifico e tecnologico e valorizza i risultati della ricerca scientifica;
- la Struttura Commissariale, anche con riferimento alle puntiformità degli interventi da realizzarsi su tutto il territorio coinvolto dalle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno riguardato il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena, di Pesaro-Urbino e di Firenze, riconosce l'esistenza presso l'Università di professori, ricercatori, assegnisti di ricerca, tecnologie tecnici dotati delle competenze adeguate per svolgere le attività che potranno essere oggetto della collaborazione istituzionale;
- l'Università è attiva nel campo della comprensione dei rischi, del rafforzamento della resilienza delle comunità e nel miglioramento delle pratiche di recupero, ripristino e ricostruzione, svolgendo in tale ambito attività istituzionale in grado di:
 - promuovere, sviluppare, perfezionare e diffondere, in un'ottica di integrazione disciplinare, ambiti di ricerca teorica e operativa particolarmente finalizzati al superamento dell'emergenza ovvero nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.;
 - favorire, promuovere e realizzare attività di studio e ricerca interdisciplinari nel campo della gestione del processo di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio e di miglioramento della resilienza nello spazio urbano ed extraurbano;

- diffondere studi, ricerche e metodologie volti a favorire lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e digitale nell'ambito della resilienza delle comunità e dell'ambiente costruito;
 - collaborare con le altre strutture universitarie e di ricerca scientifica e con gli organi istituzionali, nazionali ed esteri, centrali e locali, per lo sviluppo di iniziative di ricerca teorica e applicata e di pianificazione e di progettazione di elevato contenuto scientifico;
 - offrire, in Italia e all'estero, assistenza scientifica a corsi di specializzazione, di alta qualificazione e di aggiornamento, di elevato valore scientifico, in tutti i campi sopra menzionati;
 - fornire supporto alla predisposizione di *concept* e documenti di indirizzo per lo sviluppo di pianificazioni e di progettazioni altamente innovative con forte integrazione con l'attività di ricerca;
- è interesse comune delle Parti sviluppare forme di collaborazione orizzontale che favoriscano l'individuazione delle opportune, necessarie e urgenti azioni finalizzate alla tutela e alla conservazione del patrimonio pubblico, attraverso le risultanze delle attività di studio e ricerca e l'elaborazione di modelli tecnici e scientifici per supportare le Pubbliche Amministrazioni nella pianificazione, programmazione, progettazione e attuazione degli interventi, utilizzando strumenti tecnologicamente avanzati per la valutazione e la riduzione dei rischi;

CONSIDERATO

- lo Statuto ed i regolamenti dell'Università degli Studi di Firenze;
- il Decreto Rettorale n. del / /2023 Università degli Studi di Firenze che ha autorizzato la stipula del presente accordo;

ciò premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO

Art. 1 Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 Finalità e oggetto dell'Accordo

1. Nel comune interesse di ideare, sviluppare ed implementare iniziative che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi fissati nel decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, con il presente Accordo le Parti, ciascuna per quanto di competenza, intendono avviare un rapporto di collaborazione a carattere scientifico, anche a fini divulgativi e formativi, nell'ambito delle seguenti aree di interesse comune: dissesto idrogeologico; architettura/paesaggistica e restauro dei beni vincolati; urbanistica; efficientamento energetico e digitale; riduzione dei rischi ambientali, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; idraulica e idrogeologia; gestione delle colture e del verde urbano; stabilità del terreno; vulnerabilità sismica delle strutture; sistemi e reti di telecomunicazione in periodi di emergenza.
2. Altresì il presente Accordo costituisce la base per la partecipazione dei professori, ricercatori, assegnisti di ricerca e personale tecnico di laboratorio a specifici gruppi di lavoro, da definirsi con successivo atto da parte del Commissario, tesi all'elaborazione di quanto previsto dal decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, cui seguirà la designazione da parte dell'Università e conseguente nomina da parte del Commissario Straordinario.
3. Nell'alveo dell'accordo le parti congiuntamente si riconoscono di:
 - a. consentire alla Struttura Commissariale di:

- individuare soluzioni finalizzate al miglioramento della resilienza e alla riduzione del rischio, elaborando criteri e linee guida per la gestione del dissesto idrogeologico e per la qualità strutturale, sismica, energetica, , urbanistico-ambientale e paesaggistica degli interventi di ricostruzione;
- disporre analisi per orientare la scelta delle impostazioni qualitative degli interventi, con particolare riferimento alle valutazioni di rischio residuo, ai *concept* progettuali, ai documenti di indirizzo alla progettazione, agli studi di fattibilità tecnico-economica/progetto di fattibilità tecnico economica e alle azioni di *project monitoring*;
- accelerare lo sviluppo dei processi di digitalizzazione del patrimonio immobiliare statale gestito dai soggetti attuatori oppure dai Comuni, dalle unioni dei Comuni, dalle unioni montane e dalle Province interessate, anche secondo metodi e strumenti orientati al BIM e attraverso metodologie innovative per studi, diagnosi e valutazioni specialistiche (valutazioni di rischio, valutazioni urbanistiche, efficientamento energetico, comportamento strutturale);

b. permettere all'Università di:

- disporre di un patrimonio informativo e conoscitivo in grado di sviluppare nuovi progetti di ricerca, analisi e approfondimento accademico in relazione ai corsi e alle materie di studio connesse all'attività oggetto del presente Accordo;
- mettere a disposizione degli studenti argomenti e ambiti di ricerca per la redazione congiunta di tesi di laurea, di dottorato etc.;
- elaborare, congiuntamente con la Struttura Commissariale ovvero i soggetti attuatori oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessate, documenti, pubblicazioni e articoli di alta valenza scientifica etc.;
- svolgere, d'intesa con la Struttura Commissariale ovvero i soggetti attuatori, conferenze illustrative sul materiale trattato e diffondere le risultanze, se nella piena e libera disponibilità, delle attività realizzate su piattaforme informatiche, networks e stampa;
- svolgere ogni altra attività congiunta, concordemente definita, di rilievo scientifico e formativo.

4. Le Parti potranno individuare, nel periodo di vigenza del presente Accordo, ulteriori aree tematiche da sviluppare e, nell'ambito di queste, le attività da avviare congiuntamente con modalità da concordarsi. **Le Parti, a seguito delle elaborazioni dei gruppi di lavoro, potranno altresì concordare con separati accordi specifici ambiti di intervento operativo disciplinando, eventualmente, i criteri per l'ammissione al rimborso e le modalità di rendicontazione dei costi diretti sostenuti dall'Università.**

Art. 3

Durata, modifica e recesso

1. Il presente Accordo avrà durata fino al 30 giugno 2024 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato o rinnovato previa intesa tra le Parti.
2. Tre mesi prima della scadenza naturale dell'Accordo, le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri da poter passare ai soggetti attuatori oppure ai Comuni, alle unioni dei Comuni, alle unioni montane e alle Province interessate, al fine di valutare lo stato di attuazione complessivo dell'Accordo.
3. Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente Accordo potranno essere previste per concorde volontà delle Parti ed esclusivamente in forma scritta.

4. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da comunicare per iscritto all'altra Parte. In caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito delle convenzioni attuative di cui al precedente articolo 2 dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 4

Attività e ruoli delle Parti

1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si rendono disponibili, con modalità da concordarsi, a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di giungere alla realizzazione delle attività di comune interesse, oggetto dell'Accordo.
2. In particolare, la Struttura Commissariale, attraverso i soggetti attuatori oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessate, si rende disponibile, con modalità da concordarsi, a condividere esperienze e informazioni, anche relative alle banche dati immobiliari e infrastrutturali, a scopo di analisi e ricerca secondo i criteri di riservatezza previsti.
3. Le Parti per l'attuazione del presente Accordo e nell'intento di realizzare una rete scientifica che costituisca laboratorio di ricerca, concordano, con specifici atti, le modalità di attivazione e messa in rete di ulteriori Università del territorio, specializzate e interessate alle specifiche attività di cui al presente Accordo e alle singole attività oggetto di studio e analisi, anche per i profili di conoscenza del contesto urbanistico e paesaggistico di volta in volta interessato.
4. Le Parti convengono che le linee di attività di cui al presente atto possono essere condivise, previa intesa, con altri soggetti istituzionali che, per competenza, possono essere interessati a tali attività.
5. La costituzione dei gruppi di lavoro e il discendente cronoprogramma delle attività sarà definito con specifico atto da parte del Commissario Straordinario.

Art. 5

Riservatezza delle informazioni e divulgazione dei risultati

1. È consentito a ciascuna delle Parti utilizzare informazioni, documenti, cognizioni e quant'altro sia oggetto delle attività di collaborazione - che, pertanto, si intendono riservate e confidenziali - esclusivamente per le finalità del presente Accordo, e dovranno essere mantenute riservate fino a 5 anni dopo la conclusione del presente Accordo.
2. I risultati delle ricerche e degli studi svolti in collaborazione, secondo lo spirito del presente Accordo, avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente Accordo e solamente previo consenso dell'altra Parte da rilasciarsi per iscritto, che non sarà irragionevolmente negato.

Art. 6

Oneri finanziari

1. I compiti previsti nel presente Accordo non comportano impegno economico delle Parti o trasferimento di risorse economiche tra le stesse. Gli eventuali oneri derivanti dall'impiego del personale per effetto del presente accordo rimangono a carico delle rispettive strutture di appartenenza.

Art. 7

Referenti

1. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto della presente Accordo le Parti individuano, nell'ambito del personale interno, i seguenti referenti che sovrintendono alla pianificazione, al monitoraggio e all'esecuzione delle attività:

- per l'Università: Prof. [redacted] (e-mail: [redacted]@[redacted]);
- per la Struttura Commissariale: Colonnello Sandro Corradi (e-mail: cu.amministrativa@commissarioricostruzione.it).

2. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.

Art. 8

Disciplina dei diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti stabiliscono quale principio generale che nel caso in cui le stesse conseguano in comune risultati degni o meno di protezione mediante diritti di proprietà intellettuale, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.
2. Nel caso in cui le Parti dovessero concordare che parte dei risultati generati dalle attività oggetto della presente Accordo abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti secondo i propri regolamenti e le norme in vigore.

Art. 9

Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano per il personale impiegato nelle attività oggetto del presente accordo, di non trovarsi al momento, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa. In caso di sopravvenute ragioni di incompatibilità è onere delle parti darne pronta comunicazione.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 10

Sicurezza e ambiente

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamata a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
2. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.
3. Gli obblighi previsti dall'art. 26 Decreto legislativo n. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
4. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività,

dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 11 **Controversie**

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di adire preliminarmente a un tentativo di conciliazione.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti, salvo eventuali diversi provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente.

Art. 12 **Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il citato Codice, nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.
2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo, saranno trattati per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all'espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.
3. Per le attività, i piani, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù del presente Accordo, le Parti concordano che, di volta in volta, è loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.
4. Il Titolare del trattamento dei dati della Struttura Commissariale è contattabile all'indirizzo email commissariocostruzione@pec.governo.it.
5. Per l'Università il titolare del trattamento dei dati personali è il Rettore pro-tempore – contatto: [redacted]@[redacted] e i Responsabili Gestionali di Dipartimento sono, ai fini amministrativi del presente accordo, qualificati come i responsabili interni (Designati).

Art. 13 **Attività di comunicazione**

1. Le Parti convengono, con modalità da concordarsi, di dare diffusione del presente Accordo e delle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali, anche con azioni congiunte.
2. Le Parti si danno, altresì, atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.
3. In particolare, i loghi dell'Università e della Struttura Commissariale potranno essere utilizzati, con modalità da concordarsi, nell'ambito della collaborazione oggetto del presente Accordo; mentre, l'utilizzazione degli stessi loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente al presente Accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Art. 14

Codice etico e tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione, di condividere e di aderire ai principi etici di riferimento ed alle norme di comportamento previste nei rispettivi Codici Etici (di seguito “Codici Etici”). Le Parti si impegnano, in maniera reciproca, a improntare i rispettivi comportamenti, finalizzati all’attuazione del presente Accordo, ai principi di eticità contenuti nelle Leggi e nei Codici Etici.
2. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché dalle circolari applicative.

Art. 15

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
2. Il presente Accordo rappresenta l'accordo completo tra le Parti e prevale su tutti i precedenti accordi, sia orali che scritti, tra le Parti aventi lo stesso oggetto dell’Accordo medesimo.
3. Il presente Accordo non crea alcun rapporto di associazione, joint venture o agenzia tra le Parti, ma disciplina esclusivamente l’attività di collaborazione sopra specificata.

Art. 16

Bollo e Registrazione

1. Il presente Accordo, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura dell’Università, titolare dell’aut. Min. nr. _____ / _____ del _____, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Art. 17

Efficacia e firma

1. Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera s), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall’articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Dalla data della firma l’Accordo assume efficacia e potrà essere oggetto di comunicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti nella prescritta forma digitale.

**Commissario Straordinario alla
ricostruzione sul territorio delle Regioni
Emilia Romagna, Toscana e Marche**

Università degli Studi di Firenze

Il Commissario Straordinario
Generale di Corpo d’Armata
Francesco Paolo Figliuolo

La Rettrice pro-tempore
Professoressa
Alessandra Petrucci

PROPOSTA DI MODIFICA DEL TESTO
DELL'ALLEGATO "F" AL N.33777 DI FASCICOLO

Statuto
Del
"Consorzio Italiano per la Copernicus Academy"

ARTICOLO 1

(Costituzione del Consorzio)

1. È istituito il "Consorzio Italiano per la Copernicus Academy" (di qui in avanti indistintamente definito "Consorzio").
2. Il Consorzio si configura come "stabile", ovvero come ente senza scopo di lucro in forma associativa, opera come comune struttura votata alle finalità e allo svolgimento delle attività di cui al presente Statuto, ed è costituito **da soggetti, sia pubblici che privati**, formalmente competenti e responsabili anche in materia di istruzione e/o formazione, in quanto:
 - a) membri nazionali **pubblici** della rete europea dei Copernicus Academy ai sensi del [REGOLAMENTO \(UE\) 2021/696 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 aprile 2021](#) che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e delle successive modifiche ed integrazioni, così come deciso dal Parlamento e dalla Commissione europei, nonché dal Parlamento e dal Governo nazionali;
 - b) Amministrazioni nazionali, coinvolte nel governo e nella gestione del Programma Copernicus ai sensi della [LEGGE 11 gennaio 2018, n. 7](#) Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana.

ARTICOLO 2

(Finalità, obiettivi ed attività del Consorzio)

1. Il Consorzio opera senza finalità di lucro ed ha lo scopo di:
 - a) Promuovere e diffondere la cultura, la conoscenza dei fondamenti e l'uso delle tecnologie, dei metodi e degli strumenti dell'Osservazione della Terra, della Geomatica e della Geoinformazione, dell'Informatica e della Comunicazione, avanzati ed innovativi, legati prioritariamente al Programma europeo Copernicus ed in particolare nell'ambito e per le finalità della sua Copernicus Academy;
 - b) Promuovere ed agevolare, in stretta connessione con il Coordinamento nazionale dei Copernicus Academy e nell'ambito della loro Rete nazionale, la progettazione ed organizzazione di conferenze, di eventi e sessioni formative ed addestrative, di scuole e tirocini, nonché la preparazione di materiale didattico e formativo, per conferire alla futura generazione di ricercatori, docenti ed insegnanti, funzionari pubblici, professionisti ed imprenditori le competenze idonee a sfruttare appieno il potenziale dei dati, dalle informazioni e dei servizi offerti di Copernicus e da quanto ne sia e ne possa derivare, incluso l'apprestamento e lo sviluppo di nuovi profili professionali e di nuove professioni;
 - c) partecipare e/o concorrere a gare e bandi nazionali, comunitari ed internazionali, ivi comprese "call for proposal" e "call for tender", garantendo la promozione di una rete di

competenze multidisciplinari non solo tra i soci; nel caso in cui il bando cui il consorzio intende partecipare dovesse prevedere dei vincoli di partecipazione, tali per cui non fosse possibile la eventuale e contestuale partecipazione del Consorzio e quella anche autonoma dei Consorziati, l'amministrazione del Consorzio dovrà darne preventiva comunicazione, in tempi congrui rispetto alla scadenza dei bandi stessi, alle Università ed Enti consorziati, al fine di evitare che vi possa essere la contestuale partecipazione del Consorzio e di Università e/o Enti consorziati al medesimo bando. Laddove a seguito di tale comunicazione, il Consorzio dovesse apprendere l'intenzione di una delle Consorziati di partecipare autonomamente al medesimo bando, ovvero che è già stata formalizzata domanda di partecipazione da parte di una delle Consorziati, il Consorzio ne darà immediata comunicazione ai Consorziati originariamente interessati alla medesima partecipazione, affinché questi possano valutare l'opportunità di una diversa e autonoma partecipazione mediante costituzione di apposita ATS, rinunciando il Consorzio alla propria partecipazione diretta.

- d) favorire lo scambio di conoscenze, informazioni e materiale non solo didattico e formativo tra i soci e attraverso la collaborazione intersettoriale e transfrontaliera con soggetti analoghi, anche al fine di agevolare e promuovere azioni comuni, anche di ricerca collaborativa.
2. Per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità, di cui al comma 1, il Consorzio agisce attraverso i soci che si avvarranno delle proprie risorse di personale, di mezzi e strutture, secondo le necessità ed indicazioni espresse dal Consiglio Direttivo del Consorzio. Ciò sarà perseguito nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascuna Università consorziata, anche attraverso la stipula di apposite intese e/o formale affidamento incarico ai membri consorziati. Il Consorzio, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, può altresì:
 - a) ricevere ed utilizzare contributi pubblici, ivi compresi finanziamenti derivanti da programmi comunitari e internazionali;
 - b) partecipare a consorzi, società, raggruppamenti, partenariati, anche di natura pubblico-privata, che perseguono finalità simili, anche stipulando convenzioni, accordi, atti contrattuali, negoziali e concorsuali con associazioni, amministrazioni ed enti nazionali e sovranazionali, al fine di realizzare ogni iniziativa compresa nell'oggetto sociale;
 - c) cofinanziare, ove necessario e secondo le modalità stabilite, la propria partecipazione a bandi e gare, di cui alla lettera c) del comma 1, attraverso primariamente la valorizzazione delle risorse, dei mezzi e delle strutture rese disponibili dai Soci e, ove necessario, attingendo dal Fondo consortile, di cui all'articolo 6, ove adeguatamente finanziato e capiente a tal fine.
 3. Ciascuno dei soci si impegna a contribuire con il proprio apporto di docenza, esperienza e competenza tecnico-scientifica, alle capacità ed alla crescita culturale ed operativa del Consorzio in relazione alle finalità ed obiettivi di cui all'articolo 2, rendendosi altresì disponibili ad accogliere presso le proprie strutture i destinatari fruitori delle attività di formazione ed addestramento poste in essere dal Consorzio o alla realizzazione delle quali concorre, previa stipula di apposite intese, in ossequio ai rispettivi regolamenti e procedure.

ARTICOLO 3

(Ammissione dei nuovi Soci)

1. Al Consorzio possono aderire altri membri nazionali **pubblici** delle Rete Europea dei Copernicus Academy ed altre amministrazioni nazionali, di cui al comma 2 dell'articolo 1, assumendo la qualifica di "Soci Ordinari" ovvero di "Socio Fondatore" qualora vi aderiscano entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla costituzione stessa.
2. L'ammissione di nuovi consorziati è subordinata alla presentazione di domanda inviata a mezzo

PEC al Consiglio Direttivo, nella quale si dovrà dichiarare di condividere gli scopi del Consorzio e di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e di accettarle nella loro integralità.

3. Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente l'Assemblea.
4. L'adesione di nuovi Soci non può avere carattere temporaneo né essere finalizzata alla realizzazione di singole iniziative.

ARTICOLO 4

(Sede del Consorzio)

1. La sede legale del Consorzio è stabilita in Torino e la decisione relativa ad un suo trasferimento compete alla maggioranza dell'Assemblea.
2. Il Consorzio ha facoltà di istituire, modificare e di sopprimere sedi secondarie, anche locali, comunque denominate. La decisione in merito compete al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5

(Durata del Consorzio)

1. Il Consorzio ha una durata pari a 8 (otto) anni dalla data della sua costituzione che può essere prorogata con voto favorevole della maggioranza qualificata dell'Assemblea, che includa l'unanimità dei Soci Fondatori, per un ulteriore periodo non inferiore ai 4 (quattro) anni.
2. Il Consorzio può essere sciolto anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea in seduta straordinaria dei Consorziati, secondo le modalità di cui ai commi 10 e 13 dell'art. 12 ed all'art. 18.

ARTICOLO 6

(Fondo consortile)

1. Il Consorzio dispone di un Fondo consortile costituito da:
 - a) quote versate una tantum dai Soci Fondatori per la costituzione del Consorzio e dai Soci Ordinari all'atto dell'adesione al Consorzio, secondo le modalità stabilite dal presente articolo;
 - b) finanziamenti o contributi, proventi dalla aggiudicazione di gare e bandi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 o dalla realizzazione di programmi, progetti o servizi affidati direttamente e motivatamente al Consorzio nel contesto di iniziative promosse da amministrazioni, enti ed organizzazioni, ~~pubbliche o private~~, nazionali, europei od internazionali;
 - c) contributi derivanti da donazioni o da liberalità ~~provenienti dai soci, da soggetti pubblici e privati, da organizzazioni e associazioni~~ per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi consortili, di cui all'articolo 2, compatibili con la natura pubblica del Consorzio e ove l'Assemblea non ne abbia già deliberato una destinazione in conto esercizio;
 - d) eventuali quote di utili risultanti dai bilanci di esercizio per i quali l'Assemblea non abbia deliberato una diversa destinazione.
2. Il fondo consortile rimane indivisibile per tutta la durata del Consorzio.

Art. 7

RESPONSABILITA' DEI CONSORZIATI

1. Le Università e gli Enti consorziati non potranno essere gravati da responsabilità patrimoniali per le obbligazioni assunte dal Consorzio, per perdite di gestione o derivanti da patti che richiedono versamenti di contributi in danaro o di qualsiasi altra natura.

2. Il Consorzio non può assumere obbligazioni per conto dei singoli partecipanti e neppure rappresentarli, agendo questi sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio. Di tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio lo stesso risponderà con il proprio patrimonio. Nessun impegno o rapporto deriverà ai singoli consorziati verso il personale con il quale venga istituito un rapporto di lavoro diretto con il Consorzio, né verso coloro che usufruiranno dell'attività espletata dal Consorzio stesso.

ARTICOLO 8

(Bilancio)

1. L'esercizio sociale annuale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, fatto salvo il primo esercizio parziale che comunque si chiuderà al 31 dicembre dell'anno di costituzione del Consorzio.
2. Il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa concernente la relazione sulla gestione, è redatto a cura del Consiglio Direttivo e deve essere depositato nella sede del Consorzio e trasmesso a tutti i Consorziati almeno 15 (quindici) giorni consecutivi prima della riunione dell'Assemblea convocata per la sua approvazione. Tale approvazione deve intervenire entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, al massimo, entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni nelle ipotesi consentite dalla legge in materia di Società di capitali.
3. Resta fermo l'assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili di esercizio o avanzi di gestione, così come fondi o riserve di qualsiasi natura, durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali utili di gestione dovranno essere reimpiegati nelle attività consortili o destinati al rafforzamento del fondo consortile, anche al fine di coprire eventuali necessità di cofinanziamento di attività derivanti dalla partecipazione gare e bandi nazionali, comunitari ed internazionali, di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2.

ARTICOLO 9

(Recesso)

1. È consentito ai Soci di recedere dal Consorzio, a seguito di necessario preavviso di 30 (trenta) giorni, mediante comunicazione da inviarsi al Presidente ed al Consiglio Direttivo tramite posta elettronica certificata.
2. Il recesso sarà operativo il trentesimo giorno dal ricevimento della comunicazione e in detto termine il Socio ha facoltà di revocare la propria dichiarazione di recesso.
3. Il Socio recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni dallo stesso assunte nei confronti del Consorzio ed egli potrà comunque partecipare alle Assemblee che si dovessero tenere, durante i predetti 30 (trenta) giorni. Il Socio recedente non potrà comunque utilizzare, divulgare o attingere al patrimonio di conoscenze appartenente al Consorzio in esito alle attività svolte nel tempo in cui faceva parte dello stesso, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, fermo restando, ovviamente, il pieno utilizzo del know how sviluppato con il contributo riconosciuto del Socio recedente e di cui questi sia già co-titolare insieme al Consorzio al momento del recesso.
4. Il Socio recedente non ha diritto di ottenere il rimborso delle proprie quote di partecipazione al fondo consortile, né ha diritto di avanzare pretese in ordine ai beni del Consorzio e ai conferimenti di qualsiasi natura effettuati nei confronti di esso.

ARTICOLO 10

(Esclusione)

1. L'esclusione di un Socio è deliberata dall'Assemblea su indicazione del Consiglio Direttivo, con

decisione motivata, in caso di accertato e reiterato grave inadempimento di obblighi sanciti da delibere del Consiglio Direttivo, dallo Statuto o dall'Atto Costitutivo, inclusi gli eventuali regolamenti interni.

2. L'esclusione produce effetti dal momento della ricezione, da parte del Socio, della relativa comunicazione, notificata tramite posta elettronica certificata, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata assunta la delibera di esclusione.
3. Il venir meno dei requisiti di membro nazionale della rete europea dei Copernicus Academy, di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1, determina di diritto l'esclusione del Socio con decorrenza dal giorno in cui la causa di esclusione si verifica, fatto salvo l'esaurimento dei rapporti ancora in essere con il Consorzio,
4. Non comporta causa di esclusione la partecipazione in proprio del singolo Socio che ne abbia i requisiti alla medesima gara o bando a cui concorra il Consorzio, qualora consentito dalla legge e fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1 lett. c), purché tale partecipazione non venga effettuata al solo scopo di recare danno al Consorzio e avvenga nel rispetto del regolamento interno da adottarsi secondo le modalità previste all'art. 12

ARTICOLO 11

(Organi)

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Direttore, se nominato;
 - e) l'Organo di controllo.
2. A tali organi non è riconosciuto alcun compenso, fatta eccezione per l'Organo di controllo.

ARTICOLO 12

(Assemblea: composizione e attribuzioni)

1. L'Assemblea è costituita da ciascun Socio Fondatore e Socio Ordinario del Consorzio. Essa rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i consorziati medesimi, ancorché assenti o dissenzienti.
2. L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o altrove purché nei paesi appartenenti all'Unione Europea, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ovvero in videoconferenza, secondo le modalità di cui al successivo art. 19.
3. La convocazione deve avvenire a cura del Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, tramite posta elettronica certificata da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nel suddetto termine. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della convocazione, nonché l'elenco delle materie che saranno trattate.
4. Alle riunioni partecipa altresì, senza diritto di voto, il Direttore del Consorzio, se nominato, e, qualora preventivamente invitati dal Presidente, possono assistere rappresentanti di soggetti anche non consorziati. È ammessa la possibilità per i partecipanti all'Assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio e/o video a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità tra i soci, secondo le modalità previste al successivo art. 19.

5. Ad ogni membro dell'Assemblea spetta un voto.
6. All'Assemblea partecipano i Soci Fondatori e i Soci Ordinari mediante il loro legale rappresentante o in persona dei rispettivi delegati, fermo restando che coloro i quali intervengono in nome e conto dei Soci Fondatori (siano essi i legali rappresentanti o i delegati di costoro) possano ricevere anche deleghe da parte dei Soci Ordinari, fino ad un massimo di quattro, e fermo restando altresì che tale soglia vige anche nell'ipotesi in cui i Soci Ordinari deleghino soggetti diversi.
7. Non è ammessa, in ogni caso, delega a membri del Consiglio Direttivo che possono essere invitati a partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.
8. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) approva il bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) nomina il Presidente del Consorzio secondo quanto previsto dall'articolo 15;
 - c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dall'articolo 13, indicando quale tra questi avrà funzione di Vice Presidente per sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;
 - d) nomina l'Organo di controllo;
 - e) determina i compensi dei componenti dell'organo di controllo;
 - f) delibera sull'ammissione di nuovi consorziati su proposta del Consiglio Direttivo;
 - g) delibera su ogni altra questione inerente alla gestione sociale riservata alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto o sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo;
9. L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita se è presente almeno la metà dei componenti; salvo quanto previsto dal successivo comma 12, le delibere saranno adottate a maggioranza dei presenti.
10. L'Assemblea in seduta straordinaria:
 - a) delibera sulle modificazioni dello Statuto del Consorzio, previa approvazione da parte dei competenti organi dei consorziati;
 - b) delibera sull'esclusione di consorziati;
 - c) delibera sulla stipula di contratti per i quali sia contemplata una durata che richieda la necessità di proroga obbligatoria della durata del Consorzio;
 - d) delibera sulla proroga della durata del Consorzio;
 - e) delibera sullo scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio e nomina i liquidatori;
 - f) delibera sull'accrescimento del numero dei membri del Consiglio Direttivo;
 - g) delibera sull'approvazione e adozione dei regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo.
11. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei membri dell'Assemblea stessa.
12. Per la modifica dell'atto costitutivo o del presente statuto, nonché nelle ulteriori ipotesi previste al comma 8, lettere (b), (c) e (d) ed al comma 10 lettera (a), (b), (c), (d), (f) e (g) del presente articolo, è necessario il voto favorevole della maggioranza qualificata, che includa l'unanimità dei Soci Fondatori. Le convocazioni delle riunioni straordinarie dell'Assemblea dei Consorziati devono pervenire, complete di tutta la documentazione necessaria per l'assunzione delle opportune deliberazioni, con un anticipo di almeno **45 30** giorni naturali e consecutivi.
13. In caso di decisione sullo scioglimento del Consorzio di cui al comma 10 lettera (e) e consequenziali provvedimenti, quali la devoluzione del patrimonio residuo, l'Assemblea dovrà deliberare con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei propri membri, che includa l'unanimità dei Soci Fondatori.
14. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero, in caso di sua assenza o

impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza di questi, dal membro di diritto più anziano di carica nel proprio ente di riferimento.

15. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore del Consorzio ovvero da un membro dell'Assemblea nominato a tal scopo dal Presidente.
16. È facoltà del Presidente di disporre, e del Consiglio Direttivo di richiedere, che nella convocazione dell'Assemblea in seduta ordinaria sia prevista una seconda riunione da tenersi almeno un giorno dopo la prima. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria potrà deliberare a maggioranza semplice degli intervenuti aventi diritto di voto indipendentemente dal loro numero.

ARTICOLO 13

(Consiglio Direttivo: composizione e attribuzioni)

1. Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente, sentiti i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari, è composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di undici membri, compreso il Presidente che ne è membro di diritto. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere comunque costituita da Soci Fondatori.
2. Qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, essa può deliberare in seduta straordinaria che il Consiglio Direttivo sia composto da un numero maggiore di membri rispetto a quelli di diritto, nel rispetto di quanto previsto al comma 1; i membri mancanti saranno nominati dall'Assemblea su proposta dei Soci Ordinari.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni, rinnovabili, fatto salvo il caso di revoca del mandato e di sostituzione di uno o più membri da parte dell'Assemblea.
4. I consiglieri che entreranno in corso di mandato decadranno, comunque, al decadere del Consiglio Direttivo.
5. Al Consiglio Direttivo nel suo insieme spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, compresi:
 - a) la redazione del bilancio (preventivo e consuntivo), accompagnato da una relazione sull'attività svolta o da svolgere, con particolare riferimento al raggiungimento dei fini statutari;
 - b) la nomina del rappresentante del Consorzio negli organi di associazioni o altri enti a cui il Consorzio aderisca;
 - c) l'accettazione delle liberalità, delle disposizioni testamentarie e di ogni altra provvidenza e contributo e, comunque, ogni determinazione in ordine al fondo consortile, salvo quelle che la legge o il presente Statuto riservino all'Assemblea o ad altro organo;
 - d) la richiesta di iscrizione del Consorzio nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dal competente Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura ai fini dell'ottenimento di detta iscrizione, sempre che ciò sia consentito dalla legge e che il Consorzio abbia tutti i requisiti a tal fine richiesti;
 - e) l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie, anche locali, comunque denominate.
6. Il Consiglio Direttivo può nominare, qualora ne verifichi l'esigenza in relazione al volume delle attività consortili, il Direttore e il Segretario, di cui al successivo art. 16, determinandone le attribuzioni, le funzioni e la durata degli incarichi.
7. Può altresì predisporre "Regolamenti interni" per la disciplina dell'attività del Consorzio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
8. Il Consiglio Direttivo può altresì provvedere all'istituzione di eventuali "Gruppi di lavoro tematici" per l'approfondimento e l'implementazione di servizi ed azioni comuni.

ARTICOLO 14

(Consiglio Direttivo: funzionamento)

1. Il Presidente convoca e presiede sia nella sede del Consorzio, sia altrove, ovvero in videoconferenza, secondo le modalità di cui al successivo art. 19, il Consiglio Direttivo nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse consortile. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Direttore del Consorzio, se nominato.
2. Il Consiglio Direttivo deve inoltre essere convocato quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto di voto. L'avviso di convocazione deve avvenire a cura del Presidente tramite posta elettronica certificata almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi in cui l'urgenza lo richieda, i termini di preavviso per la convocazione possono essere ridotti a tre giorni. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano espletate le formalità suddette purché siano presenti tutti i componenti e nessuno degli aventi diritto di voto si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo sono firmati dal Presidente e dal Direttore, se nominato, che svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante nel caso in cui non sia stato nominato il Segretario e trasmessi a tutti i soci tramite PEC. In assenza di ambedue la verbalizzazione sarà affidata ad un soggetto indicato, anche temporaneamente, dal Presidente a tal fine.
6. Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate, a cura e sotto il controllo del Presidente, anche mediante consultazione scritta dei Consiglieri a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Il Consiglio stesso definisce le relative regole e procedure.

ARTICOLO 15

(Presidente e Vice Presidente)

1. Il Presidente è nominato, per la prima volta in sede di atto costitutivo dai Soci Fondatori e successivamente, su designazione di questi ultimi, sentiti i Soci Ordinari, dall'Assemblea ai sensi del presente Statuto; il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti di terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede;
 - b) sovrintende in via generale a tutte le attività del Consorzio;
 - c) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - d) svolge ogni altro compito ad esso attribuito dal presente Statuto o dall'Atto Costitutivo.
2. Al Presidente competono altresì i seguenti compiti e poteri, laddove non sia stato nominato il Direttore:
 - a) definizione dei programmi, delle attività, delle iniziative e degli atti da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 - b) direzione dell'esecuzione dei programmi, delle attività e delle iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo e sottoscrizione di ogni atto ad essi accedente;
 - c) supporto al Consiglio Direttivo nella predisposizione dei documenti di bilancio;

- d) gestione amministrativa e contabile del Consorzio.
- 3. Il Presidente resta in carica 4 (quattro) anni, al pari del Consiglio, e può essere riconfermato per un solo mandato consecutivo.
- 4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso vengono assolte dal Vice Presidente, individuato contestualmente alla nomina del Presidente. L'intervento stesso del Vice Presidente è, nei confronti dei terzi, prova dell'assenza o impedimento del Presidente.
- 5. Il Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, può nominare procuratori tra i Soci, conferendo agli stessi i poteri per compiere determinati atti, anche di straordinaria amministrazione, e la rappresentanza del Consorzio per l'esecuzione degli incarichi, attribuendo loro se del caso a facoltà di farsi sostituire da altri procuratori.
- 6. Al Presidente ed ai suoi procuratori, ove nominati, sono riconosciute spese per missioni svolte a favore del Consorzio adeguatamente giustificate relativamente ai compiti del presente articolo ovvero in caso di specifico mandato del Consiglio Direttivo secondo il regolamento da adottarsi.

ARTICOLO 16

(Direttore)

- 1. Qualora ne verifichi l'esigenza in relazione al volume delle attività consortili, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare il Direttore del Consorzio, per un periodo non inferiore a 4 (quattro) anni, rinnovabile anche più di una volta.
- 2. Al Direttore del Consorzio, ove nominato, sono attribuiti i compiti e poteri affidati al Presidente di cui all'art. 15 comma 2:
 - a) definizione dei programmi, delle attività, delle iniziative e degli atti da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 - b) direzione dell'esecuzione dei programmi, delle attività e delle iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo e sottoscrizione di ogni atto ad essi accedente;
 - c) supporto al Consiglio Direttivo nella predisposizione dei documenti di bilancio;
 - d) gestione amministrativa e contabile del Consorzio.
- 3. Qualora ne verifichi l'esigenza in relazione al volume delle attività consortili, il Consiglio Direttivo può nominare, su proposta del Direttore, un Segretario che lo supporti nell'esercizio dei propri compiti e poteri.
 - 4. Al Direttore, ove nominato, sono riconosciute spese per missioni svolte a favore del Consorzio adeguatamente giustificate relativamente ai compiti del presente articolo ovvero in caso di specifico mandato del Presidente o del Consiglio Direttivo, secondo il regolamento da adottarsi.

ARTICOLO 17

(Organo di controllo)

- 1. La revisione della gestione amministrativo-contabile e il controllo legale del Consorzio è affidata ad un apposito Organo di controllo che, in particolare, provvede:
 - a) al controllo sull'amministrazione del Consorzio;
 - b) al riscontro degli atti e all'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - c) all'esame del bilancio preventivo e consuntivo, rendendo apposite relazioni;
 - d) all'effettuazione di periodiche verifiche di cassa;
 - e) alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto.

2. L'Organo di controllo può essere costituito da un Collegio ~~dei revisori dei conti~~ composto da tre componenti effettivi nominati dall'Assemblea ovvero da un Revisore legale, sulla base di determinazioni rimesse ad apposite deliberazioni dell'Assemblea stessa.
3. I componenti del Collegio dei revisori dei conti o il Revisore devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili, durano in carica per un quadriennio e possono essere confermati nell'incarico anche più volte per un medesimo periodo di tempo.
4. I componenti del Collegio dei revisori dei conti o il Revisore possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari.

ARTICOLO 18

(Scioglimento e liquidazione)

1. Il Consorzio si scioglie, oltre che per le cause previste dalla legge in materia societaria, per quanto applicabili, per effetto dell'esclusione o del recesso della maggioranza dei Soci Fondatori ovvero a seguito di apposita deliberazione in tal senso adottata dall'Assemblea secondo le modalità previste all'articolo 12.
2. In tali casi, l'Assemblea nomina un liquidatore, preferibilmente tra i professionisti proposti dai Soci fondatori, il quale provvederà anche a definire tutti i rapporti con i terzi e con gli altri membri del Consorzio.
3. L'eventuale patrimonio risultante dalla liquidazione, al netto di tutte le passività e dopo il rimborso delle quote, verrà devoluto dal liquidatore per il finanziamento di attività inerenti allo scopo del Consorzio, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 19

(Videoconferenza – Decisioni mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto)

1. Le adunanze dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, e del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche tra intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consorziati. In particolare, è necessario che:
 - a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità, la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, in tempo reale, e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- ~~2. Verificandosi tali presupposti, le riunioni si considereranno tenute nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.~~
- ~~3.2.~~ Le decisioni di ogni organo collegiale potranno essere assunte, oltre che nelle forme tradizionali della deliberazione o della audio e/o video conferenza, secondo le maggioranze richieste dalla legge o dal presente statuto, anche sulla base dell'approvazione telematica espressa da ciascun Consorziato tramite PEC, con delega esplicita al Presidente per la sottoscrizione dell'eventuale documento.
- ~~4.3.~~ La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine fissato dal Presidente pervengano al Consorzio le dichiarazioni di approvazione degli aventi diritto di voto secondo le maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto.
- ~~5.4.~~ La decisione assume la data dell'ultima PEC contenente la dichiarazione pervenuta nel termine

prescritto.

ARTICOLO 20

(Risoluzione delle controversie)

1. Nel caso di eventuali controversie tra i Soci, deve essere esperito prioritariamente un tentativo informale di conciliazione dal Presidente.
2. Esperito infruttuosamente il tentativo di cui al primo comma, per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Statuto e ai Regolamenti interni, ivi comprese quelle inerenti alla loro validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva, il Foro dove ha sede il consorzio.

ARTICOLO 21

(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle vigenti disposizioni del Codice Civile e a quelle speciali in materia.

ARTICOLO 22

(Disposizioni finali e transitorie)

1. In deroga agli artt. 14 e 17 dello Statuto, i componenti del primo Consiglio Direttivo, il Presidente e gli eventuali componenti del primo Organo di Controllo, se obbligatorio ai sensi di legge, sono nominati nell'atto costitutivo, durano in carica quattro esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 30.3.2022

F.ti: Andrea TARAMELLI

Gherardo CHIRICI

Fabio TERRIBILE

Maria Antonia BROVELLI

Daniele RICCIONI

Guido SARACCO

Andrea GANELLI



Istituto
Geografico
Militare



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

ACCORDO QUADRO DI PROGRAMMA

TRA

l'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE (Ministero della Difesa - Esercito), di seguito denominato anche **IGM** o **ISTITUTO**, con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via C. Battisti 10, CAP 50122 (indirizzo postale via C. Cavour 49, 50129 Firenze), telefono 055/27321, fax 055/282172, istituto_geografico@esercito.difesa.it, PEC istituto_geografico@postacert.difesa.it, sito Internet www.igmi.org, codice fiscale e partita IVA 00420930489, rappresentato dal Comandante, Generale di Divisione Roberto VANNACCI;

E

l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE (Ministero dell'Università e della Ricerca), di seguito denominata anche **UNIVERSITÀ** o **ATENEIO**, con sede in Firenze, Piazza San Marco 4, CAP 50121, telefono 055/27571, convenzioni.didattica@adm.unifi.it, PECdidattica.convenzioni@pec.unifi.it, sito Internet www.unifi.it, codice fiscale e partita IVA 01279680480, rappresentata dalla Rettore, Prof.ssa Alessandra PETRUCCI; altresì di seguito indicati congiuntamente come **PARTI** o **CONTROPARTI** e singolarmente come **PARTE** o **CONTROPARTE**.

PREMESSO CHE:

- 1) **l'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE**, quale Organo Cartografico dello Stato, ai sensi della Legge 2 febbraio 1960, n. 68:

- produce e commercializza o distribuisce, attraverso il proprio punto vendita (Servizio Finanziario e Commerciale, sito in viale Strozzi 10), anche online (spazio del sito IGM dedicato all'*e-commerce*), la cartografia ufficiale dello Stato a media e piccola scala, sia analogica (carte topografiche, corografiche, geografiche, speciali e tritici, ortofotocarte, plastici tridimensionali in resina, ecc.) che digitale (*geodatabase* di vario genere) e altra cartografia dichiarata ufficiale dall'IGM stesso;
- fornisce il supporto geotopocartografico alle unità e/o ai comandi dell'Esercito, sia in Patria che all'estero;
- gestisce, implementa ed aggiorna le reti geodetiche nazionali, la toponomastica e i confini di Stato, di cui commercializza o distribuisce le informazioni e i dati tecnici, anche con un software gestionale proprietario;
- conserva, gestisce e commercializza o distribuisce le coperture aerofotogrammetriche del territorio nazionale in proprio possesso;
- forma, per il tramite della dipendente Scuola Superiore di Scienze Geografiche, sita in viale Strozzi 10, sia il proprio personale che quello appartenente al Ministero della Difesa in genere e, attraverso appositi accordi di permuta, quello in servizio presso altri ministeri, le università, gli enti locali e il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana;
- conserva, gestisce e rende disponibile per la consultazione, attraverso la propria Biblioteca, la cartografia storica nazionale, la cartografia storica di altri stati e le pubblicazioni geografiche

attuali e storiche, che commercializza, sotto forma di copie, stralci, estratti, ecc.;

- conserva, gestisce e rende disponibile per la visione, attraverso il proprio Museo ed un apposito servizio di prenotazioni, gli strumenti topografici storici e alcuni apparati litotipografici non più in uso;
- pubblica e commercializza, mediante la propria rivista trimestrale "L'Universo", opere librarie monografiche di interesse storico-cartografico, geografico e geostorico, provenienti principalmente da autori esterni;

2) L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE:

- persegue la promozione degli studi di geodesia, topografia e cartografia e in genere di tutto ciò che afferisce alla geomatica nell'ambito delle attività accademiche istituzionali nonché lo sviluppo della ricerca scientifica nelle discipline geografiche e cartografiche;
- ha tra le sue finalità quella di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi sia del personale della stessa UNIVERSITÀ che di esterni, promuovendo tirocini di formazione e orientamento nonché corsi realizzati *ad hoc* sulla base di specifiche esigenze e richieste del mondo istituzionale e imprenditoriale;

CONSIDERATO CHE:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 1, comma 1-bis, permette che le pubbliche amministrazioni, nell'adozione di atti di natura non

autoritativa, agiscono secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente;

- 2) che sempre la suddetta Legge, all'articolo 15, prevede che le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- 3) sulla base del predetto disposto si configura l'opportunità di realizzare sia maggiori economie che una migliore qualità dei servizi prestati;
- 4) il "Codice dell'Amministrazione Digitale", D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, prevede all'articolo 2 comma 1 che "lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione";

VISTO CHE:

- 1) il presente Accordo viene stipulato tra Amministrazioni Pubbliche che possiedono le conoscenze, le competenze e le esperienze tecnico-scientifiche ottimali ai fini della sua corretta esecuzione;
- 2) l'Accordo comporta vantaggi, utilità ed aggiornamenti per entrambe le PARTI, al pari del precedente, stipulato in data 23 aprile 2018 e scaduto il 22 aprile 2021;
- 3) pertanto, le PARTI ritengono opportuno e proficuo rinnovarlo;
- 4) è interesse di entrambe le PARTI sostenere iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività di comune interesse in un quadro di reciproco supporto e cooperazione;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Valore delle premesse dell'Accordo

Tutte le premesse esposte finora sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 - Oggetto e finalità dell'Accordo

Attraverso il presente Accordo l'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE e l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE intendono rinnovare il rapporto di collaborazione suddetto, al fine dell'esecuzione delle seguenti attività:

- 1) promuovere la collaborazione scientifica nel campo delle metodologie innovative e di acquisizione, elaborazione, verifica di qualità e certificazione dei dati geospaziali, sia originati internamente alle PARTI che prodotti da terzi;
- 2) promuovere la più ampia attività comune in ambito formativo, volta, da un lato, a far conoscere più da vicino ai futuri professionisti del settore l'attività del principale Ente cartografico italiano e, dall'altro, a favorire il campo della didattica relativa alle discipline proprie dei corsi di geodesia, topografia, cartografia, geografia e in genere di tutte le discipline che afferiscono alla geomatica tenuti presso la Scuola Superiore di Scienze Geografiche dell'ISTITUTO;
- 3) favorire la ricerca e lo studio nell'ambito dei settori della geomatica e della geografia;
- 4) elaborare e perseguire progetti congiunti nei predetti settori.

Articolo 3 - Attuazione dell'Accordo ed obblighi delle Parti

Le PARTI convengono che:

- 1) l'attuazione del presente Accordo è sempre e comunque subordinata ai

- loro compiti e/o impegni istituzionali, che hanno priorità insindacabile nonché alle rispettive risorse temporalmente disponibili, sia umane che finanziarie;
- 2) nessuna azione e/o attività che eseguita nell'ambito dell'Accordo deve o può prevedere impegni e/o oneri finanziari a carico delle PARTI, di qualsiasi genere;
 - 3) qualora l'attuazione dell'Accordo dovesse prevedere lo scambio di prodotti geospaziali coperti dai rispettivi diritti di proprietà intellettuale delle PARTI, sia digitali che analogici, la stessa continua ad appartenere esclusivamente alla rispettiva PARTE proprietaria e pertanto la PARTE ricevente può utilizzarli soltanto a fini istituzionali interni, senza alcuna possibilità di commercializzazione e/o pubblicazione, neanche in forma parziale, estrapolata e/o rielaborata;
 - 4) possono pubblicizzare l'avvenuta stipula dell'Accordo sui rispettivi siti Intranet ed Internet e/o in occasione di mostre, convegni, eventi culturali, ecc.;
 - 5) non devono mai essere intraprese azioni e/o attività diverse da quelle previste dall'Accordo e comunque tali da poter comportare la violazione dei diritti delle PARTI, a qualsiasi titolo;
 - 6) i diritti dell'Accordo non devono mai essere ceduti a terzi.

Articolo 4 - Referenti dell'Accordo

I Referenti del presente Accordo nominati dalle PARTI sono i seguenti:

- 1) per l'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE: il Vice Comandante IGM, che, per gli aspetti di rispettiva competenza, si avvarrà del Capo Reparto Informazioni Geografiche, del Direttore della Direzione Amministrativa, del Capo Servizio Legale e del Capo Sezione Accordi

Pubblici e Privati;

2) per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE:

- Referente: Prof.ssa Margherita Azzari.

Detti Referenti hanno la funzione di favorire e controllare l'attuazione dell'Accordo per gli aspetti di relativa competenza e, se del caso, trattarne eventuali problematiche.

All'occorrenza, ciascuna PARTE ha la facoltà di sostituire i propri Referenti, dandone semplice comunicazione scritta alle altre PARTI.

***Articolo 5 - Decorrenza e durata dell'Accordo e sua proroga e/o rinnovo
eventuali***

Le PARTI convengono che il presente Accordo:

- 1) entra in vigore alla data della stipula;
- 2) ha la durata di 3 (tre) anni accademici, dalla sua entrata in vigore, fermo restando il completamento degli impegni e/o delle azioni/attività in corso al momento della scadenza;
- 3) può essere prorogato, al massimo per ulteriori 6 (sei) mesi e previo un apposito accordo, da definire e trattare da parte dei Referenti di cui al precedente articolo 4;
- 4) può essere rinnovato, ma mai tacitamente e previa la stipula di un nuovo atto, che deve essere chiesta per iscritto dalla PARTE interessata almeno 2 (due) mesi prima della scadenza del presente Accordo.

Articolo 6 - Recesso eventuale dall'Accordo e clausola di salvaguardia

Le PARTI convengono che:

- 1) ciascuna PARTE, in considerazione delle proprie priorità istituzionali, di cui anche al precedente articolo 3, paragrafo 1), primo alinea, in

presenza di valide ed oggettive motivazioni ostative e/o a causa di prolungata inadempienza della CONTROPARTE riguardo agli impegni assunti, può disporre la sospensione del presente Accordo o anche il recesso dallo stesso, unilateralmente, in qualsiasi momento ed a Suo insindacabile giudizio, previa una comunicazione scritta alla CONTROPARTE, che deve essere inviata alla Stessa almeno 2 (due) mesi prima della data di prevista sospensione o recesso;

- 2) la durata della sospensione non può essere superiore a 3 (tre) mesi, dalla relativa data di comunicazione, trascorsi i quali senza ulteriori accordi, l'Accordo deve essere inteso come risolto;
- 3) sia in caso di sospensione dell'Accordo che in quello di recesso dallo stesso sono fatti salvi gli impegni e/o le azioni/attività svolti fino a quel momento;
- 4) in nessuna delle suddette circostanze e comunque in nessun altro caso le PARTI possono avanzare richieste risarcitorie o indennitarie di qualsiasi natura e/o qualsivoglia esborso pecuniario, fatta salva la validità delle prestazioni già eseguite.

Articolo 7 - Riservatezza dell'Accordo

Le PARTI si impegnano a:

- 1) mantenere il segreto professionale sulle informazioni, sulle notizie e sui dati, anche se personali o se espressamente indicati come confidenziali, inerenti alle attività svolte nell'ambito del presente Accordo e ad operare nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., per le parti ancora applicabili, con lo stesso grado di precauzione e tutela

utilizzato per le proprie informazioni e comunque non inferiore alla diligenza richiesta in base alla natura dell'attività esercitata;

- 2) far rispettare la suddetta clausola anche da parte dei rispettivi collaboratori e/o consulenti esterni eventuali.

Articolo 8 - Altre norme applicabili all'Accordo

Le PARTI convengono che, per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, trovano applicazione:

- 1) le norme del Codice Civile;
- 2) le norme inerenti alle coperture assicurative contro gli infortuni, anche in itinere, dei rispettivi dipendenti, collaboratori e/o consulenti esterni e quelle riguardanti la c.d. "Responsabilità Civile Terzi", qualora l'attuazione dell'Accordo dovesse richiedere trasferte del suddetto personale tra le PARTI;
- 3) le norme riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nel caso delle trasferte di cui al paragrafo precedente, in particolare quelle di cui ai DD. Lgss. 3 aprile 2006, n. 152 e 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.

Articolo 9 - Divieto di citazione delle Parti al di fuori dell'Accordo

Le PARTI si impegnano a non citare la rispettiva CONTROPARTE in sedi diverse da quelle strettamente collegate al presente Accordo e/o ivi concordate.

Articolo 10 - Comunicazioni tra le Parti inerenti all'Accordo

Tutte le comunicazioni ufficiali relative al presente Accordo sono da inviarsi a mezzo PEC.

Articolo 11 - Foro eventualmente competente per l'Accordo

Le PARTI si danno atto che tutte le eventuali controversie che dovessero

insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

***Articolo 12 - Registrazione, spese ed oneri fiscali e/o tributari
dell'Accordo***

Le PARTI dichiarano che:

- 1) la registrazione del presente Accordo avviene unicamente in caso d'uso dello stesso ai sensi dell'articolo 4, parte II, della tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della PARTE richiedente;
- 2) l'assolvimento dell'imposta di bollo avviene unicamente in caso d'uso specifico dell'Accordo, a cura e spese della PARTE richiedente, ai sensi dell'art. 16, tabella "B", del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche e dell'articolo 4, parte II, della tariffa del D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche.

Articolo 13 - Dettagli di redazione dell'Accordo

Il presente Accordo, composto da n. 10 (dieci) pagine, è stato oggetto di specifico esame e negoziazione tra le PARTI, che prendono atto delle condizioni generali di contratto previste dall'articolo 1341 del Codice Civile e per quanto occorer possa approvano specificatamente gli artt. 6 e 9 del presente accordo ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto ()*

**ISTITUTO GEOGRAFICO
MILITARE**
IL COMANDANTE
Gen. Div. Roberto Vannacci

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
FIRENZE**
LA RETTRICE
Prof.ssa Alessandra Petrucci

(*): sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice Amministrazione Digitale).



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



CONVENZIONE

MASTER DI PRIMO LIVELLO "SPECIALISTA DELLA FORMAZIONE FISICO-ATLETICA NEL SETTORE GIOVANILE DEL CALCIO"

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

TRA

La **Federazione Italiana Giuoco Calcio**, con sede in Roma, via Gregorio Allegri n. 14, P. IVA 01357871001, di seguito "**FIGC**", nella persona del Presidente Dott. Gabriele Gravina, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la suddetta sede

-da una parte-

E

L'**Università degli Studi di Firenze** con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 - CF e P. IVA 01279680480 qui di seguito "**Università**", nella persona della Rettrice, Prof.ssa Alessandra Petrucci, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la suddetta sede

-dall'altra-

(insieme, anche, le "Parti")

premesse

- che l'Università, per i propri fini istituzionali, ha interesse a sviluppare collaborazioni didattico-scientifiche per rafforzare la didattica relativa

alla comprensione, alla progettazione, alla conduzione e alla gestione di attività motorie a carattere sportivo, finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e al recupero delle capacità motorie e del benessere psicofisico ad esse correlato, con specifico riferimento alla popolazione di atleti praticanti il calcio anche in giovane età;

- che FIGC è l'unica Federazione riconosciuta dal CONI, dall'UEFA e dalla FIFA per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio, nazionale ed internazionale;
- che FIGC, attraverso il proprio settore di servizio denominato "Settore Tecnico", "*[...] presiede alla formazione, istruzione, qualificazione, abilitazione, aggiornamento, inquadramento e tesseramento dei tecnici autorizzati a svolgere attività nell'ambito della organizzazione federale [...]*" (art. 1 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC);
- che le Parti riconoscono il comune interesse a determinare congiuntamente i compiti e le responsabilità reciproche per la migliore realizzazione, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, del Master di primo livello "*Specialista della formazione fisico-atletica nel settore giovanile del calcio*", anno accademico 2023/2024.

TUTTO CIÒ PREMESSO

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 - Premesse ed Allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto dell'accordo

1. Nell'anno accademico 2023/2024, l'Università, a propria cura e spese, attiverà, in conformità alla normativa vigente e ai propri regolamenti di Ateneo, il Master di 1° livello *“Specialista della formazione fisico-atletica nel settore giovanile del calcio”*, il cui ordinamento didattico e le cui finalità saranno conformi a quanto previsto dall'art. 29, comma 6, del Regolamento del Settore Tecnico di FIGC, che avrà durata di un anno.

2. Gli aspetti scientifici e didattici dell'iniziativa prevista dalla presente Convenzione sono progettati dall'Università, che li realizza previa approvazione scritta da parte di FIGC/Settore Tecnico di Coverciano nel rispetto di quanto previsto dalla presente Convenzione. In tale ottica, le Parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, curano d'intesa il coordinamento didattico, la progettazione, la valutazione, la realizzazione ed il controllo della qualità del processo formativo, come previsto ai successivi artt. 5, 6 e 7.

3. Il Master ha lo scopo di creare specialisti della “preparazione fisica” per i settori giovanili. Per questo motivo saranno approfondite tematiche relative alle problematiche delle diverse fasi di crescita, di tipo meccaniche e metaboliche ma anche coordinative, cognitive e relazionali. Dovranno essere utilizzate particolari tecniche didattiche, per un tipo di approccio appropriato alle diverse età del settore giovanile. Il Corso sarà quindi finalizzato alla formazione di preparatori atletici specializzati nella preparazione atletica del calcio, con particolare riferimento al settore giovanile, fatta eccezione per i giovani

partecipanti al Campionato "Primavera" e, ai fini del seguente art. 3, sarà svolto sulla base di un piano formativo che, in ordine alla professionalità e qualità dei docenti, degli insegnamenti previsti e del numero di ore svolte nei moduli del corso, dovrà corrispondere a tutti i criteri stabiliti dall'art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico della FIGC (Allegato 1). Per quanto sopra, il Master non potrà essere centrato, se non in piccola parte, sulla preparazione atletica propriamente detta (essendo questa maggiormente rivolta agli adulti, ovvero ad atleti già formati).

4. Tutte le materie trattate nel Master dovranno inoltre fare riferimento al giuoco del calcio, in particolare i moduli di insegnamento specifici dovranno coprire in percentuale l'80 % sul monte ore totale.

Articolo 3 - Qualifica conferita ai partecipanti

1. In considerazione del fatto che il piano formativo del Master corrisponde a tutti i criteri stabiliti dal Settore Tecnico di FIGC, al termine dello stesso i partecipanti potranno acquisire, su richiesta, la qualifica di Preparatori Atletici del Settore Giovanile, tenuto conto dell'esclusione prevista dall'art. 29, comma 6, del Regolamento del Settore Tecnico di FIGC.

2. Potranno acquisire detta qualifica i partecipanti al Master che:

- a) abbiano conseguito il titolo di Master di I° livello in "Specialista della formazione fisico-atletica nel settore giovanile del calcio";
- b) se iscritti all'albo del Settore Tecnico della FIGC, anche in altro ruolo, siano in regola con i pagamenti delle tasse previste dallo stesso Settore;

- c) non siano stati squalificati o inibiti per almeno 90 giorni con provvedimento divenuto definitivo dagli organi di giustizia della FIGC nelle due stagioni sportive precedenti a quella in corso al momento del conseguimento del Titolo e/o in detta stagione sportiva;
- d) non siano stati squalificati o inibiti, nelle tre stagioni sportive precedenti a quella in corso al momento del conseguimento del Titolo e/o in detta stagione sportiva, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo di giustizia della FIGC divenuto definitivo;
- e) alla data di presentazione della richiesta, abbiano regolarizzato eventuali posizioni debitorie nei confronti di FIGC.

Articolo 4 - Durata

La presente Convenzione ha efficacia esclusivamente in relazione al suddetto Master attivato dall'Università nell'anno accademico 2023/2024. È esclusa ogni forma di proroga e/o rinnovo della presente Convenzione se non previa sottoscrizione tra le parti di un accordo in tal senso.

Articolo 5 - Organizzazione e Gestione amministrativa e finanziaria del Master

- Compenso

1. L'organizzazione del Master è di esclusiva competenza e responsabilità dell'Università (fatto salvo quanto previsto all'Articolo 2 che precede), che gestisce le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dello stesso, secondo il proprio ordinamento ed i propri regolamenti.

Il programma didattico e relativi docenti devono essere indicati prima dell'inizio del Master al Settore Tecnico, per la valutazione ed eventuale approvazione del Settore Tecnico della FIGC.

2. Le attività formative devono essere suddivise in moduli di insegnamento e coprire le seguenti aree:

a) anatomia, fisiologia e bio-meccanica applicata al calcio oltre ad elementi di endocrinologia dell'esercizio fisico. Programmi con particolare attenzione alle diverse fasi e periodi di accrescimento dei ragazzi/e nei settori giovanili;

b) epidemiologia degli infortuni nel calcio con particolare riguardo ai settori giovanili e calcio femminile; le diverse patologie da sovraccarico;

c) prevenzione degli infortuni e relativi test di valutazione funzionale nei settori giovanili e nel calcio femminile;

d) allenamento delle componenti aerobiche, anaerobiche ed *agility* nei settori giovanili e nel calcio femminile con relativi test di valutazione;

e) allenamento delle espressioni di forza, sia in palestra che in campo nei settori giovanili e nel calcio femminile con relativi test di valutazione;

f) il modello prestativo del giuoco del calcio; la video analisi; la metodologia dell'allenamento nei giochi di squadra; la centralità degli aspetti tecnico-tattici del giuoco del calcio, le possibili specificità tra calcio maschile e femminile, teoria ed esercitazioni pratiche oltre ad approfondimenti sul regolamento del giuoco;

g) la quantificazione del carico di allenamento, strumenti a disposizione, protocolli e modalità di utilizzo. Elementi di statistica;

h) elementi di psicologia e pedagogia applicata al calcio con le possibili specificità tra calcio maschile e femminile, quale metodologia dell'insegnamento; tipo di comunicazione più adatta ed indicata con il ragazzo/a nella fase adolescenziale.

3. La gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie relative al Master è di esclusiva competenza dell'Università.

4. A fronte di quanto previsto agli Articoli 2, 3 e 6 della presente Convenzione, l'Università corrisponderà al Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio un importo forfettario pari al 15%, oltre IVA, dei proventi derivanti dai costi di iscrizione al Master.

La corresponsione del suddetto importo avverrà in unica soluzione, a mezzo bonifico bancario, sul c/c IBAN IT25S0100502802000000009999, entro 15 giorni dalla chiusura delle iscrizioni al Master unitamente all'elenco dei partecipanti e delle quote incassate.

Articolo 6 - Attività di docenza

1. L'attività didattica viene svolta esclusivamente da docenti nominati, di concerto con FIGC, dall'Università, tra il proprio personale docente. Potranno eventualmente essere richieste docenze e testimonianze di docenti e professionisti indicati dal Settore Tecnico di FIGC, previo accordo da raggiungere di volta in volta con la Federazione stessa. Sarà inoltre possibile individuare docenti, in qualità di titolari dell'insegnamento, o affiancare docenti e ricercatori, provenienti da altri Enti, Università e istituzioni private nonché

esperti a livello nazionale e internazionale, al fine di rendere più adeguata la programmazione didattica.

2. Al fine della realizzazione degli obiettivi didattico-scientifici del Master in coordinamento fra le Parti, i rapporti con esperti e collaboratori esterni - nella loro qualità di docenti al Master - potranno essere avviati previa approvazione scritta di entrambe le Parti.

3. Le lezioni devono essere di 4 tipi:

- a) In presenza circa 70% delle ore totali di lezione;
- b) Seminario (almeno due, di 4 ore ciascuno, su diverse specifiche tematiche e con relatori di livello internazionale);
- c) Workshop (almeno quattro, di 4 ore ciascuno, su precisi argomenti e dove gli studenti si confrontano, dibattono, elaborano e provano soluzioni sotto la guida dello specialista della materia/argomento di turno);
- d) Pratico, palestra o campo non meno del 20% sulle ore totali.

4. Le materie oggetto di DAD potranno essere esclusivamente quelle aventi un taglio prevalentemente teorico e che, nello specifico, si elencano di seguito:

- Carte Federali;
- Medicina sportiva;
- Psicologia;
- Comunicazione;

- Metodologia e Tecnica dell'allenamento (solo con riferimento ad alcune lezioni introduttive aventi taglio teorico, concordate con il Settore Tecnico FIGC).

5. In ogni caso, l'eventuale trasformazione della didattica in presenza in DAD andrà previamente concordata tra l'Università e Il Settore Tecnico di FIGC.

Articolo 7 – Ulteriori prescrizioni minime dell'organizzazione didattica

1. Le assenze dei corsisti non potranno essere superiori al 10% del totale delle ore, e dovranno comunque essere equamente distribuite sulle diverse tipologie di lezione.

2. Le strutture e le attrezzature devono essere sufficienti ed adeguate per fornire agli studenti le esperienze formative auspiccate e per la realizzazione delle lezioni.

In particolare:

- l'aula dovrà essere spaziosa e decorosa, dovrà essere fornita di una lavagna a fogli con almeno n. 2 pennarelli (grandi) e un proiettore per computer, nonché delle attrezzature richieste dai docenti. Sarà inoltre opportuno fornire al corsista comunque un appoggio per poter scrivere (tavolo o leggio).
- il campo dovrà essere possibilmente in erba o in sintetico, lo "spazio spogliatoio" dovrà essere adeguato al numero dei corsisti. Nei giorni in cui è prevista, come da programma, lezione sul campo, questo dovrà essere a completa disposizione del corso;

- la palestra dovrà essere a disposizione per le eventuali necessità dei docenti. Se spaziosa, potrebbe consentire anche un'appropriata alternativa al campo;
- attrezzatura: fornire al docente l'attrezzatura necessaria per svolgere la lezione sul campo o in palestra: n° 20/25 palloni, un casco di conetti, n° 10 paletti, casacche di 4 colori.

3. La presente Convenzione non comprende l'eventuale utilizzo delle strutture didattiche e sportive del Centro Tecnico Federale di Coverciano che sarà da concordare di volta in volta con il Settore Tecnico FIGC e verrà quotato e formalizzato con separati accordi.

4. Al termine del percorso di studio, i corsisti ammessi agli esami finali presenteranno una tesi.

Il giorno della discussione ed i titoli delle tesi saranno comunicati al Settore Tecnico per una eventuale presenza di un rappresentante alla sessione. Copia di ogni tesi, in formato PDF, sarà inviata dalla Segreteria del Master dell'Università al Settore Tecnico entro 10 giorni, per poter essere a disposizione della biblioteca federale.

Articolo 8 – Riservatezza

1. Le parti, anche per i propri docenti, gli esperti, i ricercatori e tutti gli altri soggetti che presteranno la propria attività nell'ambito del Master, si impegnano alla dovuta riservatezza sui dati e sulle informazioni relative alla Federazione e all'Università di cui vengano a conoscenza a qualsiasi titolo e, in ogni caso, per effetto della presente Convenzione e dell'erogazione del Master.

2. In particolare, i soggetti di cui al precedente comma, si obbligano a mantenere il massimo riserbo circa i metodi, i contenuti ed i materiali di insegnamento dei docenti della Federazione e dell'Università di cui vengano a conoscenza a qualsiasi titolo e, in ogni caso, per effetto della presente Convenzione e dell'erogazione del Master.

Articolo 9 - Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, Codici Etici e conseguenti obblighi

L'Università dichiara di conoscere ed accettare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed il Codice Etico, pubblicati sul sito www.figc.it ed adottati da FIGC ai sensi del D. Lgs. 231/2001. L'Università si impegna inoltre ad uniformare il proprio comportamento ai principi ed alle disposizioni di cui al detto D. Lgs. 231/2001 ed ai citati documenti, nonché a far sì che gli stessi siano portati a conoscenza e rispettati dal personale docente, anche esterno all'Università, essendo consapevole che l'eventuale inosservanza di detti principi e disposizioni costituisce grave inadempimento.

Articolo 10 - Proprietà materiale ed intellettuale

1. Le parti prendono atto sin d'ora che, nell'ambito delle attività didattico-scientifiche del Master, tutto quanto verrà sviluppato, ideato e creato, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, dai docenti e professionisti indicati da FIGC, sarà di esclusiva proprietà di FIGC. La Federazione potrà inoltre disporre a titolo gratuito per i propri fini didattico/educativi e scientifici, senza limiti spaziali o temporali, di quanto sviluppato, ideato e creato, in qualsiasi forma e su

qualsiasi supporto, dai docenti dell'Università e dai docenti esterni nell'ambito del Master.

2. I materiali didattici messi a disposizione da FIGC per lo svolgimento delle attività di studio e ricerca del Master, sono di esclusiva proprietà della medesima Federazione. La diffusione di tale materiale è consentita solo nell'ambito del Master di cui alla presente Convenzione e, pertanto, ne è vietata ogni divulgazione a terzi soggetti non partecipanti al Master.

3. L'Ateneo, come da proprie procedure e regolamenti, non acquista i diritti sui materiali didattici prodotti dai docenti ma esclusivamente la possibilità di renderli accessibili, attraverso le proprie piattaforme didattiche, agli studenti legittimamente iscritti al Master e ai docenti incaricati di svolgere le valutazioni di profitto.

Articolo 11 – Privacy

In ottemperanza agli obblighi di cui alla disciplina normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., D.Lgs. 101/2018), l'Università fornirà ai partecipanti al Master opportuna informativa circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali, tenendo altresì conto del necessario trattamento da parte di FIGC, in qualità di titolare di un autonomo trattamento, ai fini del riconoscimento della qualifica di cui all'Articolo 3 che precede.

Articolo 12 - Responsabilità delle Parti

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro, già instaurati o che venissero instaurati dall'altra, ed impiegati nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.

2. In quanto organizzatrice del Master, l'Università provvede alla copertura assicurativa in favore degli studenti partecipanti alle iniziative, nonché a quella per responsabilità civile verso terzi, ivi compresa quella per danni derivanti a terzi dalla conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività, nonché degli impianti e delle attrezzature utilizzate per l'attività svolta.

Articolo 13 - Comunicazione e informazione

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, per l'utilizzazione dei segni distintivi di FIGC e dell'Università è richiesto, di volta in volta, lo specifico e preventivo consenso scritto di FIGC e dell'Università.

Articolo 14 - Risoluzione

FIGC avrà il diritto di risolvere la presente Convenzione con effetto immediato, ex art. 1456 c.c., in caso di violazione anche di uno solo degli obblighi incombenti sull'Università.

Articolo 15 - Foro competente

Per ogni eventuale controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente Convenzione è competente il foro di Roma.

Articolo 16 - Disposizioni finali

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 30 giugno 1986, n. 131 e dell'art. 4 dell'allegata Tariffa (parte seconda), a cura e spese della parte richiedente.

2. Ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, viene redatta e sottoscritta in un unico esemplare in formato digitale ed è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine. Il tributo è a carico dell'Università degli Studi di Firenze che lo assolve in modalità virtuale, giusta Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Toscana rilasciata il 18 novembre 1999 prot. n. 100079/99.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
LA RETTRICE
Prof.ssa Alessandra Petrucci

FIGC
IL PRESIDENTE
Dott. Gabriele Gravina

formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», d'ora in avanti DM 249/2010;

VISTO l'art. 13 del DM 249/2010 che disciplina i "Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità";

VISTO il comma 1 dell'art. 13 del DM 249/2010 il quale dispone che i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi universitari e comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari;

VISTO l'art. 2 del Decreto 30 settembre 2011 che disciplina i "Corsi di specializzazione per le attività di sostegno" e rimanda agli allegati A, B e C quali parte integrante del decreto, che definiscono, fra l'altro, gli insegnamenti, le attività laboratoriali e di tirocinio, i crediti formativi universitari e gli aspetti organizzativi dei corsi;

VISTO l'allegato B di cui all'art. 2 del Decreto 30 settembre 2011 che definisce la figura del tutor dei tirocinanti e le modalità di tirocinio da svolgersi esclusivamente presso istituzioni scolastiche accreditate, diversificato per ordine e grado di scuola per un totale di 12 CFU (300 ore totali), suddivisi fra: tirocinio diretto (6 CFU, 150 ore) e tirocinio indiretto (6 CFU, 150 ore – di cui 50 ore per rielaborazione dell'esperienza con il tutor coordinatore e 25 ore per rielaborazione dell'esperienza con il tutor dei tirocinanti; 75 ore per l'utilizzo di nuove tecnologie applicate alla didattica

speciale T.I.C.);

VISTO il DM n. 93 del 30 novembre 2012 “Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell’art. 12, comma 3 del DM n. 249/2010” e in particolare l’art. 8 comma 3 che stabilisce che le Università riconoscono alle istituzioni scolastiche una quota del contributo di iscrizione ai relativi percorsi;

VISTA la nota USR n. 12452 del 07/10/2014 con la quale la Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato che le istituzioni scolastiche della Toscana, statali e paritarie, sono da ritenersi tutte accreditate per lo svolgimento del tirocinio del corso di specializzazione per le attività di sostegno, precisando che “il Dirigente Scolastico, al momento della sottoscrizione della convenzione con l’università, è garante che le condizioni e i criteri di cui al citato decreto n. 93/2012 siano effettivamente posseduti dall’istituto di cui è titolare (compresa l’idoneità del docente a svolgere il tutor del tirocinante)”;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro dell’Università degli Studi di Firenze (Decreto Rettoriale Prot. n. 79162 del 26/05/2017, Repertorio n. 401/2017);

VISTO il DM 92 dell’8 febbraio 2019 che decreta, agli articoli 2 e 3, l’istituzione e l’attivazione dei "Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno" mediante convenzioni;

VISTO il Decreto interministeriale n. 691 del 29 maggio 2023, concernente “Determinazione della quota di riserva per l’accesso all’VIII ciclo del corso di specializzazione sul sostegno didattico per i soggetti con 36 mesi di servizio sul sostegno, negli ultimi cinque anni” del Ministero dell’Università e della Ricerca

di concerto col Ministero dell'Istruzione e del Merito (Prot. n. 120011/2023);

VISTO il Decreto ministeriale n. 694 del 30 maggio 2023 concernente “Autorizzazione dei posti per l’attivazione dell’VIII ciclo del corso di specializzazione sul sostegno didattico” del Ministero dell’Università e della Ricerca (Allegato A - Prot. n. 120011/2023);

VISTO il Decreto Rettorale n. 513/2023 (Prot. n. 126261 del 09/06/23), con cui l’Università degli Studi di Firenze ha indetto la selezione per l’ammissione ai “Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno VIII ciclo” per l’a.a. 2022/2023, secondo quanto indicato nel bando (per un totale di 440 posti complessivi: Scuola dell’Infanzia 35 posti; Scuola primaria 80 posti; Scuola Secondaria di I grado 130 posti; Scuola Secondaria di II grado 195 posti);

VISTA la Delibera del Senato Accademico del 18/07/2023 e la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/07/2023, in cui viene approvato il testo della presente convenzione della durata di 3 anni accademici: a.a. 2022/2023 (VIII ciclo) e, ove i corsi vengano istituiti presso codesta Università, a.a. 2023/2024 (IX ciclo) e a.a. 2024/2025 (X ciclo). Si esprime inoltre parere favorevole alla stipula di ulteriori convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio presso Istituzioni Scolastiche della Toscana da parte di studenti iscritti ai “Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità” presso l’Università degli Studi di Firenze ai sensi del DM 249/2010 e s.m.i. - Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I e II grado;

PRESO ATTO che l’istituzione scolastica è accreditata ai sensi del DM 249/2010, del DM 93/2012 e della NotaUSR (Ufficio Scolastico Regionale)

sopra richiamati;

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Firenze nel rispetto dei decreti legislativi nn. 59 e 66 del 2017, ha attivato la procedura di istituzione per l'anno accademico 2022/2023 dei "Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno";

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività di tirocinio è necessario che le Università stipulino apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche accreditate ai sensi dell'art. 12, comma 1 del DM 249/2010;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

1. L'Università attiva i Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità richiamati in premessa, di cui è sede amministrativa e per i quali agisce, ai fini delle attività di tirocinio, quale "soggetto promotore".

2. L'Istituzione Scolastica si dichiara disponibile ad ospitare tirocinanti nell'ordine/i di scuola e nelle modalità definite dall'Allegato B dell'art. 2 del Decreto 30 settembre 2011, quale "soggetto ospitante". Ai sensi della notaUSR n. 12452 del 07/10/2014 richiamata in premessa, il Dirigente Scolastico mediante la stipula della presente convenzione, si fa garante che le condizioni e i criteri di cui al citato Decreto n. 93/2012 siano posseduti dall'Istituzione Scolastica (compresa l'idoneità del docente a svolgere il tutor del tirocinante).

3. Ai sensi ed in applicazione della normativa richiamata in premessa, gli iscritti al Percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le

attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità potranno svolgere presso l'Istituzione Scolastica l'attività di tirocinio come prevista dall'allegato B del DM 30 settembre 2011, quali "tirocinanti".

Articolo 2

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. Gli studenti del Percorso di formazione saranno accolti dal soggetto ospitante per tutta la durata del tirocinio.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività del tirocinante è verificata dai tutor coordinatori e dai tutor dei tirocinanti, di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del DM 249/2010 e all'allegato B del DM 30 settembre 2011. Si dà atto che, come riportato nell'allegato B del DM 30 settembre 2011, i tutor sono docenti in servizio presso l'Istituzione scolastica sede del tirocinio diretto, con incarico di insegnamento non inferiore a sette anni, individuati sulla base della disponibilità e del curriculum. In ogni caso i tutor debbono essere, in via prioritaria, docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzati per le attività di sostegno, con incarico su posto di sostegno, con non meno di cinque anni di anzianità di servizio. Oppure, in subordine, docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzati per le attività di sostegno, incaricati su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo).
4. Per ciascun tirocinante, l'Istituzione scolastica ospitante progetta, di concerto con il Direttore del corso, il percorso di tirocinio diretto.
5. Per ciascun tirocinante inserito nell'organizzazione del soggetto ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto di tirocinio

contenente:

- nominativo del tirocinante;
- nominativi del tutor coordinatore e del tutor del tirocinante;
- le strutture scolastiche presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi della presente convenzione, delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- la durata in ore del tirocinio;
- obiettivi e modalità di svolgimento, con indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante.

Articolo 3

Il Dirigente Scolastico è responsabile dello svolgimento del tirocinio secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa e dalla presente convenzione. La certificazione delle presenze è di diretta responsabilità del soggetto ospitante.

Articolo 4

Per lo svolgimento del tirocinio il **soggetto promotore (Università)** si impegna a:

- assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (Polizza Infortuni n. Z085534 con "Zurich Insurance", scadenza al 30/06/2026); nonché fornire la copertura assicurativa per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore (Polizza Responsabilità Civile n. 420262484 con "Generali Italia", scadenza al 30/06/2026);
- erogare la **Formazione generale** obbligatoria in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro della durata di **quattro ore**, in ottemperanza a quanto disposto dall'Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011 ex art. 37 comma 2 del D. Lgs. N. 81/2008; essa dovrà aver luogo prima dell'attivazione del tirocinio, in

modalità e-learning (consultare la piattaforma Moodle di Ateneo all'indirizzo <https://formstudelearning.unifi.it/enrol/index.php?id=1213>), e dovrà essere ultimata prima dell'inizio dello stesso. Resta ferma la possibilità dell'Università di valutare la validità di eventuali certificazioni relative alla Formazione generale in materia di sicurezza conseguite dal discente in altri contesti;

- fare pervenire alla Regione (Centri per l'impiego Regione Toscana - ARTI) e/o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione (Ispettorato Territoriale del Lavoro), all'Istituzione Scolastica, nonché alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, copia della convenzione e di ciascun Progetto Formativo (Scheda per l'avvio del tirocinio protocollata e sottoscritta dal tutor scolastico del tirocinante, dal tutor universitario coordinatore, dal Dirigente Scolastico e dal Direttore del Corso di Specializzazione per le attività di Sostegno);
- definire le procedure interne di responsabilità nei confronti dello studente.

Articolo 5

1. Per lo svolgimento del tirocinio il **soggetto ospitante (Istituzione scolastica)** si impegna a:

- individuare e nominare i tutor dei tirocinanti, in applicazione dell'art. 2 del Decreto 8 novembre 2011;
- rispettare e far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti;
- consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante ed il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
- in caso di trasferimento/rinuncia del tutor procedere, d'intesa col soggetto promotore, alla sua sostituzione con profilo equivalente;

- garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.), sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
- provvedere all'informazione e all'eventuale addestramento secondo quanto disposto ex art. 36 comma 2 del D. Lgs. N. 81/2008;
- erogare la **Formazione specifica** obbligatoria in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in ottemperanza a quanto disposto dall'Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011 ex art. 37 comma 2 del D. Lgs. N. 81/2008. **La durata della formazione specifica è correlata al livello di rischio a cui è esposto il tirocinante, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal soggetto ospitante (solo nei casi previsti dalla normativa vigente, la formazione specifica può essere erogata anche in modalità e-learning).** Essa dovrà aver luogo prima e nell'imminenza dell'attivazione del tirocinio e dovrà essere ultimata prima dell'inizio dello stesso. Resta ferma la possibilità dell'Istituzione scolastica di valutare, sotto la propria responsabilità, la validità, l'adeguatezza e la sufficienza di eventuali certificazioni relative alla Formazione specifica in materia di sicurezza conseguite dal discente in altri contesti;
- nel caso risultasse necessario dalla valutazione dei rischi del soggetto ospitante, quest'ultimo provvede ad avviare il tirocinante a Sorveglianza Sanitaria presso il proprio Medico Competente;
- in caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante e l'Istituzione scolastica ospitante si impegnano a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore che provvederà ai relativi adempimenti presso gli istituti assicurativi. In caso di

infortunio consultare le indicazioni riportate nella sezione dedicata del sito web di Ateneo, all'indirizzo <https://www.unifi.it/p613.html>;

- segnalare immediatamente l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

2. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor coordinatore del soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 6

1. Durante lo svolgimento del tirocinio **il tirocinante** è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività svolte, con particolare riferimento ai dati personali ed ai dati sensibili degli alunni con i quali si troverà ad operare;

- frequentare la scuola nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati.

2. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto di tirocinio, il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

Articolo 7

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 c. 3 del Decreto Ministeriale 93 del 30 novembre 2012, l'Università degli Studi di Firenze si impegna a riconoscere all'Istituzione scolastica firmataria della presente convenzione una quota del contributo di iscrizione versata dagli iscritti ai Corsi di Formazione per

il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno, attivati per l'a.a. 2022/23 VIII ciclo (anno accademico di svolgimento 2023/2024) e, ove istituiti, per l'a.a. 2023/2024 IX ciclo (a.a. di svolgimento 2024/2025) e per l'a.a. 2024/2025 X ciclo (a.a. di svolgimento 2025/2026).

2. La quota di cui al comma precedente è fissata in € 250,00 (duecentocinquanta) per corsista ospitato, e comunque non sarà inferiore al 10% del totale accertato dall'Ateneo derivante dalle iscrizioni al corso diviso il numero dei tirocinanti, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1 - lett. e) del DM n. 948 del 01/12/2016. Qualora il corsista svolga le attività di tirocinio in più scuole, la quota riconosciuta sarà proporzionale al numero di ore svolte presso ognuna di esse.

3. Tale contributo sarà versato dall'Università all'Istituzione Scolastica in un'unica soluzione al termine dei tirocini attivati.

4. Il versamento dell'importo nelle casse dell'Istituzione Scolastica avverrà mediante girofondi Banca d'Italia, specificare:

- **IBAN Conto di Tesoreria Unica** presso Banca d'Italia, per pagamenti tra Enti Pubblici (27 cifre, non inserire l'IBAN privato dell'Istituto)

- **Codice Conto di Tesoreria** n. (6 cifre - obbligatorio)

Articolo 8

1. Con la presente Convenzione l'Università e l'Istituzione scolastica non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio.

2. Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla Convenzione devono essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se

inviare tramite posta certificata.

Articolo 9

Per pubblicizzare le comuni iniziative, l'Università e l'Istituzione Scolastica convengono che ciascuna di esse potrà creare nel proprio sito web un link diretto al sito web dell'altra.

Articolo 10

1. Titolari del trattamento dei dati personali sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Per il soggetto promotore, il titolare del trattamento dati è l'Università degli Studi di Firenze, Piazza San Marco 4 Firenze, nella persona della Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci quale rappresentante legale.

Il Responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi di Firenze può essere contattato ai seguenti indirizzi: privacy@adm.unifi.it; protezionedati@pec.unifi.it.

2. L'Università e l'Istituzione Scolastica dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali e sensibili concernenti le stesse, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

3. I suddetti dati, per fini statistici, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

4. L'Università e l'Istituzione Scolastica dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali;

5. Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018), l'Università e l'Istituzione Scolastica si impegnano a rispettare il carattere riservato delle informazioni e i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 11

1. La presente convenzione ha una durata di tre anni accademici ed entra in vigore alla data di sottoscrizione da parte dell'Università degli Studi di Firenze, per i "Corsi di Specializzazione per le attività di Sostegno" (ai sensi del D.M. 249/2010 e s.m.i) attivati per l'a.a. 2022/2023 (VIII ciclo) e, ove istituiti, per l'a.a. 2023/2024 (IX ciclo) e per l'a.a. 2024/2025 (X ciclo). L'VIII ciclo del Corso di Specializzazione riguarda quindi l'a.a. 2022/2023 (anno accademico di svolgimento 2023/2024, seguono gli altri cicli).

2. La presente convenzione si intende automaticamente risolta nel momento in cui l'Istituzione scolastica non risulti nell'elenco delle Scuole accreditate dall'Ufficio Scolastico Regionale.

3. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto disciplinato dalla presente Convenzione, non risolvibile in via amichevole, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Firenze.

4. Tutte le modifiche alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto tra l'Università e l'Istituzione Scolastica.

5. Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 ed è soggetto all'imposta di bollo assolta in modo

virtuale dall'Università secondo l'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana in data 18 novembre 1999 Prot. n. 100079/99.

6. Il file pdf della sola convenzione dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica. Sarebbe preferibile apporre la firma digitale in modalità grafica "PAdES". La convenzione e l'allegato 1 "Modulo Tutor dei tirocinanti " dovranno essere inviati in un unico messaggio di posta elettronica all'indirizzo PEC **didattica.convenzioni@pec.unifi.it**. L'allegato 1 è parte integrante della convenzione e deve essere compilato dal docente che affianca il tirocinante e che ha *incarico di insegnamento per non meno di 7 anni*, secondo le priorità indicate dal Decreto, [...] *con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo e preruolo* - Decreto 30/09/2011, allegato B). I restanti 2 anni di anzianità di servizio possono essere maturati su posto comune, come da normativa. Dopo la sottoscrizione digitale del Dirigente Scolastico e della Rettrice, il repertorio finale della convenzione sarà trasmesso alla PEC dell'Istituzione Scolastica ed inserito tra i contratti di Ateneo.

Università degli Studi di Firenze

Istituzione Scolastica

La Rettrice

Il Legale Rappresentante

Prof.ssa Alessandra Petrucci

All.1: "Tutor dei tirocinanti"(tirocinio diretto) - Corso Specializzazione Sostegno VIII ciclo UniFi

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (Prov. _____) il _____

e residente a _____ (Prov. _____)

via _____ n _____

tel/cell. _____ e-mail: _____

insegnante a **tempo indeterminato** in servizio dal _____ presso l'Istituto Scolastico _____

Ordine/Grado per cui si chiede l'attivazione della Convenzione _____

Ordine/Grado in cui è stata conseguita la/le specializzazione/i per il sostegno(barrare la/e casella/e):

<input type="checkbox"/> Infanzia	<input type="checkbox"/> Primaria	<input type="checkbox"/> Secondaria I grado	<input type="checkbox"/> Secondaria II grado
Istituzione presso cui è stata conseguita _____			
Data del conseguimento _____			

Dichiara

di aver prestato non meno di 7 anni di servizio, di cui almeno 5 (ruolo e preruolo) su posto di sostegno così maturati - DM 30/09/2011 allegato B - indicare tutti i periodi di servizio su posto di sostegno e i periodi di servizio su posto comune (max 2 anni):

Ordine/Grado <small>(Scuola Infanzia, Scuola Primaria, Secondaria I grado, Secondaria II grado)</small>	Scuola/Istituto	Periodi di permanenza in servizio sostegno e max 2 anni su posto comune (gg/mm/aaaa)	
		Dal	Al

Luogo e data _____

Firma Tutor _____

Indicare anche i nominativi dei tirocinanti (se già noti) e l'ordine/grado di scuola di svolgimento del tirocinio:



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

CONVENZIONE AI SENSI ART. 23, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

TRA

Il **Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche**, di seguito denominato Ra.C.I.S., con sede in viale Tor di Quinto 119 - 00191 – Roma, Codice Fiscale 97103490583, nella persona del Comandante Gen. B. dott. Riccardo Sciuto, domiciliato per la sua carica in Viale Tor di Quinto 119 - 00191 – Roma, avente i poteri per il presente atto

E

l'**Università degli Studi di Firenze** con sede in Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze – Codice Fiscale e Partita IVA 01279680480 - nella persona della Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci, domiciliata per la sua carica in Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze, avente i poteri per il presente atto

PREMESSO

- che l'Università è un'istituzione pubblica, espressione della comunità scientifica, dotata di autonomia dalla Costituzione che trova applicazione in un proprio Statuto, e che, a tal fine, esplica la libera elaborazione e trasmissione delle conoscenze e la formazione superiore, in attuazione della libertà di ricerca, di insegnamento e di apprendimento;
- che l'Università è interessata ad avviare nuove collaborazioni e a potenziare quelle già esistenti con enti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca con l'obiettivo fondamentale di accrescere e trasmettere la conoscenza scientifica, anche con ricadute positive per il territorio;
- che è comune volontà e preminente interesse delle parti continuare e ulteriormente sviluppare rapporti di collaborazione e di cooperazione reciproci, estendendoli al settore dell'insegnamento;
- che è interesse comune mantenere e incrementare tali forme di collaborazione al fine di arricchire le attività di formazione universitaria con il contributo della ricerca scientifica;
- che l'art. 23 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede che le Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui al D.P.C.M. 30 dicembre 1993 n. 593 possono stipulare contratti per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;
- che il Ra.C.I.S. è una struttura dell'Arma dei Carabinieri, appartenente al Ministero della Difesa e, pertanto, ricompresa tra gli Enti pubblici;

- che l'Università di Firenze, con Decreto Rettorale n. 1033 (Prot. n. 175567) del 23 agosto 2022 ha adottato un proprio Regolamento in materia di incarichi d'insegnamento;
- che ciascun Dipartimento, verificata l'impossibilità di assolvere alle esigenze didattiche con professori e ricercatori a esso afferenti, procede all'individuazione degli insegnamenti da impartire e delle specifiche competenze professionali da acquisire mediante affidamento o contratto;
- che è riconosciuta, altresì, da parte dell'Università l'opportunità di consolidare le collaborazioni esistenti e di sviluppare di comune intesa nuove forme di collaborazione;
- che è riconosciuta, infine, da parte di entrambe le Istituzioni, l'opportunità di promuovere e attuare ogni possibile collaborazione riconosciuta utile per la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali anche ai fini dell'innovazione e valorizzazione dei risultati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Il Ra.C.I.S. e l'Università degli Studi di Firenze, nel rispetto delle specifiche finalità, convengono di formalizzare i loro rapporti di collaborazione didattica e scientifica nell'ambito dei settori di comune interesse, secondo le linee di sviluppo indicate negli articoli seguenti.

Art. 2

Le parti convengono di addivenire a un rapporto stabile di collaborazione da definirsi nel dettaglio mediante specifici accordi da stipulare in ordine all'organizzazione e la gestione di attività didattiche, anche integrative.

L'Università, mediante i suoi Dipartimenti, e il Ra.C.I.S. convengono di mettere a disposizione proprie risorse umane e strutturali per l'organizzazione di attività didattiche e di ricerca che saranno oggetto di specifici accordi.

Art. 3

Le parti convengono che le attività di cui al precedente art. 2 saranno svolte, per quanto di rispettiva competenza, nell'ambito delle procedure e delle normative interne dell'Università e del Ra.C.I.S..

Art. 4

Il personale universitario e i docenti impegnati a vario titolo nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione quadro sono coperti, a carico delle parti, da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede ove dette attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose). Gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura medesima o al dirigente delegato.

Art. 5

Gli effetti del presente accordo decorrono dall'anno accademico 2023/2024 e hanno validità per tre anni accademici.

La presente convenzione può essere rescissa prima dell'inizio di ogni anno accademico mediante lettera di intenti da parte degli Enti interessati, da inviare entro il mese di marzo.

Il presente accordo può essere modificato, rinnovato o prorogato solo mediante successivo accordo scritto tra le parti.

Art. 6

Per qualsiasi controversia tra le parti in relazione alla presente convenzione è competente il Foro di Firenze.

Art. 7

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Tariffa parte seconda annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente atto viene redatto sotto forma scrittura privata non autenticata, in un unico originale in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 ed è soggetto all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università secondo l'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana in data 18 novembre 1999 Prot. n. 100079/99.

Art. 8

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali che sia necessario raccogliere per le finalità della presente Convenzione - dalla fase della raccolta fino alla cancellazione - in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, dal D.lgs. n. 51/2018 concernente i trattamenti dati per "ragioni di giustizia" e "finalità di polizia", nonché alla libera circolazione di tali dati e dal D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, previa adeguata informativa agli interessati e consenso esplicito degli stessi.

I Titolari del trattamento si identificano rispettivamente nel Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con sede a Roma, Viale Romania n. 45 e nell'Università degli Studi di Firenze come individuata nella presente Convenzione.

Art. 9

Il Ra.C.I.S. e l'Università di Firenze si impegnano ciascuno a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo dell'altra Parte, o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri, esclusivamente nei termini e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine, le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.

Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.

In particolare e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra alcun diritto o pretesa sugli stessi. Le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi e loghi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione

della presente convenzione di intesa e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio e del proprio logo al preventivo assenso dell'altra.

Il Ra.C.I.S. e l'Università si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio e del logo, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

Art. 10

L'Università di Firenze e il Ra.C.I.S. dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento della presente Convenzione, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione della presente Convenzione.

Per il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche

Per l'Università degli Studi di Firenze

La Rettrice

CONVENZIONE
PER L'ATTIVAZIONE DEL MASTER DI I LIVELLO
IN "SCALABILITY: DIGITAL TECHNOLOGIES AND COMPANY
GROWTH"

Tra l'Università di Pisa, con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti n. 43, codice fiscale n. 80003670504, rappresentata dal Rettore Prof. Riccardo Zucchi,

e

L'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco 4, codice fiscale n. 01279680480 rappresentata dalla Rettrice Prof. ssa Alessandra Petrucci,

e

L'Università degli Studi Siena, con sede in Siena, Via Banchi di Sotto, n.55 codice fiscale n. 80002070524 rappresentata dal Rettore Prof. Roberto Di Pietra,

e

la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna (SSSA), più brevemente nel seguito Scuola Superiore Sant'Anna, con sede in Pisa, Piazza Martiri della Libertà, 33, codice fiscale n. 93008800505, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Sabina Nuti

PREMESSO CHE

- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 all'art. 3 comma 8 e 9, definisce i master come corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento

della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e secondo livello precisando al comma 10 che le Università italiane possono rilasciare tale titolo di studio anche congiuntamente con altre Università; tali percorsi formativi sono disciplinati da regolamenti didattici di Ateneo;

- l'Università di Pisa, la Scuola Superiore Sant'Anna, l'Università degli Studi di Firenze e l'Università degli Studi di Siena, nell'esercizio delle rispettive autonomie funzionali, possono promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti a livello nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;

- l'Università di Pisa, la Scuola Superiore Sant'Anna, l'Università degli Studi di Firenze e l'Università degli Studi di Siena intendono con il presente atto promuovere e sviluppare congiuntamente attività didattiche e formative, volte alla realizzazione e organizzazione di un master nell'ambito della crescita di impresa, anche valorizzando una tradizione pluriennale, atteso che la Scuola Superiore Sant'Anna è stata la prima università pubblica ad avviare un Master in Management dell'Innovazione agli inizi degli anni Novanta;

- l'Università di Pisa, la Scuola Superiore Sant'Anna, l'Università degli Studi di Firenze e l'Università degli Studi di Siena intendono collaborare al fine di fornire una significativa opportunità di condivisione ai propri studenti, ai docenti e ai ricercatori nell'ambito della formazione universitaria nel rispetto di quanto previsto nel decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

- l'articolo 14 del Regolamento sui master universitari dell'Università di Pisa, emanato con D.R. n. 18915 del 27/11/2007 e successive modifiche e integrazioni, di cui l'ultima emanata con DR n. 447 del 2 marzo 2023, stabilisce: “conformemente a quanto previsto all'art.3 comma 10 del Decreto Ministeriale 22 Ottobre 2004 n.270, sulla base di apposite convenzioni, l'Università può rilasciare il titolo di master anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri” e stabilisce inoltre che “per i master con titolo congiunto vale quanto disposto dal vigente regolamento sui master universitari salvo diverse disposizioni previste in specifici accordi di cooperazione interuniversitari”;
- l'art. 3 del dello Statuto della Scuola Superiore Sant'Anna emanato con D.D. n. 770 del 9/12/2011 e successive modificazioni ed integrazione prevede, tra l'altro, che la Scuola può attivare, nel rispetto della legislazione vigente, master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con altre Università italiane e straniere e che l'art. 81 del Regolamento delle attività formative della Scuola Superiore Sant'Anna, emanato con D.R. n.306 del 17/07/2012 e successive modificazioni ed integrazioni prevede altresì che “sulla base di apposite convenzioni, la Scuola può rilasciare il master universitario anche congiuntamente con altre università italiane e straniere”;
- l'art. 3 del “Regolamento sui master universitari, sui corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, di formazione e sulle summer school dell'Università degli Studi di Siena”, emanato con D.R. n. 1564/2017 del 13/12/2017 e successive modifiche prevede

che “ i corsi di cui all’art.2, comma 1, lettera i) e l) sono istituiti mediante convenzioni con altri Atenei italiani e/o stranieri, pubblici o privati, per il rilascio di titoli doppi o congiunti; nel caso di corso di I livello istituito con Ateneo straniero, è possibile il rilascio del titolo congiunto solo quando il corso medesimo abbia una durata inferiore a due anni e preveda l’acquisizione di meno di 120 CFU. I corsi possono essere concordati e/o supportati mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Dette convenzioni disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dei corsi, precisando, in presenza di più Atenei, quello al quale attribuire la responsabilità amministrativa del corso, ivi compresi l’iscrizione degli studenti ed il rilascio del titolo di studio”;

- l’art. 16 del Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. n. 167 del 22/02/2011, prevede che “sulla base di apposite convenzioni possono essere proposti corsi di master anche congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri, ovvero con enti esterni pubblici o privati”;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Obiettivo dell’accordo

L’Università di Pisa, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Siena e la Scuola Superiore Sant’Anna concordano di collaborare tra di loro per attivare il master di I livello in “Scalability: Digital Technologies and Company Growth” (di seguito denominato master) così caratterizzato:

- 60 crediti Formativi Universitari;

- requisiti di accesso: lauree triennali, magistrali, specialistiche e vecchio ordinamento o titolo equipollente indicate nella proposta di istituzione e attivazione del master e afferenti alle tematiche della crescita di impresa;
- obiettivo formativo: Il Master in “Scalability: Digital Technologies and Company Growth” intende contribuire alla formazione avanzata di persone, soprattutto quelle con ruoli imprenditoriali e/o già impegnate in impresa in varie funzioni aziendali, interessate ad assumere ulteriori responsabilità per progetti di crescita dimensionale, rivisitando tutte le aree gestionali nella prospettiva di operazioni di crescita interna o esterna, con varie fonti di finanziamento e di governance;
- Il profilo in uscita sarà quindi una figura in grado di: esaminare il potenziale di crescita dimensionale dell’impresa in riferimento al modello di business e al mercato internazionale di riferimento; individuare ostacoli alla crescita; contribuire alla creazione del consenso di alto livello e alla governance; supportare i processi di negoziazione con proprietà, finanziatori e istituzioni; disegnare strutture organizzative, processi e sistemi di reporting in grado di sostenere i processi di crescita; contribuire all’allineamento della organizzazione su obiettivi e valori etici orientati ad una crescita sostenibile e inclusiva;
- rilascio congiunto del titolo finale secondo quanto disposto dal successivo art. 8.

Le parti si impegnano nel loro insieme e singolarmente a pubblicizzare il master in modo che esso sia chiaramente identificabile nell’ambito

dell'offerta formativa del proprio ateneo. Le parti concordano di collaborare all'organizzazione del master fornendo i servizi necessari per lo svolgimento dello stesso in base al dettato dell'art. 2.

Art. 2 - Impegni delle parti

Le parti concordano di scegliere l'Università di Pisa come sede amministrativa del master. In tale veste l'Università di Pisa, si impegna a:

- a) mettere a disposizione i propri Uffici per fornire il supporto tecnico-amministrativo necessario all'attivazione e gestione del corso congiunto;
- b) promuovere il corso attraverso tutti gli strumenti a sua disposizione;
- c) mettere a disposizione il personale docente per la preparazione delle attività didattiche specifiche così come previste dal progetto didattico del master;
- d) mettere a disposizione le proprie strutture didattiche per lo svolgimento delle attività di docenza in presenza ed eventualmente on line, così come previste dal piano didattico del master;
- e) curare l'emanazione del bando di ammissione al master;
- f) gestire, tramite il dipartimento di afferenza del master (Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale), gli aspetti organizzativi e didattici per i quali lo stesso può eventualmente avvalersi di collaborazione esterna nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente;
- g) comunicare alle università partner, su richiesta delle stesse e nel rispetto delle normative sul trattamento dei dati, informazioni relative al percorso formativo ;

h) curare il rilascio del titolo congiunto di master di I livello in “Scalability: Digital Technologies and Company Growth” con l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Siena e la Scuola Superiore Sant’Anna;

i) farsi carico della copertura finanziaria di tutte le spese necessarie per la realizzazione del master in oggetto incamerando le tasse di iscrizione degli allievi e degli uditori.

L’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Siena e la Scuola Superiore Sant’Anna, si impegnano a:

a) promuovere il corso attraverso tutti i canali a loro disposizione;

b) mettere a disposizione il personale docente per lo svolgimento delle attività di docenza in presenza presso l’Università di Pisa oppure on line secondo quando congiuntamente concordato nel progetto didattico del master, nonché per le attività di supervisione di tesi e stage.

Eventualmente, singoli moduli formativi possono essere organizzati presso l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Siena e la Scuola Superiore Sant’Anna.

Art. 3 - Organi del master

La responsabilità del coordinamento del master è assicurata dal Consiglio del master presieduto dal direttore che deve essere un docente dell’Università di Pisa. La vice direzione del master è affidata ad un docente dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna.

Il Consiglio del master di I livello in “Scalability: Digital Technologies and Company Growth” avrà al suo interno una rappresentanza costituita da docenti dell’Università degli Studi di Firenze, dell’Università degli Studi di Siena e della Scuola Superiore Sant’Anna.

Il Direttore, eletto dal Consiglio tra i docenti in servizio presso l’Università di Pisa, rappresenta il master, presiede il Consiglio del corso e ne cura l’esecuzione dei deliberati. Vigila sul regolare svolgimento dell’attività ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono riservate dalla presente convenzione, nel rispetto del regolamento interno sui master dell’Università di Pisa.

Il Consiglio del Master garantisce il rispetto del progetto didattico concordato, definisce la programmazione didattica, individua i docenti del master, delibera su questioni inerenti il percorso formativo dell’allievo.

Art. 4 - Mobilità del corpo docente

L’articolazione del piano didattico del master è affidata prevalentemente ai docenti dell’Università di Pisa, dell’Università degli Studi di Firenze, dell’Università degli Studi di Siena e della Scuola Superiore Sant’Anna. Le parti concorrono alla realizzazione del master mettendo a disposizione, con modalità definite in sede di programmazione didattica annuale, le competenze di docenti, ricercatori e studiosi provenienti da diverse aree disciplinari.

Ai docenti sono riconosciuti compensi in conformità a quanto previsto dai regolamenti e leggi vigenti.

Nell'ambito delle attività formative del master, il personale docente e ricercatore potrà tenere nell'Università di Pisa corsi e conferenze, svolgere attività di tutoring, partecipare a seminari, commissioni di esami, a riunioni di pianificazione, di valutazione o sviluppo di programmi.

Art. 5 - Stage

Lo stage, che si configura come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione, di conoscenze/competenze, anche al fine di agevolare le scelte professionali, e sarà svolto presso aziende/enti ospitanti, sulla base di apposite convenzioni.

Art. 6 - Obblighi assicurativi

I corsisti, in qualità di studenti iscritti all'Università di Pisa, sede didattica, amministrativa e di gestione del master, sono assicurati dalla stessa contro gli infortuni che potrebbero subire durante il loro periodo di permanenza presso di essa o presso terzi per le attività inerenti la presente convenzione e sono anche assicurati per la loro responsabilità civile per i danni che potrebbero involontariamente causare a terzi.

Il personale docente del master è assicurato, dall'Ateneo di appartenenza per la responsabilità civile per i danni involontariamente causati a terzi per le attività inerenti alla presente convenzione.

Il personale docente non dipendente dell'Ateneo è assicurato anche contro gli infortuni che potrebbe subire durante lo svolgimento delle attività inerenti alla presente convenzione.

Art. 7- Ammissione

I corsisti vengono immatricolati presso l'Università di Pisa, sede amministrativa, previa verifica del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione. Saranno previste agevolazioni per la contribuzione, con modalità e criteri di attribuzione stabiliti nel bando di ammissione al master.

Le parti concordano che il numero dei corsisti partecipanti al master sia compreso tra un numero minimo di 15 unità e un numero massimo di 40 unità. Tale numero, indicato nel progetto didattico, sarà riportato nell'avviso di iscrizione al corso. Il Consiglio di master delibera il numero di ammessi in qualità di uditori. Per quest'ultimi non è necessario essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione. L'uditore può frequentare il master ma non sostiene le verifiche intermedie, non frequenta lo stage, non consegue il titolo di studio né i relativi crediti formativi.

Art. 8 - Titolo finale

L'Università di Pisa, in quanto sede amministrativa del corso, rilascerà agli iscritti come allievi ordinari, sulla base della discussione di un elaborato, un titolo congiunto di master di I livello in "Scalability: Digital Technologies and Company Growth" con l'Università degli Studi di Firenze, l'Università degli Studi di Siena e la Scuola Superiore Sant'Anna, ossia un unico documento riportante i loghi delle parti, le firme dei rispettivi Rettori, la denominazione del master.

L'uditore ottiene, a firma del Direttore del master, esclusivamente un attestato di partecipazione per la parte di corso frequentata.

Art. 9 - Sicurezza

Le parti concordano che gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro gravino sull'Ateneo o altro ente ospitante, per quanto riguarda il personale, compresi i corsisti, che si trovino presso di esso nell'espletamento di attività connesse alla presente convenzione. I corsisti, sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione vigenti presso tali sedi ospitanti che avranno cura di fornire la formazione, l'informazione e tutti i mezzi necessari per l'espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro.

Art. 10 - Piano Finanziario

Le attività del master saranno finanziate esclusivamente con le tasse di iscrizione degli studenti ed eventualmente tramite ulteriori finanziamenti da parte di enti esterni pubblici o privati previa stipula di apposite convenzioni. La realizzazione del master non comporta per le parti che sottoscrivono la presente convenzione alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con il presente atto.

Art. 11 - Responsabilità delle parti

Ogni parte esonera e comunque tiene indenne le altre da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dalla presente convenzione ad opera del proprio personale dipendente.

Art. 12 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà validità per la durata delle tre edizioni del master, con riferimento agli anni accademici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, fatta salva la possibilità di disdetta con preavviso di sei mesi.

Art. 13 – Privacy

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679 ("Regolamento") entrambe le parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento, si danno atto che i dati personali dei legali rappresentanti, dei docenti, degli iscritti al master, verranno trattati esclusivamente per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse al presente accordo e per ottemperare a adempimenti di legge riguardanti l'attività di gestione dello stesso. Le parti si impegnano a comunicare la presente informativa anche ai propri legali rappresentanti docenti e iscritti al master.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'art. 6.1.b) del Regolamento ("adempimento del contratto"). I dati verranno conservati per tutta la durata dell'accordo stesso e per i successivi 10 anni. I dati relativi alla carriera degli studenti avranno presso l'Università di Pisa conservazione illimitata.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, che svolgono attività strumentali o accessorie. Al di fuori di queste ipotesi i dati non

saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Titolare del trattamento è L'Università di Pisa Lungarno Pacinotti, 43 Pisa nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

L'Università di Pisa ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati che può essere contattato ai seguenti indirizzi:

responsabileprotezionedati@pec.unipi.it

responsabileprotezionedati@unipi.it

Titolare del trattamento è L'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco 4 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Il Responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi di Firenze può essere contattato al seguente indirizzo:

privacy@unifi.it

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Siena, con sede in Siena, Via Banchi di Sotto, n.55 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Il Responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi di Siena può essere contattato ai seguenti indirizzi:

rpd@unisi.it

rpd@pec.unisipec.it

Titolare del trattamento è la Scuola Superiore Sant'Anna, con sede in Pisa, Piazza Martiri della Libertà, 33 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Il Responsabile della protezione dei dati della Scuola Superiore Sant'Anna può essere contattato al seguente indirizzo:

dpo@santannapisa.it

Gli interessati (legali rappresentanti, docenti, iscritti al master), hanno diritto di ottenere dalle parti, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando il Responsabile della Protezione dei Dati.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali che si scambieranno in esecuzione del presente accordo nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento”.

Art. 14 – Norme finali

Il presente accordo, redatto in un unico originale informatico, è stipulato con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2 bis della Legge n.241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni. Gli oneri relativi all'imposta di bollo sono a carico dell'Università di Pisa (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Pisa n. 27304 del 7.06.2016).

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 (Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986 a cura e spese della parte richiedente.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

Il Rettore

Dell'Università di Pisa

F.to Prof. Riccardo Zucchi

La Rettrice

Dell'Università degli Studi di Firenze

F.to Prof.ssa Alessandra Petrucci

Il Rettore

dell'Università degli Studi di Siena

F.to Prof. Roberto Di Pietra

La Rettrice

della Scuola Superiore Sant'Anna

F.to Prof.ssa Sabina Nuti

CONVENZIONE**PER L'ATTIVAZIONE DEL MASTER DI I LIVELLO
IN "INDUSTRY 5.0 DESIGN: PEOPLE, SUSTAINABILITY AND
DIGITAL TECHNOLOGIES"**

Tra l'Università di Pisa, con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti n. 43, codice fiscale n. 80003670504, rappresentata dal Rettore Prof. Riccardo Zucchi

e

L'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco 4, codice fiscale n. 01279680480 rappresentata dalla Rettore Prof. ssa Alessandra Petrucci,

e

L'Università degli Studi Siena, con sede in Siena, Via Banchi di Sotto, n.55 codice fiscale n. 80002070524 rappresentata dal Rettore Prof. Roberto Di Pietra,

e

la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna (SSSA), più brevemente nel seguito Scuola Superiore Sant'Anna, con sede in Pisa, Piazza Martiri della Libertà, 33, codice fiscale n. 93008800505, rappresentata dalla Rettore Prof.ssa Sabina Nuti,

PREMESSO CHE

- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 all'art. 3 comma 8 e 9, definisce i master come corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono

rilasciati i master universitari di primo e secondo livello precisando al comma 10 che le Università italiane possono rilasciare tale titolo di studio anche congiuntamente con altre Università; tali percorsi formativi sono disciplinati da regolamenti didattici di Ateneo;

- l'Università di Pisa, l'Università degli Studi di Firenze, l'Università degli Studi di Siena e la Scuola Superiore Sant'Anna, nell'esercizio delle rispettive autonomie funzionali, possono promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti a livello nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;

- l'Università di Pisa, l'Università degli Studi di Firenze, l'Università degli Studi di Siena e la Scuola Superiore Sant'Anna intendono con il presente atto promuovere e sviluppare congiuntamente attività didattiche e formative, volte alla realizzazione e organizzazione di un master di I livello nell'ambito di Industria 5.0;

- l'Università di Pisa, l'Università degli Studi di Firenze, l'Università degli Studi di Siena e la Scuola Superiore Sant'Anna intendono collaborare al fine di fornire una significativa opportunità di condivisione ai propri studenti, ai docenti e ai ricercatori nell'ambito della formazione universitaria nel rispetto di quanto previsto nel citato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

- l'articolo 14 del Regolamento sui master universitari dell'Università di Pisa, emanato con D.R. n. 18915 del 27/11/2007 e successive modifiche e integrazioni, di cui l'ultima emanata con DR n. 447 del 2 marzo 2023, stabilisce: "conformemente a quanto previsto all'art.3

comma 10 del Decreto Ministeriale 22 Ottobre 2004 n.270, sulla base di apposite convenzioni, l'Università può rilasciare il titolo di master anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri” e stabilisce inoltre che “per i master con titolo congiunto vale quanto disposto dal vigente regolamento sui master universitari salvo diverse disposizioni previste in specifici accordi di cooperazione interuniversitaria”;

- l'art. 3 del “Regolamento sui master universitari, sui corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, di formazione e sulle summer school dell'Università degli Studi di Siena”, emanato con D.R. n. 1564/2017 del 13/12/2017 e successive modifiche prevede che “ i corsi di cui all'art.2, comma 1, lettera i) e l) sono istituiti mediante convenzioni con altri Atenei italiani e/o stranieri, pubblici o privati, per il rilascio di titoli doppi o congiunti; nel caso di corso di I livello istituito con Ateneo straniero, è possibile il rilascio del titolo congiunto solo quando il corso medesimo abbia una durata inferiore a due anni e preveda l'acquisizione di meno di 120 CFU. I corsi possono essere concordati e/o supportati mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Dette convenzioni disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dei corsi, precisando, in presenza di più Atenei, quello al quale attribuire la responsabilità amministrativa del corso, ivi compresi l'iscrizione degli studenti ed il rilascio del titolo di studio”;

- l'art. 16 del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. n. 167 del 22/02/2011, prevede che “sulla base di apposite convenzioni possono essere proposti corsi di master anche

congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri, ovvero con enti esterni pubblici o privati”;

- l'art. 3 del dello Statuto della Scuola Superiore Sant'Anna emanato con D.D. n. 770 del 9/12/2011 e successive modificazioni ed integrazione prevede, tra l'altro, che la Scuola può attivare, nel rispetto della legislazione vigente, master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con altre Università italiane e straniere e che l'art. 81 del Regolamento delle attività formative della Scuola Superiore Sant'Anna, emanato con D.R. n.306 del 17/07/2012 e successive modificazioni ed integrazioni prevede altresì che “sulla base di apposite convenzioni, la Scuola può rilasciare il master universitario anche congiuntamente con altre università italiane e straniere”;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Obiettivo dell'accordo

L'Università di Pisa, l'Università degli Studi di Firenze, l'Università degli Studi di Siena e la Scuola Superiore Sant'Anna concordano di collaborare tra di loro per attivare il master di I livello in “Industry 5.0 Design: People, Sustainability and Digital Technologies” (di seguito denominato master) così caratterizzato:

- 60 crediti Formativi Universitari;
- requisiti di accesso: qualsiasi laurea triennale, magistrale, specialistica e vecchio ordinamento o titolo equipollente in quanto i processi di digitalizzazione delle organizzazioni impattano trasversalmente il contesto socio-economico odierno. Per questa

ragione, persone con background molto diversi tra loro sono interessate ad acquisire le nozioni fondamentali necessarie ad affrontare tali processi al fine di gestire in maniera corretta sia la fase di transizione che la successiva gestione di aziende e istituzioni che sposino il paradigma 5.0

- obiettivo formativo: Il Master in “Industry 5.0 Design: People, Sustainability and Digital Technologies” mira a creare dei “Digitalization Manager” che conoscano le nozioni fondamentali relative al nuovo paradigma industriale e che siano in grado di intraprendere percorsi di innovazione orientati all’Industria 5.0 all’interno delle imprese italiane. In questo modo questi diverranno i professionisti preposti a guidare il percorso di cambiamento grazie alla selezione delle tecnologie che siano in grado di creare un reale beneficio per l’azienda così da consentire a manager ed operatori di focalizzarsi sulle attività a maggior valore aggiunto che essi sono chiamati a svolgere nell’ambito dell’attività lavorativa;
- formazione della figura del Digitalization Manager in grado di analizzare le funzioni aziendali e di coniugare l’attenzione per gli aspetti di processo alle tematiche di management, individuando le possibili aree di digitalizzazione e le tecnologie più funzionali da adottare per il raggiungimento degli obiettivi dell’azienda;
- rilascio congiunto del titolo finale secondo quanto disposto dal successivo art. 8.

Le parti si impegnano nel loro insieme e singolarmente a pubblicizzare il master in modo che esso sia chiaramente identificabile nell’ambito

dell'offerta formativa del proprio ateneo. Le parti concordano di collaborare all'organizzazione del master fornendo tutti i servizi necessari per lo svolgimento dello stesso.

Art. 2 - Impegni delle parti

Le parti concordano di scegliere l'Università di Pisa come sede amministrativa del master. In tale veste l'Università di Pisa, si impegna a:

- a) mettere a disposizione i propri Uffici per fornire il supporto tecnico-amministrativo necessario all'attivazione e gestione del corso congiunto;
- b) promuovere il corso attraverso tutti gli strumenti a sua disposizione;
- c) mettere a disposizione il personale docente per la preparazione delle attività didattiche specifiche così come previste dal progetto didattico del master;
- d) mettere a disposizione le proprie strutture didattiche per lo svolgimento delle attività di docenza in presenza ed eventualmente on line, così come previsto dal piano didattico del master;
- e) curare l'emanazione del bando di ammissione al master;
- f) gestire, tramite il dipartimento di afferenza del master (Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale), gli aspetti organizzativi e didattici per i quali lo stesso può eventualmente avvalersi di collaborazione esterna nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente;
- g) comunicare alle università partner, su richiesta delle stesse e nel rispetto delle normative sul trattamento dei dati, informazioni relative al percorso formativo ;

h) curare il rilascio del titolo congiunto del master di I livello in “Industry 5.0 Design: People, Sustainability and Digital Technologies” con l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Siena e la Scuola Superiore Sant’Anna;

i) farsi carico della copertura finanziaria di tutte le spese necessarie per la realizzazione del master in oggetto incamerando le tasse di iscrizione degli allievi e degli uditori.

L’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Siena e la Scuola Superiore Sant’Anna, si impegnano a:

a) promuovere il corso attraverso tutti gli strumenti a loro disposizione;

b) mettere a disposizione il personale docente per lo svolgimento delle attività di docenza in presenza presso l’Università di Pisa oppure on line così come previsto dal progetto didattico del master.

Art. 3 - Organi del master

La responsabilità del coordinamento del master è assicurata dal Consiglio del master presieduto dal direttore che deve essere un docente dell’Università di Pisa.

Il Consiglio del master di I livello in “Industry 5.0 Design: People, Sustainability and Digital Technologies” avrà al suo interno una rappresentanza costituita da docenti dell’Università degli Studi di Firenze, dell’Università degli Studi di Siena e della Scuola Superiore Sant’Anna.

Il Direttore, eletto dal Consiglio, rappresenta il master, presiede il Consiglio del corso e ne cura l’esecuzione dei deliberati. Vigila sul regolare svolgimento dell’attività ed esercita tutte le attribuzioni che gli

sono riservate dalla presente convenzione, nel rispetto del regolamento interno sui master dell'Università di Pisa.

Il Consiglio del Master garantisce il rispetto del progetto didattico concordato, definisce la programmazione didattica, individua i docenti del master, delibera su questioni inerenti al percorso formativo dell'allievo.

Art. 4 - Mobilità del corpo docente

L'articolazione del piano didattico del master è affidata prevalentemente ai docenti dell'Università di Pisa, dell'Università degli Studi di Firenze, dell'Università degli Studi di Siena e della Scuola Superiore Sant'Anna. Le parti concorrono alla realizzazione del master mettendo a disposizione, con modalità definite in sede di programmazione didattica annuale, le competenze di docenti, ricercatori e studiosi provenienti da diverse aree disciplinari.

Ai docenti sono riconosciuti compensi in conformità a quanto previsto dai regolamenti e leggi vigenti.

Nell'ambito delle attività formative del master, il personale docente e ricercatore potrà tenere nell'Università di Pisa corsi e conferenze, svolgere attività di tutoring, partecipare a seminari, commissioni di esami, a riunioni di pianificazione, di valutazione o sviluppo di programmi.

Art. 5 - Stage

Lo stage, che si configura come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze/competenze, anche al fine di agevolare le

scelte professionali e sarà svolto presso aziende/enti ospitanti, sulla base di apposite convenzioni.

Art. 6 - Obblighi assicurativi

I corsisti, in qualità di studenti iscritti all'Università di Pisa, sede didattica, amministrativa e di gestione del master, sono assicurati dalla stessa contro gli infortuni che potrebbero subire durante il loro periodo di permanenza presso di essa o presso terzi per le attività inerenti la presente convenzione e sono anche assicurati per la loro responsabilità civile per i danni che potrebbero involontariamente causare a terzi.

Il personale docente del master è assicurato, dall'Ateneo di appartenenza, per la responsabilità civile per i danni involontariamente causati a terzi per le attività inerenti alla presente convenzione.

Il personale docente non dipendente dell'Ateneo è assicurato anche contro gli infortuni che potrebbe subire durante lo svolgimento delle attività inerenti alla presente convenzione.

Art. 7- Ammissione

I corsisti vengono immatricolati presso l'Università di Pisa, sede amministrativa, previa verifica del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione. Saranno previste agevolazioni per la contribuzione, con modalità e criteri di attribuzione stabiliti nel bando di ammissione al master.

Le parti concordano che il numero dei corsisti partecipanti al master sia compreso tra un numero minimo di 13 unità e un numero massimo di 35 unità. Tale numero, indicato nel progetto didattico, sarà riportato

nell'avviso di iscrizione al corso. Il Consiglio di master delibera il numero di ammessi in qualità di uditori. Per quest'ultimi non è necessario essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione. L'uditore può frequentare il master ma non sostiene le verifiche intermedie, non frequenta lo stage, non consegue il titolo di studio né i relativi crediti formativi.

Art. 8 - Titolo finale

L'Università di Pisa, in quanto sede amministrativa del corso, rilascerà agli iscritti come allievi ordinari, sulla base della discussione di un elaborato, un titolo congiunto di master di I livello in "Industry 5.0 Design: People, Sustainability and Digital Technologies" con l'Università degli Studi di Firenze, l'Università degli Studi di Siena e la Scuola Superiore Sant'Anna, ossia un unico documento riportante i loghi delle parti, le firme dei rispettivi Rettori, la denominazione del master.

L'uditore ottiene, a firma del Direttore del master, esclusivamente un attestato di partecipazione per la parte di corso frequentata.

Art. 9 - Sicurezza

Le parti concordano che gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro gravino sull'Ateneo o altro ente ospitante, per quanto riguarda il personale, compresi i corsisti, che si trovino presso di esso nell'espletamento di attività connesse alla presente convenzione. I corsisti, come il personale dell'università o dell'ente ospitante, sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione vigenti presso tali sedi ospitanti che avranno

cura di fornire la formazione, l'informazione e tutti i mezzi necessari per l'espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro.

Art. 10 - Piano Finanziario

Le attività del master saranno finanziate esclusivamente con le tasse di iscrizione degli studenti ed eventualmente tramite ulteriori finanziamenti da parte di enti esterni pubblici o privati previa stipula di apposite convenzioni. La realizzazione del master non comporta per le parti che sottoscrivono la presente convenzione alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con il presente atto.

Art. 11 - Responsabilità delle parti

Ogni parte esonera e comunque tiene indenne le altre da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività inerenti alla presente convenzione ad opera del proprio personale dipendente.

Art. 12 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà validità per la durata delle tre edizioni del master, con riferimento agli anni accademici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 fatta salva la possibilità di disdetta con preavviso di sei mesi.

Art. 13 – Privacy

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679 ("Regolamento") le parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento, si danno atto che i dati personali dei legali rappresentanti, dei docenti, degli iscritti al master, verranno trattati esclusivamente

per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse al presente accordo e per ottemperare a adempimenti di legge riguardanti l'attività di gestione dello stesso. Le parti si impegnano a comunicare la presente informativa anche ai propri legali rappresentanti docenti e iscritti al master.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'art. 6.1.b) del Regolamento ("adempimento del contratto"). I dati verranno conservati per tutta la durata dell'accordo stesso e per i successivi 10 anni. I dati relativi alla carriera degli studenti avranno presso l'Università di Pisa conservazione illimitata.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, che svolgono attività strumentali o accessorie. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Titolare del trattamento è L'Università di Pisa Lungarno Pacinotti, 43 Pisa nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. L'Università di Pisa ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati che può essere contattato ai seguenti indirizzi:

responsabileprotezionedati@pec.unipi.it

responsabileprotezionedati@unipi.it

Titolare del trattamento è L'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco 4 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Il Responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi di Firenze può essere contattato al seguente indirizzo:

privacy@unifi.it

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Siena, con sede in Siena, Via Banchi di Sotto, n.55 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Il Responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi di Siena può essere contattato ai seguenti indirizzi:

rpd@unisi.it

rpd@pec.unisipec.it

Titolare del trattamento è la Scuola Superiore Sant'Anna, con sede in Pisa, Piazza Martiri della Libertà, 33 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Il Responsabile della protezione dei dati della Scuola Superiore Sant'Anna può essere contattato al seguente indirizzo:

dpo@santannapisa.it

Gli interessati (legali rappresentanti, docenti, iscritti al master), hanno diritto di ottenere dalle parti, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando il Responsabile della Protezione dei Dati.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali che si scambieranno in esecuzione del presente accordo nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento”.

Art. 14 – Norme finali

Il presente accordo, redatto in un unico originale informatico, è stipulato con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2 bis della Legge n.241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni. Gli oneri relativi all'imposta di bollo sono a carico dell'Università di Pisa (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Pisa n. 27304 del 7.06.2016). Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 (Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986 a cura e spese della parte richiedente.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

Il Rettore

La Rettrice

Dell'Università di Pisa

Dell'Università degli Studi di Firenze

F.to Prof. Riccardo Zucchi

F.to Prof.ssa Alessandra Petrucci

Il Rettore

La Rettrice

dell'Università degli Studi di Siena

della Scuola Superiore Sant'Anna

F.to Prof. Roberto Di Pietra

F.to Prof.ssa Sabina Nuti



**ACCORDO PER LO SVILUPPO DI PERCORSI DI
INCLUSIONE PER STUDENTESSE E STUDENTI
UNIVERSITARI IN SITUAZIONI DI FRAGILITÀ E
SVANTAGGIO SOCIALE**

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI (Azienda),
con sede in Firenze, Largo Brambilla 3, P.IVA 04612750481, rappresentata da

_____ , _____ ,

E

l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE con sede in piazza San Marco,
4 – 50121 Firenze – Codice Fiscale e Partita IVA 01279680480, nella persona
della Rettrice e sua rappresentante legale, Prof.ssa Alessandra Petrucci in seguito
denominata “**UNIFI**”,

Congiuntamente le Parti

Premesso che

- UNIFI ha interesse a fornire agli studenti e alle studentesse universitari in situazioni di fragilità e svantaggio sociale iscritti presso l'Ateneo Fiorentino un percorso di inclusione, durante la loro carriera universitaria, anche attraverso un servizio di ascolto e supporto psicologico;
- UNIFI partecipa alle attività dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (Azienda) che costituisce azienda di riferimento per le attività assistenziali secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 517/1999;



- presso l’Azienda è costituito il Centro di Riferimento Regionale sulle Criticità Relazionali (CRCR) che opera attraverso la progettazione e realizzazione di interventi di consulenza, supervisione e formazione psico-sociale, anche a favore di soggetti esterni, fra i quali le Università e i Centri di ricerca;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

1. L’UNIFI richiede all’Azienda una collaborazione per fornire agli studenti e alle studentesse universitari in situazioni di fragilità e svantaggio sociale iscritti presso l’Ateneo Fiorentino un percorso di inclusione, durante la loro carriera universitaria, anche attraverso un servizio di ascolto e supporto psicologico.
2. L’Azienda, ritenendo la richiesta compatibile con le proprie finalità istituzionali di prevenzione e cura, si rende disponibile nel rispetto della Legge n. 120 del 03/08/2007 *“Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”*, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/03/2000 *“Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale”* e dall’art. 117 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Area Dirigenza Sanitaria.
3. L’Azienda si rende disponibile per le attività richieste dall’UNIFI attraverso il CRCR, collocato organizzativamente nella propria unità operativa complessa Clinica delle Organizzazioni, attualmente diretto dalla Dr.ssa Laura Belloni.
4. Referente per UNIFI delle attività contrattualizzate è la Prof.ssa Maria Paola Monaco, Delegata all’Inclusione e alla Diversità, per l’Azienda sono la Dr.ssa Laura Belloni e la Dott.ssa Vanessa Zurkirch, responsabili per l’Azienda della corretta attuazione del presente accordo.



5. Le Referenti aziendali potranno svolgere le attività direttamente o attraverso altro personale strutturato della UO, individuato e autorizzato dalla Dr.ssa Belloni, quale direttore della UO.
6. Le modalità di attuazione della collaborazione sono disciplinate al successivo articolo 2; i rapporti economici al successivo articolo 6.

ART. 2 – MODALITA' ESECUTIVE

1. Con il presente accordo l'UNIFI e l'Azienda intendono collaborare per realizzare interventi di ascolto psicologico e iniziative formative rivolte a:
 - studenti e studentesse con disabilità, Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA) o in condizioni di marginalità o di detenzione, iscritti/e all'Università degli Studi di Firenze (ed eventualmente le loro famiglie);
 - docenti e tutor dell'Ateneo.
2. Tali iniziative sono finalizzate al superamento delle difficoltà emotive e relazionali connesse al percorso di studi, attraverso un approccio inclusivo che preveda interventi di rete e integrati.

Nello specifico, sarà attivato un servizio di ascolto supporto psicologico rivolto agli studenti/studentesse con situazione di fragilità o svantaggio sociale e al personale interno dell'Università (docenti o tutor).
3. Il servizio sarà accessibile previo appuntamento gestito dai competenti uffici universitari, nella modalità individuale o collettiva, e si svolgerà in locali universitari idonei a garantire la riservatezza delle persone che vi accedono.
4. L'attività clinica sarà svolta da figure professionali individuate dall'UNIFI che provvederanno, a seguito del primo colloquio di consultazione o dei successivi, a individuare la tipologia di percorso più idoneo. I professionisti dell'Azienda coinvolti nelle attività contrattualizzate svolgeranno rispetto agli

stessi un ruolo di indirizzo e coordinamento rispetto alle attività programmate e individuate con il presente accordo per un impegno orario mensile massimo di 6 ore.

5. All'interno del servizio di supporto e ascolto psicologico sono previste le seguenti attività:

- analisi della domanda;
- ciclo di incontri per il supporto psicologico e *follow up*;
- ciclo di incontri per lo sviluppo delle competenze psicologico-relazionali;
- interventi di facilitazione relazionale anche attraverso il coinvolgimento di diversi ruoli e figure interni all'organizzazione per il superamento di eventuali criticità di natura comunicativo-relazionale;
- somministrazione di questionari o interviste allo scopo di valutare la qualità e gli effetti del servizio di supporto psicologico;
- invio presso le strutture socio-sanitarie territoriali della salute mentale, laddove necessario;
- progettazione di interventi e percorsi formativi.

6. L'UNIFI procederà a effettuare verifiche dell'attività svolta dalle figure professionali selezionate e dai professionisti aziendali, mediante un report periodico e una serie di incontri con la Delegata all'Inclusione e alla Diversità e la Dirigente dell'Area Servizi alla Didattica.

7. Gli aspetti che verranno discussi e valutati in sede di incontro saranno:

- efficacia dell'intervento svolto;
- appropriatezza;
- grado di soddisfazione di ciascuno studente;



- eventuali problemi riscontrati da parte dello studente, dei docenti coinvolti, del tutor o Delegati di Scuola;
 - eventuali problemi di carattere organizzativo o derivanti da fattori esterni;
 - soluzioni adottate.
8. UNIFI richiederà al CRCR due relazioni, una semestrale e una finale, in cui siano specificati i seguenti dati:
- le attività svolte;
 - il numero di studenti interessati (di cui con disabilità/ DSA);
 - le risorse impiegate;
 - i risultati raggiunti.

ART. 3 - IMPEGNI DI CRCR/UOc Clinica delle Organizzazioni

1. L'Azienda, in raccordo con la Delegata all'Inclusione e alla Diversità, si impegna a svolgere una funzione di indirizzo, coordinamento, supporto e monitoraggio rispetto alla realizzazione delle iniziative, al fine di promuovere e favorire l'integrazione universitaria e il completamento del percorso di studi degli studenti/esse.
2. Al fine di realizzare gli interventi a favore degli studenti/esse come previsto ai precedenti articoli, il CRCR attuerà le seguenti azioni:
 - supervisione delle figure selezionate nel servizio di ascolto psicologico e monitoraggio con frequenza mensile dei percorsi;
 - definizione e progettazione di percorsi formativi per i Delegati di Scuola e Tutor finalizzati a sostenere le loro capacità nell'accompagnare lo/a studente/essa e promuoverne l'inclusione e l'integrazione.

ART. 4 - IMPEGNI DI UNIFI

1. L'UNIFI selezionerà direttamente le figure professionali che opereranno nella propria sede per lo svolgimento dei colloqui, predisponendo un adeguato *setting* in cui svolgere l'attività di ascolto.
2. L'attuazione degli interventi sarà svolta da 2 figure, formate e coordinate dal CRCR che opereranno in stretto contatto con il personale dell'Area Servizi alla Didattica nonché con i Delegati per la Disabilità/DSA di Scuola e i docenti, che offriranno la propria disponibilità al fine di poter realizzare le attività oggetto di accordo.

ART. 5 - COPERTURE ASSICURATIVE

1. UNIFI garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile dei professionisti dell'Azienda per tutti i danni eventualmente causati dagli stessi a terzi nell'espletamento dell'attività dedotta in accordo. Sono fatti salvi i casi di dolo e colpa grave.
2. Il rischio infortuni e malattia professionale del professionista è coperto dall'Azienda, mediante specifica copertura assicurativa.

ART. 6 - ONERI ECONOMICI

1. Per le attività oggetto di accordo UNIFI riconosce all'Azienda un importo di euro 489,00 mensili.
2. I pagamenti saranno effettuati in favore dell'Azienda dietro presentazione di una rendicontazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti alla Dirigente dell'Area Servizi alla Didattica e alla Delegata della Rettrice all'Inclusione e alla Diversità.
3. Il pagamento delle prestazioni effettuate avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica, a mezzo girofondo sul conto Banca d'Italia –



contabilità speciale 0306163 intestato a Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi con la causale indicata in fattura. L'invio della fattura avverrà a cura della UO Contabilità Generale e Finanza dell'Azienda al **codice univoco** comunicato da UNIFI.

ART. 7 - DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo produrrà i suoi effetti dalla data di sottoscrizione **fino al 31 dicembre 2024**.

ART. 8 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E

CONFLITTO DI INTERESSI

1. Lo svolgimento delle attività oggetto di accordo dovrà avvenire, per entrambe le parti, nel pieno rispetto di:
 - codice di Deontologia Medica;
 - codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (DPR n. 62 del 2013), per la parte di competenza;
normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e per la trasparenza (L. n. 190 del 2012 e successivi decreti attuativi).
2. I professionisti aziendali coinvolti nelle attività di cui al presente accordo dovranno:
 - astenersi dal prendere decisioni e svolgere attività che possano configurare un conflitto d'interessi con l'Azienda, secondo le modalità di applicazione esplicitate in particolare nel Codice di comportamento aziendale;
 - osservare il segreto professionale e d'ufficio;
 - dare il consenso al trattamento dei loro dati personali, strettamente connesso ai compiti demandati.

3. Le Parti sono tenute a fornire tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. n. 33 del 2013 ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Sulla base delle attività contrattualizzate le parti ritengono necessario inquadrare i loro rapporti nei termini di un rapporto tra titolare (UNIFI) e responsabile (Azienda) del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Durata del trattamento, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento sono disciplinati dall'atto redatto e sottoscritto dalle parti, prima dell'inizio delle attività, ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016.
2. I dati forniti dalle Parti, e relativi ai soggetti che svolgono le attività dedotte in accordo e a quelli che effettuano attività amministrative funzionali alla gestione del rapporto saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5 paragrafo 1 del Regolamento UE 679/2016. Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi comunque connessi alla gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. Le Parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

ART. 10 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, SORVEGLIANZA SANITARIA E FISICA



1. L'UNIFI deve attuare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni, sorveglianza sanitaria e sorveglianza fisica, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, dal D. Lgs. n. 101/2020.
2. L'UNIFI deve garantire la congruità dei luoghi, delle attrezzature e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) alle normative vigenti e alle Valutazioni dei Rischi specifiche per le varie attività oggetto di accordo.
3. Il Servizio di Prevenzione e Protezione, i Medici Competenti e i Medici autorizzati delle due aziende, ciascuno per le proprie attribuzioni si coordinano al fine di realizzare lo scambio di informazioni relativamente ai rischi specifici a cui sono esposti i lavoratori.
4. In caso di eventi pericolosi per persone o cose (esempio incendio, scoppio, allagamento, etc.) e in caso di evacuazione, nello svolgimento delle attività oggetto di accordo, il personale dell'Azienda deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Responsabile dell'UNIFI, presente e all'uopo autorizzato.
5. In caso di infortunio, nello svolgimento delle attività oggetto di contratto, il personale dell'Azienda deve attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile dell'UNIFI; in seguito, l'infortunato dovrà attenersi alle disposizioni dell'Azienda, comunicando l'evento secondo le normali procedure aziendali dell'Azienda.
6. Il Responsabile dell'UNIFI è tenuto a fornire al personale dell'Azienda idonei dispositivi di protezione individuale in relazione alle proprie valutazioni dei rischi, nonché alle misure di contenimento del contagio da virus COVID-19.
7. Il Responsabile dell'UNIFI è tenuto, altresì, a fornire al personale dell'Azienda ogni informazione necessaria per il corretto svolgimento della prestazione

concordata al fine di adottare ogni idonea misura di profilassi, compresa l'informativa sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione vigenti da attuare negli ambienti dedicati alle attività di interesse e alle procedure di gestione delle Emergenze. Deve inoltre, farsi carico di ogni attività di formazione e addestramento nei casi specifici non previsti dalle normali attività svolte dal personale dell'Azienda presso la sede ordinaria di lavoro.

ART. 11 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. Ciascun contraente si riserva la facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni da far pervenire a mezzo PEC.
2. Il contratto si intende comunque immediatamente e automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili.
3. Le parti potranno recedere o sospendere il contratto per il mancato rispetto di quanto esposto ai precedenti articoli.
4. Le parti sono consapevoli che qualsiasi violazione dell'art.8, costituisce grave inadempimento del contratto che ne legittima il recesso dell'altro contraente.
5. In presenza di notizie anche di stampa, circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui si possa ragionevolmente desumersi una violazione dell'Art. 8, o parte di esso, le parti, fatto salvo ogni altro rimedio, si riservano la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto o di risolverlo unilateralmente ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.
6. Resta inteso che, in caso di recesso, i percorsi di inclusione avviati dovranno in ogni caso essere portati a termine, a tutela dello studente beneficiario.

ART. 12 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE



1. Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria tra loro qualsiasi controversia insorta e/o insorgenda sull'accordo.
2. A tacitazione di ogni lite insorta e/o insorgenda, le Parti potranno sottoporre la relativa controversia a un preliminare tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2010.
3. Le Parti, espressamente manifestano la loro volontà di devolvere la cognizione della causa per ogni controversia insorta e/o insorgenda e collegata direttamente o indirettamente all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, recesso o risoluzione del contratto al Foro di Firenze in via esclusiva.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Qualsiasi eventuale modifica o integrazione del presente accordo è valida solo se specificamente approvata per iscritto dalle Parti tramite scambio di corrispondenza PEC.

ART. 14 – REGISTRAZIONE E COMPETENZE GIURISDIZIONALI

1. L'accordo è registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che ha interesse a farlo.
2. L'accordo consta di n. 14 articoli e n. 12 pagine ed è conservato agli atti dalla competente Unità Operativa dell'Azienda.
3. Le spese relative all'imposta di bollo sono poste a carico di UNIFI, quale beneficiaria delle prestazioni.
4. Il contratto è sottoscritto digitalmente con firma elettronica avente le caratteristiche di cui all'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale.

Firenze, lì

Azienda Ospedaliero
Universitaria Careggi

Università degli Studi di Firenze
La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Per presa visione:
La Responsabile del CRCR
Dr.ssa Laura Belloni

La Delegata all'Inclusione e alla Diversità
Prof.ssa Maria Paola Monaco



CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA PER L'ACCESSO AI SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO, LA DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE DELLA TASSA REGIONALE, LA COLLABORAZIONE NELLA LEGALITÀ TRIBUTARIA.

Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno 2023 con la presente scrittura, a valere tra

l'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze P.zza S.Marco, 4 (P.I. 01279680480), in seguito denominata "Università", rappresentata dalla Alessandra Petrucci, domiciliata per la carica in Firenze P.zza S.Marco, 4

E

l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario con sede legale in Firenze, Viale Gramsci, 36, C.F. 94164020482, in seguito denominata "Azienda", rappresentata dal Presidente Dott. Marco Del Medico, domiciliato per la carica in Firenze, Viale Gramsci, 36

VISTI

il Decreto Legislativo 29 Marzo 2012, n. 68 *Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio a seguito del quale la Regione Toscana ha stabilito a partire dall'a.a. 2012/2013 l'importo della tassa pari a € 140,00;*

il Decreto Presidente Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (testo unico della normativa della regione toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)

la L.R. 26.07.2002, n.32 *"Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e sue successive modificazioni ed integrazioni"*, come modificata dalla L.R. 19.5.2008, n. 26;

la Legge 28 Dicembre 1995, n. 549, che all'Art.3, commi dal 19 al 23, istituisce la tassa regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito denominata "tassa"), prescrivendo alle Università statali e legalmente riconosciute, agli istituti universitari ed agli istituti superiori di grado universitario di accettare le immatricolazioni/iscrizioni (di seguito denominate "iscrizioni"), previa verifica del versamento della tassa e regolano l'applicazione della tassa;

la L.R. 03.01.2005, n. 4 *"Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione"*;

gli atti istitutivi e regolamentari dell'Azienda e dell'Università;

la precedente convenzione stipulata tra Azienda e Università per l'accesso ai servizi del diritto allo studio, la disciplina della riscossione della tassa regionale, la collaborazione nella legalità tributaria;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e successive modifiche e integrazioni.

CONSIDERATO CHE

è opportuno concordare modalità per semplificare ed agevolare l'accesso ai servizi del diritto allo studio universitario;

ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale 3 Gennaio 2005, n. 4, è necessario definire la procedura per la riscossione della tassa e la comunicazione degli esoneri nell'ambito di una logica di semplificazione delle procedure e delle incombenze amministrative a carico degli studenti;

la normativa di cui al DPCM 159/2013 e successive modificazioni, relativa alla definizione del valore ISEE, ha comportato, tra l'altro, difficoltà per gli studenti universitari residenti all'estero ad ottenere dai CAF abilitati il valore ISEE per il diritto allo studio universitario;

l'Università e l'Azienda, al fine di agevolare le suddette categorie di studenti universitari, hanno concordato che l'Azienda provveda a calcolare l'indicatore ISEE per gli studenti dell'Ateneo fiorentino residenti all'estero e che l'Università, al fine di compensare il maggior carico amministrativo così assunto dall'Azienda, provveda a rimborsare la tassa regionale direttamente agli studenti che per qualsiasi motivo ne avessero diritto;

si ritiene di aggiornare la convenzione in essere tra Azienda e Università;

PREMESSO CHE AZIENDA E UNIVERSITÀ

condividono la centralità dello studente come riferimento principale della loro attività e che la valutazione delle esigenze degli studenti, il confronto e la comprensione delle loro aspettative, la **valutazione dell'efficacia dei benefici** sono perseguiti al fine di offrire una crescente qualità dei servizi compatibile con le risorse disponibili;

condividono la **ricerca dell'innovazione** a sostegno del miglioramento di prestazioni e servizi **attraverso la valorizzazione dell'esperienza acquisita, anche attraverso il confronto, la** condivisione delle buone pratiche, la collaborazione operativa;

intendono promuovere e sostenere la cultura della legalità e della solidarietà nonché sviluppare **il senso di responsabilità e di rispetto dei doveri all'interno delle rispettive comunità;**

condividono l'impatto sociale che assume l'attività di controllo in materia di prestazioni sociali agevolate, volta ad assicurare l'effettiva percezione dei benefici in capo a coloro i quali ne hanno effettivo diritto;

ritengono opportuno definire le collaborazioni e le integrazioni di servizi utili a favorire la semplificazione delle procedure per lo studente universitario, la massima informazione e comunicazione di azioni ed interventi, la disponibilità di accesso ai servizi universitari ed aziendali a sostegno della massima fruizione da parte dei soggetti interessati, lo scambio dei dati informatici ed il coordinamento nei controlli;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

FINALITA'

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Azienda e Università condividono la collaborazione e la cooperazione come modello operativo.

PARTE PRIMA

DI SCI PLI NA TASSA REGIONALE

ART. 2

RISCOSSIONE

Al fine di agevolare la riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario da **parte dell'Azienda e le verifiche a carico dell'Università degli avvenuti pagamenti**, Azienda e Università stipulano la presente convenzione.

ART. 3

ESONERI E CONTEMPORANEA I SCRIZIONE

Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 03.01.2005, n.4 :

- a) **gli studenti beneficiari di borse di studio e di prestiti d'onore;**
- b) **gli studenti non beneficiari che hanno conseguito l'idoneità per l'attribuzione dei benefici di cui alla lettera a);**
- c) **le altre categorie di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, individuate nell'ambito della programmazione regionale prevista dall'art. 31 della L.R.T. 32/2002;**
- d) **gli studenti disabili con handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%, esonerati, dai rispettivi Istituti, dal pagamento della tassa di iscrizione o immatricolazione;**

Ai sensi dell'art. 30 della Legge 30.03.1971 n.118 sono altresì esonerati dal pagamento della tassa regionale i figli dei titolari di pensione di inabilità.

Ai sensi della Legge 12 aprile 2022 n. 33 in caso di contemporanea iscrizione presso Atenei toscani il pagamento della tassa regionale è regolamentato in base alle disposizioni della **Giunta Regionale Toscana vigenti per l'anno accademico di riferimento**. L'Azienda si impegna a comunicare eventuali variazioni nelle modalità di pagamento stabilite dalla Giunta Regionale.

ART. 4

PROCEDURE

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea di primo e secondo livello, ai corsi di specializzazione e ai corsi di dottorato, le procedure sono le seguenti:

- a) Azienda e Università utilizzano per la riscossione della tassa regionale e della prima rata delle tasse/contributi universitari a carico degli studenti un unico modulo di pagamento, disponibile **nel sito dell'Ateneo** collegandosi ai servizi online;
- b) **l'Università incassa per ordine e conto dell'Azienda la quota riferita alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, impegnandosi a riversarla all'Istituto Bancario Tesoriere dell'Azienda con le modalità indicate nel seguente punto;**
- c) **la tassa regionale sarà rendicontata e versata dall'Università all'Azienda, in due soluzioni, la prima entro il 31 gennaio dell'anno successivo, per le somme incassate fino al 31 dicembre dell'anno in corso, la seconda entro il 15 giugno per gli importi incassati successivamente.**

Le somme relative ai proventi della tassa regionale che l'Università riscuoterà in nome e per conto dell'Azienda, nel periodo in cui resteranno nelle casse della prima, non produrranno interessi di sorta a favore della seconda.

ART. 5

ADEMPIMENTI

L'Università si impegna:

- **ad inserire all'interno dei bandi di concorso/avvisi per l'accesso a tutti i corsi di studio, alle scuole di specializzazione e ai dottorati di ricerca per i quali è dovuta la tassa regionale, la prevista obbligatorietà del pagamento;**
- **ad autorizzare il differimento, per gli studenti che presentano domanda di borsa di studio e che successivamente risultano non idonei, del termine di pagamento della prima rata delle tasse e contributi, comprensiva della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, secondo quanto previsto annualmente nel manifesto degli Studi dell'Università;**
- **a perfezionare le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di laurea, alle scuole di specializzazione (ove previsto) e ai corsi di dottorato di ricerca, previa verifica dell'avvenuto versamento della tassa regionale nella misura dovuta.**

ART. 6

AGGIORNAMENTO ANAGRAFICHE

L'Azienda si impegna ad inviare all'Università:

- **entro il 7 dicembre di ogni anno l'elenco in formato elettronico degli studenti idonei vincitori e idonei non vincitori, esonerati dal pagamento della tassa regionale e dalle tasse/contributi universitari;**
- **entro il 7 dicembre di ogni anno l'elenco in formato elettronico degli studenti esclusi che devono effettuare il pagamento delle tasse in argomento entro il termine previsto annualmente dal manifesto degli Studi dell'Università;**
- **l'elenco degli studenti vincitori e idonei che risultano successivamente revocati con l'indicazione dell'obbligo o meno al pagamento delle tasse universitarie.**

ART. 7

RIMBORSI

Eventuali rimborsi della tassa regionale agli studenti che per qualsiasi motivo ne avessero diritto sono effettuati dall'Università a partire dalle tasse relative dall'a.a. 2015/16. L'Università tratterà l'importo così erogato a titolo di rimborso della tassa regionale, sul primo rateo di versamento all'Azienda relativo all'importo delle tasse regionali pagate dai propri studenti. All'atto del rendiconto del versamento della tassa al 15 giugno dell'anno successivo l'Università trasmetterà la lista nominativa dei rimborsi effettuati.

ART. 8

VARIAZIONI IMPORTI

Le eventuali variazioni, disposte dalla Regione Toscana, all'ammontare della tassa regionale per il diritto allo studio universitario dovuta dagli studenti, non comportano modifiche alla presente convenzione ed entrano in vigore nei termini previsti, a seguito della pubblicazione delle relative disposizioni sul BURT.

PARTE SECONDA

COLLABORAZIONI OPERATIVE

ART. 9

Lo scambio dati – Trattamento dei dati

L'Azienda, al fine dell'assegnazione dei propri benefici, ha necessità di conoscere i dati relativi alla carriera degli studenti; l'Università deve essere informata sui vincitori di benefici dell'Azienda al fine di concedere i previsti esoneri dal pagamento di tasse e contributi.

L'Azienda e l'Università dispongono dei dati ISEE (validi per le prestazioni per il diritto allo studio) richiesti al fine dell'assegnazione dei rispettivi benefici e condividono la necessità dello scambio di tali dati al fine di semplificare le modalità di accesso agli stessi.

I ruoli dell'Azienda e dell'Università con riferimento al trattamento dei dati in questione saranno disciplinati in un apposito atto aggiuntivo, nel quale saranno specificate le modalità operative per la reciproca fruibilità dei dati inerenti agli studenti universitari e le tipologie di dati oggetto di comunicazione, le finalità e i mezzi di trattamento e le regole di sicurezza in conformità alle disposizioni europee e nazionali in merito alla protezione dei dati personali.

L'Azienda, ai soli fini legati al calcolo della contribuzione studentesca e alle erogazioni degli strumenti e servizi per il diritto allo studio universitario ai sensi del D.Lgs 29/03/2012 n. 68, si impegna a calcolare l'indicatore ISEE per gli studenti dell'Ateneo fiorentino residenti all'estero.

ART. 10

CONNETTIVITA' WEB

Azienda e Università stabiliscono l'opportunità di estendere la rete wired e wireless di Ateneo alle Residenze Universitarie al fine di garantire agli studenti e altri soggetti universitari residenti o ospiti la possibilità di utilizzare un collegamento a banda larga efficiente e stabile per l'accesso

ai servizi informatici e informativi dell'Ateneo. Tale obiettivo si estende a tutte le Residenze gestite dall'Azienda, alle strutture abitative di prossima apertura ed ai punti informativi attivati.

ART. 11

AGGREGAZIONE E SOCIALITA'

Azienda e Università, per garantire il benessere e la crescita formativa dello studente e la sua integrazione nella città, collaborano per la progettazione e la realizzazione di iniziative culturali, sportive, di orientamento tra le quali i tirocini curriculari ed extra curriculari, di accoglienza, di tutorato rivolte sia agli studenti fruitori dei benefici del diritto allo studio, che alla generalità degli studenti nonché agli interventi diretti ad agevolare il percorso di studio di soggetti svantaggiati.

Azienda e Università favoriscono un interscambio continuo di informazioni, allo scopo di progettare, organizzare, comunicare e valutare le iniziative e le opportunità promosse.

ART. 12

MOBILITA' INTERNAZIONALE

Azienda e Università concordano la necessità di agevolare i programmi di mobilità internazionale, **i progetti formativi e scientifici attraverso l'accesso alle foresterie universitarie.**

Le condizioni di accesso sono concordate attraverso specifici disciplinari.

ART. 13

ACCESSO ALLA RISTORAZIONE

Azienda e Università prevedono l'accesso al servizio di ristorazione universitaria, alle tariffe specificatamente individuate dall'Azienda per ciascuna categoria soggettiva, anche al fine di favorire e incentivare la mobilità nazionale e internazionale.

Con l'introduzione della Carta Unica Regionale, anche nelle possibili implementazioni tecnologiche future, e le nuove forme di accreditamento, tipologia di pagamento, organizzazione **del servizio ristorazione, l'Università e l'Azienda si impegnano a collaborare nell'informazione agli studenti, ai docenti, ai dipendenti, condividendo competenze e risorse.** Previa verifica dello stato di iscrizione e regolarità della carriera.

Le modalità di accesso al servizio di ristorazione sono disciplinate da apposito Regolamento aziendale.

ART. 14

AGEVOLAZIONI MOBILITA' URBANA

Azienda e Università riconoscono la comune necessità di sostenere e promuovere l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto e di altre soluzioni per la mobilità sostenibile, nell'intento comune di ridurre l'impatto ambientale e rendere effettiva la partecipazione degli studenti alla vita sociale e culturale della città.

Azienda e Università si impegnano ad attivare forme di coordinamento, aperte anche ad altre Istituzioni, per l'introduzione di agevolazioni economiche nell'uso dei mezzi pubblici.

ART. 15

SVILUPPO COMPETENZE LEGALITA' TRIBUTARIA

Azienda e Università in qualità di enti erogatori di prestazioni sociali agevolate sono tenute ad effettuare le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive della condizione economica-patrimoniale utilizzate dagli studenti per la richiesta di borse di studio, posti alloggio, riduzione tariffaria di servizi ed altri benefici DSU, nonché la riduzione od esonero di tasse e contributi universitari.

Azienda e Università definiscono autonomamente il numero di verifiche da effettuare dandosi comunque reciproca conoscenza dei nominativi degli studenti soggetti a verifica e degli esiti dei rispettivi controlli.

Nella considerazione della complessità della materia e della corrispondenza della tipologia dei soggetti di riferimento dei controlli, le parti stabiliscono di consolidare e strutturare le relazioni fra gli uffici al fine di una continuità e di una periodicità degli scambi di buone pratiche, inerenti le procedure, la valutazione di casi particolari, i contatti con gli organismi competenti in materia, nonché la realizzazione di interventi formativi congiunti.

Azienda e Università perseguono collaborazioni con altri Enti, interessati alla condivisione di analisi ed azioni in materia di controlli nella produzione ed erogazione di prestazioni sociali.

ART. 16

SEMPLIFICAZIONE OPERATIVA

Le parti riguardo ai temi di cui ai precedenti artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 potranno concordare la definizione di appositi disciplinari operativi tesi alla definizione delle procedure tecniche e **amministrative di esecuzione delle attività e all'individuazione dei rispettivi obblighi e competenze, adottati nell'esercizio delle attribuzioni gestionali.**

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17

EFFICACIA

La presente convenzione, **sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990, soggetta all'imposta di bollo virtuale per autorizzazione ministeriale n. 100079/99 del 18/11/1999, ha validità 3 anni, a partire dall'anno accademico 2023/2024 con possibilità di rinnovo per un uguale periodo. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I del D.P.R. 642/1972, è assolta da entrambe le Parti in parti uguali.**

L'Università e l'Azienda potranno:

- di comune accordo e mediante comunicazioni scritte, proporre modifiche al presente atto per adeguarlo ad eventuali nuove esigenze;
- richiedere la disdetta della presente convenzione dandone comunicazione con PEC almeno **3 (tre) mesi prima dell'inizio di ciascun anno accademico.**

ART. 18

COMPOSIZIONE CONTROVERSIE

Qualora si manifestassero tra le Parti controversie o divergenze in ordine alla presente convenzione, le Parti medesime si impegnano ad effettuare ogni possibile tentativo per comporre **le stesse in via amichevole entro il termine di trenta giorni dall'insorgere della controversia** stessa.

Qualora ciò non sia possibile, si farà ricorso ad un arbitro unico, appositamente nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze su **istanza di una delle parti. L'arbitro deciderà in via irrituale**, secondo equità, nel rispetto degli interessi pubblici rispettivamente coinvolti.

ART. 19

NORMA CONCLUSIVA

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II del D.P.R. 131/1986. In caso di registrazione le spese relative saranno a carico della Parte che avrà reso necessario procedere a tale adempimento.

La presente Convenzione viene letta ed approvata dalle Parti interessate, come sopra rappresentate, e dalle medesime sottoscritta.

Firenze, data della firma digitale

La Rettore dell'Università degli Studi di Firenze, Alessandra Petrucci

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82

Firenze, data della firma digitale

Il Presidente dell'Azienda Regionale per il D.S.U. della Toscana, Dott. Marco Del Medico

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82

**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI
TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICOLARI**

TRA

L'Università degli Studi di Firenze, codice fiscale 01279680480, con sede legale in Firenze, P.zza San Marco n° 4, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Alessandra Petrucci, nata a Milano il 10/03/1962;

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", P.I. 02175680483, con sede legale in Firenze (FI) Viale Pieraccini 24, nella persona del Direttore Generale,

nel prosieguo indicate anche singolarmente come la "Parte" e unitariamente come le "Parti"

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi la normativa nazionale (art. 18, c. 1 lett. a), della L. 196/1997) prevede che l'Università possa promuovere tirocini di formazione e orientamento;
- che in materia di tirocini di formazione e orientamento l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- che pertanto l'Università promuove e attua per i propri studenti i tirocini curriculari ai sensi della normativa nazionale e della normativa regionale locale, laddove prevista, con riferimento ai tirocini attivati in altre regioni;
- che il soggetto ospitante intende attivare esclusivamente tirocini curriculari;
- che l'Università, quale soggetto promotore, mira a promuovere la "qualità" dei tirocini curriculari;
- che è comune interesse delle Parti, tenuto conto anche delle collaborazioni in corso, stipulare una convenzione tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante avente ad oggetto l'attivazione dei tirocini di formazione e orientamento curriculari assicurando nell'ambito regionale la funzione di riorganizzazione e coordinamento operativo della rete pediatrica regionale di primario interesse per le Parti;
- che il *soggetto ospitante* dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- che il *soggetto ospitante* dichiara di essere in regola con la normativa di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

- che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs.81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori.
- nelle more della stipula della Convenzione quadro con L'Azienda Ospedaliero Meyer;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

- 1) Nel rispetto della normativa di cui in premessa il *soggetto ospitante* si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e orientamento curricolari su proposta dell'Università degli Studi di Firenze.
- 2) Il tirocinio formativo e di orientamento curricolare non costituisce rapporto di lavoro.
- 3) Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nel Progetto Formativo.
- 4) Per ciascun tirocinante inserito presso l'ente ospitante, il *soggetto promotore* e il *soggetto ospitante* predispongono un progetto formativo e di orientamento, in cui sarà specificato:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi dei rispettivi tutor;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
- 5) Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di cui in premessa, la durata del tirocinio è definita all'interno di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 2 - Durata della Convenzione

- 1) La presente convenzione ha durata di anni 3, a partire dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore

Il *soggetto promotore*:

- a) è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare del D.M.142/1998;
- b) provvede direttamente ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, già assolta nei confronti di tutti propri studenti e neo-laureati come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n. 142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.

Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante

- 1) Il *soggetto ospitante* è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare si impegna:

- a) a rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
 - b) a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il *soggetto promotore* e in particolare
 - che gli spazi deputati allo svolgimento del/dei tirocinio/tirocini e i relativi impianti a esso/essi funzionali siano rispondenti alle normative sopra citate;
 - che le specifiche strumentazioni o macchinari eventualmente utilizzati durante il/i tirocinio/tirocini siano anch'essi rispondenti alle normative vigenti e che il personale preposto al loro utilizzo sia adeguatamente istruito al riguardo;
 - che ha provveduto a organizzare un adeguato sistema di gestione delle emergenze, e che le relative procedure sono messe a conoscenza del personale;
 - c) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento al soggetto promotore, entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
 - d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
 - e) segnalare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- 2) Il *soggetto ospitante* è consapevole e dà atto che:
- a) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
 - b) il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;
 - c) il tirocinio non è utilizzato per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività, per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
 - d) il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
 - e) può attivare un numero di tirocini in misura proporzionale alle dimensioni dell'azienda ospitante, e in particolare si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 1, c. 3, del D.M. 142/1998, che prevede il limite di un tirocinante per enti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato; non più di due tirocinanti contemporaneamente per enti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove; tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti contemporaneamente per enti con più di venti dipendenti a tempo indeterminato;

Art. 5 Obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

- 1) Il *soggetto promotore* è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- 2) Il *soggetto ospitante* è garante della:
 - a. "Informazione ai lavoratori" così come definita ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/08;
 - b. "Formazione specifica" così come definita dall'art. 37 D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il *soggetto ospitante* si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.
 - c. "Addestramento specifico" se dovuto, così come definito al comma 4 dell'art. 37 D.Lgs. 81/08
- 3) Sul *soggetto ospitante* ricade l'obbligo di fornire al tirocinante gli eventuali DPI (dispositivi di protezione individuali) che risultassero necessari per le attività previste dal tirocinio e il relativo addestramento, qualora previsto dalla normativa vigente.

- 4) Sul *soggetto ospitante* ricadono gli obblighi di cui all'art. 41 del D. Lgs.81/08 "Sorveglianza sanitaria". Gli studenti che, in base ai risultati della valutazione dei rischi delle attività previste nel progetto di tirocinio effettuata dal soggetto ospitante, dovessero risultare esposti a uno o più rischi rilevanti per la salute, saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente dell'Azienda a suo cura e carico.

Art. 6 - Tutore

- 1) Il *soggetto promotore* nomina un tutore responsabile delle attività didattico organizzative fra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che è tenuto a eseguire i compiti previsti dalla normativa nazionale, e che si preoccuperà di garantire l'inserimento del/dei tirocinante/i presso l'ente ospitante e per tutto il periodo previsto nel progetto formativo e di orientamento.
- 2) Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutore responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto, fra i propri dipendenti a tempo indeterminato dotati di esperienza e capacità coerenti con l'attività del tirocinio prevista nel progetto formativo e il cui nominativo è indicato nello stesso progetto formativo. Il tutore del soggetto ospitante è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.

Art. 7 - Obblighi e diritti del tirocinante

- 1) Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente.
- 2) Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
- 3) Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.

Art. 8 - Relazione finale

- 1) Al termine del tirocinio il *soggetto ospitante* redige la relazione finale sull'attività svolta dal tirocinante. La relazione deve essere controfirmata dal *soggetto promotore* per dare atto della corrispondenza tra il progetto formativo e quanto emerso dai colloqui in merito all'andamento del tirocinio e alla conclusione dello stesso.
- 2) Una copia della relazione finale deve essere consegnata al tirocinante e al *soggetto promotore* dal *soggetto ospitante*.

Art. 9 - Trattamento dati personali

- 1) Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal d.lgs. 196/2003 e si impegnano reciprocamente a trattare e conservare i dati personali raccolti in occasione dello svolgimento delle attività riconducibili alla presente convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 10 - Imposta di bollo

1)La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo (art. 2, c.1 D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642), fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge.

2)L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Firenze – secondo l'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana in data 18 novembre 1999 Prot. n. 100079/99

3)La convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Art. 11 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Luogo e data

Per l'Università degli Studi di Firenze
LA RETTRICE
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Per l'Azienda Ospedaliera
Universitaria Meyer IRCCS
.....

Area	Dipartimento	Acronimo dipartimenti	Titolo	Nuova proposta/rinnovo	Coordinatore e nome	Coordinatore Cognome	Sede	Min	Max	Dottorandi UNIFI	Assegnisti, personale docente e ricercatore dei dipartimenti che hanno approvato il corso	Studenti UNIFI	Posti gratuiti UNIFI	Posti gratuiti AOUC	Posti gratuiti AOU Meyer	Posti gratuiti Usl Toscana Centro	Posti gratuiti Estar	Posti PA 110 e lode	Durata	Costo	Formula
Area Biomedica	Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica	DMSC	Imaging multimodale nelle cardiopatie congenite	Rinnovo	Iacopo	Olivotto	Plesso Didattico Morgagni, Campus Meyer	5	20	1	1	0	1	1	2	1	0	0	4 mesi	€ 1.500,00	in presenza
Area Biomedica	Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica	DMSC	Nuovi approcci efficienti per il trattamento della malocclusione di II e III Classe	Nuovo	Lorenzo	Franchi	sede Odontostomatologia, DMSC, Via del Ponte di Mezzo 46-48, Firenze	5	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 ore	€ 250,00	in presenza

Allegato 1

Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Scuola di Beni storico-artistici

Art. 1: Denominazione del Corso di studio e classe di appartenenza

1. È istituita presso l'Università degli studi di Firenze la Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici.
2. La Scuola di Studi Umanistici e della Formazione è la struttura di riferimento; essa ne organizza la didattica e ne cura l'amministrazione.

Art. 2: Obiettivi formativi specifici del Corso

1. La Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici dell'Università di Firenze ha lo scopo di curare la preparazione scientifica nel campo delle discipline storico-artistiche e di fornire competenze professionali finalizzate allo studio, alla tutela, alla conservazione, alla gestione ed alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico.
2. La Scuola rilascia il diploma di "Specialista in Beni storico-artistici". Su richiesta, viene rilasciata una certificazione dell'intero percorso formativo.
3. Il corso ha durata biennale e prevede l'acquisizione di un totale di 120 CFU, come previsto dal D.M. 31.1.2006, art. 2, comma 1- Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della Tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 3: Requisiti di accesso al Corso di studio

1. Possono partecipare al concorso per l'ammissione alla Scuola i candidati in possesso di Laurea magistrale in Storia dell'arte (LM/89) o di Laurea specialistica in Storia dell'arte (95/S) che prevedano 300 CFU complessivamente acquisiti fra Laurea di primo e di secondo livello. Oltre a ciò, i candidati dovranno aver acquisito:

a) almeno 80 CFU nell'ambito caratterizzante della Scuola, ossia nei settori scientifico disciplinari dell'Ambito 1. Storia dell'Arte, definiti dall'Allegato 3) al D.M. 31 gennaio 2006 e qui sotto elencati:

L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE

L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA

L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA

L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO

b) almeno 20 CFU (non già ricompresi tra i predetti 80 CFU) negli ambiti affini della Scuola, ossia nei settori scientifico disciplinari di seguito indicati:

L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO

ICAR/16 ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO

ICAR/19 RESTAURO

CHIM/12 CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)

SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE

SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE

SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI

IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO

IUS/14 DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA • : 1_.- / 1

2. Sono ugualmente ammessi al concorso i laureati in possesso di titoli del Vecchio Ordinamento equiparati a quelli del nuovo ordinamento indicati come requisito per l'accesso. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università estere e riconosciuto dal Consiglio della Scuola ai soli fini dell'iscrizione, equipollente alla Laurea Magistrale (o Specialistica) in Storia dell'arte.

3. Ai sensi del D.M. 31.1.2006, alla Scuola si accede mediante concorso per titoli ed esami.
4. Per ciascun anno accademico il numero dei posti disponibili viene definito dal Consiglio della Scuola.
5. La commissione per gli esami di ammissione è composta da tre docenti scelti fra ordinari e associati e ricercatori designati annualmente dal Consiglio della Scuola, più due supplenti.
6. La domanda d'ammissione dovrà essere inoltrata secondo le norme previste dal bando, allegando i titoli e specificando il curriculum prescelto.
7. L'esame di ammissione consiste in:
 - una prova scritta su un tema attinente alla storia dell'arte eventualmente condotta sulla base di riproduzioni fotografiche e comunque prescelta dal candidato entro un ventaglio di almeno tre tracce
 - una prova orale, consistente in un colloquio sugli argomenti della prova scritta e sui titoli presentati, nonché in una traduzione senza vocabolario di un brano dalla lingua inglese e da un'altra lingua straniera moderna (a scelta fra francese, tedesco, spagnolo) all'italiano.
8. La prova scritta si intende superata quando sia raggiunto un punteggio di almeno 21/35, che corrisponde alla minima sufficienza. Chi non raggiunge il punteggio minimo non viene ammesso alla prova orale. La prova orale si intende ugualmente superata quando sia stato raggiunto un punteggio di almeno 21/35, che corrisponde alla minima sufficienza. Inoltre il candidato dovrà conseguire l'idoneità, vincolante per l'ammissione, nella prova di conoscenza sia della lingua inglese sia della seconda lingua scelta. Chi non raggiunge il punteggio minimo nella prova orale non viene comunque ammesso alla Scuola.
9. La valutazione dei titoli, nella misura di 30/100 del punteggio complessivo a disposizione della Commissione, è determinata ai sensi del Decreto Ministeriale 16 settembre 1982. Ai fini della formazione della graduatoria di ammissioni vengono valutati i seguenti titoli:
 - a) tesi di Laurea: fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione della tesi di Laurea in una disciplina attinente alla specializzazione (se pubblicata, la tesi viene valutata una sola volta);
 - b) voto di Laurea: fino ad un massimo di 5 punti (0,03 per punto da 99 a 109; 4 per i pieni voti assoluti e 5 per la lode);
 - c) voto riportato negli esami di profitto in discipline attinenti il settore storico-artistico e indicate nel bando di concorso: possono essere valutati fino ad un massimo di 7 esami a discrezione motivata della commissione fino ad un massimo di 5 punti (punteggio così attribuibile: 0,25 per esame superato con votazione da 27/30 a 29/30; 0,50 per esame superato con 30/30; 0,75 per esame superato con pieni voti e lode);
 - d) pubblicazioni scientifiche: fino ad un massimo di 10 punti per pubblicazioni nelle materie attinenti alla specializzazione.
10. Sono ammessi a frequentare la scuola i candidati che, in relazione al numero di posti disponibili, si sono collocati in posizione utile nella graduatoria sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio prevale l'età anagrafica del candidato più giovane.
11. Le tasse e i contributi per l'iscrizione alla Scuola sono stabiliti annualmente dall'Università degli Studi di Firenze, secondo quanto specificato dal Manifesto degli Studi.
12. Il contributo per la partecipazione dei candidati alle prove di ammissione è stabilito annualmente dal Consiglio della Scuola.

Arl4: Articolazione delle attività formative ed eventuali curricula

1. La Scuola è articolata in due curricula:
 - Storia dell'arte medievale, moderna e contemporanea;
 - Storia delle arti applicate;
2. Per le attività formative, secondo quanto stabilito dall'art 5 del D.M. 22.10.2004 n. 270, il valore di 1 CFU è definito pari a 25 ore complessive, così articolate: 5 ore di didattica frontale e 20 ore di studio individuale. Per le attività di tirocinio, 1 CFU corrisponde a 25 ore di impegno complessivo.
3. Il Consiglio della Scuola delibera annualmente quali curricula attivare.

	<ul style="list-style-type: none"> • STORIA SOCIALE DELL'ARTE* (L-ART/04) - 5 CFU • DIAGNOSTICA* (CHIM/12) - 5 CFU 			X x
4. Economia, gestione e comunicazione (5 cfu)	<ul style="list-style-type: none"> • ECONOMIA E GESTIONE DEI MUSEI E DEGLI ORGANI DI TUTELA* (SECS-P/08) - 5 CFU 		x	
5. Legislazione relativa ai beni culturali (5 cfu)	<ul style="list-style-type: none"> • LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI *(IUS/10)-5 CFU 			x
Altre attività formative (30 cfu)	TIROCINIO (minimo 15 CFU) e ALTRE ATTIVITÀ (max 15 CFU, inclusi i LABORATORI eventualmente attivati dal corso di studi)			
PROVA FINALE (20 cfu)				
TOTALE		120		
NB: Gli insegnamenti contrassegnati da * possono essere anticipati al I anno o posticipati al II anno rispetto all'indicazione contenuta nel presente Regolamento.				

CURRICULUM STORIA DELLE ARTI APPLICATE

Ambiti	Settori scientifico-disciplinari e insegnamenti	Cfu	I anno	II anno
1. Storia dell'arte (30 cfu)	<p>Insegnamenti obbligatori (20 cfu)</p> <ul style="list-style-type: none"> • METODOLOGIA DELLA STORIA DELL'ARTE (L-ART/04)- 5 CFU • STORIA DELLE ARTI APPLICATE 1 (L-ART/01)* - 5 CFU • STORIA DELLE ARTI APPLICATE 2 (L-ART/02)*- 5 CFU • STORIA DELLA MINIATURA* (L-ART/01) - 5 CFU <p>Due insegnamenti a scelta fra i seguenti (10 cfu)</p> <ul style="list-style-type: none"> • STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE (L-ART/01)- 5 CFU • STORIA DELL'ARTE MODERNA (L-ART/02)- 5 CFU • STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA (L-ART/03)- 5 CFU • STORIA DELL'ARTE BIZANTINA* (L-ART/01)- 5 CFU • STORIA DELLA PRODUZIONE ARTIGIANALE E DELLA CULTURA MATERIALE NEL MEDIOEVO* (L-ART/01) - 5 CFU 		x x x x x x x	x x

	<ul style="list-style-type: none"> • STORIA DEL DISEGNO E DELLA GRAFICA* (L-ART/02) - 5 CFU • STORIA DELLA FOTOGRAFIA* (L-ART/03)- 5 CFU • ICONOGRAFIA E ICONOLOGIA*(L-ART/04)- 5 CFU 		X	X
2. Museografia e Museologia (10 cfu)	Due insegnamenti a scelta fra quelli attivati nel corso del biennio: <ul style="list-style-type: none"> • EDUCAZIONE E DIDATTICA MUSEALE* (L-ART/04)- 5 CFU • MUSEOGRAFIA* (ICAR/16) - 5 CFU • CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI (L-ART/04)- 5 CFU 		X	X
3. Conservazione e diagnostica e restauro (20 cfu)	Quattro insegnamenti a scelta fra: <ul style="list-style-type: none"> • STORIA E TECNICHE DEL RESTAURO* (L-ART/04)- 5 CFU • STORIA DELLE TECNICHE ARTISTICHE* (L-ART/04)- 5 CFU • ESEGESI DELLE FONTI PER LA RICERCA STORICO-ARTISTICA* (L-ART/04)-5 CFU • STORIA SOCIALE DELL'ARTE* (L-ART/04) - 5 CFU • DIAGNOSTICA* (CHIM/12) - 5 CFU 		X	X
4. Economia, gestione e comunicazione (5 cfu)	<ul style="list-style-type: none"> • ECONOMIA E GESTIONE DEI MUSEI E DEGLI ORGANI DI TUTELA* (SECS-P/08) - 5 CFU 		X	
5. Legislazione relativa ai beni culturali (5 cfu)	<ul style="list-style-type: none"> • LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI* (IUS/10)-5 CFU 			X
Altre attività formative (30 cfu)	TIROCINIO (minimo 15 CFU) e ALTRE ATTIVITÀ (max 15 CFU, inclusi i LABORATORI eventualmente attivati dal corso di studi)			X
Prova finale (20 cfu)				
TOTALE			120	
NB: Gli insegnamenti contrassegnati da * possono essere anticipati al I anno o posticipati al II anno rispetto all'indicazione contenuta nel presente Regolamento.				

Art. 5: Tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto

1. Le lezioni si articolano secondo quanto deliberato dal Consiglio della Scuola e devono terminare, ai sensi dall'art. 15 del Regolamento Didattico di Ateneo (DR 731/2015), entro il 30 giugno.
2. Gli esami di profitto si svolgono nei seguenti appelli: ottobre, dicembre, febbraio, aprile e luglio. Quando l'insegnamento ha carattere seminariale, gli esami possono consistere in una relazione orale e/o scritta, discussa secondo le modalità concordate col docente.

3. I programmi didattici vengono redatti a cura dei singoli docenti affidatari, nel rispetto della libertà di insegnamento sancita dall'art. 1 dello Statuto di Ateneo.
4. Per effettuare l'iscrizione in corso all'anno accademico successivo, lo Specializzando deve acquisire entro l'ultima sessione utile di esami dell'anno accademico di iscrizione (aprile successivo) almeno 25 CFU complessivi. Se lo studente non ha ottenuto i 25 CFU richiesti, viene iscritto come ripetente. La ripetizione dell'anno è possibile, ai sensi dell'art. 3, comma 11 del D.M. 31.1.2006, un'unica volta per ciascun anno di corso.
5. Qualora lo specializzando non abbia acquisito i 25 CFU richiesti entro la scadenza delle iscrizioni all'anno successivo, è possibile l'iscrizione sub condizione. In tal caso i 25 CFU dovranno essere obbligatoriamente conseguiti entro l'ultima sessione utile di esami dell'anno accademico di iscrizione (aprile successivo).
6. Le commissioni d'esame sono composte ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Didattico cii Ateneo (DR n. 731/2015).

Art. 6: Modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere

1. Si veda l'art. 3, comma 8.

Art. 7: Modalità di verifica delle altre competenze richieste, dei risultati degli stages e dei tirocini

1. Il tirocinio formativo è obbligatorio e dev'essere svolto presso enti o aziende convenzionate con l'Università degli Studi di Firenze.
2. La gestione amministrativa degli stages curriculari è a carico dell'Ufficio Tirocini della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione.
3. A fronte di idonea attestazione, il Consiglio della Scuola può riconoscere allo Specializzando parte dall'attività di tirocinio per attività lavorativa debitamente certificata ed attinente con il percorso formativo.
4. I 30 CFU di Stages e tirocini previsti dal D.M. 31.1.2006, possono essere articolati nel modo seguente a scelta dello specializzando: TIROCINIO (minimo 15 CFU) e ALTRE ATTIVITÀ (max 15 CFU, inclusi i LABORATORI eventualmente attivati dal corso di studi).
5. Le "Altre attività" (seminari, conferenze, ecc.) vengono segnalate dai docenti membri del Consiglio della Scuola. Se proposte da persone esterne al Consiglio, è richiesta la preventiva valutazione del Direttore della Scuola.

Art. 8: Modalità di verifica dei risultati dei periodi di studio all'estero e relativi CFU

1. Per periodi di studio o tirocinio all'estero lo Specializzando deve acquisire il parere positivo del Consiglio della Scuola.
2. Le attività didattiche eventualmente seguite durante periodi di studio all'estero, possono essere totalmente o parzialmente riconosciute in CFU dal Consiglio della Scuola dietro presentazione di idonea documentazione ufficiale, che permetta d'individuare l'ambito, la durata e la specifica congruità con le attività formative della Scuola.

Art. 9: Eventuali obblighi di frequenza ed eventuali propedeuticità

1. La frequenza alle attività formative della Scuola è obbligatoria (art. 2, comma 5 del D.M. 31.1.2006).
2. Le eventuali assenze vanno giustificate. Non possono, in ogni caso, superare il 30% del monte ore di ciascun corso.
3. In casi eccezionali e motivati, il Consiglio della Scuola può deliberare che le ore di assenza eccedenti tale percentuale possano essere recuperate mediante attività integrative all'uopo definite.
4. Le attività di stage devono essere svolte per intero.
5. Non è prevista propedeuticità fra gli insegnamenti dei singoli curricula.

Art. 10: Eventuali modalità didattiche differenziate per studenti part-time

1. Non è prevista l'iscrizione in qualità di studente part-time.

Art. 11: Regole e modalità di presentazione dei Piani di studio

1. Il Piano di studio deve essere obbligatoriamente consegnato dallo Specializzando alla Segreteria della Scuola entro il 31 marzo del primo anno di corso.
2. Il Consiglio della Scuola delibera in merito all'approvazione dei Piani di studio presentati dagli iscritti.
3. Eventuali modifiche del Piano di studio possono avvenire unicamente in caso di insegnamenti dello stesso ambito disciplinare definiti, per ognuno dei curricula, dall'art. 5 del presente Regolamento.
4. In merito all'approvazione ed alle modifiche dei Piani di studio delibera il Consiglio.

Art. 12: Caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo

1. Ai sensi dall' art. 12, comma 1 del D.M. 31.1.2006, alla prova finale sono riservati 20 CFU.
2. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento storico-artistico, che abbia caratteri di originalità e possibilmente connesso all'attività di tirocinio. Il giudizio relativo tiene conto anche delle valutazioni riportate negli esami annuali, nonché dei risultati delle eventuali valutazioni periodiche.
3. Le Commissioni di Tesi sono composte da almeno 5 membri effettivi, di cui almeno 3 scelti fra professori e ricercatori di ruolo e 2 supplenti.
4. Almeno uno dei relatori della Tesi dovrà essere un docente strutturato.
5. Le sessioni ufficiali di Tesi della Scuola sono: dicembre, febbraio, aprile e luglio. Ad esse gli specializzandi sono tenuti ad attenersi. Il voto finale di specializzazione è espresso su base 110.

Art. 13: Procedure e criteri per eventuali trasferimenti e per il riconoscimento dei crediti acquisiti in altri corsi di studio e di crediti acquisiti dallo studente per competenze ed abilità professionali adeguatamente certificate e/o di conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario.

1. Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo (art. 10, comma 2) ed ai sensi dell'art. 14 della L. 240/2010, per ciascuno Specializzando possono essere effettuati riconoscimenti crediti per competenze ed abilità professionali adeguatamente certificate e/o conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario per massimo 12 CFU totali (in esami ed altre attività) nell'arco dell'intera carriera.
2. Per il trasferimento da Scuole di Specializzazione di altro Ateneo è necessario richiedere il nulla osta alla struttura didattica competente, che delibera in merito entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
3. Il Consiglio della Scuola delibera sul trasferimento da altra Scuola di Specializzazione, sulla base della corrispondenza degli esami già superati con quanto stabilito dal D.M. 31.1.2006, ed in conformità al presente Regolamento didattico.
4. Ai sensi dall'art. 10, comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo, è previsto il riconoscimento di almeno il 50% dei crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare acquisiti dagli studenti che si trasferiscono all'interno della stessa Scuola di Specializzazione di altro Ateneo. Il Consiglio della Scuola definisce il valore in CFU delle attività già espletate dallo Specializzando e delibera in merito all'anno al quale lo Specializzando può essere ammesso, anche con la definizione di eventuali debiti formativi.

Art. 14: Servizi di tutorato

1. La Scuola di Specializzazione non prevede servizi di tutorato.

Art. 15: Pubblicità sui procedimenti e le decisioni assunte

1. I verbali delle sedute del Consiglio della Scuola sono consultabili, una volta approvati, presso la Segreteria della Scuola stessa.
2. È garantito l'accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. 241/1990 e secondo quanto disposto dal DR 781/2002.
3. Nell'ottica della trasparenza e della pubblicità dei procedimenti, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, la Scuola si avvale del sito web della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, alla pagina web www.specializzazionearte.unifi.it.

Art. 16: Valutazione della qualità

1. La Scuola al momento non prevede valutazione della qualità.
2. Sulla base di quanto prescritto dalla L. 370 del 19 ottobre 1999, la Scuola incentiva la valutazione della didattica erogata annualmente da parte degli specializzandi frequentanti i corsi.

Art. 17: Altro

I) Status degli Specializzandi, loro rappresentanza e copertura assicurativa

1. Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo (art. 22, comma 1), tutti gli Specializzandi regolarmente iscritti alla Scuola sono considerati studenti dell'Università degli Studi di Firenze.
2. Gli Specializzandi hanno diritto ad una casella di posta elettronica personale istituzionale, che dovranno utilizzare per ogni comunicazione con l'Università degli Studi di Firenze.
3. Gli Specializzandi sono tenuti al rispetto delle regole e delle scadenze amministrative fissate dal Manifesto degli Studi dell'anno accademico di riferimento e dal presente Regolamento didattico.
4. Gli Specializzandi hanno diritto ad eleggere tre rappresentanti in seno al Consiglio della Scuola.
5. Per l'elezione dei rappresentanti degli Specializzandi, che restano in carica 2 anni accademici con mandato rinnovabile una sola volta consecutiva, l'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti gli Specializzandi regolarmente iscritti alla Scuola.
6. L'iscrizione garantisce agli specializzandi un'assicurazione per responsabilità civile. Sulla base di quanto disposto dagli artt. 1 e 4 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, gli specializzandi sono tutelati per infortuni durante la didattica, le esperienze tecnico-scientifiche e le esercitazioni pratiche. Data la particolare tipologia delle attività didattiche e di tirocinio, è possibile per gli specializzandi munirsi, prima dell'inizio delle attività stesse, di ulteriore copertura assicurativa per infortuni mediante la polizza ad adesione volontaria definita annualmente dall'Università degli Studi di Firenze.

II) Sospensione della carriera

1. È possibile sospendere la carriera per: vincita di concorso di Dottorato, in caso di gravidanza, per grave e prolungata infermità. Durante il periodo di sospensione, lo studente è tenuto al pagamento delle tasse di iscrizione, mentre è esonerato dal pagamento dei contributi accademici.
2. Qualora non sussistano i requisiti per la sospensione, per evitare l'incompatibilità dovuta all'iscrizione contemporanea a due corsi di studio, lo studente è tenuto ad effettuare rinuncia agli studi.

III) Norme transitorie e finali

1. Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento, resta valido il Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici approvato con DR 777/2011 e modificato secondo il DR 458/2016.
2. Il presente Regolamento è redatto ai sensi dell'Ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici, approvato con DR 663/2008, a sua volta redatto secondo le indicazioni del D.M. 31.1.2006.
3. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento, si rimanda allo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze (DR 329/2012), al Regolamento Didattico di Ateneo (DR 731/2015) ed al Regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle Scuole di Specializzazione (DR 1122/2013).
4. In materia di trattamento di dati personali, vale quanto specificato dal D.Lgs 196/2003 e dal DR 1177/2005.

5. In materia di sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro valgono le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 secondo quanto recepito dall'Università degli Studi di Firenze con il DR 307/2016.

Linee di indirizzo di Ateneo sul blended learning¹

(a cura del Gruppo di lavoro per l'Innovazione digitale della Didattica)

1. Finalità e obiettivi

Le presenti linee di indirizzo, nel rispetto della libertà e dell'autonomia del docente, intendono approfondire le modalità di svolgimento dei Corsi di Studio e degli insegnamenti in modalità blended² al fine di valorizzare le metodologie digitali, l'interattività con i materiali didattici, l'accessibilità dei contenuti e la flessibilità di fruizione da parte dello studente.

I Corsi di Studio in modalità blended mirano a conseguire i seguenti obiettivi:

- migliorare la partecipazione degli studenti al processo formativo,
- migliorare la relazione con lo studente dal punto di vista didattico,
- valorizzare i momenti interattivi d'aula,
- migliorare l'efficacia della didattica tenuto conto delle differenti esigenze degli studenti.

2. Definizioni

Il blended learning è comunemente conosciuto come l'approccio che combina i vantaggi offerti dall'apprendimento in presenza e online. Garrison e Kanuka (2004, p. 96) lo definiscono come "a thoughtful integration of classroom face-to-face learning experiences with online experiences".

Attualmente, è considerato come una modalità didattica molto efficace in quanto idonea a supportare forme di apprendimento flessibile, rapido e continuo (Rasheed, Kamsin, & Abdullah, 2020). Tuttavia, l'erogazione di corsi blended di qualità richiede una specifica attenzione agli aspetti organizzativi e un ripensamento delle soluzioni didattiche funzionali alla realizzazione di esperienze di apprendimento efficaci, efficienti e coinvolgenti.

In questo documento, vengono fornite linee di indirizzo per l'istituzione di Corsi di Studio (CdS) misti e la progettazione didattica di insegnamenti in modalità mista sia per i CdS misti che convenzionali nel quadro di quanto previsto dal DM 289 del 25 Marzo 2021, dal [DM 446 del 12 Agosto 2020](#)³ e coerentemente con [Linee guida di Ateneo sull'e-learning Linee guida per l'impiego della didattica on line nei corsi di studio](#) (approvate dal Senato Accademico in data 29.4.2019 e 21.5.2019).

Nelle Linee guida di Atenei come nella normativa di riferimento, si distingue tra quattro tipologie di corsi con caratteristiche di seguito specificate:

¹ I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

² In questo documento si usa l'espressione "blended learning" per riferirsi alle attività formative basate sulla didattica mista; pertanto, a scopo puramente espositivo vengono usate come equivalenti le espressioni "blended learning" e "didattica mista".

³ Decreto Ministeriale n.446 del 12-08-2020 - Definizione delle nuove classi di Laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03).

- a. **Tipologia a - Corsi di Studio convenzionali:** nei corsi di studio istituiti in modalità convenzionale il totale dei crediti erogati in modalità online non deve superare il 10% dei crediti delle attività formative del corso di studio, al netto delle attività pratiche e laboratoriali;
- b. **Tipologia b - Corsi di Studio misti:** nei corsi di studio istituiti in modalità mista il totale dei crediti erogati in modalità online è superiore al 10%, ma inferiore ai 2/3 dei crediti delle attività formative del corso di studio, al netto delle attività pratiche e laboratoriali;
- c. **Tipologia c - Corsi di Studio prevalentemente a distanza:** nei corsi di studio istituiti in modalità prevalentemente a distanza il totale dei crediti erogati in modalità online è superiore ai 2/3 dei crediti totali delle attività formative del corso di studio, ma inferiore al 100%;
- d. **Tipologia d - Corsi di Studio integralmente a distanza:** nei corsi di studio istituiti in modalità integralmente a distanza tutte le attività formative sono svolte in modalità online, fatte salve le prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali.

Questa distinzione generale tra le quattro tipologie di CdS è stata recentemente integrata. In particolare, la *Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici 2022-2023* del CUN specifica che:

- La **modalità “convenzionale”** va scelta quando non più di un decimo dei crediti delle attività formative del corso sono erogati in modalità telematica; ciò significa che il percorso formativo di ogni studente del corso non può comprendere più di un decimo dei crediti erogati in modalità telematica.
- La **modalità “mista”** va indicata quando più di un decimo ma non più dei due terzi delle attività formative del corso sono erogate in modalità telematica; ciò significa che gli studenti potranno avere più di un decimo dei crediti del proprio percorso erogati in modalità telematica, e tuttavia nessuno studente può avere un percorso formativo con più dei due terzi dei crediti erogati in modalità telematica.
- La **modalità “prevalentemente a distanza”** va scelta quando più dei due terzi delle attività formative del corso (ma non tutte) sono erogate in modalità telematica; ciò significa che gli studenti possono avere più dei due terzi dei crediti del proprio percorso erogati in modalità telematica, e tuttavia nessuno studente può avere un percorso formativo integralmente erogato in modalità telematica.
- Infine, la **modalità “integralmente a distanza”** va indicata quando vi sono studenti per i quali tutte le attività formative del percorso sono svolte in modalità telematica, fermo restando lo svolgimento in presenza degli esami di profitto e della discussione delle prove finali.

Ulteriori concetti utili alla comprensione del presente documento sono quelli di didattica online erogativa e didattica online interattiva. La **didattica online erogativa** costituisce l'insieme delle azioni didattiche assimilabili alla didattica espositiva d'aula, caratterizzate dalla presentazione di contenuti da parte del docente (es. registrazioni audio o video, lezioni in web-conference o varianti assimilabili).

Nella definizione di **didattica online interattiva** sono invece comprese differenti tipologie di interventi didattici: i) interventi del docente o tutor alla classe come dimostrazioni, web forum, mailing list; ii) interventi brevi da parte degli studenti, come discussioni e collaborazione in web forum, blog, wiki; iii) e-tivity individuali o collaborative, come report, esercizio, studio di caso, problem solving, progetto, produzione di artefatti; iv) forme di verifica non valutative come questionari o test in itinere.

3. Soluzioni didattiche per il blended learning

L'apprendimento misto permette ai docenti e agli studenti di implementare attività online per creare un modello flessibile che coniughi strumenti differenti per rispondere a molteplici bisogni. In particolare, tale modello si avvale dell'alternanza di soluzioni didattiche e della complementarità degli ambienti di apprendimento. I principali benefici di questo approccio per gli studenti consistono nella flessibilità, consentendo l'accesso autonomo al materiale online e la reiterazione dei contenuti, oltre ad un ampliamento delle opportunità di comunicazione con i docenti e tra pari.

3.1 Didattiche “rovesciate”

In questo modello ci si avvale dell'inversione della prospettiva erogativa della lezione espositiva, combinando una prima fase autonoma di documentazione ed accesso alle risorse prodotte in autonomia dal docente sotto forma di contenuto originale interattivo e multimediale (es. pillola video, caso di studio) con una seconda fase di discussione collegiale regolata dal docente (flipped classroom). L'anticipazione dei contenuti avviene tramite la consultazione di materiale multimediale, preparato in precedenza dal docente. L'insegnante interagisce poi in sincrono, tipicamente in presenza, con gli studenti attraverso altre attività come la discussione, la risoluzione di problemi proposti dagli studenti e attività cooperative.

Un possibile esempio di didattica rovesciata è rappresentato dalla registrazione di videopillole di fondamenti teorici, eventualmente corredate da materiale di approfondimento, progettate al fine di introdurre concetti astratti, processi o procedure. Oltre alla qualità dei materiali, anche la quantità e il livello del carico dovrebbero essere gestiti con attenzione perché potrebbero influire negativamente sugli sforzi di preparazione degli studenti. Durante le ore programmate in sincrono con gli studenti, il docente - dopo un breve riepilogo del tema - conduce una discussione tramite alcune domande guida, in plenaria o suddivisa in piccoli gruppi per classi numerose. In alternativa, può essere progettata un'esercitazione da svolgere in sincrono, in cui la presenza del docente è necessaria, oltre che per la conduzione e il supporto all'attività, per l'intervento sulle soluzioni degli studenti tramite il suo feedback esperto.

3.2 Didattiche attive (individuale e/o di gruppo)

Un ulteriore modello di soluzioni didattiche blended comprende l'integrazione delle due componenti, presenza e distanza, attraverso la progettazione di attività che coinvolgano attivamente gli studenti in un ambiente d'apprendimento online. In questo caso, la tecnologia è utilizzata come supporto e amplificazione per la comunicazione e la cooperazione interpersonale. Durante la lezione il docente fornisce i contenuti e risponde in diretta alle sollecitazioni e ai dubbi degli studenti. Al fine di applicare e situare le conoscenze apprese, nella fase successiva gli studenti svolgono online alcune attività in asincrono. In particolare, in questo approccio ci si avvale di produzione di elaborati, esercitazioni interattive o pratiche, soluzioni di casi o problemi e attività di peer review, progettabili sia in modalità individuale che di gruppo. Gli studenti possono consegnare il loro lavoro online, oppure presentarlo alla sessione in classe in presenza. Questo modello implica una certa flessibilità e auto-regolazione da parte degli studenti per lo svolgimento dell'attività assegnata, mentre il calendario delle lezioni e le scadenze di completamento e feedback sui compiti sono programmati in anticipo dal docente.

Una tipologia di attività che può essere implementata a seguito di una lezione sincrona di tipo interattivo o espositivo, è un'e-tivity, un'esercitazione che promuove il coinvolgimento e l'attivazione degli studenti. Il prodotto richiesto può consistere in un'elaborazione in risposta a stimoli multimediali, una rielaborazione di dati, l'analisi critica di risorse, la produzione di artefatti o l'elaborazione di un progetto (project work), secondo un modello che permetta di

sistematizzare il processo e i contenuti (template). Se il lavoro viene svolto in modo collaborativo, si possono creare dei gruppi con ruoli definiti e un piano di lavoro condiviso, da sviluppare durante il corso. In questo caso, infatti, occorrerà dedicare del tempo alla formazione del gruppo e alla negoziazione degli obiettivi, oltre che alla loro realizzazione. L'attività asincrona, pertanto, non si configura come un esercizio da concludere tra una lezione in presenza e l'altra (lavoro solitamente individuale), ma come un compito da realizzare per fasi per tutta la durata del corso (lavoro di gruppo o collaborativo). Inoltre, per avviare un'attività di tipo peer-review e incoraggiare e promuovere la valutazione e il feedback tra pari è utile la funzionalità Workshop di Moodle, che consente agli utenti di accedere, anche in modo casuale, al lavoro dei colleghi e di valutarlo, eventualmente in forma anonima.

4. Corsi di Studio convenzionali

I CdS convenzionali, come anticipato, possono erogare didattica online nella misura del 10% dei crediti delle attività formative del corso. Sul piano amministrativo, l'iter da seguire viene descritto al paragrafo 4.1 del presente documento, mentre per gli aspetti organizzativi si rimanda al paragrafo 4.2 e per le soluzioni didattiche al paragrafo 3.

4.1 Aspetti amministrativi

La modalità di svolgimento del corso convenzionale è una informazione da inserire in Ordinamento per poi essere declinata nel Regolamento didattico del corso.

Al fine di avere certezza, come indicato dalle Linee Guida CUN, che il percorso formativo di ogni studente del corso non comprenda più di un decimo dei crediti erogati in modalità telematica, gli insegnamenti erogati in modalità blended devono essere indicati in Regolamento. Il percorso formativo di ogni studente del corso non può comprendere più di un decimo dei crediti erogati in modalità telematica. Questo consente una comunicazione chiara e trasparente nei confronti dello studente che vede garantito un percorso definito fin dalla sua immatricolazione per tutto il percorso di studio, quindi per l'intera coorte.

L'eventuale modifica dell'articolazione degli insegnamenti da erogare in modalità blended si configura quindi come una modifica di Regolamento.

4.2 Aspetti organizzativi

L'organizzazione e la gestione di insegnamenti misti all'interno di CdS convenzionali richiede di prestare attenzione in particolare ai seguenti aspetti: 1) la scelta degli insegnamenti da erogare in modalità mista; 2) il numero dei CFU online per insegnamento; 3) la predisposizione del calendario didattico; 4) la comunicazione agli studenti. I primi due aspetti sono da verificare in sede di Regolamento, i restanti in sede di organizzazione delle attività.

Per la **scelta degli insegnamenti** da erogare in modalità mista, qualora le richieste superassero il numero di CFU erogabili online, si suggerisce di privilegiare gli insegnamenti che possono trarre da attività di tipo progettuale o problem-based (soluzioni didattiche attive e collaborative) il massimo beneficio e di considerare l'esperienza di didattica innovativa posseduta dal docente.

Circa il **numero dei CFU online per insegnamento**, trattandosi di didattica mista, non può coprire l'intero ammontare dei CFU dell'insegnamento, ma deve limitarsi ad una soglia stabilita della quota di un terzo dei CFU totali dell'insegnamento. Così, ad esempio, per un corso di 6 CFU, sarà possibile erogarne 1 online e 5 in presenza oppure 2 online e 4 in presenza. Per quanto attiene alla distribuzione delle ore tra presenza e distanza, essa dipenderà dalla progettazione didattica dell'insegnamento.

Relativamente alla **predisposizione del calendario didattico**, il docente deve specificare quali ore vengono erogate online e quali in presenza, comunicandolo con congruo anticipo al CdS per una gestione funzionale delle aule. Oltre a ciò, è fondamentale prestare attenzione all'ottimizzazione dei tempi con particolare riguardo all'organizzazione dell'agenda degli studenti (es. concentrare le ore in presenza negli stessi giorni, senza creare buchi orari nell'arco della giornata).

In merito alla **comunicazione agli studenti**, è fondamentale rendere nota la modalità didattica mista agli studenti attraverso il Syllabus in modo da facilitare l'organizzazione del lavoro e la gestione dei tempi. Inoltre, è importante predisporre un calendario da pubblicare nella classe virtuale Moodle dell'insegnamento per informare gli studenti in merito alla programmazione delle attività in presenza e a distanza.

5. Corsi di Studio misti

Nei CdS misti, come anticipato, il totale dei crediti erogati in modalità online è superiore al 10%, ma inferiore ai 2/3 dei crediti delle attività formative del corso di studio. Sul piano amministrativo, l'iter da seguire per l'istituzione di questi CdS viene descritto al paragrafo 5.1 del presente documento, mentre per gli aspetti organizzativi si rimanda al paragrafo 5.2 e per le soluzioni didattiche al paragrafo 3.

5.1 Aspetti amministrativi

La modalità mista di svolgimento del corso è una informazione da inserire obbligatoriamente in Ordinamento per poi essere declinata nel Regolamento didattico del corso. Il passaggio da modalità convenzionale a modalità mista si configura come una modifica di ordinamento.

È necessario motivare la necessità di svolgere il corso in modalità mista, descrivendo chiaramente quali attività formative e in quale misura saranno erogate a distanza; in fase di progettazione del corso si suggerisce di indicare negli obiettivi formativi l'articolazione dell'offerta nelle modalità in presenza/online.

La modalità "mista" va indicata quando più di un decimo ma non più dei 2/3 delle attività formative del corso sono erogate in modalità telematica; ciò significa che lo studente può avere più del 10% dei crediti del proprio percorso erogati in modalità telematica, e tuttavia nessuno studente può avere un percorso formativo con più dei 2/3 dei crediti erogati in modalità telematica.

Al fine di avere certezza che, come indicato dalle Linee Guida CUN, il percorso formativo di ogni studente del corso non comprenda più di due terzi dei crediti erogati in modalità telematica, gli insegnamenti erogati in modalità blended devono essere indicati in Regolamento. Questo consente una comunicazione chiara e trasparente nei confronti dello studente che vede garantito un percorso definito fin dalla sua immatricolazione per tutto il percorso di studio, quindi per l'intera coorte.

L'eventuale modifica dell'articolazione degli insegnamenti da erogare in modalità blended si configura quindi come una modifica di Regolamento.

5.2 Aspetti organizzativi

L'organizzazione e la gestione dei CdS misti va concertata a livello di CdS, ottimizzando i benefici di questa didattica sul versante della presenza e della distanza. In particolare, essa richiede di prestare attenzione ai seguenti aspetti: 1) il potenziamento della struttura organizzativa; 2) la scelta degli insegnamenti da erogare in modalità mista; 3) il numero dei

CFU online per insegnamento; 4) la predisposizione del calendario didattico; 5) la comunicazione agli studenti.

L'implementazione di un CdS misto comporta una riorganizzazione significativa dell'assetto gestionale del corso con particolare riferimento alla gestione dei tempi, degli spazi e dei carichi di lavoro. Per garantire qualità ed efficienza, è necessario **potenziare la struttura organizzativa** attraverso alcune possibili azioni quali: individuazione di figure aggiuntive di supporto (es. manager didattico, tutor organizzativo ecc.) oppure istituzione di una commissione blended learning a livello di CdS o altre soluzioni che il CdS ritenga funzionali all'obiettivo e compatibili con il suo assetto organizzativo.

Per la **scelta degli insegnamenti** da erogare in modalità mista, si suggerisce di privilegiare gli insegnamenti che possono trarre da attività di tipo progettuale o problem-based (soluzioni didattiche attive e collaborative) il massimo beneficio e di considerare l'esperienza di didattica innovativa posseduta dal docente.

Circa il **numero dei CFU online per insegnamento**, trattandosi di didattica mista, non può coprire l'intero ammontare dei CFU dell'insegnamento, ma deve limitarsi ad una soglia che non superi i due terzi dei CFU totali dell'insegnamento. Così, ad esempio, per un corso di 6 CFU, sarà possibile erogarne 2 online e 4 in presenza oppure 3 online e 3 in presenza oppure 4 online e 2 in presenza. Per quanto attiene alla distribuzione delle ore tra presenza e distanza, essa dipenderà dalla progettazione didattica dell'insegnamento.

Relativamente alla **predisposizione del calendario didattico**, occorre considerare il piano più generale che riguarda la calendarizzazione complessiva dei singoli insegnamenti e quello più specifico che invece attiene al singolo docente. Dal punto di vista generale, è importante assicurare una continuità delle attività in presenza, complessivamente del CdS, preoccupandosi anche della disponibilità di luoghi per lo studio e il lavoro di gruppo. Inoltre, occorre bilanciare le attività in presenza e quelle a distanza in modo funzionale alla didattica, ma tenendo presente il carico di lavoro complessivo per lo studente. In altri termini, bisogna evitare di concentrare le attività che richiedono un coinvolgimento attivo dello studente nello stesso periodo per non determinare un sovraccarico. Passando alla calendarizzazione del singolo insegnamento, il docente deve specificare quali ore vengono erogate online e quali in presenza, comunicandolo con congruo anticipo al CdS per una gestione funzionale delle aule. Oltre a ciò, è fondamentale prestare attenzione all'ottimizzazione dei tempi con particolare riguardo all'organizzazione dell'agenda degli studenti (es. concentrare le ore in presenza negli stessi giorni, senza creare buchi orari nell'arco della giornata).

In merito alla **comunicazione agli studenti**, il CdS deve specificare questa modalità erogativa nel sito del CdS comunicando con chiarezza agli studenti che cosa ciò comporti in termini organizzativi e di benefici. È inoltre fondamentale che ogni docente del CdS che erogherà il proprio corso in modalità blended renda nota agli studenti questa modalità attraverso il Syllabus in modo da facilitare l'organizzazione del lavoro e la gestione dei tempi. Infine, è importante predisporre un calendario da pubblicare nella classe virtuale Moodle dell'insegnamento per informare gli studenti in merito alla programmazione delle attività in presenza e a distanza.

6. Il registro dell'attività didattica

Tutte le attività svolte online vanno accuratamente documentate attraverso il registro dell'insegnamento, in quanto costituiscono parte integrante del percorso didattico, in sostituzione dell'attività in presenza. A questo proposito, le Linee guida e-learning di Ateneo forniscono indicazioni specifiche sulla compilazione del registro, che richiamiamo di seguito.

Le indicazioni fornite per la rendicontazione sul registro delle attività di **didattica online erogativa** suggeriscono di considerarle come equivalenti a normali lezioni espositive d'aula di pari durata, specificando la modalità di erogazione nello spazio destinato all'argomento, in cui si equiparano 1h di insegnamento di tipo espositivo in presenza a 30 minuti di lezione erogativa online⁴, tipicamente una videolezione prodotta dal docente⁵.

Per la rendicontazione sul registro della **didattica interattiva a distanza**, invece, occorre selezionare la voce "Interventi didattici interattivi", specificando il numero e la durata degli interventi. In alternativa, si può selezionare la voce "Altro" specificando la tipologia di attività svolta a distanza e indicando il numero di ore. In ogni caso, nella voce "Argomento" occorre descrivere nel dettaglio l'attività svolta: ad esempio, la produzione di elaborati può essere indicata come didattica interattiva e descritta come una esercitazione a distanza; la revisione tra pari, la fruizione di MOOC/Open Educational Resources o le discussioni sul forum con tutoraggio del docente possono essere indicate sempre come didattica interattiva e descritte come esercitazioni guidate in piattaforma e-learning.

Si ricorda che la piattaforma Moodle è dotata di una funzionalità per il **tracciamento del completamento delle attività**, con la possibilità per il docente di definire i criteri: ai fini della rendicontazione delle attività e del loro monitoraggio, si consiglia pertanto ai docenti di configurare il completamento delle attività che realizzano in piattaforma.

Ovviamente, il numero di ore rendicontate per la parte online e per quella in presenza deve corrispondere al numero di CFU approvato dal CdS rispettivamente per la parte online e quella in presenza. L'eventuale numero di ore eccedenti legate alla didattica interattiva online può essere rendicontata nel Registro delle attività didattiche.

7. Qualità della didattica blended

La Commissione paritetica docenti-studenti, osservatorio permanente sulle attività didattiche, ai sensi dell'articolo 31, comma 4 dello Statuto di Ateneo, assicura l'attività di monitoraggio della qualità della didattica blended.

8. Gestione di videocontenuti

I videocontenuti hanno un ruolo importante nella didattica mista: ad esempio, nella soluzione didattica rovesciata si fa spesso ricorso ad essi come anticipazione online dei temi che poi verranno trattati e discussi in presenza oppure come stimolo iniziale per una esercitazione online attraverso le funzionalità quali Compito o Workshop di Moodle. Per questo motivo, deve essere prestata una particolare cura nella loro produzione, prevedendo sia attività di pianificazione delle sequenze visive (es. predisposizione di uno storyboard) sia adeguate condizioni di videoregistrazione (es. luoghi silenziosi, luminosità ecc.).

È possibile usare video didattici prodotti ex-novo dal docente e rendicontabili come lezione erogativa online (vedi paragrafo 6) oppure riusare i video prodotti dal docente, purché accompagnati da attività di supporto alla fruizione realizzate sotto forma di web forum sui contenuti e di attività di stimolo durante la fruizione, in modo da poterle opportunamente rendicontare. Oltre a ciò, possono essere usati anche materiali audiovisivi non prodotti dal

⁴ Per questa stima si fa riferimento al seguente documento dell'ANVUR "LINEE GUIDA per le valutazioni pre-attivazione dei Corsi di Studio in modalità telematica da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) ai sensi dell'art. 4, comma 4 del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47", URL: https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2013/12/LGPreattivTelematiche_Def231213.pdf

⁵ Le attività di preparazione del materiale didattico, incluso il video, non possono essere rendicontate nel registro.

docente come input per discussioni o attività in presenza e/o a distanza. Ovviamente, tali video non saranno rendicontabili come attività del docente, mentre potranno esserlo le interazioni e le attività didattiche generate a partire da esse.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla privacy e al copyright, si rimanda alla normativa vigente.